



# BOLLETTINO UFFICIALE

## REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 21 LUGLIO 2006

PALAZZO CENTI



## BOLLETTINO UFFICIALE

### INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

**I° PARTE:** dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

**II° PARTE:** dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

**III° PARTE:** dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari** e **Speciali**.

### ABBONAMENTO E PASSWORD

E' possibile sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno. Il **costo annuale è di € 77,47** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 364665**.

L'abbonamento al cartaceo offre anche la possibilità di consultare i bollettini sul sito della Regione Abruzzo tramite l'apposita password da richiedere compilando la scheda sul sito <http://bura.regione.abruzzo.it> oppure specificando tale richiesta nel fax inviato.

Dopo questa operazione, il Servizio provvederà ad inviare tramite posta ordinaria una user e una password strettamente personali che consentiranno l'accesso al Bollettino on-line limitatamente al periodo di validità dell'abbonamento al bollettino cartaceo.

### INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:  
Direzione del Bollettino Ufficiale - Corso Federico II n. 51 - 67100 L'Aquila

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul c.c.p. n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
  - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
  - per testo di ciascuna inserzione pari a € 1,29 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute).

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

### AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a:  
**Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila. - n. fax 0862 364665**
- Costo fascicolo: **€ 1,29** - Arretrati, solo se disponibili, **€ 1,29**.
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - Corso Federico II n° 51 - 67100 L'Aquila
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00** alle **ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

## SOMMARIO

## Parte I

## Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

## LEGGI

LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2006, n. 23:

**Nuovo ordinamento delle professioni legate al turismo "Maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada"..... Pag. 8**

LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2006, n. 24:

**Integrazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con L.R. 28.4.2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti). D.Lgs 24 giugno 2003, n. 182: Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. Approvazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti dei porti di: Pescara, Giulianova, Ortona e Vasto. .... Pag. 12**

## REGOLAMENTI

DECRETO 6.07.2006, n. 1/Reg.:

**Regolamento di attuazione della L.R. 3 marzo 2005, n. 17: Norme per il rilascio del nulla-osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico ed istituzione dell'organismo tecnico per la radioprotezione. .... Pag. 155**

## ATTI

## DECRETI

*Presidente della Giunta Regionale*

DECRETO 12.06.2006, n. 75:

**Calendario Integrativo Regionale delle Fiere, Mostre ed Esposizioni per l'anno 2006. .... Pag. 158**

DECRETO 12.06.2006, n. 76:

**Legittimazione di terre civiche site nel Comune di Guardiagrele (CH) in favore di ditte diverse. .... Pag. 160**

DECRETO 12.06.2006, n. 77:

**Proposta di nomina di un membro di diritto nel Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica sul Bacino del Moro, Sangro, Sinello e Trigno. .... Pag. 163**

DECRETO 13.06.2006, n. 78:

**Approvazione Accordo di Programma relativo all'intervento previsto nel Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio (P.R.U.S.S.T.) denominato "Sviluppo integrato fascia costiera Abruzzo-Marche, delle vallate confinanti e valorizzazione dei Parchi". ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO EDILIZIO CON PLURALITÀ DI FUNZIONI NEL COMUNE DI BELLANTE (TE). .... Pag. 163**

DECRETO 16.06.2006, n. 79:

**Approvazione Accordo di Programma relativo all'intervento previsto nel Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio (P.R.U.S.S.T.) denominato "La città lineare della costa". Intervento da realizzarsi nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) Località Via Nazionale sud-ex opificio Gran Sasso "Complesso di Edilizia Residenziale, Pubblica e Commerciale" - (N. Ident. 42-110 ). .... Pag. 177**

DECRETO 16.06.2006, n. 80:

**Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche in agro del Comune di L'Aquila a favore della Ditta Massimi Simone. .... Pag. 186**

**DETERMINAZIONI***Dirigenziali*

DIREZIONE AGRICOLTURA,  
FORESTE E SVILUPPO RURALE,  
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA  
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE  
DELL'AGRICOLTURA DI L'AQUILA

DETERMINAZIONE 16.02.2006, n. DH11/22:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 Abruzzo - Misura "A" Annualità 2004/2006 (3° Sportello) - Domanda n. 04156564336 del 27.01.2004. Opere: Completamento magazzino agricolo per rimessa macchine ed attrezzi agricoli. Ditta: MACCALLINI Orinda - Celano (AQ) - Settore Produttivo: ORTOFRUTTICOLTURA - Liquidazione finale contributo in conto capitale..... Pag. 188

DETERMINAZIONE 07.03.2006, n. DH11/23:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 Abruzzo - Misura "A" Annualità 2004/2006 (3° Sportello) - Domanda n. 04156564041 del 27.01.2004. Opere: Ristrutturazione magazzino - Piazzale e acquisto attrezzature; Ditta: MASCITTI Luigi - Celano (AQ) - Settore Produttivo: ORTOFRUTTICOLTURA - Liquidazione finale contributo in conto capitale.... Pag. 188

DETERMINAZIONE 07.03.2006, n. DH11/24:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 Abruzzo - Misura "A" Annualità 2004/2006 (3° Sportello) - Domanda n. 04156562169 del 27.01.2006. Opere: Realizzazione cella frigo - Ampliamento magazzino esistente e piazzale; Ditta: AZ. AGRICOLA "ORTO BE.MAR" s.s. di DE VINCENTIS Giammarco - S. Benedetto dei Marsi - Settore Produttivo: ORTO-

**FRUTTICOLTURA - Liquidazione finale contributo in conto capitale..... Pag. 189**

DETERMINAZIONE 24.03.2006, n. DH11/25:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 Abruzzo - Misura "A" Annualità 2004/2006 (3° Sportello) - Domanda n. 04156564314 del 27.01.2004; Opere: Costruzione di un magazzino per rimessa prodotti agricoli; Ditta: IAMPIERI Luigi - Avezzano - Settore Produttivo: ORTOFRUTTICOLTURA - Liquidazione finale contributo in conto capitale. .... Pag. 190

DETERMINAZIONE 13.04.2006, n. DH11/26:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 Abruzzo - Misura "A" Annualità 2004/2006 (3° Sportello) - Domanda n. 04156564611 del 16.01.2004; Opere: Acquisto attrezzatura ed impianti; Ditta: DI BERARDINO Domenico - Settore Produttivo: ORTOFRUTTICOLTURA - Liquidazione finale contributo in conto capitale..... Pag. 190

DETERMINAZIONE 13.04.2006, n. DH11/27:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 Abruzzo - Misura "A" Annualità 2004/2006 (3° Sportello) - Domanda n. 04156562144 del 28.01.2004; Opere: Realizzazione magazzino agricolo per rimessa attrezzi ed acquisto attrezzature; Ditta: PALUMBO Franco - Celano (AQ); Settore Produttivo: ORTOFRUTTICOLTURA - Liquidazione finale contributo in conto capitale. .... Pag. 191

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI,  
AREE URBANE, SERVIZIO IDRICO  
INTEGRATO, MANUTENZIONE  
PROGRAMMATA DEL TERRITORIO,  
GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
IDROGRAFICI, PROTEZIONE CIVILE,

ATTIVITA' DI RELAZIONE POLITICA  
CON I PAESI DEL MEDITERRANEO  
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE  
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 07.06.2006, n. DC7/137:

**Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15.**  
- Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE). ..... Pag. 192

DETERMINAZIONE 09.06.2006, n. DC7/145:

**Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15.**  
- Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Gissi (CH). ..... Pag. 192

DETERMINAZIONE 09.06.2006, n. DC7/146:

**Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15.**  
- Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Altino (CH). ..... Pag. 193

DETERMINAZIONE 09.06.2006, n. DC7/147:

**Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15.**  
- Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Pennapiedimonte (CH). Pag. 193

DETERMINAZIONE 09.06.2006, n. DC7/148:

**Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15.**  
- Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Bolognano (PE). ..... Pag. 194

DETERMINAZIONE 09.06.2006, n. DC7/149:

**Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15.**  
- Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Gioia Dei Marsi (AQ). ... Pag. 194

DETERMINAZIONE 09.06.2006, n. DC7/150:

**Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15.**  
- Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Vacri (CH). ..... Pag. 195

DETERMINAZIONE 09.06.2006, n. DC7/151:

**Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15.**  
- Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Tornareccio (CH). ..... Pag. 195

DETERMINAZIONE 09.06.2006, n. DC7/152:

**Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15.**  
- Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Capestrano (AQ). ..... Pag. 195

DETERMINAZIONE 12.06.2006, n. DC7/155:

**Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15.**  
- Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Gissi (CH). ..... Pag. 196

DETERMINAZIONE 13.06.2006, n. DC7/156:

**Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15.**  
- Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Pianella (PE). ..... Pag. 196

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,  
AMBIENTE, ENERGIA  
*SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI*

DETERMINAZIONE 29.05.2006, n. DN7/49:

**D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - L.R. 28 aprile 2000, n. 83 - D.Lgs. 27 gennaio n. 99 - Autorizzazione Regionale allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura dei fanghi di depurazione, derivanti esclusivamente dalla propria attività (codice CER 020705), nei terreni agricoli ubicati nel Comune di Ripateatina (CH), a favore della Società Distilleria D'Auria S.p.A. - Frazione di Caldari - 66026 Ortona(CH). ..... Pag. 197**

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE  
RISORSE UMANE,  
FINANZIARIE E STRUMENTALI  
*SERVIZIO BILANCIO*

DETERMINAZIONE 12.06.2006, n. DD7/45:

**Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui..... Pag. 199**

Parte III

**Avvisi, Concorsi, Inserzioni**

**CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO  
COMITATO REGIONALE PER  
LE COMUNICAZIONI  
(CO.RE.COM. ABRUZZO)**

**Regolamento interno Co.re.com. Abruzzo. .... Pag. 203**

**REGIONE ABRUZZO  
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI,  
AREE URBANE, SERVIZIO IDRICO  
INTEGRATO, MANUTENZIONE  
PROGRAMMATA DEL TERRITORIO,  
GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
IDROGRAFICI, PROTEZIONE CIVILE,  
ATTIVITA' DI RELAZIONE POLITICA  
CON I PAESI DEL MEDITERRANEO  
*SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE  
PESCARA***

**- R.D. 11.12.33 n. 1775 art. 7 – Ditta Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno – Domanda 29.06.00 di concessione a derivare mc./sec. 1,3 (periodo non irriguo dall'1.10 al 30.04) d'acqua dal fiume Sangro, per uso idroelettrico, a mezzo dell'esistente opera di presa in sponda dx in Loc. Serranella e restituzione in Loc. Piana del Mulino del Comune di Paglieta (CH), per produrre, sul salto di mt. 71, la potenza nominale media di Kw 712 – Variante alla concessione di grande derivazione ad uso irriguo di cui al D.I. n. 458 del 3.02.67. .... Pag. 207**

**- R.D. 11.12.33 n. 1775 art. 7 – Ditta Società Wega S.r.l. – Domanda 15.02.05 di concessione a derivare mc./sec. 1,04 (portata media annua) d'acqua dal fiume Sangro, per**

**uso idroelettrico, con opera di presa a quota 589 mt. s.l.m. in Loc. Ponte Rotto e restituzione a quota 515 mt. s.l.m. in Loc. Case Schieda del Comune di Borrello (CH), per produrre, sul salto di mt. 74, una potenza nominale media di Kw 615..... Pag. 208**

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI  
TERAMO**

**Estratto di Decreto Definitivo di esproprio Rep. n. 25809 del 22.05.2006 concernente: “Lavori di costruzione della strada di collegamento Val Fino. Tratto Capsano – Cermignano dalla Km.ca 1.620,00 alla Km.ca 2.413,81”..... Pag. 208**

**CITTÀ DI MANOPPELLO (PE)**

**Avviso di Deposito presso la Segreteria Comunale di n. 2 Varianti al Piano Regolatore Generale..... Pag. 211**

**CITTA' DI PESCARA (PE)**

**DECRETO n. 5 del Sindaco registrato in data 04/07/2006. Programma Integrato di Intervento ai sensi della L.R. 18/83 art. 30bis per la realizzazione, da parte della Soc. D'Andrea & D'Andrea Costr.ni S.r.l., di un complesso residenziale in località Via Raffaello - Pescara. Accordo di Programma. .... Pag. 212**

**COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO (TE)**

**- Avviso di deposito Piano Territoriale per l'installazione delle Stazioni Radio Base per la telefonia mobile..... Pag. 213**

**- Avviso di deposito variante al P.R.G.. Realizzazione di un parcheggio in frazione Rocche D'Angelo. .... Pag. 214**

**COMUNE DI FALLO (CH)**

**Estratto Decreto di Esproprio n. 1/2006 – Lavori di “Realizzazione n. 2 laboratori artigianali polivalenti” L.R. n. 7 del**

**17/04/2004, art. 13..... Pag. 214**

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20/05/2006. Piano di Installazione Antenne per Telefonia Mobile – Approvazione. .... Pag. 215**

COMUNE DI PENNE (PE)

**Variante al Piano Regolatore Generale. .... Pag. 216**

COMUNE DI SCAFA (PE)

**- Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 30.05.2006 – Realizzazione di una stazione ecologica P.T.T.A. 94/96. Approvazione variante al P.R.G.. .... Pag. 216**

**- Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 30.05.2006 – Realizzazione di un frantoio oleario con annessa abitazione in Scafa alla Via Aldo Moro Ditta: Falasca Francesco. DPR 447/98 e DPR 440/2000 Art. 5..... Pag. 217**

**- Delibera del Consiglio Comunale n. 29**

**del 15.06.2006 – Copertura aree di servizio in Scafa alla Via Aldo Moro, 2-4 Ditta: S.OLE.M.A. S.n.c. - DPR 447/98 e DPR 440/2000 Art. 5..... Pag. 219**

CONSORZIO  
PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE  
DI AVEZZANO (AQ)

**Realizzazione nel Nucleo Industriale di Avezzano di uno Stabilimento industriale occorrente per la produzione di infissi in alluminio e la lavorazione dei vetri ad essi associati, da parte della ditta Bisegna Sabatino di Capistrello. .... Pag. 221**

#### ERRATA CORRIGE

DIREZIONE AFFARI DELLA  
PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE  
E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI  
*SERVIZIO B.U.R.A., PUBBLICITÀ ED ACCESSO*

**“Errata Corrige” relativa alla pubblicazione della Deliberazione 30.05.2006, n. 35/9 sul Bura n. 63 serie “Speciale” del 12 Luglio 2006 riguardante la “L.R. 54/1997 – Linee di sviluppo del turismo in Abruzzo per il triennio 2006-2008”. .... Pag. 222**

---



---

 PARTE I

---

**LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI  
DELLA REGIONE**


---



---

**LEGGI**


---

LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2006, n. 23:

**Nuovo ordinamento delle professioni legate al turismo "Maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada".**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

**Finalità**

1. La presente legge disciplina nella Regione Abruzzo l'ordinamento della professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, allo scopo di promuoverne uno sviluppo professionale ed equilibrato, assicurando la prestazione di un adeguato e corretto servizio.

**Art. 2**

**Definizioni**

1. Ai fini della presente legge, s'intende per maestro di mountain bike (MTB) e di ciclismo fuoristrada chi per professione:
  - a) si occupa della direzione tecnico sportiva di squadre ciclistiche e dei suoi atleti;
  - b) accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite od escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela assistenza tecnica e meccanica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito;
  - c) istruisce i propri clienti sulla pratica del

ciclismo fuoristrada in genere;

- d) traccia i percorsi occupandosi della segnaletica, delle vie e della loro manutenzione.

**Art. 3**

**Pratica della mountain bike**

1. La percorrenza con la mountain bike di sentieri e strade non classificate come statali, regionali, provinciali o comunali, avviene a completo rischio e pericolo degli utenti.

**Art. 4**

**Disciplina**

1. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, stabilisce i criteri e i principi per l'individuazione dei percorsi e delle zone in cui è vietata la pratica della mountain bike, che è sempre vietata sui terreni in coltura.
2. L'esercizio della professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada nell'ambito del territorio regionale è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale e all'iscrizione nel rispettivo elenco professionale regionale della Federazione Ciclistica Italiana (FCI).
3. L'abilitazione per l'esercizio della professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada è disciplinata dalla presente legge e si consegue mediante la partecipazione ad un corso di formazione e il superamento di un esame scritto e orale, nonché, il superamento di una prova pratica; la Direzione politiche Attive del Lavoro, sistema integrato regionale di formazione e istruzione, sentito il Collegio Regionale dei Maestri di Mountain Bike e Ciclismo Fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana Settore Fuoristrada e la Scuola Nazionale Maestri della FCI, approva il piano formazione e le relative modalità di svolgimento. Il relativo bando è pubblicato sul *Bollettino Ufficiale*

della Regione. Le competenti Direzioni delle Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione e Istruzione e del Turismo esaminano e validano congiuntamente il piano formativo.

4. L'ammissione ai corsi di formazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea; sono altresì ammessi i soggetti equiparati per legge ai cittadini italiani;
- c) titolo di studio finale di istruzione secondaria di secondo grado o analoghi titoli conseguiti all'estero riconosciuti o dichiarati equipollenti dalle competenti autorità italiane;
- d) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione certificata da un medico di sanità pubblica, in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda di ammissione al corso.

5. L'ammissione agli esami finali è subordinata alla frequenza di almeno il 75 per cento delle ore di lezione dei corsi di formazione.

6. Ai candidati risultati idonei agli esami finali, la Regione rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione valido ai fini dell'iscrizione negli elenchi professionali di cui al seguente comma 7.

7. L'esercizio della professione di maestro di ciclismo fuoristrada e MTB é subordinata alla iscrizione in apposito elenco professionale regionale tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio Regionale dei Maestri di Mountain Bike e Ciclismo Fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana Settore Fuoristrada e coordinato dal Settore Nazionale Scuole Fuoristrada della FCI.

8. Nell'elenco sono annotati i dati anagrafici

degli abilitati all'esercizio della professione ed eventuali provvedimenti assunti.

9. Alla Direzione politiche Attive del Lavoro, sistema integrato regionale di formazione e istruzione è comunicato, ai fini di pubblicità e statistica, l'elenco regionale dei maestri di ciclismo fuoristrada e MTB in attività.

10. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 7 del presente articolo è subordinata ad apposita istanza, presentata al Collegio dei Maestri, nonché al possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza o domicilio in uno dei comuni della regione;
- b) conseguimento dell'attestato di abilitazione;
- c) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione certificata da un medico di sanità pubblica, in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione dell'istanza d'iscrizione;
- d) insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- e) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento dell'attività professionale.

11. Coloro che, in possesso di titoli professionali conseguiti in altre Regioni o Province autonome o in Stati membri dell'UE, diversi dall'Italia, intendono ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui al comma 7 del presente articolo, devono fare richiesta alla Direzione politiche Attive del Lavoro, sistema integrato regionale di formazione e istruzione; la Direzione politiche Attive del Lavoro, sistema integrato regionale di formazione e istruzione sentita la FCI Settore Fuoristrada Collegio Regionale dei Maestri MTB, che

- verifica l'equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge, dispone l'applicazione di eventuali misure di compensazione.
12. Negli elenchi di cui al comma 7 del presente articolo sono riportati i dati di ciascun iscritto; l'interessato è tenuto a comunicare con tempestività alla FCI Settore Fuoristrada Collegio Regionale dei Maestri MTB ogni intervenuta variazione dei dati contenuti nell'elenco.
  13. La struttura regionale competente cura la pubblicazione annuale degli elenchi degli iscritti sul *Bollettino Ufficiale della Regione*.
  14. All'atto dell'iscrizione negli elenchi professionali di cui al comma 7 del presente articolo, il Collegio Regionale dei Maestri di Mountain Bike e Ciclismo Fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana Settore Fuoristrada rilascia all'interessato un tesserino di riconoscimento sul quale sono riportati i dati contenuti nell'elenco, nonché le eventuali altre specializzazioni tecniche e linguistiche.
  15. Il tesserino è soggetto a validazione triennale; la relativa richiesta, attestante il mantenimento dei requisiti prescritti per l'iscrizione nell'elenco professionale regionale, è presentata al Collegio Regionale dei Maestri, a cura dell'interessato, prima della scadenza.
  16. Il tesserino deve essere reso visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.
  17. Il tesserino è sostituito in caso di deterioramento o di smarrimento e deve essere restituito al Collegio Regionale dei Maestri di Mountain Bike e Ciclismo Fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana Settore Fuoristrada all'atto della cancellazione dall'elenco professionale.
  18. La cancellazione dagli elenchi professionali di cui al comma 7 del presente articolo è disposta dal Collegio Regionale dei Maestri di Mountain Bike e Ciclismo Fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana Settore Fuoristrada nei seguenti casi:
    - a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco;
    - b) cessazione dell'attività, previa comunicazione da parte dell'interessato;
    - c) aver riportato condanne che comportino l'interdizione dalla professione.
  19. Ai fini dell'esercizio della professione della presente legge, è obbligatoria la frequenza ai corsi di aggiornamento professionali.
  20. La Direzione politiche Attive del Lavoro, sistema integrato regionale di formazione e istruzione su richiesta del Collegio Regionale dei Maestri autorizza lo svolgimento dell'attività di aggiornamento di cui al comma 19 del presente articolo attuata mediante la partecipazione a corsi, convegni, conferenze, seminari o visite guidate.
  21. Nel caso di impossibilità a prendere parte all'iniziativa di aggiornamento obbligatorio per motivate e documentate cause di forza maggiore, il dirigente del Collegio Regionale dei Maestri di Mountain Bike e Ciclismo Fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana Settore Fuoristrada, autorizza temporaneamente l'interessato all'esercizio della professione sino all'organizzazione della successiva attività di aggiornamento.
  22. L'inadempimento dell'obbligo di aggiornamento comporta la sospensione dell'iscrizione nell'elenco professionale regionale. La sospensione è disposta con provvedimento del Collegio Regionale dei Maestri.
  23. Oltre al 1° livello di qualifica saranno organizzati secondo le stesse modalità sopra indicate, ulteriori corsi per l'acquisizione di

- ulteriori livelli di preparazione e di specializzazioni:
- a. Tecnico;
  - b. Sportivo;
  - c. Ambientale;
  - d. Turistico;
  - e. Promozionale;
  - f. Valorizzazione delle Attività legate al territorio;
  - g. Valorizzazione delle Risorse Umane e Ambientali.
24. Ogni maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada può accompagnare un solo gruppo composto da non più di dieci persone.
25. Le tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge sono determinate dai singoli operatori, nel rispetto dei limiti, minimi e massimi, stabiliti dal Collegio Regionale dei Maestri MTB FCI Settore Fuoristrada e comunicati, entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno, alla Regione.
26. Le tariffe, minime e massime, entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.
27. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 25 del presente articolo, le tariffe, minime e massime, in vigore sono prorogate per l'anno successivo.
28. I maestri di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, regolarmente iscritti negli elenchi professionali di cui ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo, durante l'esercizio della propria attività professionale, sono ammessi gratuitamente nei musei, parchi e riserve naturali di proprietà della Regione.
29. I comuni provvedono alla vigilanza e al controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
30. Chiunque eserciti le attività riservate alle figure professionali definite ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, senza essere provvisto di abilitazione e senza essere iscritto negli elenchi professionali regionali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 200 a € 600.
31. Chiunque, nell'esercizio delle attività professionali disciplinate dalla presente legge, non tenga in evidenza il tesserino di riconoscimento di cui al comma 14 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 150.
32. L'applicazione di tariffe professionali inferiori o superiori a quelle minime e massime comunicate ai sensi dei commi 25, 26, 27 del presente articolo, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 100 a € 300.
33. In caso di reiterazione della violazione, gli importi delle sanzioni di cui ai commi 30, 31 e 32 del presente articolo sono raddoppiati.
34. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dai Sindaci dei Comuni competenti per territorio, dandone comunicazione al Collegio Regionale dei Maestri ed alla Direzione politiche Attive del Lavoro, sistema integrato regionale di formazione e istruzione.
35. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 30, 31, 32, 33 e 34 del presente articolo si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205). La Giunta regionale determina, con proprio atto, le modalità di versamento delle sanzio-

ni irrogate.

36. A coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dell'attestato di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, rilasciato dalla FCI, è riconosciuto, secondo le modalità stabilite dal Collegio Regionale dei Maestri e approvato dalla Direzione politiche Attive del Lavoro, sistema integrato regionale di formazione e istruzione, un credito formativo ai fini della partecipazione ai corsi ed esami previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
37. In attesa della costituzione del Collegio Regionale dei Maestri di Mountain Bike e di Ciclismo Fuoristrada si fa riferimento alla FCI Settore Fuoristrada ed al suo Albo dei maestri federali, con la distinzione dell'Elenco Speciale della Regione Abruzzo.
38. La presente legge non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

#### Art. 5

#### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 6 Luglio 2006

**OTTAVIANO DEL TURCO**

LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2006, n. 24:  
**Integrazione del Piano Regionale di Ge-**

**stione dei Rifiuti approvato con L.R. 28.4.2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti). D.Lgs 24 giugno 2003, n. 182: Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. Approvazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti dei porti di: Pescara, Giulianova, Ortona e Vasto.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga


la seguente legge:

#### Art. 1

**Integrazione del capitolo 4 del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla L.R. 28.4.2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti) con i piani di raccolta e gestione dei rifiuti dei porti di: Pescara, Giulianova, Ortona e Vasto**


1. Dopo il paragrafo 4.7.5 Ter del capitolo 4 del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla LR 83/2000 è aggiunto il paragrafo 4.7.5 Quater costituito dall'Allegato A alla presente legge, recante "Piani di raccolta e gestione dei rifiuti dei porti di: Pescara, Giulianova, Ortona e Vasto" individuati rispettivamente nei seguenti suballegati: 'Allegato 1'; 'Allegato 2' comprensivo dell'allegato 1 'Ordinanza 33/04' e dell'allegato 2 'Isola ecologica'; 'Allegato 3'; 'Allegato 4' comprensivo dell'allegato 1 'Modulo di dichiarazione' e degli annessi I, II e III.

\*\*\*\*\*



ALLEGATO 'A'

“Piani di raccolta e gestione dei rifiuti dei porti di  
Pescara, Giulianova, Ortona e Vasto”



**ALLEGATO 1**



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*



**PIANO GESTIONE e RACCOLTA RIFIUTI del PORTO di  
PESCARA**  
ai sensi D.Lgs. 182/2003  
Edizione 2005

Documento composto da n. 20 fasciate,  
ALLEGATO come parte integrante alla del-  
berazione n. 441/C del 15 MAG 2006  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Walter Geriani)  
*Walter Geriani*



*Capitaneria di Porto e Pescara*  
PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI

INDICE

1. INTRODUZIONE

- 1.1 Riferimenti normativi
- 1.2 Premessa generale
- 1.3 Obiettivi del Piano
- 1.4 Definizioni
- 1.5 Campo di applicazione ed esclusioni
- 1.6 Settori esclusi

2. METODOLOGIA DI REDAZIONE DEL PIANO

- 2.1 Descrizione del Porto di Pescara
- 2.2 Tipologia dei traffici

3. DATI STORICI

4. ANALISI delle ESIGENZE

5. ORGANIZZAZIONE ATTUALE del SERVIZIO

- 5.1 Premessa
- 5.2 Tipologia, capacità e procedure di raccolta


6. SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO

- 6.1 Informazioni per gli utenti

7. QUADRO dei COSTI di GESTIONE e REGIME TARIFFARIO

8. DISPOSIZIONI FINALI

9. MODIFICHE ed AGGIORNAMENTI





*Capitaneria di Porto di Pescara*  
PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI

## INTRODUZIONE

### 1.1 Riferimenti normativi

- Legge n.39 del 1 marzo 2002, in particolare l'art. 32 e l'allegato B, che conferisce delega al Governo per il recepimento e per l'attuazione della Direttiva CE n. 2000/59 relativa agli "Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";
- Decreto Legislativo n. 182 del 24.06.2003 recante "attuazione della direttiva 2000/59/CE";
- Decreto Legislativo n. 22 del 05 febbraio 1997 e successive modificazioni;
- Legge n. 47 del 27 febbraio 2004, art.10 bis, che differisce l'entrata in vigore dell'art. 2, comma 2 del D.lgs 182/2003;
- Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. UL/2004/1825, del 9 marzo 2004 recante "Chiarimenti ed applicazione delle modifiche introdotte con la Legge n.47/2004".

### 1.2 Premessa generale

Nel mese di giugno 2003 è stato emanato il Decreto Legislativo n.182, al fine di dare attuazione alla Direttiva CE n.2000/59, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.

Il decreto si propone di ridurre gli scarichi in mare, in modo particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui. Ai fini del raggiungimento di questi obiettivi, all'articolo 5 del predetto decreto è prevista la redazione di un "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti" sulla base di prescrizioni contenute nell'Allegato I al decreto stesso.

Nel febbraio 2004, con legge n. 47, è stata differita l'entrata in vigore del comma 2 dell'articolo 2 del Decreto Legislativo in oggetto, fino all'entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e, comunque non oltre il 31 dicembre 2005.

Alla luce dell'esperienza maturata nei primi mesi di applicazione del Decreto Legislativo in oggetto e delle modifiche introdotte con la legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono stati poi forniti dal Ministero dell'Ambiente elementi di interpretazione delle disposizioni in essi contenute, mediante la circolare n. UL/2004/1825 del 9 marzo 2004. Di conseguenza, fino all'entrata in vigore della normativa semplificata le acque di lavaggio e quelle di sentina prodotte dalle navi sono sottratte al regime del "Decreto Ronchi" e conferite agli impianti esistenti, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 10-bis del D.Lgs. 182/2003 ("Al fine di mantenere sul territorio nazionale un'adeguata capacità di



*Capitaneria di Porto di Pescara*  
PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI



recupero delle acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna, le navi possono continuare a conferire dette acque agli impianti destinatari di carichi)\*.

Secondo le interpretazioni della circolare, la proroga va riferita alle acque di lavaggio e di sentina, cui sono da associare le acque provenienti da zavorra non segregata, rimanendo ferme le previsioni relative agli altri rifiuti ed a tutti gli altri residui del carico prodotti dalle navi.

### 1.3 Obiettivi del Piano

La redazione di un Piano di gestione rifiuti è finalizzata ad individuare un servizio che si occupi dell'intero ciclo di gestione rifiuti, dal loro ritiro, al trasporto ed al successivo trattamento, recupero/smaltimento, in modo da evitare che vi siano dispersioni in mare di tali rifiuti. Per ottemperare agli obblighi contenuti nella normativa di cui si è detto, si è cercato di sviluppare dei servizi adeguati alle esigenze del porto di Pescara e si è pertanto elaborato il presente Piano, seguendo le linee guida dell'Allegato A al Decreto Legislativo n. 182/2003.

### 1.4 Definizioni

Nave: unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché i pescherecci e le imbarcazioni da diporto.

Imbarcazione da Diporto: unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative.

Peschereccio: qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi.

Rifiuti Prodotti dalla Nave\*: i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78.

Residui del Carico\*: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permiane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o con i suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite.



saranno considerati rifiuti ai sensi del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 e successive modificazioni, una volta che è entrata in vigore la normativa semplificata degli art.31, 33 dello stesso e, comunque, non oltre il 31.12.2005.



Capitaneria di Porto di Pescara  
PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI

Impianto Portuale di Raccolta: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico.

Porto: un luogo o un'area geografica in cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature tali da consentire l'attracco di navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto.

Autorità Competente: l'Autorità Portuale, ove istituita, o l'Autorità Marittima.

Gestione: raccolta, trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;

Gestore Portuale: impresa ( o associazione d'impresе ) selezionata con procedura ad evidenza pubblica titolare della concessione del servizio di gestione dei rifiuti provenienti dalle navi;

Raccolta: operazione di prelievo, cernita e raggruppamento dei rifiuti da bordo delle navi;

Trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dalla nave alla successiva fase di gestione dei rifiuti (stoccaggio, impianto di autoclavaggio, avvio al recupero o allo smaltimento in discarica)

Deposito Temporaneo: raggruppamento temporaneo dei rifiuti conferiti dai Comandanti delle Navi alle condizioni di cui all'art. 6 lett. m, del D.Lgs. 22/97;

Messa in Riserva: stoccaggio di rifiuti preliminarmente al loro avvio ad operazioni di recupero da R1 a R12 dell'allegato C del D. Lgs. 22/97.

Deposito Preliminare: stoccaggio di rifiuti preliminarmente al loro avvio ad operazioni di smaltimento da D1 a D14 dell'allegato B del D. Lgs. 22/97.

Smaltimento: si intendono le operazioni previste nell'allegato B del D. Lgs. 22/97.

Sterilizzazione: processo di trattamento dei rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati dalle navi provenienti da Paesi extra UE; la sterilizzazione, che precede lo smaltimento in discarica, deve garantire l'abbattimento della carica microbica secondo le modalità tecniche di cui all'art. 3 comma 4 del D.I. 22 maggio 2001;

Detentore dei Rifiuti: si identifica nel soggetto "gestore portuale", tenuto conto che il luogo di origine dei rifiuti è la nave, spesso di bandiera estera, al cui armatore è inapplicabile la normativa nazionale Ronchi.

Marpol 73/78: Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi stipulata a Londra il 2 novembre 1973 come modificata dal protocollo del 1978 e successivi emendamenti, in vigore nell'Unione Europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980 n.662.



Capitaneria di Porto di Pescara  
PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI



### 1.5 Campo di applicazione ed esclusioni

#### Il presente Piano si applica:

- alle navi;
- ai pescherecci;
- alle imbarcazioni da diporto

a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano nel porto di Pescara.

#### Sono escluse dal campo di applicazione:

- le navi militari da guerra ed ausiliarie;
- le altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali e fini non commerciali.

### 1.6 Settori esclusi

Per chiarezza espositiva si precisa che non fanno parte delle previsioni del presente piano le problematiche connesse alla:

- a) gestione dei rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade e delle aree pubbliche;
- b) pulizia degli specchi acquei;
- c) gestione di rifiuti provenienti dalle attività svolte all'interno delle aree in concessione a soggetti privati ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav., o dell'art. 18 L. n. 84/94, ovvero in consegna ex art. 34 Cod. Nav. ad Amministrazioni Statali;
- d) gestione di rifiuti provenienti dalle attività di imbarco, sbarco e movimentazione delle merci per i quali la vigente normativa ( art. 82 Reg. Cod. Nav. ) prevede l'obbligo, a carico di chi effettua operazioni portuali, di "provvedere alla pulizia degli specchi acquei e delle banchine", mentre il servizio di ritiro dei residui del carico di cui all'art. 2 lett. d) del D. Lgs. n. 182/2003 riguarda i resti di materiale di risulta del carico che permangono a bordo delle navi.



*Capitaneria di Porto di Pescara*  
PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI

2. METODOLOGIA DI REDAZIONE DEL PIANO

La valutazione del fabbisogno presuppone e richiede un'analisi delle esigenze delle unità navali come definite all'art. 2 co. 1 lett. a) del Decreto 182/2003 in premessa citato, che ordinariamente scalano il porto o che normalmente sono stanziali nel porto (unità in servizio locale, unità da pesca, da diporto etc.).

Tenuto conto delle funzioni portuali e della tipologia di traffico consolidatosi nel porto di Pescara negli ultimi anni, il quadro organizzativo di risposta al fabbisogno si può articolare in 6 sottosistemi:

- 1) raccolta e gestione dei rifiuti dalle navi passeggeri;
- 2) raccolta e gestione dei rifiuti dalle navi da carico;
- 3) raccolta e gestione dei rifiuti dalle navi-cisterna che scaricano prodotti petroliferi al locale deposito costiero;
- 4) raccolta e gestione dei rifiuti proveniente dal naviglio minore in servizio locale (servizi tecnico-nautici etc.);
- 5) raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dai motopescherecci;
- 6) raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dalle unità da diporto

In ottemperanza alla Convenzione MARPOL 73/78 si hanno le seguenti tipologie di rifiuto:

- *oil*: rifiuti oleosi, fanghi, slops (acque di lavaggio cisterne, residui dei carichi), residui oleosi di macchina (acque di sentina, morchie etc.);
- *noxious liquid substances*: sostanze liquide nocive trasportate da navi chimichiere comprendenti i residui provenienti dal lavaggio delle cisterne;
- *harmful substances*: sostanze nocive trasportate non alla rinfusa che potrebbero originare residui di carico;
- *sewage*: acque nere;
- *garbage*: rifiuti alimentari e assimilati;

Il *garbage* a sua volta si divide in 6 categorie:

- 1- plastica;
- 2- materiali di imballaggio, tessuti;
- 3- triturati di carta, di stracci, di vetro, di metallo di bottiglie, di terracotta;
- 4- prodotti cartacei, stracci, metalli, bottiglie, terracotta;
- 5- rifiuti alimentari;
- 6- cenere proveniente da inceneritore.

Qualora i rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri siano ritirati da navi provenienti da Paesi Extra - U.E., essi devono essere smaltiti in discarica previa sterilizzazione ai sensi del D.I. 22 maggio 2001.



Capitaneria di Porto di Pescara  
PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI

I problemi gestionali da affrontare nel presente piano si possono ricondurre a:

- 1) Gestione rifiuti "garbage" ( assimilabili agli urbani, alimentari e altri non speciali e non pericolosi);
- 2) Gestione rifiuti speciali pericolosi e non;
- 3) Gestione altri rifiuti speciali pericolosi (rifiuti oil) ;
- 4) Gestione rifiuti sewage ( acque nere );
- 5) Gestione rifiuti flottiglia minore e da pesca;
- 6) Gestione rifiuti naviglio da diporto.

### 2.1 Descrizione del Porto di Pescara



Prima di procedere alla descrizione delle modalità di elaborazione del piano, si fornisce una breve presentazione delle caratteristiche del Porto.

Con Decreto Ministeriale 21 agosto 1975 il porto di Pescara veniva iscritto nella 1<sup>a</sup> Classe della 2<sup>a</sup> Categoria dei porti marittimi nazionali, ai sensi e per gli effetti del testo unico approvato con Regio Decreto 2 aprile 1885 n° 3095.





Capitaneria di Porto di Pescara  
PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI

**Attuale Conformazione**

Il Porto Canale di Pescara è costituito dalla foce del fiume Pescara, prolungata da due moli di cemento armato banchinati che si estendono in mare per circa 400 m. distanti fra loro 42 mt. i quali costituiscono la canaletta d'accesso al bacino portuale. A protezione dell'imboccatura, è stata realizzata una diga foranea lunga circa 700 mt posta ad una distanza di 600 mt. dal mole guardiano sud.

La riva Nord del fiume, regolarmente banchinata, della lunghezza di mt. 978, è riservata all'approdo della flotta peschereccia così suddivisa:

- Banchina destinata all'ormeggio dei motopescherecci abilitati alla pesca costiera locale/ravvicinata con reti a strascico e/o circuizione (mt. 342);
- Banchina destinata all'ormeggio di navi adibite al trasporto passeggeri a carattere locale (mt. 27);
- Banchina assentita in concessione al "Mimadea Club" (mt. 182);
- Banchina assentita in concessione al "Club Nautico del porto canale" (mt. 66);
- Banchina assentita in concessione alla "Soc. L'ANCORA S.a.S." (mt. 221);
- Banchina destinata all'ormeggio delle unità da diporto stanziali (mt. 129);
- Banchina destinata all'ormeggio delle unità da diporto in transito (mt. 11);



La riva Sud, anch'essa banchinata, della lunghezza di 1.644 mt, è suddivisa, a partire dalla radice del molo sud, per le diverse tipologie di carico in :

- Banchina destinata all'ormeggio delle navi passeggeri - Banchina ex Tiziano (mt. 58);
- Banchina destinata all'ormeggio delle navi con carichi solidi alla rinfusa ivi compresi coils e pallets (mt. 190);
- Banchina destinata all'ormeggio delle navi cisterna con carichi liquidi infiammabili pericolosi (mt. 199); una "pipeline" con 3 oleodotti (gasolio, benzina ecologica e olio combustibile) collega un punto di attracco insistente su tale banchina al nuovo Deposito Costiero della Società "Abruzzo Costiero S.r.l." della capacità complessiva di stoccaggio di 27.000 mc. circa, situato fuori dall'ambito portuale.
- Banchina destinata all'ormeggio dei motopescherecci abilitati alla pesca costiera ravvicinata con reti a strascico e/o circuizione (mt. 292);
- Banchina destinata all'ormeggio dei motopontoni e/o dragne (mt. 78);
- Banchina destinata all'ormeggio di navi scuola e navi per i servizi portuali (mt. 35);
- Banchina destinata all'ormeggio dei motopescherecci abilitati alla pesca costiera locale con reti a strascico e/o draga idraulica (mt. 592);



*Capitaneria di Porto di Pescara*  
PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI

- Banchina destinata all'ormeggio delle unità da diporto stanziali (mt. 180).
- Banchina destinata all'ormeggio delle unità da diporto in transito (mt. 20).




Esiste, adiacente alle banchine commerciali, un piazzale per le operazioni portuali di mq. 105.000 circa ove è ubicata anche una Stazione Marittima passeggeri.

*Nuove opere approvate ed in corso di realizzazione*

La seconda fase attuativa del P.R.P. prevede la realizzazione di un nuovo molo (Molo di Levante) e due nuove banchine, con un piazzale retrostante. Il Molo di Levante è radicato al Molo di sopraffutto dell'esistente porto turistico.

E' stata già ultimata la costruzione delle due banchine esterne al porto turistico della lunghezza di circa 180 e 160 mt. lineari, mentre il piazzale retrostante è in fase di realizzazione e prevede una superficie utile di circa 47.000 mq.



Nuovo Moio di Levante




*Imprese portuali*

Per il corrente anno è stata rinnovata l'autorizzazione ad effettuare le operazioni portuali alla "IMPRESA PORTUALE SANMAR S.a.S" con sede presso la banchina commerciale sud del porto canale di Pescara.




Capitaneria di Porto di Pescara  
PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI



## 2.2 Tipologia dei traffici

Il presente piano è stato elaborato tenendo conto delle esigenze del porto di Pescara e della conseguente necessità di prevedere dei servizi portuali di raccolta dei rifiuti commisurati alla tipologia di traffico che caratterizza ordinariamente il porto.

I traffici più consistenti sono riferiti alla movimentazione di prodotti petroliferi (benzina e gasolio) da navi cisterna provenienti da Falconara Marittima. I traffici commerciali sono poi alimentati dall'arrivo di navi che scaricano merci solide alla rinfusa oltre a prodotti semilavorati (coils d'acciaio, vergella e tubi d'acciaio). Nel periodo estivo è attivo anche un servizio di linea giornaliero di trasporto auto e passeggeri da/per la Croazia.




Nave cisterna all'ormeggio



Capitaneria di Porto di Pescara  
PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI




Nel porto di Pescara inoltre trovano ormeggio circa 110 unità da pesca che stazionano nelle banchine nord e sud.



pescherecci all'ormeggio

Per quanto riguarda invece il settore diportistico si rileva la presenza, soprattutto durante la stagione estiva, di circa 50 unità ormeggiate alle banchine nord e sud.



imbarcazioni da diporto ormeggiate in banchina nord




Capitaneria di Porto di Pescara  
PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI

**3. DATI STORICI**



Per rendere più agevole la valutazione del fabbisogno dei servizi portuali di raccolta di rifiuti, si sono riportati di seguito i dati relativi ai traffici commerciali, in termini di movimento navi e movimento merci, e i dati relativi alla componente peschereccia e diportistica presente nel Porto. Si tratta di dati che fanno riferimento agli ultimi tre anni:

Dati utili alla valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta.

Movimento Navi




Movimento Navi



Capitaneria di Porto di Pescara  
PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI

## Movimento merci



## Merci sbarcate nel porto di Pescara (tonn.)

TIPO DI MERCI		2002	2003	2004
OLI MINERALI	Benzina ecologica	50.692	57.113	58.024
	Gasolio	179.608	170.108	197.089
ALIMENTARI	Olio vegetale	6.185	3.673	4.965
RINFUSE SOLIDE	Carbone	2.700	//	//
	Loppa	3.100	//	//
	Rasorite	21.898	4.826	//
	Sabbia silicea	5.531	9.174	//
	Sale	32.442	83.116	3.650
	Silicato di sodio	3.050	1.320	1.600
	Carbonato di sodio	//	//	1.550
ALTRO	Coils	7.060	13.006	8.812
	Fili di ferro	1.523	//	//
	Tubi metallici	703	1.752	3.999
	Vergella	6.304	1.372	5.863

Da questi dati si può osservare che mediamente il numero di navi arrivate nel porto di Pescara è rimasto alquanto costante nel corso dell'ultimo triennio; nel corso del 2004 tuttavia si è registrato un trend negativo per quanto riguarda gli arrivi di navi nazionali ed un aumento degli arrivi di navi estere. Questa crescita è da imputare all'istituzione del servizio di linea giornaliero passeggeri ed auto con le Isole Croate effettuato, durante il periodo estivo, da nave passeggeri di bandiera Panamense.



*Capitaneria di Porto di Pescara*  
PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI

Per quanto riguarda le merci sbarcate nel porto, invece, si è registrata una crescita nella movimentazione di prodotti petroliferi, anche se parallelamente si è avuta una drastica riduzione della movimentazione di rifiuti solide.

Utili ai fini dell'analisi del fabbisogno degli impianti portuali di raccolta sono poi i dati relativi alle tipologie ed ai quantitativi di oli esausti e batterie ritirati nel porto nell'ultimo anno da parte delle Ditte mandatarie dei Consorzi Obbligatori Oli Usati (COOU) e Batterie (COBAT) relativamente alle componenti di porto e pescherecci:

Tabella indicante le quantità di oli esausti e batterie ritirate nel porto di Pescara nel 2004		
Periodo	Oli esausti (Kg)	Batterie (kg)
I TRIMESTRE 2004	3150	1600
II TRIMESTRE 2004	2520	700
III TRIMESTRE 2004	5000	800
IV TRIMESTRE 2004	5900	800

I dati relativi ai rifiuti prodotti dalle navi mercantili e passeggeri approdate in questo sorgitore sono stati ricavati invece dai moduli di informazione che tali navi presentano prima dell'entrata in porto, considerato che all'attualità non è presente un servizio in concessione di raccolta rifiuti sottobordo.

Tabella dei rifiuti (garbage) ritirati dalle navi approdate nel porto di Pescara nel 2004			
Tipologia nave	N° navi in transito	Tipologia di merci	Quantità rifiuti prodotti dalle navi approdate nel 2004 (kg)
Nave da carico	24	secche	1306
	92	liquide	707
Nave passeggeri	83	passeggeri	3300
Totale	199	//	5313



*Capitaneria di Porto di Pescara*  
PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI



#### 4. ANALISI delle ESIGENZE

Dall'analisi dei dati relativi al volume dei traffici commerciali dell'ultimo triennio, si nota un limitato numero di navi arrivate, dovuto principalmente alla diminuzione delle batimetrie all'interno del bacino portuale che ha ridotto il pescaggio medio a 4,50 metri.

Tuttavia la realizzazione del nuovo molo di levante, con la costruzione delle nuove banchine e del nuovo piazzale operativo, renderà possibile l'ormeggio di navi di maggiori dimensioni, anche in considerazione delle maggiori potenziali capacità operative del nuovo bacino portuale.

In considerazione della realizzazione di tali nuove opere appare possibile ipotizzare che i flussi di traffico scalanti il porto possano subire apprezzabili variazioni in aumento soprattutto per quanto riguarda il traffico di auto e passeggeri.


Al fine di garantire comunque un servizio di raccolta rifiuti adeguato alle esigenze del porto ed alla tipologia di naviglio scalante lo stesso, bisogna tener conto che:

- le navi che attualmente operano nel porto sono di dimensioni ridotte e di rado sostano più di due/tre giorni;
- l'entità dei rifiuti prodotti non è tale da richiedere sempre un loro ritiro giornaliero;
- il traffico di navi passeggeri, per le quali sussiste la necessità di un ritiro giornaliero dei rifiuti, è limitato all'attualità soltanto alla stagione estiva (giugno-settembre);
- le navi cisterna effettuano esclusivamente traffico di cabotaggio di corto raggio ed all'attualità, di massima, non necessitano conferire i rifiuti ad ogni approdo.
- il naviglio da diporto che usufruisce delle banchine non in concessione è quasi totalmente di natura stanziale e di piccole dimensioni.

Le esigenze di conferimento dei rifiuti prodotti dal naviglio commerciale potranno essere soddisfatte, di massima, con l'intervento di mezzi mobili che portandosi sottobordo l'unità all'ormeggio provvedono al ritiro dei rifiuti ed al trasporto fuori dall'ambito portuale, per il successivo smaltimento in base alle vigenti normative sia nazionali che internazionali.

Le esigenze di conferimento di rifiuti prodotti dal settore pesca/diporto potranno essere soddisfatte dalla presenza lungo le banchine di strutture amovibili (cassonetti) per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi - costituiti principalmente da residui derivati dall'attività di pesca (es. carta, plastica, vetro, polistirolo, cordame, parti di reti, ecc.), oltre a rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani - e/o di isole ecologiche (due delle quali già esistenti sulle banchine e quindi solo da gestire e mantenere) per il conferimento di rifiuti piombosi, oli esausti e parti di ricambio (es. filtri olio) nei quantitativi di massima indicati nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente.

Le necessità di conferimento delle acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna non sono state prese in considerazione, perché all'attualità nel porto di Pescara non sussistono, di fatto, casi di



Capitaneria di Porto di Pescara  
PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI

conferimento di tali rifiuti; tuttavia può essere ipotizzabile la realizzazione di un impianto di limitate dimensioni per il conferimento delle acque di sentina da parte delle unità da pesca ed il loro successivo smaltimento secondo le norme vigenti.

In ogni caso, considerata la tipologia e le caratteristiche dimensionali dell'esistente struttura portuale e quella delle nuove opere, tenuto altresì conto degli spazi operativi di banchina, tutte le strutture da installare in ambito portuale per il conferimento e la raccolta dei rifiuti dovranno essere di natura amovibile e non dovranno prevedere di massima l'impiego di impianti portuali fissi di raccolta dei rifiuti.

La società Concessionaria del servizio dovrà, in ogni caso, essere in possesso di tutte le necessarie abilitazioni previste dalla vigente normativa per eseguire la raccolta ed il trasporto di "rifiuti urbani ed assimilati", "speciali e non", "pericolosi e non". Viceversa tutti i mezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti dovranno soddisfare le pertinenti norme fissate dalla legislazione vigente in materia.

La società concessionaria del servizio dovrà in ogni caso possedere/conseguire tutte le necessarie autorizzazioni/abilitazioni per l'esercizio dell'attività oggetto della concessione e dimostrare, con la prevista certificazione, lo smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti ritirati in ambito portuale, a norma di legge.



Capitaneria di Porto di Pescara  
PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI



## 5. ORGANIZZAZIONE ATTUALE del SERVIZIO

### 5.1 Premessa

Nelle more dell'approvazione del presente piano e dell'espletamento della gara ad evidenza pubblica per la concessione del servizio di raccolta dei rifiuti provenienti dalle navi nel porto di Pescara, tale servizio è svolto da imprese che, oltre ad essere iscritte all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'art. 30 del D. Lgs. 22/97, abbiano presentato, presso la Capitaneria di Porto di Pescara, apposita denuncia di inizio attività, con espressa attestazione dell'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge per l'espletamento della specifica attività, secondo quanto previsto dall'Ordinanza di questa Capitaneria di Porto n° 53/99 in data 20.07.1999.

### 5.2 Tipologia, capacità e procedure di raccolta

Servizi esistenti:

Oli usati, batterie e rifiuti piombosi: sono conferiti dai Capibarca/Conduttori delle unità da pesca e da diporto negli appositi contenitori ubicati nelle isole ecologiche o nelle cisternette presenti in porto. Tali rifiuti vengono periodicamente ritirati dalle Società Mandatarie dei Consorzi degli Oli Usati e delle batterie al piombo esauste (COOU e COBAT).

Rifiuti prodotti dalle navi: sono ritirati da Ditte abilitate reperite a cura delle Agenzie Raccomandatarie Marittime tra quelle iscritte nei registri di cui all'art. 68 Cod. Nav. ai sensi della citata Ordinanza n° 53/99.

Rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani prodotti da diportisti e pescherecci: vengono all'attualità conferiti nei cassonetti ubicati in ambito portuale e ritirati dalla Società appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti del Comune di Pescara.



*Capitaneria di Porto di Pescara*  
PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI

## 6. SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO

### 6.1 Informazioni per gli utenti

La Società Concessionaria del servizio di ritiro rifiuti in ambito portuale dovrà consegnare ai produttori dei rifiuti materiale informativo sui rifiuti, al fine di sensibilizzare l'utenza all'utilizzo dei servizi e delle strutture per la raccolta, in particolar modo, dei rifiuti speciali.

A tal fine, detta Società dovrà predisporre un "Documento Informativo" che contenga una sintesi dell'organizzazione sulla gestione dei rifiuti portuali, una descrizione sintetica del servizio portuale di gestione rifiuti garantiti, delle strutture portuali presenti ed anche delle modalità di conferimento. Il documento conterrà altresì l'indicazione dei punti di contatto per usufruire del servizio e copia del formulario per la segnalazione di eventuali disservizi.

Per assicurare la massima tempestività nello scambio di informazioni verrà attuato il seguente processo:


- l'agenzia marittima raccomandataria provvede a comunicare all'Autorità Marittima i dati di cui all'Allegato III del D.Lgs. n. 182/2003 nei termini di cui all'art. 6 del medesimo Decreto;
- all'ormeggio in porto, la nave consegna all'agenzia marittima raccomandataria il modello informativo di cui al predetto Allegato III, da trasmettere al concessionario del servizio di raccolta per l'espletamento delle operazioni di ritiro dei rifiuti.

Le Autorità competenti si riservano in qualsiasi momento il diritto di verificare il regolare conferimento, raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dal naviglio scalante il porto.

## 7. QUADRO dei COSTI di GESTIONE e REGIME TARIFFARIO

Per quanto riguarda i costi dei servizi previsti dal presente piano si precisa che:

- il ritiro e lo smaltimento degli oli usati e delle batterie al piombo esauste da parte delle Ditte Mandatarie de Consorzi Obbligatori (COOU E COBAT) saranno effettuati in forma gratuita;
- nelle more dell'espletamento della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dalle navi, le tariffe applicate a chi farà richiesta del servizio saranno quelle praticate in regime di libera concorrenza dalle Ditte che avranno presentato a questa capitaneria di Porto denuncia di inizio attività ai sensi dell'Ordinanza n. 53/99 del 20.07.1999 in precedenza citata.
- il regime tariffario da applicare alle navi che approdano nel porto o che sostano nella relativa rada e che usufruiscono dei servizi portuali di raccolta, in ottemperanza al disposto degli artt. 8 e 10 del D.Lgs. 182/2003 e dell'allegato IV al D. Lgs. 182/2003, sarà determinato successivamente, in relazione all'espletamento della gara ad evidenza pubblica.



*Capitaneria di Porto di Pescara*  
PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI

**8. DISPOSIZIONI FINALI**

Ai sensi degli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 22/97 e succ. mod., ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, le Autorità competenti devono favorire la riduzione dello smaltimento degli stessi attraverso il loro reimpiego e riciclaggio e/o altre forme di recupero per ottenere da essi materia prima, o ancora attraverso l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia; lo smaltimento, invece, costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti. Il raggiungimento di questi obiettivi è facilitato se già al momento della raccolta si procede a ripartire i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee, cioè ad una loro differenziazione.

Come si è evidenziato nelle pagine precedenti, una volta che i rifiuti sono stati conferiti dai produttori negli appositi contenitori, permettendo agli operatori addetti di realizzare una raccolta differenziata, vengono avviati allo smaltimento o al recupero, a seconda della tipologia ed in accordo a quanto previsto dalle normative vigenti.

**9. MODIFICHE ed AGGIORNAMENTI**

Ai sensi del comma 6, art.5, D.Lgs. 182/2003, il piano di raccolta e gestione dei rifiuti è aggiornato ed approvato in coerenza con la pianificazione regionale in materia dei rifiuti, almeno ogni tre anni ed ogni qualvolta si verificano significativi cambiamenti operativi che lo rendano necessario.

IL DIRETTORE  
(Arch. Sofia Antonia)

Parchi Territorio Ambiente Energia  
IL COMPONENTE LA GIUNTA  
(Ing. Franco Caramanico)

**GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO - PESCARA**

Ai sensi dell'art. 14 della legge 14 gennaio 1958, n. 15

**CERTIFICO**


che la presente copia da me collazionata, formata da n° 10 fogli, è conforme all'originale  
Pescara, addì 03/05/06

IL FUNZIONARIO



ALLEGATO 2

COMUNE DI GIULIANOVA  
PROVINCIA DI TERAMO



ENTE PORTO GIULIANOVA



GIULIANOVA

PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE  
DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E  
DI RESIDUI DEL CARICO

Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n.182

RELAZIONE TECNICA  
GENERALE



Documento composto da n. 49 fasciate.

ALLEGATO come parte integrante alla del-  
berazione n. 49/e del 15 MAG. 2006

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Walter Garani)

*Walter Garani*



## INDICE

## PREMESSA

1. ENTE PORTO ED UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
  - 1.1 Ufficio Circondariale Marittimo – Giulianova
  - 1.2 Compiti istituzionali di organizzazione e coordinamento delle attività
  - 1.3 Ruolo istituzionale ed organizzazione dell'Ente Porto di Giulianova
  - 1.4 Poteri di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività economiche portuali – Ente Porto
2. IL PORTO ED IL TERRITORIO
  - 2.1 Le caratteristiche dello scalo giuliese
  - 2.2 Il nuovo PRG
3. SINTESI DEL QUADRO NORMATIVO
  - 3.1 Riferimenti comunitari
  - 3.2 Competenze dello Stato
  - 3.3 Competenze della Regione e riferimenti normativi applicabili
  - 3.4 Competenze della Provincia
  - 3.5 Competenze Autorità Portuale e Marittima
4. IL PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI ED I RESIDUI DEL CARICO
  - 4.1 Obiettivi del piano
  - 4.2 Definizioni
  - 4.3 Settori esclusi
  - 4.4 Settori interessati
5. TRAFFICO DEL NAVIGLIO E SERVIZI ESISTENTI
  - 5.1 La situazione attuale
  - 5.2 Tipologia del traffico portuale
  - 5.3 Tipologia dei rifiuti
6. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO O RECUPERO DEI RIFIUTI PRODOTTI DAL NAVIGLIO DA PESCA E DA DIPORTO
  - 6.1 Valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta





6.2 Descrizione delle procedure per la gestione dei rifiuti

6.2.1 Piano di raccolta e gestione dei rifiuti


6.2.2 Raccolta e smaltimento dei rifiuti

- A. Notifica
- B. Conferimento rifiuti prodotti dalle navi
- C. Raccolta differenziata dei rifiuti a bordo
- D. Obblighi della ditta autorizzata
- E. Obblighi delle ditte concessionarie COOU e COBAT
- F. Divieti
- G. Sanzioni

6.3 Stima di massima dei costi degli impianti portuali di raccolta e dei servizi di smaltimento e/o recupero

7. GLI ASPETTI TARIFFARI

7.1 Linee generali e criteri di determinazione tariffaria



8. LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE - LAYOUT

ALLEGATO 1 - ORDINANZA U.C.M. N.33/04 "REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI NEL PORTO DI GIULIANOVA"

ALLEGATO 2 - MODELLO ISOLA ECOLOGICA E SPECIFICHE TECNICHE - COBAT

ALLEGATO 3 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE

ALLEGATO 4 - MODULO - TIPO PER INFORMAZIONI DA NOTIFICARE

ALLEGATO 5 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ATTREZZATURE ESISTENTI



**PREMESSA**

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova e l'Ente Porto di Giulianova, hanno deciso di predisporre un Piano di Gestione dei Rifiuti prodotti nell'ambito portuale (PGRP), ai sensi del Decreto Legislativo 26 giugno 2003, n.182 recante: "Attuazione della Direttiva 2000/59/Ce sui rifiuti prodotti dalle navi".

La presente "Relazione tecnica generale", descrive l'organizzazione del servizio di raccolta, recupero e/o smaltimento dei rifiuti prodotti dal naviglio da pesca e del diporto, nell'ambito del bacino portuale.


Le imbarcazioni da pesca e del diporto fanno uso di materiali potenzialmente pericolosi (*oli, filtri, batterie, etc*), di materiale plastico (*bottiglie, recipienti, sportine, ..etc*), metalli, ..etc. Inoltre gli operatori marittimi, nel corso della loro attività, recuperano quotidianamente quantitativi di materiali ed oggetti di vario genere. Per un'adeguata tutela dell'ambiente marino è necessario che l'area portuale sia dotata di servizi idonei alla raccolta e stoccaggio dei rifiuti (pericolosi e non) e che sia opportunamente incentivata la raccolta differenziata dei materiali riciclabili, il trasporto a terra e lo smaltimento degli oggetti recuperati in mare dagli equipaggi.

L'obiettivo comune rimane quello di preservare dall'inquinamento l'ambiente marino e del bacino portuale, migliorando la disponibilità e l'utilizzo degli impianti di raccolta dei rifiuti.

**1. UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO ED ENTE PORTO****1.1 UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GIULIANOVA**

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova è stato istituito in data 10.10.1992. Con la sua elevazione al rango superiore, è stata modificata la competenza territoriale costiera comprendente i seguenti Comuni: *Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Roseto Degli Abruzzi, Pineto e Silvi*. Sotto il comando dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova, fanno capo gli Uffici Locali Marittimi, così ripartiti territorialmente: *Martinsicuro e Tortoreto, Silvi, Pineto e Roseto Degli Abruzzi*. Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Pescara, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova è l'unico ad avere n.4 uffici minori dipendenti, per precise ragioni, tra cui:

- l'estensione del suo territorio di giurisdizione (54 km)
- la complessità delle attività demaniali svolte sul demanio;
- la sua alta rilevanza turistico-ricreativa;
- la tutela dell'ambiente marino e costiero;
- la presenza di flotte pescherecce minori per ogni singola località.





la formulazione dei Piani Locali detenuti dalle Direzioni Marittime contenenti la globalità delle risorse disponibili e i collegamenti operativi locali.

E' da evidenziare che i cittadini di tutto il Territorio Nazionale in caso di emergenza in mare e sulle spiagge, hanno a disposizione il Numero Blu 1530 che permette loro di contattare direttamente la Centrale Operativa del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, che attiverà le operazioni di ricerca e/o soccorso nella zona interessata.

Inoltre il Corpo delle Capitanerie di Porto, la cui appartenenza funzionale è assegnata al Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti assolve a diverse funzioni che sinteticamente si possono raggruppare in:

- ordine tecnico e di polizia;
- ordine amministrativo;
- ordine militare;
- polizia giudiziaria.

Oltre al Codice della Navigazione che contiene un chiaro richiamo e un preciso riferimento alla vita e ai compiti del Corpo delle Capitanerie di Porto, le innumerevoli leggi aventi per oggetto il mondo del mare e che si sono susseguite dal 1942 a oggi (senza contare quelle che le hanno precedute che pur conservano la loro validità formale e sostanziale), quali ad esempio la normativa sulla pesca del 1965 ed in particolare il suo regolamento del 1968; sull'inquinamento marino con la legge Merli del 1976 e poi la legge sulla difesa del mare del 1982.

A proposito di quest'ultima, va osservato come la comunità nazionale abbia preso coscienza dei problemi dell'ecologia e della tutela dell'ambiente marino da circa 20 anni: forse perché prima d'allora il mare risultava più pulito o più realisticamente, perché l'argomento "non faceva notizia" e, pertanto, una specifica legislazione in merito non era invocata. I compiti, le mansioni e le incombenze affidati al Corpo delle Capitanerie di Porto sono andati progressivamente aumentando.

Rimarcando i vari compiti istituzionali e di collaborazione con altri Dicasteri, è da evidenziare che presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, è presente un Nucleo di personale del Corpo che, oltre a svolgere le regolari funzioni di istituto, svolge un'azione di coordinamento con il Comando Generale del Corpo e con le Capitanerie di Porto, ai fini del controllo sulla pesca marittima e più in particolare della Filiera della pesca.

Presso il Ministero dell'Ambiente è costituito il R.A.M. (Reparto Ambientale Marino) Unità Organizzativa del Corpo delle Capitanerie di Porto. Pertanto tutte le Direzioni Generali del Ministero dell'Ambiente potranno richiedere l'assistenza tecnica ed operativa del personale del Corpo. Nel più ampio contesto dei compiti svolti dal corpo in tema di tutela e salvaguardia



ambientale, particolare rilevanza assume la sorveglianza delle aree marine protette, ai sensi dell'art.19, comma 7 della legge n.394/91 e s.m.i.<sup>2</sup>

### 1.3 RUOLO ISTITUZIONALE ED ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE PORTO DI GIULIANOVA

L'Ente Porto di Giulianova è un Consorzio di Enti Pubblici, costituito ai sensi dell'art.25 della L.142/1990. Il Consorzio è succeduto senza soluzione di continuità al preesistente Ente Porto di Giulianova, costituito il 16.10.1973 con Decreto Prefettizio n° 16160 ai sensi dell'art.156 del T.U.L.C.P. 383/1934.

Ne fanno parte attualmente la Regione Abruzzo, la Provincia di Teramo, il Comune di Giulianova, la Camera di Commercio di Teramo, l'A.C.A.R. di Teramo, il Consorzio dei Comuni del B.I.M. Vomano Tordino di Teramo, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Teramo ed i Comuni di Teramo, Mosciano S. Angelo e Tortoreto. Gli organi istituzionali dell'Ente Porto sono:

- l'Assemblea Generale, costituita dai Legali Rappresentanti degli Enti Consorziati;
- il Consiglio d'Amministrazione composto dal Presidente e da n.3 Consiglieri;
- il Direttore, Legale Rappresentante.
- il Collegio dei Revisori dei conti, formato da n.3 membri.



### 1.4 POTERI DI INDIRIZZO, COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE PORTUALI - ENTE PORTO

Il Consorzio svolge importanti funzioni interessanti le attività del porto, in particolare:

- a. *provvedere alla gestione delle operazioni, dei servizi e delle strutture portuali su concessione della Autorità marittima competente, dell'Amministrazione dello Stato, degli Organi della Regione;*
- b. *provvedere, anche con l'utilizzo di finanziamenti e contributi, sia ordinari che straordinari, alla esecuzione delle opere di sistemazione, l'ampliamento, l'ammodernamento e potenziamento del porto, per l'impianto di attrezzature, per la istituzione dei servizi in genere, curandone altresì la relativa manutenzione;*
- c. *eseguire opere e gestire servizi comunque ottenuti in concessione dallo Stato o da altri Enti pubblici;*
- d. *realizzare e gestire infrastrutture per l'incremento, la lavorazione, la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti ittici e dei servizi adeguati alle esigenze degli operatori della pesca e della nautica da diporto;*

<sup>2</sup> S.O. alla G.U. n.292 del 13.12.1991



- e. costituire SpA o Srl e/o acquistare partecipazioni maggioritarie nelle società predette;
- f. provvedere all'amministrazione dei contributi degli Enti Consorziati, nonché degli altri proventi del Consorzio.

Oltre alla gestione di parte del porticciolo turistico, l'Ente ha incentivato per quattro anni dal 1998 al 2003 un servizio di collegamento marittimo tra Giulianova e la Croazia. Al momento tale iniziativa è sospesa per mancanza dell'armatore disponibile. Inoltre l'Ente Porto, svolge i seguenti servizi:

- gestione degli erogatori d'acqua e luce al porto peschereccio mediante tessere prepagate ( il servizio inizierà a breve dopo le necessarie autorizzazioni);
- gestione delle manutenzioni portuali.

Tale gestione viene effettuata, su delega del Comune di Giulianova, mediante "Convenzione" stipulata in data 03.04.2003, come da disposizioni regionali che si richiamano di seguito.

## 2. IL PORTO ED IL TERRITORIO

### 2.1 LE CARATTERISTICHE DELLO SCALO GIULIESE


Il porto di Giulianova è localizzato nella falcata sabbiosa compresa tra le foci del fiume Tordino e Salinello e la prima opera relativa al porto, consistente in un pennello disposto ortogonalmente alla linea di battigia della lunghezza di circa 180 mt, venne realizzata nel 1913.

L'attuale configurazione delle opere esterne del porto venne conseguita negli anni '70 su progetto dell'ing. Sigismondo Montani redatto per conto del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Vomano-Tordino (BIM), cui è succeduto l'attuale Ente Porto di Giulianova. Negli anni '80 vennero realizzati gli interventi che hanno dato luogo alla attuale disposizione delle opere interne portuali. Alle attività accennate si aggiungono:

- un'attività cantieristica di manutenzione e costruzione esercitata da n.2 cantieri;
- la commercializzazione dei prodotti ittici che si esplica attraverso un mercato ittico comunale ed un impianto di trattamento di molluschi, in gestione a privati.

Tutte le attività sopra accennate si sviluppano all'interno dell'area portuale.

Il Porto di Giulianova presenta una tradizione consolidata nel campo della "pesca professionale ed amatoriale" nonché in quello del "diporto nautico". Per quanto riguarda il turismo nautico, orientato alla nautica maggiore, il porto di Giulianova costituisce l'unica realtà per la Provincia di Teramo.



In base alla nuova normativa, legge 28.01.1994, n. 84, "Riordino della legislazione in materia portuale", il porto di Giulianova ricade nella categoria II<sup>a</sup>, classe III<sup>a</sup> (porti di rilevanza economica regionale e interregionale).


Nel presente capitolo si descrive la situazione attuale e le destinazioni d'uso delle aree e delle strutture a servizio del porto. Le opere esterne del porto sono costituite da due dighe del tipo a gettata, indicate come "molo nord" e "molo sud". Il molo sud è più lungo di quello nord ed assetta dalla riva verso il largo per circa 700 mt. e comprende, nella sua parte terminale, una sorta di piccolo avamposto.<sup>3</sup>

Il imboccatura portuale, delimitata dalla testata del molo sud e dalla testata del pennello radicato nel molo nord, presenta una larghezza di circa 90 mt.

Lo specchio acqueo portuale comprende, oltre al piccolo avamposto, il porto interno, delimitato dal primo tratto rettilineo del molo sud radicato a terra e dal molo nord costituito da una spezzata con lati orientati, partendo da riva, per est-nord-est e per est-sud-est. La superficie acquea complessiva dello specchio acqueo interno è di circa 15.000 m<sup>2</sup>.

Il perimetro del porto interno è quasi interamente costituito da banchine a parete verticale che presentano uno sviluppo longitudinale complessivo di circa 950 mt. I pontili esistenti sono localizzati nell'angolo sud-est del porto. Per quanto riguarda l'utilizzo dei fronti di accosto e dei retrostanti terrapieni, si possono distinguere tre zone principali:

- le due banchine del molo nord (zona nord);
- la banchina di riva (zona ovest);
- l'approdo turistico (zona sud-est).



La 1<sup>a</sup> zona (nord), presenta uno sviluppo longitudinale complessivo di circa 550 mt ed è, quasi esclusivamente, dedicata all'ormeggio della flotta peschereccia.

A queste imbarcazioni da pesca, per le quali il Porto di Giulianova costituisce il porto di armamento, si aggiungono alcune imbarcazioni, provenienti prevalentemente dalla Puglia, che stagionalmente usufruiscono di Giulianova come base operativa per le attività di pesca.

A tergo delle due banchine rettilinee che la delimitano verso lo specchio d'acqua interno, sono presenti due terrapieni caratterizzati da una larghezza media di circa 22 m. Questi terrapieni sono prevalentemente adibiti al transito e alla sosta dei mezzi terrestri a supporto delle barche da pesca anche se, come meglio specificato nel seguito, di fatto su di essi possono transitare anche

<sup>3</sup> Tratto dalla Relazione Generale al nuovo PRP - 2004.



autoveicoli di turisti e visitatori poiché attualmente risulta molto difficile effettuare controlli dei mezzi in entrata e in uscita dal porto.

La 2<sup>a</sup> zona (ovest) è costituita dalla parte nord della banchina di riva, delimitata verso sud dalla darsena rettangolare ove opera il "travel-lift", e dal terrapieno retrostante che presenta una larghezza di circa 30/40 mt. L'utilizzo dei fronti di accosto prospicienti tale banchina prevede essenzialmente cinque tipi di attività. Partendo da nord, il primo tratto di banchina è destinato all'ormeggio dei mezzi di servizio delle autorità marittime. Il rimanente tratto di banchina rettilinea è destinato all'ormeggio sia dei pescherecci in transito sia dei pescherecci che devono caricare o scaricare attrezzature o pescato. Nella darsena rettangolare, destinata all'alaggio ed al varo delle imbarcazioni, operano normalmente due "travel-lift", caratterizzati da una capacità massima di sollevamento pari rispettivamente a 200 e a 300 t.

Alle attività sopra descritte, si aggiunge nel periodo estivo l'ormeggio di un aliscafo che settimanalmente garantisce il collegamento tra il Porto di Giulianova ed alcune isole Croate.<sup>4</sup> L'ormeggio dell'aliscafo avviene normalmente lungo il fronte esterno dello sporgente nord che delimita la darsena del "travel-lift" interferendo con l'attività cantieristica. Infine nella zona sud della banchina di riva è localizzata la stazione di rifornimento del carburante del porto.

La 3<sup>a</sup> zona (sud-est), comprende i pontili che occupano l'angolo sud-est del porto. Gran parte dei pontili sono di tipo fisso e sono costituiti da impalcati imbasati su pali. Recentemente ai pontili fissi si sono aggiunti alcuni pontili galleggianti ancorati con pali. Alcune delle imbarcazioni ormeggiate sono costituite dai "retini", piccole imbarcazioni da pesca amatoriale di lunghezza inferiore agli 8/10 mt. In questa zona è localizzato anche un piccolo scalo di alaggio pubblico dove vengono alate e varate piccole imbarcazioni quali derive, gommoni, ecc.

Il numero dei posti può variare da un anno all'altro di alcune unità per effetto delle diverse dimensioni delle imbarcazioni.

Gran parte delle attività che si esplicano, in regime di concessione nell'area portuale, sono localizzate lungo la fascia parallela alla banchina di riva (zona ovest), posta a tergo del citato terrapieno prospiciente alla banchina stessa. Tali attività comprendono:

- n.2 cantieri nautici dedicati alla manutenzione e alla costruzione di imbarcazioni. In particolare uno dei due cantieri si dedica prevalentemente alla costruzione e manutenzione di imbarcazioni da pesca di piccole e medie dimensioni (fino a circa 30/35 mt di lunghezza);
- n.1 mercato ittico (gestito dal Comune di Giulianova);
- n.1 impianto di trattamento dei molluschi;

<sup>4</sup> La previsione del servizio dell'aliscafo viene presa annualmente.



- n.4 edifici dell'Ufficio Circondariale Marittimo;
- n.1 edificio adibito a sede dell'Ente Porto (che svolge anche la funzione di stazione marittima della linea di collegamento con la Croazia);
- n.2 edifici adibiti a circoli nautici (Migliori e Lega Navale);
- n.1 edificio destinato ad attività commerciali connesse con la nautica;
- area destinata a verde attrezzato e localizzata a nord della banchina di riva;
- box per il ricovero di attrezzature da pesca;
- n.1 edificio destinato a bar.



Per quanto riguarda l'accesso all'area portuale, esso può avvenire attraverso due ingressi distinti: **il primo** è localizzato a nord della banchina di riva, in prossimità degli edifici dell'Ufficio Circondariale Marittimo; **il secondo** si trova a sud, ove è localizzato l'edificio amministrativo dell'Ente-Porto che svolge anche la funzione di stazione marittima a servizio dell'aliscafo. I due accessi sono dotati di cancelli e vengono sorvegliati da un sistema di telecamere a circuito chiuso controllate dal Circomare di Giulianova.

## 2.2 IL NUOVO PRG

Con L.R.113/1999 l'Ente ha ottenuto dalla Regione un contributo di €.645.570,00 finalizzato alla redazione del nuovo piano regolatore portuale (PRP), studi e progetti. Il nuovo PRP, le cui linee generali corrispondono a quelle emanate dal Ministero, è stato redatto da un gruppo di Tecnici (Prof. Ing. Francesco Benedettini, docente di costruzione all'Università de L'Aquila, Prof. Ing. Paolo De Girolamo, docente di costruzioni marittime all'Università de L'Aquila, Ing. Mario Branella, costruzioni civili, Ing. Gabriele De Vincentis, impianti, Arch. Alida Di Francesco e Silvio Ferretti, Dott. Geologo Dimitri Pepe).

Il PRP, supportato dalle indagini meteoromarine, studi impatto ambientale, ecc. effettuati dalla *Med Ingegneria* e dalla *Intecno DHI*, è stato consegnato all'Autorità Marittima, che ha iniziato l'iter per l'adozione ( parere del Comune di Giulianova, conferenza dei servizi, Consiglio Superiore LL.PP. e V.I.A.) Nell'ambito del suddetto finanziamento, è stato redatto il progetto esecutivo di ampliamento dell'approdo turistico con approdo per il catamarano, attualmente da sottoporre a V.I.A. nazionale.

L'Ente Porto ha ricevuto un finanziamento di €. 4.577.000,00 nell'ambito di un **Accordo di Programma Quadro**, con il quale realizzerà:

- un nuovo scalo d'alaggio per la nautica da diporto;
- locali a servizio della pesca professionale sul molo nord;
- progetto di adeguamento funzionale del molo di attracco per motopescherecci.

Ha, inoltre, progettato, con richiesta di finanziamento **DOCUP**, misura 3.3:

- box per il rimessaggio di attrezzature da pesca sul molo nord;



- n.2 pontili galleggianti per l'attracco delle vongolare.

È stata avviata una collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale d'Abruzzo "G. Caporale", al quale l'Ente ha ceduto in comodato un capannone in ambito portuale da utilizzare per la ricerca scientifica nel campo della riproduzione di specie ittiche.<sup>5</sup>

### **3. SINTESI DEL QUADRO NORMATIVO**

La gestione dei rifiuti navali è regolamentata da norme di carattere comunitario recepite a livello nazionale. In questo capitolo si precisa l'inquadramento normativo e programmatico e si individuano le competenze istituzionali.

Lo sviluppo del piano di gestione dei rifiuti portuali si inserisce anche in un quadro molto articolato di competenze istituzionali che, in maniera anche indiretta, possono influire sugli indirizzi delle politiche di gestione dei rifiuti. Si illustra una sintesi dei principali provvedimenti.

#### **3.1 RIFERIMENTI COMUNITARI**

I riferimenti comunitari maggiormente attinenti al piano di gestione dei rifiuti portuali si individuano nella premessa alla Direttiva 2000/53/CE. Si riportano, come principi di riferimento, alcuni elementi di premessa allo sviluppo del presente documento.

##### **Direttiva 2000/53/CE**

###### **- Protezione**

Essa si basa sui principi di precauzione e di azione preventiva e sul principio del "chi inquina paga".

###### **- Riduzione dell'inquinamento dei mari**

Obiettivo che si può raggiungere attraverso il rispetto delle convenzioni e delle risoluzioni internazionali, dei codici, ..etc. In particolare si può richiamare la convenzione internazionale del 1973 sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal relativo protocollo del 1978 "MARPOL 73/78", che disciplina i rifiuti che le navi possono scaricare nell'ambiente marino e prescrive inoltre che gli Stati firmatari garantiscano la fornitura di adeguati impianti portuali di raccolta. La riduzione può essere conseguita migliorando la disponibilità e l'utilizzo degli impianti di raccolta all'interno della Comunità.

##### **Direttiva 95/21/CE**

Riguarda l'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei

<sup>5</sup> Informazioni a cura dell'Ente Porto - 2005.



porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati Membri (controllo dello Stato di approdo) e che stabilisce che le navi che costituiscono una minaccia irragionevole per l'ambiente marino non sono autorizzate a riprendere il largo.

Nello specifico che interessa il presente documento, la Direttiva 95/21/CE precisa che: "i rifiuti prodotti dai pescherecci e dalle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri possono essere gestiti dagli impianti portuali di raccolta senza comunicazioni preliminari" e che "la tariffa per l'utilizzo degli impianti dovrebbe essere equa, non discriminatoria e trasparente".

### 3.2 COMPETENZE DELLO STATO

Le competenze dello Stato in materia di gestione dei rifiuti sono stabilite da un corollario di leggi, norme attuative e regolamentari.

Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio" (cd "Decreto Ronchi")<sup>6</sup>

Costituisce la "legge quadro" della gestione dei rifiuti. Secondo questa normativa spettano allo Stato le funzioni di indirizzo e coordinamento riferite all'applicazione della normativa di settore, la definizione di criteri generali per l'elaborazione dei piani regionali, ..etc.

Il DLgs.22/97 e s.m.i., disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e rifiuti di imballaggi (art.1) che devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente (art.2, comma 2). La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dell'ordinamento nazionale e comunitario (art.2, comma 3).

Il DLgs.22/97 favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso diverse forme, anche economiche (art.4, comma 1) e dispone che il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili alle altre forme di recupero (art.4, comma 2).

Il DLgs.22/97 prevede che i soggetti operanti nel settore dei rifiuti (salvo alcune esclusioni elencate nelle norme) devono ottemperare ad obblighi di carattere amministrativo come:

- dichiarazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD - legge n.70/94 e art.11, comma 3 del DLgs.22/97);
- tenuta di Registri di carico e scarico (art.12 del DLgs.22/97);

<sup>6</sup> S.O. alla G.U. 15.02.1997, n.38.



- compilazione di Formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti (art.15 del DLgs.22/97).

Il DLgs.22/97 provvede alla classificazione dei rifiuti e, per quelli provenienti dalle attività produttive (speciali), è prevista la loro assimilazione da parte dei Comuni, tramite apposito regolamento (art.21, comma 2). Inoltre si prevede che i Comuni possano istituire, nelle forme previste dal DLgs.267/2000 (TUEL), dei servizi integrativi per la gestione dei rifiuti non assimilati ai rifiuti urbani (art.21, comma 5 del DLgs.22/97).

Lo Stato, attraverso l'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rilascia tutte le autorizzazioni previste dal D.M.406/1998. La normativa rifiuti contempla una serie di norme speciali.

**Decreto Legislativo 27.01.1992, n.95 "Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati"**<sup>1</sup>

Gli "oli esausti" sono rifiuti pericolosi e sono disciplinati anche dal DLgs. 27.01.1992, n.95 che ha istituito il "Consorzio Obbligatorio degli oli usati" e che determina ogni anno il contributo per chilogrammo (Eu/t), dell'olio lubrificante che sarà immesso al consumo nell'anno successivo.

Tab.1 - Quadro generale norme sugli oli usati.

	PROVVEDIMENTO
Normativa sugli oli usati	DPR n.691 del 23.08.1982
	DLgs.95 del 27.01.1992
	D.M. n.392 del 16.05.1996
	DLgs.22/97 del 05.02.1997
	Decisione CE 03.05.2000, n.532
	Direttiva del 09.04.2002
	D.M. n.161 del 12.06.2002

Fonte: "La gestione dei rifiuti - Quadro normativo ed interpretazioni" - Paola Ficco, Pasquale Fimiani e Franco Gerardini - Edizioni Ambiente 2001.

Le "batterie esauste", che sono rifiuti pericolosi, sono disciplinati anche da diversi provvedimenti che si riportano nella tabella che segue.

Tab.2 - Quadro generale norme sulle batterie esauste.

	PROVVEDIMENTO
Normativa sulle batterie esauste	Direttiva 91/157/CE del 18.03.1991
	Legge n.475/1988 - art.9 quinquies
	Legge n.39/2002 "Legge comunitaria 2001"
	DLgs.22/97 del 05.02.1997 (cd "Decreto Ronchi")
	D.M.16.03.2005

Fonte: "La gestione dei rifiuti - Quadro normativo ed interpretazioni" - Paola Ficco, Pasquale Fimiani e Franco Gerardini - Edizioni Ambiente 2001.

<sup>1</sup> S.O. alla G.U. 15.02.1992, n.38.



La normativa nazionale più specifica a cui si può far riferimento per il "piano di raccolta e gestione dei rifiuti del porto", è riassumibile nei seguenti provvedimenti.

Legge 29 settembre 1980, n.662 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo di intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi adottati a Londra il 2 novembre 1973"<sup>8</sup>

La legge n.662/1980 ratifica la Convenzione Internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73/78).

Legge 31.12.1982, n.979 "Disposizioni per la difesa del mare"<sup>9</sup>

In particolare la legge ha previsto al Titolo II "Vigilanza in mare", l'istituzione di un servizio di protezione dell'ambiente marino, nonché di vigilanza costiera e di intervento per la prevenzione ed il controllo degli inquinamenti del mare, che opera in accordo e con il contributo dei servizi esistenti sul territorio.

Legge 28.01.1994, n.84 "Riordino della legislazione in materia portuale"<sup>10</sup>

La legge ha riformato la legislazione in materia di porti. In particolare l'art.4 ha definito la "classificazione dei porti", ripartiti in categorie, classi e funzioni (*commerciale, industriale e petrolifera, di servizio passeggeri, peschereccia, turistica e da diporto*). All'art.14, la legge puntualizza le competenze dell'Autorità marittima (funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali e le rimanenti funzioni amministrative).

D.M. 14.11.1994 "Identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale"<sup>11</sup>

Il decreto ha identificato i servizi di interesse generale nei porti, da fornire a titolo oneroso, tra cui figura al punto 1, lett.b) "Servizi di pulizia e raccolta rifiuti".

D.M. 22.05.2001 "Misure relative alla gestione ed alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali"<sup>12</sup>


<sup>8</sup> S.O. alla G.U. 23.10.1980, n.292.

<sup>9</sup> S.O. alla G.U. 18.01.1983, n.16.

<sup>10</sup> S.O. alla G.U. 04.02.1994, n.28.

<sup>11</sup> G.U. 24.11.1994, n.275.

<sup>12</sup> G.U. 31.08.2001, n.202.



Il decreto ha previsto l'adozione di misure relative alla gestione ed alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuino tragitti internazionali, assicurando un'adeguata protezione dal rischio di introduzione nel territorio nazionale di malattie degli animali.

Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n.182 "Attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti da navi"<sup>13</sup>

Il DLgs.182/03, ha inteso recepire nell'ordinamento nazionale i contenuti della Direttiva 2000/59/CE del 27.11.2000, consta di 16 articoli e n.4 allegati, ha come obiettivo (art.1), quello di ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui.


I rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico sono considerati rifiuti ai sensi del DLgs.22/97 (art.2, comma 2). Inoltre il DLgs.182/03, nel rispetto di obblighi e prescrizioni, prevede che l'Autorità portuale, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell'ufficio di sanità marittima e degli operatori dello scalo o dei loro rappresentanti, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso, elabora un piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, dandone immediata comunicazione alla Regione competente per territorio (art.5, comma 1) e di dotarsi di impianti e servizi portuali di raccolta dei rifiuti e dei residui di carico adeguati, in relazione alla classificazione del porto o al traffico registrato nell'ultimo triennio.

Laddove l'Autorità competente è l'Autorità marittima, le prescrizioni previste dal Decreto sono adottate, d'intesa con la Regione competente, con "ordinanza" che costituisce piano di raccolta (art.5, comma 4).

Gli impianti portuali di raccolta fissi sono autorizzati ai sensi degli art.27 e 28 del DLgs.22/97, salvo che gli stessi impianti non rispettino le condizioni stabilite dall'art.6, comma 2, lett.m) dello stesso (deposito temporaneo). Il conferimento dei rifiuti nei porti da parte delle navi che utilizzano tali impianti, è regolamentato da un'apposita procedura, descritta dal DLgs.182/03, che prevede l'invio da parte delle navi e prima dell'ingresso in porto, di una notifica preliminare con la specifica dei rifiuti da conferire nel porto di destinazione.

Gli oneri relativi alla costruzione dell'impianti portuali e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi, sono coperti da tariffa a carico delle navi che approdano nel porto (art.8, comma 4). Nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri, l'Autorità

<sup>13</sup> G.U. 24.06.2003, n.168.



competente definisce una tariffa più favorevole non correlata alla quantità di rifiuti conferiti (art. 8, comma 4) ed il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca, non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa.

Il comandante del peschereccio o di una nave da diporto che non conferisce i rifiuti prodotti ad un sistema di raccolta è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 Eu a 500 Eu (art. 13, comma 4).

Legge 27.02.2004, n.47 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"<sup>14</sup>

La legge proroga l'entrata in vigore del comma 2 dell'art.2 del DLgs.182/2003, comunque non oltre il 31.12.2005 e definisce norme diverse per i rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico, in particolare per il conferimento delle acque di sentina e delle acque di lavaggio.

Circolare del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio 9 marzo 2004, n.1825  
"Normative riguardanti le acque di lavaggio e di sentina, di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.182. Chiarimenti ed applicazioni delle modifiche introdotte con la legge 27 febbraio 2004, n.47"<sup>15</sup>

Con questa Circolare, inviata a tutte le Capitanerie di Porto ed a tutti gli Uffici Circondariali Marittimi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ha provveduto a fornire un'interpretazione del DLgs.182/03 in ordine allo smaltimento delle acque di sentina e di lavaggio, modalità ispettive e tariffe.

Direttiva del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio 29 luglio 2005

"Applicazione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.182 - Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico - Unita destinate alla nautica da diporto"

Con questa direttiva, inviata a tutte le Capitanerie di Porto ed a tutti gli Uffici Circondariali Marittimi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ha disposto divieti per lo scarico di liquami in mare, alle unità da diporto.

### 3.3 COMPETENZE DELLA REGIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

L.R. 28.04.2000, n.83 "Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti"<sup>16</sup>

Le competenze della Regione in materia di pianificazione della gestione dei rifiuti e in merito al conseguente regime autorizzatorio sono stabilite dal DLgs.22/1997. La Regione Abruzzo ha recepito le prescrizioni del DLgs.22/97 ed ha provveduto a ripartire le diverse competenze amministrative con la L.R.83/2000.

La Regione Abruzzo è dotata di un Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRGR), in attuazione dell'art.22 del DLgs.22/97. Tale documento ha carattere prettamente programmatico e fornisce gli elementi per lo sviluppo dei Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti (PPGR).<sup>17</sup>

<sup>14</sup> G.U. 27.02.2004, n.48.

<sup>15</sup> G.U. 15.03.2004, n.62.

<sup>16</sup> BUR 09.05.2000, n.16.



La Regione individua degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) di gestione dei rifiuti urbani, rimandando alle Province la possibilità di prevedere anche dei sub-ambiti.

Alla Regione spetta le competenze per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed all'esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti, sia urbani che speciali, come dettato dagli articoli 21 - 24.

L.R. 12 novembre 1997, n.127 "Delega ai Comuni sede di porto o di approdo dei servizi ed attività relativi all'ordinaria manutenzione delle aree portuali"<sup>18</sup>

La legge prevede che tutti i Comuni sede di porto o di approdo, le cui competenze sono delle Regioni, sono delegati a provvedere nell'ambito portuale alla "pulizia" degli stessi, alla fornitura di energia elettrica, etc. A tal proposito, la Regione Abruzzo trasferisce annualmente i fondi all'Ente Porto di Giulianova, concorrendo alla spesa.<sup>19</sup>

L'Ente Porto ha sottoscritto con il Comune di Giulianova una convenzione (...) con la quale ha regolamentato l'utilizzo dei fondi regionali per provvedere alla raccolta e smaltimento dei rifiuti portuali.

### 3.4 COMPETENZE DELLA PROVINCIA

La Provincia approva il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti urbani ed assimilabili (PPGR) ed ha funzioni amministrative attribuite in materia di gestione rifiuti non espressamente attribuite ai Comuni. Esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul sistema territoriale, anche avvalendosi di organi tecnici (ARTA). Inoltre, iscrive in un apposito registro (RIP), le attività di recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non, soggette alle procedure semplificate, ai sensi degli artt.31 e 33 del DLgs 22/97.

La Provincia di Teramo è dotata di un PPGR, approvato dalla Regione Abruzzo con DGR n.30 del 23.01.2004, con il quale ha definito una programmazione della gestione dei rifiuti urbani in n.2 sub-ambiti territoriali, individuato le aree idonee all'ubicazione degli impianti di smaltimento e/o recupero e la loro tipologia, stabilito modelli di organizzazione dei servizi per promuovere ed incentivare la raccolta differenziata delle frazioni riciclabili.

### 3.5 COMPETENZE ENTE PORTO ED AUTORITA' MARITTIMA

Le competenze dell'Autorità Portuale, laddove esiste, sono riconoscibili nella legge n.84/1994, in cui si definisce l'Autorità come un Ente amministrativo con compiti di pianificazione e sviluppo

<sup>16</sup> BURA 09.06.2000, n.15.

<sup>17</sup> BURA n.16 del 09.06.2000.

<sup>18</sup> BURA n.18 del 21.11.1997.

<sup>19</sup> BURA n.18 del 21.11.1997.



dell'area portuale di competenza e di garanzia per l'erogazione di servizi di interesse generale per gli utenti portuali, puntualizzati con decreti attuativi (DD MM 14.11.1994 e 04.04.1996). L'A.P. ha il compito di gestire la problematica dei rifiuti portuali, erogando servizi ed individuando le tariffe per quelli resi, imponendo con atti normativi secondari gli obblighi da rispettare sulle aree demaniali/portuali. Il DLgs.182/2003 fa esplicito riferimento alle funzioni di pianificazione dell'A.P. per quanto riguarda la gestione dei rifiuti provenienti dalle navi e residui del carico.

Nel caso specifico del Porto di Giulianova, l'Ufficio Circondariale Marittimo in collaborazione con l'Ente Porto, hanno provveduto a predisporre un "Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e di residui del carico", ai sensi del DLgs.182/2003.

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova provvederà ad approvarlo, d'intesa con la Regione Abruzzo, tramite apposita "ordinanza", che costituirà il piano di raccolta dei rifiuti ai sensi dell'art.5, comma 4 del DLgs.182/2003.

In capo all'Autorità Marittima (Ufficio Circondariale Marittimo), restano tutte le funzioni di vigilanza attuate in autonomia, erogate con funzioni di polizia giudiziaria.

#### **4. IL PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVE ED I RESIDUI DEL CARICO**

##### **4.1 OBIETTIVI DEL PIANO**

L'attuazione del presente "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico", persegue i seguenti prioritari obiettivi:


- a. assicurare un buon livello di decoro estetico e di igiene pubblica nell'ambito portuale;
- b. organizzare un servizio che risponda a criteri di facilità di accesso, efficienza ed economicità, attraverso l'affidamento, secondo le normative vigenti in materia, ad un soggetto concessionario di comprovata esperienza e dotato delle necessarie risorse umane e materiali;
- c. attuare la raccolta differenziata dei rifiuti, secondo le linee di indirizzo del PRGR e del PPGR;
- d. smaltire in modo corretto i rifiuti pericolosi e/o non riciclabili.

##### **4.2 DEFINIZIONI**

Ai fini del presente piano per quanto non espressamente richiamato dalle disposizioni generali, si intende per:



- rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del DLgs.22/97 e s.m.i. e del DLgs.182/2003 e di cui il comandante della nave, si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi ai sensi dell'art.7 del DLgs.182/2003;
- rifiuti prodotti dalla nave:** i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli Allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;
- **rifiuti speciali:** rifiuti di cui all'art. 7, comma 3 del DLgs.22/97;
  - **rifiuti pericolosi:** i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'Allegato D al DLgs.22/97 sulla base degli allegati G, H ed I dello stesso;
  - **residui del carico:** i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane a termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (*slop*) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite;
  - **gestione:** raccolta, trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
  - **gestore del servizio:** impresa selezionata con procedura ad evidenza pubblica titolare della concessione del servizio di gestione dei rifiuti provenienti dalle navi;
  - **ditta autorizzata:** è il soggetto abilitato incaricato del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi, dai pescherecci e dalle unità da diporto;
  - **porto:** un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature tali da consentire l'attracco di navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto;
  - **impianto portuale di raccolta:** qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio a recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;
  - **autorità competente:** l'Autorità portuale, ove istituita, o l'Autorità marittima;
  - **produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
  - **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;



- **consumatore:** l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
- **utilizzatori:** i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.
- **deposito temporaneo:** raggruppamento temporaneo dei rifiuti conferiti dai comandanti delle navi alle condizioni di cui all'art.6, lett.m) del DLgs.22/97;
- **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- **smaltimento:** le operazioni previste dall'allegato B del DLgs.22/97;
- **nave:** unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti nonché i pescherecci e le imbarcazioni da diporto;
- **peschereccio:** qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;
- **imbarcazione da diporto:** unità di qualsiasi tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata per finalità sportive o ricreative.

#### 4.3 SETTORI ESCLUSI

Per chiarezza espositiva si precisa che non fanno parte delle previsioni del presente piano le problematiche connesse a:

- a. gestione dei rifiuti derivanti dallo spazzamento delle aree pubbliche immediatamente a ridosso del porto (parcheggi, aree a verde attrezzato, ..etc);
- b. gestione dei rifiuti provenienti dalle attività svolte all'interno delle aree in concessione a privati;
- c. gestione dei rifiuti provenienti dalle attività svolte all'interno delle aree in concessione ad Enti pubblici (Area APTR, Mercato Ittico, ..etc);
- d. gestione dei rifiuti provenienti da navi da guerra ed ausiliarie e/o altre navi possedute o gestite dallo Stato.

#### 4.4 SETTORI INTERESSATI

Tenuto conto della realtà portuale di Giulianova, della tipologia del traffico consolidatosi negli anni, il quadro organizzativo che si ritiene necessario per il fabbisogno, il piano di gestione dei rifiuti si può articolare su 3 sottosistemi:

- a. raccolta e gestione dei rifiuti delle navi scalanti la rada ed il porto;
- b. raccolta e gestione dei rifiuti della flottiglia da pesca;

- c. raccolta e gestione dei rifiuti delle imbarcazioni da diporto stanziali e in transito;
- d. attività di spazzamento delle banchine;
- e. pulizia specchio acqueo portuale.

## 5. TRAFFICO DEL NAVIGLIO E SERVIZI ESISTENTI

### 5.1 LA SITUAZIONE ATTUALE

La gestione dei rifiuti prodotti nel bacino portuale è regolamentata da un'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova n.33/04 del 02.08.2004, in vigore dal 06.08.2004, che contiene il "Regolamento per l'organizzazione della gestione dei rifiuti nel porto di Giulianova". I sopralluoghi effettuati, hanno permesso di conoscere l'organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento presente nel porto di Giulianova (All.5).

Il Comune di Giulianova ha delegato l'Ente Porto a svolgere il servizio di manutenzione ordinaria ai sensi della L.R.127/1997, tramite una convenzione "Delega alle manutenzioni portuali", del 03.04.2003, con possibilità di proroga annuale salvo disdetta (art.5).

Il servizio di raccolta e smaltimento viene svolto dalla Ditta ITALFER srl di Giulianova, con la quale l'Ente Porto ha stipulato un contratto annuale, in data 21.02.2001. Il contratto prevede il noleggio di n.3 container (*cassoni scarrabili*) al costo di € 92,96 mensili compreso IVA (77.47 + 15,49); mentre lo smaltimento dei rifiuti speciali (assorbenti, materiali filtranti, stracci imbevuti di olio etc. (CER 15 02 03) viene effettuato al costo di € 255,65 + IVA a tonnellata. La raccolta del ferro viene eseguita gratuitamente. Con la SIA il contratto è stato altresì stipulato in data 21.02.2001. Tale contratto prevede il nolo di cassonetti ed il ritiro dei rifiuti urbani indifferenziati. Il servizio viene svolto al costo annuo di € 9.186,80 + IVA, per un totale di € 10.105,48. Il ritiro dei rifiuti viene effettuato:

- ITALFER (rifiuti speciali non pericolosi) - su chiamata;
- SIA SpA (rifiuti urbani indifferenziati) - tutti i giorni.

Nell'area portuale sono posizionati, lungo le banchine (TAV.1), alla data del 22.05.2005 (salvo temporanee sostituzioni), i seguenti contenitori:

- n.3 container per rifiuti speciali non pericolosi (V = 30 mc);
- n.5 contenitori per la raccolta degli oli usati;
- n.1 contenitore per la raccolta delle batterie esauste;
- n.7 contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati (V = n.5 da 1.100 lt e n.2 da 2.400 lt).



Il piazzamento delle aree portuali viene svolto con personale dell'Ente Porto, il cui costo per il servizio di n.1 operatore è di € 23.305,00.<sup>20</sup>

### TIPOLOGIA DEL TRAFFICO PORTUALE

Il Porto di Giulianova presenta una tradizione consolidata sia nel campo della pesca professionale sia in quello del diporto nautico. Per quanto riguarda il turismo nautico orientato alla nautica maggiore, il porto costituisce l'unica realtà per la Provincia di Teramo. Sempre in questo settore, il porto svolge la funzione di polo di attrazione per la pesca sportiva d'altura a causa della presenza di una zona particolarmente adatta a tale scopo localizzata al largo del porto. Negli ultimi anni, limitatamente al periodo estivo, è stata istituita una "linea passeggeri" con la Croazia che avviene tramite catamarani caratterizzati da un pescaggio modesto compatibile con le caratteristiche dell'imboccatura portuale.

La circolazione interna al porto avviene sostanzialmente in due modi: da nord si accede al porto peschereccio, che include il mercato ittico, attraversando un posto di controllo posto in prossimità del radicamento a riva del molo nord; da sud l'accesso al molo sud è libero ed avviene attraverso una strada a doppia corsia che serve tutte le aree a destinazione specifica.<sup>21</sup>

Uno studio della Regione Abruzzo sulla portualità (2001), riconosce a Giulianova la possibilità di raggiungere una "ricettività turistica" complessiva di circa 600/700 posti barca, che tenendo conto della ricettività attuale (250 posti barca) consentirebbe un incremento di circa 350/450 posti barca (per l'intera provincia di Teramo si indica la possibilità di un incremento complessivo di 1050 posti barca da destinare alla nautica minore e di 550 posti barca da destinare alla nautica maggiore). La ricettività complessiva turistica attualmente è di circa 290 posti-barca.

Con riferimento allo stesso studio, la Regione ha chiaramente indicato che per "l'attività peschereccia" non è opportuno prevedere incrementi della flotta esistente a livello regionale a causa della crisi che ormai da tempo caratterizza il settore. Per contro ribadisce la necessità di razionalizzare i porti da pesca al fine di assicurare adeguate condizioni operative, in termini di efficienza e sicurezza, agli operatori del settore.

Per quanto riguarda il "traffico passeggeri" lo studio riconosce che per Giulianova è possibile un modesto sviluppo di questo settore a patto che avvenga in modo razionale e compatibilmente alle altre attività.

Il traffico nel porto che si è avuto nel 2004, è riassunto nella tabella seguente.

<sup>20</sup> Informazioni a cura dell'Ente Porto - 2005.

<sup>21</sup> PRG del porto di Giulianova - Progetto redatto dall'Ente Porto 2004.



Tab. 3 - Tipologia del naviglio da pesca - 2004.

Tipologia	Caratteristiche	Stanziali	Non stanziali
<b>Navi (aliscrafo)</b>			1
<b>Imbarcazioni da pesca</b>	Volanti	20 Hp 270 - 900 Lungh. 27.34 max TSL 34 - 100	16
	Strascico	16 Hp 150 - 900 Lungh. 16.30 - 28.00 TSL 24 - 101	15
	Vongolare	58 Hp 150 max Lungh. 18.02 max TSL 15 max	58
	Piccola pesca	24 Hp 70 max Lungh. 10.00 max TSL 3 max	24
	Pesca Miticoltura (Portonovo)	1 Hp 47 Lungh. 9.64 TSL 7.63	1
	Pesca turismo (Red Moon)	1 Hp 120 x 2 Lungh. 14.31 TSL 9.98	1
<b>Totale</b>	<b>121</b>	<b>116</b>	<b>5</b>

Fonte: Dati Ufficio Locale Marittimo Giulianova - 2005.

Tab. 4 - Tipologia del naviglio da diporto (lunghezza - mt).

Lunghezza (mt)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Totale
Ente Porto	23	46	22	24	11	8	4	4	1			1	143
Circolo Nautico ANMI	3	16	18	10	9	18	6	6	5	2		5	98
Lega Navale	5	10	9	4	3	2		2					35
<b>TOTALE</b>	<b>36</b>	<b>73</b>	<b>55</b>	<b>39</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>2</b>		<b>6</b>	<b>289</b>

Fonte: Ente Porto di Giulianova - 2005.

Per un totale di circa n.290 posti barca occupati.

### 5.3 TIPOLOGIA DEI RIFIUTI - CER

Punto di partenza per definire un sistema di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico, è la conoscenza della tipologia e della quantità di rifiuti prodotti. Pertanto si è proceduto inizialmente all'analisi dei dati relativi ai quantitativi di rifiuti degli ultimi 3 anni, disponibili tramite le dichiarazioni MUD dell'Ente Porto di Giulianova. I dati reperiti da questa fonte hanno permesso di giungere ad una prima stima quali-quantitativa dei rifiuti prodotti.

Nella tabella seguente sono caratterizzati i rifiuti raccolti come da dati MUD dell'Ente porto e/o servizio svolto dalla ditta autorizzata.




Tab.5 - Tipologie e quantità rifiuti 2004.

Tipologia	Descrizione	Destinazione	Quantità
Speciali non pericolosi e/o assimilabili agli urbani	08 01 12	Pitture e vernici di scarto diverse da 08 01 11	smaltimento
	15 02 03	Assorbenti, materiale filtrante, stracci ed indumenti protettivi	smaltimento
	16 02 14	Apparecchiature fuori-uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 13	recupero
	15 01 02	Imballaggi in plastica	recupero
	15 01 03	Imballaggi in legno	recupero
	15 01 04	Imballaggi metallici	recupero
	15 01 06	Imballaggi in altri materiali	recupero
	17 04 05	ferro e acciaio	recupero
	20 01 02	vetro	recupero
	20 01 39	plastica	recupero
	20 01 38	legno diverso da 20 01 37	recupero
	20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	smaltimento
	20 03 07	Rifiuti ingombranti	recupero
20 01 40	metallo	recupero	
Totale parziale			54.650*
			17.080*
			71.730
Speciali pericolosi	13 02 05	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione	recupero
	13 02 08	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	recupero
	16 01 07	Filtri dell'olio	recupero
	16 06 01	Batterie al piombo	recupero
Totale parziale			18.100
			5.500
			23.600
<b>Totale</b>			<b>95.330</b>

Fonte: Ente Porto di Giulianova - 2005.

\* Rifiuti conferiti in modo indifferenziata nei container.







E' stato ricostruito il quadro complessivo della gestione dei rifiuti degli ultimi 3 anni, sulla base delle dichiarazioni MUD dell'Ente Porto.

Tab.6 - Quantitativi rifiuti 2001 - 2004.

Tipologia	2001	2002	2003	2004
Batterie usate	1.400	2.300	2.940	5.500
Oli minerali esausti	=	=	5.300	18.100
Rifiuti speciali	46.590	52.300	64.460	54.650
Metalli	23.540	20.120	24.520	17.080
<b>Totale</b>	<b>71.530</b>	<b>74.720</b>	<b>97.220</b>	<b>95.330</b>

Fonte: Dati Ente Porto di Giubiana - 2005.





Dall'analisi delle tipologie di rifiuti di cui alla suddetta tabella, si evince che non è necessario prevedere impianti di ricezione per le sostanze nocive dell'Allegato II e III Marpol 73/78.

## **6. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO O RECUPERO DEI RIFIUTI PRODOTTI DAL NAVIGLIO DA PESCA E DA DIPORTO**

### **6.1-VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO DI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA**

Al fine di una puntuale pianificazione, riferita alle esigenze del naviglio che approda in via ordinaria nel porto di Giulianova, sono state individuate le principali attività che costituiscono il servizio di raccolta dei rifiuti, la tipologia di flussi di rifiuti da intercettare (DLgs.182/2003 – All.A). Esse vengono così descritte:

#### **a. RACCOLTA RIFIUTI**

- raccolta oli minerali esausti, filtri, ..etc;
- raccolta batterie esauste;
- raccolta di rifiuti urbani indifferenziati;
- raccolta di rifiuti speciali non pericolosi;
- raccolta differenziata delle frazioni riciclabili (vetro, ..etc)

#### **b. TRASPORTO RIFIUTI**

- trasporto oli minerali esausti, filtri, ..etc;
- trasporto batterie esauste;
- trasporto rifiuti urbani indifferenziati;
- trasporto rifiuti speciali non pericolosi;
- trasporto frazioni riciclabili da RD.



**SMALTIMENTO O RECUPERO DEI RIFIUTI**

- Recupero oli minerali esausti, filtri, ...etc;
- Recupero batterie esauste;
- Smaltimento rifiuti urbani indifferenziati;
- Smaltimento e/o recupero dei rifiuti speciali non pericolosi;
- Recupero di frazioni riciclabili e da RD.

Allo scopo di apposti sopralluoghi e su indicazione delle Autorità, portuali e marittime, sono stati individuati i luoghi idonei alla localizzazione degli impianti, escludendo conseguentemente, le aree non ritenute idonee (D.Lgs. 182/2003 - AIL.A).

È stata prevista l'installazione di n.2 isole ecologiche, ubicate come da progetto (TAV.2), al servizio del naviglio da pesca e del diporto, composte nel modo seguente:

**ISOLA ECOLOGICA NAVIGLIO DA PESCA (molo nord) - A**

Composta dai seguenti contenitori:

- n.2 container da 30 mc per raccolta rifiuti speciali non pericolosi;
- n.1 contenitore per raccolta oli minerali esausti;
- n.1 contenitore per raccolta batterie esauste;
- n.1 contenitore per la raccolta differenziata (RD) del vetro da 1.800 lt;
- n.2 contenitori per rifiuti urbani indifferenziati (RUI) da 3.200 lt.

L'Isola ecologica A, occuperà un'area di mt.7.00 x mt.20.00 = 140 m<sup>2</sup>, sarà individuata con apposita segnaletica orizzontale (gialla) e verticale. I container da 30 mc in ferro saranno adibiti alla raccolta dei rifiuti speciali non pericolosi, uno dei quali per "rifiuti metallici", contraddistinto da un colore diverso (verde e giallo), con tabella segnaletica indicante la tipologia di rifiuti conferibili. Il contenitore per i rifiuti urbani indifferenziati sarà in polietilene, stazionario con coperchio bilaterale. L'isola sarà posizionata su un massetto in c.l.s. (h = 15 cm).

**ISOLA ECOLOGICA NAVIGLIO DA PESCA e DIPORTO (molo ovest) - B**

Composta dai seguenti contenitori:

- n.1 container da 20 mc per raccolta rifiuti speciali non pericolosi (colore verde);
- n.1 contenitore per raccolta oli minerali esausti;
- n.1 contenitore per raccolta batterie esauste;
- n.1 contenitore per la raccolta differenziata (RD) del vetro da 1.800 lt;
- n.2 contenitori per rifiuti urbani indifferenziati (RUI) da 3.200 lt.

L'Isola ecologica B, occuperà un'area di mt.7.00 x mt.12.00 = 84 m<sup>2</sup>, sarà individuata con apposita segnaletica orizzontale (gialla) e verticale. Il container da 20 mc sarà adibito alla raccolta dei rifiuti speciali non pericolosi (colore verde), avrà un'apposita tabella segnaletica affissa sullo stesso indicante la tipologia di rifiuti conferibili. Il contenitore per i rifiuti urbani indifferenziati sarà in polietilene, stazionario con coperchio bilaterale. L'isola sarà posizionata su un massetto in c.l.s. h = 15 cm.




quanto riguarda il posizionamento dei contenitori per gli oli esausti e delle batterie usate e la quantizzazione del servizio di raccolta, le isole ecologiche saranno costruite secondo le "specifiche tecniche" definite dal COBAT, facenti parte integrante del presente piano, nell'ambito dell'iniziativa avviata a livello nazionale, in collaborazione con le diverse Autorità portuali e marittime, denominata: "Isole nel porto", in collaborazione con il Consorzio stesso. (Allegato 2):

Inoltre è prevista l'installazione di n.3 punti ecologici, ubicati come da progetto (TAV.2), al servizio del naviglio da pesca e del diporto, composti nel modo seguente:

#### PUNTI ECOLOGICI 1 - 2 - 3

Composti dai seguenti contenitori:

- n.1 contenitore per raccolta oli minerali esausti;
- n.1 contenitore per la raccolta differenziata (RD) del vetro da 1.800 lt;
- n.1 contenitore per raccolta rifiuti urbani indifferenziati (RUI) da 3.200 lt.



I punti ecologici occuperanno una superficie di circa  $3,00 \times 7,00 = 21 \text{ m}^2$  e saranno delimitati da una segnaletica orizzontale (gialla). I contenitori per la raccolta degli oli minerali esausti saranno dotati di bacino di contenimento, con apposita copertura (v.foto), per evitare l'intrusione di acque meteoriche e, comunque, i contenitori dovranno essere corrispondenti alle "specifiche tecniche" del concessionario COOU. Il contenitore per i rifiuti urbani indifferenziati sarà in polietilene, stazionario con coperchio bilaterale.


#### **6.2 DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (ALL, punto 1, lett.d del DLgs.182/2003)**

Il presente capitolo intende descrivere in modo dettagliato le competenze dei soggetti interessati alla realizzazione e gestione degli impianti portuali e le procedure di raccolta, smaltimento e/o recupero dei rifiuti conferiti agli impianti, come previsto dall'ALL I, punto 1, lett.d del DLgs.182/2003.

Il presente Piano, si conforma alle disposizioni contenute nel DLgs.182/2003, in riferimento alle procedure amministrative regolanti la gestione dei rifiuti che i soggetti interessati devono rispettare (obblighi, divieti, esenzioni, ...etc).

#### **6.2.1 PIANO RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI (DLgs.182/2003 - artt. 4 -5)**

Gli impianti portuali di raccolta fissi sono autorizzati ai sensi degli artt.27 e 28 del DLgs.22/97 (autorità competente in Abruzzo è la Regione), salvo che gli stessi rispettino le condizioni stabilite dall'art.6, comma 2, lett.m) del DLgs.22/97 (deposito temporaneo).



Caso nei porti in cui l'Autorità competente, ai sensi del DLgs.182/2003, è l'Autorità  
imbarcazioni, come per la realtà di Giulianova, il piano di raccolta è approvato, d'intesa con la  
Regione, tramite l'emanazione di un'apposita "ordinanza" della stessa  
servizio di gestione dei rifiuti portuali, può costituire servizio integrativo del Comune, ai  
sensi dell'art.21, comma 5 del DLgs.22/97. Pertanto l'Ente pubblico può provvedere direttamente  
ad assicurare l'attuazione del piano di raccolta, nell'ambito dell'organizzazione del proprio  
servizio di igiene urbana o tramite società concessionaria del servizio pubblico.  
In caso di affidamento, da parte dell'Ente pubblico, del servizio ad operatori privati, dovrà essere  
spedita una gara ad evidenza pubblica in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria  
vigente, ai sensi dell'art.4, comma, 5 del DLgs.182/2003.

## 622 RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

### A) NOTIFICA

Il comandante di ogni nave diretta verso il porto di Giulianova dovrà trasmettere all'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova le informazioni richieste dall'Allegato 5 al presente Piano con le seguenti modalità:

- *almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto;*
- *non appena la destinazione del porto di Giulianova è nota, qualora conosciuta a meno di 24 ore dall'arrivo;*
- *prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.*

I pescherecci e le imbarcazioni da diporto, omologate per un massimo di n.12  
passaggeri, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 4, non devono adempiere agli obblighi di  
notifica di cui agli articoli 11, comma 3, 12 e 15, comma 1 del DLgs.22/97 (All.III -  
DLgs.182/2003).

Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, forniscono le informazioni di cui sopra, in forma cumulativa all'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova ovvero all'Autorità Marittima del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico.

### B) MODALITA' DI CONFERIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI

E' fatto obbligo a tutte le navi che fanno scalo nel porto o stazionano nella rada di  
Giulianova di conferire all'impianto portuale di raccolta ovvero alle Ditte autorizzate, i  
rifiuti prodotti dalla nave. La presente disposizione non si applica alle navi in servizio di  
linea con scali frequenti e regolari.



in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la nave potrà proseguire verso il successivo porto di scalo, previa autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova, rilasciata a seguito di apposita attestazione dell'Autorità Sanitaria Marittima e del Chimico del porto, indicante che la stessa nave ha una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell'arrivo presso il successivo porto di conferimento. Qualora nel porto di conferimento previsto non siano disponibili impianti adeguati o nel caso in cui detto porto non è conosciuto e sussiste il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova potrà richiedere alla nave di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto.

Prima di procedere al ritiro dei rifiuti dalla nave, la Ditta autorizzata dovrà accertarsi che la nave in questione sia già in libera pratica sanitaria.

Il servizio di raccolta rifiuti dovrà essere effettuato dalla Ditta concessionaria del servizio con personale adeguatamente qualificato, munito di apposite attrezzature ed indumenti atti a prevenire la trasmissione o diffusione di agenti patogeni eventualmente presenti nei rifiuti ritirati.

La raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuata con appositi mezzi (imbarcazione e/o veicolo), muniti di cassoni a tenuta stagna che impediscano la perdita dei rifiuti e/o di percolato degli stessi durante il trasporto al luogo di trattamento o smaltimento.

Il trasbordo dei rifiuti dalla nave ai mezzi di raccolta dovrà essere effettuato dall'equipaggio della nave direttamente sul mezzo nautico/veicolo, di massima in ore diurne e con condizioni meteorologiche favorevoli.

La Ditta autorizzata all'espletamento del servizio, dopo il conferimento dei rifiuti dovrà rilasciare alla nave apposita ricevuta comprovante l'operazione effettuata e riportante i seguenti dati:

- dati identificativi della ditta autorizzata;
- dati identificativi della nave;
- quantitativo e tipologia dei rifiuti conferiti;
- data e ora del conferimento;
- targa del veicolo o dati identificativi del mezzo nautico impiegati per il conferimento dei rifiuti

Le navi con il conferimento dei rifiuti al servizio di raccolta assolvono tutti gli obblighi previsti dal DLes 22/97 e dal DLgs 182/2003 ed imposti ai produttori.



I rifiuti da conferire devono essere collocati in appositi sacchi chiusi da impedire che si verifichino perdite. I sacchi contenenti rifiuti dovranno essere chiusi e raccolti in idonei spazi a bordo in attesa del ritiro da parte della ditta autorizzata.

Il personale di bordo dovrà adottare ogni cautela possibile affinché, durante la produzione ed il confezionamento dei rifiuti non si verifichi la dispersione anche accidentale degli stessi a bordo o nell'ambiente circostante.

I rifiuti classificati pericolosi dovranno essere confezionati conformemente alle disposizioni in materia vigente sul territorio nazionale e separati da ogni altra tipologia di rifiuti.


Qualsiasi unità di stazza lorda superiore a 400 t o che trasporta 15 o più passeggeri, deve essere munita del registro rifiuti (*garbage record book*) e di un relativo piano di smaltimento (*garbage management plan*), in ottemperanza al disposto della risoluzione MEPC 55 (37) del 14/09/1995.

Il comando della nave dovrà registrare tutte le operazioni commesse al conferimento dei rifiuti, nel registro (*garbage record book*), previsti dall'annesso V alla Marpol 73/78 e conservare nell'archivio di bordo la documentazione comprovante l'effettuazione di dette operazioni.

Gli oli usati provenienti dal cambio di lubrificanti, le batterie e i rifiuti piombosi dei pescherecci e/o delle unità da diporto che approdano o stazionano nel porto di Giulianova, dovranno essere conferiti a cura dei Capibarca/Conducenti delle unità medesime, negli appositi contenitori ubicati nelle isole ecologiche e/o punti ecologici, all'uopo predisposte nel porto di Giulianova. Analogamente si dovrà assicurare lo smaltimento dei filtri.

I Capibarca/Conducenti dei pescherecci e/o unità da diporto dovranno, all'atto del conferimento e/o travaso degli oli usati, adottare ogni utile accorgimento atto ad evitare lo spandimento accidentale dei lubrificanti stessi in banchina ovvero il loro sversamento nello specchio acqueo portuale.

Il produttore di rifiuti pericolosi può effettuare il trasporto, fino a 30 Kg (o 30 litri) al giorno ed il produttore (e solo il produttore), non è tenuto né alla compilazione del formulario (art. 15 comma 4, Dlgs.22/97), né all'iscrizione all'Albo gestori rifiuti (altrimenti necessario per il trasporto di qualsiasi rifiuto pericoloso), ai sensi dell'art. 30 comma 4, Dlgs.22/97.



Gli utenti del porto, costituiti dai comandanti e dal personale del naviglio da pesca e del diporto (produttori), conferiranno i rifiuti non pericolosi al "servizio pubblico", senza avere l'obbligo di compilare il formulario di identificazione ai sensi dell'art.15, comma 4 del DLgs.22/97 o detenere il registro di carico e scarico di cui all'art.12 del DLgs.22/97:

Per i reflui costituiti da acque di sentina e di lavaggio, sottratte al regime del DLgs.22/97, come da Circolare 9 marzo 2004, n.1825 del Ministero dell'ambiente e nella tutela del territorio<sup>22</sup>, considerata la tipologia del traffico portuale (peschereccio e diporto) soprattutto stanziale, non si ravvede la necessità di organizzare un servizio specifico di raccolta.

#### **C) RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI A BORDO**

I rifiuti prodotti dalle navi dovranno essere preventivamente suddivisi a bordo secondo

le seguenti tipologie:

- plastica (*inclusi cavi sintetici, reti da pesca, sacchi, bottiglie, .. etc.*);
- metalli (*a loro volta suddivisi*);
- carta, materiali cartacei e di fibra vegetale per l'imballaggio;
- vetro;
- alimentari;
- pile, batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi;
- rifiuti farmaceutici;
- legno;
- rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi.

Per le finalità di cui al presente comma, il comando di bordo dovrà disporre la predisposizione di idonei contenitori di raccolta accuratamente contrassegnati per tipologia di rifiuto.

Dal presente obbligo sono esonerate le unità da diporto ed i pescherecci.



#### **B) OBBLIGHI DELLA DITTA AUTORIZZATA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO**

La ditta autorizzata all'espletamento del servizio dovrà:

- comunicare trimestralmente all'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova, quantità e tipologia dei rifiuti raccolti durante il servizio svolto in porto. La suddetta comunicazione non sostituisce quella prevista dall'art. 11, comma 3 del DLgs.22/97;
- detenere e compilare un "Registro di carico e scarico" previsto dall'art. 12 del DLgs.22/97;

<sup>22</sup> Normative riguardanti le acque di lavaggio e di sentina, di cui al DLgs.182/2003. Chiarimenti ed applicazioni delle

modifiche introdotte con la legge 27.02.2004, n.47 - G.U. 15.03.2004, n.62.



- essere iscritta all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'art. 30 del DLgs.22/97 ed avere la disponibilità diretta di idonei mezzi terrestri (eventualmente anche nautici) atti a garantire il servizio di ritiro e raccolta rifiuti;
- tenere in perfetta efficienza tecnica e documentale tutti i mezzi impiegati nell'espletamento del servizio;
- effettuare il servizio di raccolta rifiuti con personale dipendente, adeguatamente qualificato e munito di apposite attrezzature ed indumenti atti a prevenire la trasmissione e/o la diffusione di agenti patogeni eventualmente presenti nei rifiuti ritirati.

L'Ente pubblico dovrà provvedere agli adempimenti relativi alla Dichiarazione Unica Ambientale (MUD), ai sensi della legge n.70/94.

La ditta autorizzata allo svolgimento del servizio provvederà allo svuotamento periodico dei contenitori, le cui modalità saranno definite nell'ambito del "Contratto di servizio", stipulato con l'Ente appaltante, avviando i relativi rifiuti allo smaltimento e/o a recupero presso impianti autorizzati ai sensi degli artt.27 e 28 o 31 e 33 del DLgs.22/97.

Come indicazione di massima, la raccolta dei rifiuti da parte del gestore del servizio, dovrebbe avvenire con le modalità illustrate in tabella e, comunque, in base alle esigenze che si potranno creare, sarà necessario prevedere interventi su "chiamata" da parte dell'Autorità competente.

Tab.7 - Modalità di svolgimento del servizio di raccolta

TIPOLOGIA RIFIUTI	RACCOLTA	RILASCIO CONTENITORI
Rifiuti speciali pericolosi (oli e batterie)	1 V/15gg	1V/M
Rifiuti Speciali non pericolosi	1V/15 gg	1 V/6M
Rifiuti urbani indifferenziati	3 V/Sett.	1 V/M
Vetro	1 V/15gg	1 V/3M

\* In caso di necessità, il servizio dovrà essere svolto, comunque, su richiesta.

#### E) OBBLIGHI DELLE DITTE CONCESSIONARIE COOU E COBAT

Le Ditte concessionarie (mandatarie) del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati (COOU) e del Consorzio Obbligatorio delle Batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT), provvederanno a prelevare gli oli usati e le batterie e i rifiuti piombosi dalle isole e dai punti ecologici predisposti nel porto di Giulianova. Dovranno imballare ed etichettare i rifiuti pericolosi in conformità alle norme vigenti in materia (art.15, comma 3 del DLgs.22/97) e provvederanno al ritiro e smaltimento gratuito dei rifiuti pericolosi, costituiti dagli oli esausti e dalle batterie esauste, rilasciando l'apposita documentazione al gestore dell'impianto di raccolta (copia formulari di identificazione).



Il trasporto degli oli usati e delle batterie esauste, può essere effettuato esclusivamente dai concessionari COOU e COBAT (che dovranno dimostrare di essere in possesso di autorizzazione regionale ai sensi del DLgs.22/97 e del DLgs.95/92).

Ai fini dello svolgimento del servizio riguardante gli oli esausti e le batterie esauste, i rapporti tra l'Ente pubblico ed i Consorzi Obbligatori, sono disciplinati dalla convenzione di cui all'Art.9-*quater*, comma 4, della Legge n° 475/1988. Tale convenzione definirà, in particolare, i seguenti aspetti:

- a. le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
- b. la copertura degli oneri relativi;
- c. l'organizzazione di attività promozionali comuni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- d. le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici;
- e. il rendiconto annuale della Raccolta effettuata nel Comune per specifici rifiuti differenziati.

Prelievi particolari e/o aggiuntivi a quelli previsti, potranno essere disposti in ogni momento dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova in caso di comprovate situazioni di necessità.

#### **F) GESTIONE RIFIUTI PROVENIENTI DA SOGGETTI OPERANTI IN AMBITO PORTUALE**

I soggetti di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lett. b) della legge n.84/94 e s.m.i. che effettuano operazioni portuali, sono tenuti, al termine delle operazioni portuali su ogni nave, a provvedere alla pulizia delle aree portuali per la movimentazione ed il deposito delle merci direttamente ovvero a mezzo di ditta autorizzata.

Analogamente, i concessionari di aree demaniali ubicate all'interno della recinzione doganale portuale, dovranno mantenere un adeguato livello di pulizia delle aree in concessione ed utilizzare, per il conferimento dei rifiuti, siano essi indifferenziati che soggetti a differenziazione, i servizi predisposti dall'Ente comunale e/o consortile.

E' vietato utilizzare, da parte dei concessionari delle aree demaniali, i contenitori predisposti per il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti portuali.

Il servizio di pulizia ordinaria delle aree portuali non in concessione, è predisposto dall'Ente porto su delega del Comune di Giulianova.

Il servizio in questione consiste nello spazzamento e nella pulizia delle aree e strade demaniali portuali ove vi sia o meno transito e sosta di autoveicoli e nella raccolta dei



rifiuti ivi abbandonati (ad eccezione di quelli prodotti da soggetti identificabili), e nel taglio delle erbe o diserbo di tutte le aree secondarie e di minor traffico.  
 Ai fini dell'art. 10 del DLgs.22/97, la ditta appaltatrice del servizio di pulizia si configura quale detentore dei rifiuti raccolti ai sensi del presente articolo.

### **G) DIVIETI**

Fermo restando le vigenti disposizioni in materia di scarico in mare di rifiuti da navi previste dalla Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi (Marpol 73/78), nell'ambito delle acque del circondario marittimo di Giulianova, **è vietato a tutte le navi di scaricare rifiuti in mare.**

#### **E' vietato nell'ambito portuale:**

l'abbandono, il deposito e l'immissione incontrollata di rifiuti sia allo stato solido che liquido, anche se provenienti da insediamenti urbani.

abbandonare imballaggi o rifiuti di imballaggio di qualunque genere all'esterno dei cassonetti o contenitori destinati alla raccolta degli stessi, nonché manomettere e danneggiare contenitori ubicati all'interno dell'ambito portuale per la raccolta di oli e delle batterie esausti, di rifiuti piombosi e dei filtri;

abbandonare oli usati, filtri, batterie e rifiuti piombosi al di fuori delle "isole ecologiche" e/o dei contenitori destinati alla raccolta degli stessi, nonché manomettere e/o danneggiare le attrezzature e/o contenitori;

effettuare scarichi in mare, dai servizi igienici di bordo, da parte di tutte le unità da diporto, nonché entro il limite dalle spiagge frequentate dai bagnanti, come disposto dall'Autorità marittima; procedere all'eliminazione di rifiuti mediante incenerimento

### **H) SANZIONI**

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal DLgs22/97 e s.m.i.. Inoltre chiunque si renda responsabile della violazione ai divieti suddetti, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio, al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti per mezzo di ditte autorizzate, nonché al ripristino e/o bonifica dello stato dei luoghi, nei termini di legge.



### **6.4 STIMA DI MASSIMA DEI COSTI DEGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA E DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO**

Anche ai fini della predisposizione del bando di gara per l'affidamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, si è proceduto alla valutazione dei costi per la realizzazione degli impianti e per la gestione del servizio. La tabella che segue intende definire un quadro complessivo dei costi di realizzazione e gestione del piano di raccolta (All.I del DLgs.182/2003 - punto 1, lett.e).



Sima di massima dei costi - All.I del DLgs.182/2003 - punto 1, lett.e).

INVESTIMENTI				
Costi attrezzature	Container mc.30	n.2	5.000	10.000
	Container mc.20	n.1	4.500	9.000
	Cassonetto RI	n.7	1.000	7.000
	Cassonetto RD vetro	n.3	800	2.400
Canone canaso			100/mese	1.200/a
Costi opere civili	Basamento in cls. con pozzetto per isole e punti ecologici		a corpo	15.000
<b>Totale parziale</b>				<b>43.400</b>
<b>Totale parziale (ipotesi canaso)</b>				<b>16.200</b>
COSTI GESTIONALI				
Costi spazzamento (annuale)	Servizio (compreso pulizia specchio acqueo)	n.1		26.000
Costi di raccolta, trasporto e smaltimento	Smaltimento RUI e Speciali non pericolosi			30.000
	Manutenzioni attrezzature			2.000
<b>Totale parziale</b>				<b>58.000</b>
<b>Totale complessivo (fissi + variabili)</b>				<b>101.430</b>
SPESE GENERALI				
	Progettazione, direzione lavori, IVA, fidejussioni, campagna di comunicazione ambientale, ..etc			22.000
<b>Totale generale</b>	In arrotondamento			<b>131.500</b>
<b>Totale generale (container canaso)</b>	In arrotondamento			<b>105.100</b>

## 7. GLI ASPETTI TARIFFARI

### 7.1 LINEE GENERALI E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

L'art.8 del DLgs.182/2003 prevede che gli oneri relativi agli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ivi compresi quelli di investimento e quelli relativi al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti stessi, devono essere coperti da una tariffa a carico delle navi, che approdano nel porto. L'All.IV al DLgs.182/2003 (art.8 - 10), stabilisce una precisa articolazione dei criteri per la determinazione delle tariffe con:

- una quota fissa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo degli impianti portuali di raccolta (copertura di almeno il 35% dei costi di investimento e di esercizio degli impianti. La tariffa può essere incorporata nei diritti portuali o costituire una tariffa standard distinta per rifiuti nonché essere differenziata in funzione della categoria, del tipo e della dimensione della nave;




*una quota variabile, correlata al quantitativo ed al tipo di rifiuti prodotti ed effettivamente conferiti dalla nave agli impianti di raccolta, commisurata in modo da coprire la parte dei costi non coperta dalla quota fissa.*

art. 8, comma 4 del DLgs.182/2003 prevede che: per quanto riguarda i pescherecci e le imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di n.12 passeggeri, l'Autorità competente, in considerazione della ridotta quantità e della particolarità dei rifiuti prodotti dalle predette imbarcazioni, si deve definire una tariffa più favorevole "non correlata alla quantità dei rifiuti conferiti", in deroga alle disposizioni di cui all'allegato IV dello stesso decreto.

Nel caso specifico del porto di Giulianova, sulla base dei costi di cui al capitolo 6.4, si procederà successivamente alla determinazione di una **tariffa annuale (€/a)**, distinta per il **naviglio da pesca ed il naviglio da diporto, previa consultazione delle categorie interessate**, seguendo criteri di **equità, non discriminatori e trasparenti** ed in modo da **contribuire alla copertura dei costi di realizzazione degli impianti di raccolta e dei servizi di smaltimento e/o recupero, tenendo conto dei contributi di Enti pubblici, come da previsioni di legge.**<sup>23</sup>

**Gettito tariffe = Costi complessivi gestione rifiuti (investimenti, trattamento e smaltimento) – contributi pubblici**


Nota: DLgs.182/2003, art.8, comma 1.



Si è ritenuto, anche sulla base delle diverse esperienze attuate nel nostro Paese, definire un criterio di suddivisione delle tariffe in diverse fasce rapportate: per il **naviglio da pesca**, allo sforzo di pesca (*potenza del motore (Hp) + lunghezza*) e per le **imbarcazioni da diporto**, in relazione alla **lunghezza (mt)** delle stesse.

L'art.8, comma 5 del DLgs.182/2003 prevede che, il conferimento dei rifiuti, accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca **non comporta l'obbligo della corresponsione di una tariffa**. Per il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi (All. IV al DLgs.182/2003, punto 1), indipendentemente dall'utilizzo degli impianti portuali di raccolta, sarà definita una **tariffa standard (€/mc)**, distinta per i rifiuti, nonché essere differenziata in funzione della categoria, del tipo e della dimensione della nave.. Pertanto, alle navi che faranno scalo temporaneo nel porto di Giulianova e che conferiranno i *residui del carico*, verrà addebitata una **tariffa (€/mc)**, che potrà anche tener conto di una riduzione della stessa, in relazione alla consegna differenziata di rifiuti riciclabili (es. *vetro, carta, ..etc*).

<sup>23</sup> Circolare Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 9 marzo 2004, n.1825.



criteri sulla base dei quali saranno state calcolate le tariffe, saranno portati a conoscenza degli utenti del porto, attraverso una documentazione che sarà predisposta nell'ambito della campagna di comunicazione e sensibilizzazione ambientale.

Tab. 9 - Schema criteri di determinazione sistema tariffario.

<b>PESCA</b>	<i>Volanti</i>	Hp 270 - 900	1	150
	<i>Strascico</i>	Hp 150 - 900	1	100
	<i>Vongolare</i>	Hp 150 max	1	50
	<i>Piccola pesca</i>	Hp 70 max	1	60
	<i>Pesca turismo</i>	Hp 120 x 2	1	60
	<i>Pesca Imp. Miticoltura</i>	Hp 47	1	70
<b>DIPORTO</b>	<i>Ente Porto</i>	<10 mt	1	30
	<i>Circolo Nautico</i>	10 > mt < 24	1	80
	<i>ANMI</i>	24 > mt	1	120
	<i>Lega Navale</i>			
<b>Tariffa "residui di carico" - RSA</b>	<i>Nave rilievi sismici</i>		Tipologia Rifiuti	Sconto RD*
	<i>Aliscafo</i>		95	20%
	<i>Altro</i>			

\* Sarà valutato in sede di conferimento dei rifiuti riciclabili.

I suddetti criteri saranno confrontati con le categorie interessate e si procederà, in secondo tempo, all'emanazione di un apposito provvedimento amministrativo da parte dell'Autorità competente per la determinazione delle tariffe, le modalità di riscossione e di tenuta del "catasto utenti" e/o "ruolo". Altresì nella determinazione delle tariffe, si terrà conto di eventuali contributi specifici da parte di Enti pubblici finalizzati alla pulizia delle aree portuali (cofinanziamento spese per la raccolta e smaltimento rifiuti).

## 8. LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE - LAYOUT

La campagna di comunicazione ambientale (All.3), sarà organizzata dall'Ente Porto, ai sensi dell'art.14, comma 1 - All.II del DLgs.182/2003, art.14, tramite la distribuzione di un documento informativo (*vademecum informativo*), al fine di fornire ai soggetti interessati (*navi, pescherecci, imbarcazioni da diporto, ...etc*), al gestore dell'impianto portuale e ad altri utenti del porto, tutte le informazioni contenenti in particolare:

- un breve accenno sulla fondamentale importanza del corretto conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;
- l'ubicazione degli impianti portuali di raccolta per ogni banchina di ormeggio;

- c. l'elenco dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico in via ordinaria;
- d. i gestori del servizio di gestione dei rifiuti;
- e. l'elenco dei servizi offerti;
- f. la descrizione delle procedure per il conferimento;
- g. descrizione delle tariffe e del sistema di tariffazione;
- h. le procedure per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta.

sostanzialmente la campagna di informazione dovrà essere finalizzata alla sensibilizzazione di tutti gli utenti del porto perché si affermi il concetto di "corretta gestione dei rifiuti", in termini di differenziazione "possibile" dei materiali riciclabili, di smaltimento in sicurezza dei rifiuti pericolosi e di progressiva eliminazione dell'inquinamento marino ed affinché si conoscano i relativi vantaggi (risparmio di energia, diminuzione dei rischi di incidenti, minimizzazione dell'impatto ambientale, ..etc), per gli utenti stessi e per la vivibilità dello spazio portuale che, a Giulianova, è fortemente connesso funzionalmente con la struttura urbanistica della città.



**ALLEGATO 1**

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO  
GIULIANOVA**

**ORDINANZA N° 33/04**

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP) Pierpaolo PALLOTTI, Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Giulianova,

VISTO l'art. 6 della Convenzione sulla salvaguardia del Mar Mediterraneo adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e ratificata con Legge 25. gennaio 1979, n° 30;

VISTO la Convenzione Internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73/78) ratificata con Legge 29 settembre 1980, n° 662;

VISTA la Legge 31 dicembre 1982 n° 979 recante "Disposizioni per la Difesa del Mare";

VISTO il D.P.R. n° 691 del 23/08/1982, con il quale è stato istituito il "Consorzio obbligatorio degli oli usati";

VISTO il Decreto Legislativo n° 95 del 27/01/1992, relativo alla raccolta, rigenerazione, riutilizzo ed eliminazione degli oli usati, attraverso la cessione al predetto Consorzio;

VISTO il Decreto Legge n° 397 del 09/09/1988 modificato con Legge 09/11/1988 n° 475, con il quale è stato istituito il "Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi" e ne è stata disciplinata la raccolta, lo smaltimento ed il riciclaggio;

VISTO il Decreto Legislativo 05/02/1997 n° 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi" e successive modificazioni ;

VISTO l'art. 21, comma 8, del Decreto Legislativo n° 22/97 che, affidando ai Comuni la disciplina e la gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, fa salve le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, della Legge 28/01/94, n° 84 e relativi decreti attuativi per quanto riguarda i servizi di interesse generale prestati nei porti;

VISTA la Legge 28/01/1994 n° 84 recante "Riordino della legislazione in materia portuale";

VISTO il Decreto 14/11/1994 emanato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ai sensi del citato art. 6 della Legge 84/94, che al punto B dell'art. 1 prevede, quale servizio di interesse generale, il servizio di pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a scarica relativo agli spazi, ai locali ed alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi ecc.) nonché la pulizia e il disinquinamento degli specchia acquei portuali;

VISTO il Decreto Legislativo n° 182 del 24 giugno 2003 recante "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";



RTENUTO NECESSARIO novellare le disposizioni relative all'organizzazione della gestione dei rifiuti provenienti dalle navi scalanti la rada ed il porto di Giulianova dai pescherecci e dalle unità da diporto stanziali ed in transito, alla luce delle ultime disposizioni normative in materia;

VISTE la propria Ordinanza n° 21/02 emessa in data 07/08/02;

VISTI gli artt. 17, 68, 71 e 81 del Codice della Navigazione e 59, 60 e 77 e 82 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

## ORDINA

### ART. 1

E' approvato e reso esecutivo l'annesso "Regolamento per l'organizzazione della gestione dei rifiuti nel porto di Giulianova".

### ART. 2

Il presente Regolamento entra in vigore alle ore 08.00 del 06 Agosto 2004 ed in pari data dovranno ritenersi tacitamente abrogate tutte le disposizioni emanate da questo Ufficio Circondariale Marittimo in data anteriore, che risultino incompatibili con le disposizioni dell'annesso Regolamento.

### ART. 3

I contravventori alle norme stabilite nell'annesso "Regolamento", qualora il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o non siano direttamente applicabili le sanzioni di cui al Decreto Legislativo n° 182/2003 e successive modificazioni e le altre norme in materia di legislazioni ambientale, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1166 e 1174 del Codice della Navigazione.

### ART. 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Giulianova, li 02/08/2004

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Pierpaolo PALLOTTI



## REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI NEL PORTO DI GIULIANOVA



### ART. 1 GENERALITA'

Il presente Regolamento è finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui agli allegati I, IV e V della MARPOL 73/78, alle disposizioni di cui all'art. 19 comma 4 - bis del D.Lgs. 5/2/1997, n° 22 e successive modificazioni, ed a quelle di cui al Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n° 182, relativamente al conferimento ed alla raccolta dei rifiuti di qualsiasi genere prodotti dalle navi, compresi i pescherecci e le unità da diporto nell'ambito della rada e del porto di Giulianova.

Nelle more dell'effettuazione delle procedure della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nel porto di Giulianova, il conferimento degli stessi dovrà comunque essere garantito a mezzo di Dittie abilitate (preventivamente reperite dalle Agenzie Marittime raccomandatarie delle navi e/o degli altri soggetti interessati), iscritte nel registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione tenuto dalla Capitaneria di Porto di Pescara.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni del Decreto Legislativo n° 182 del 24/06/2003 ed alle altre norme applicabili in materia di legislazione ambientale.

### ART. 2 DEFINIZIONI

Al fine del presente regolamento, si intende per:

- a) **nave**: unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché le unità di cui alle lettere f) e g);
- b) **Marpol 73/78**: Convenzione Internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione Europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con Legge 29 settembre 1980, n° 662;
- c) **rifiuti prodotti dalla nave**: i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli Allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;
- d) **residui del carico**: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite;
- e) **impianto portuale di raccolta**: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;
- f) **peschereccio**: qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;
- g) **imbarcazione da diporto**: unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative;
- h) **ditta autorizzata**: è il soggetto abilitato incaricato del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi, dai pescherecci e dalle unità da diporto;
- i) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- j) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- k) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- l) **smaltimento**: le operazioni previste nell'allegato B al D. Lgs. 22/97;
- m) **rifiuti speciali**: rifiuti di cui all'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 22/97;
- n) **rifiuti pericolosi**: i rifiuti non domestici di cui all'allegato D al D.Lgs. 22/97 sulla base degli allegati G, H ed I allo stesso Decreto;
- o) **consumatore**: l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;



- p) **utilizzatori:** i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

N.B. I rifiuti prodotti dalla nave e i residui del carico sono considerati rifiuti ai sensi del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n° 22 e successive modificazioni.

### ART. 3 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica:

- a) a tutte le navi italiane e straniere ormeggiate nel porto di Giulianova ovvero stazionanti nella relativa rada;
- b) a tutti pescherecci e le unità da diporto stanziali o in transito nel porto di Giulianova;

### ART. 4 Esclusioni

Il presente Regolamento non si applica:

- a) alle navi militari da guerra ed ausiliarie;
- b) alle altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per i servizi statali a fini non commerciali.

### ART. 5 Notifica

1. Il comandante di ogni nave diretta verso il porto di Giulianova dovrà trasmettere all'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova le informazioni richieste dall'Allegato I alla presente ordinanza, con le seguenti modalità:
  - a) almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di Giulianova;
  - b) non appena la destinazione del porto di Giulianova è nota, qualora conosciuta a meno di 24 ore dall'arrivo;
  - c) prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pescherecci e alle unità da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri.
3. Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, forniscono le informazioni di cui al comma 1, in forma cumulativa all'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova ovvero all'Autorità Marittima del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico.

### ART. 6 Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave

1. E' fatto obbligo a tutte le navi che fanno scalo nel porto o stazionano nella rada di Giulianova di conferire all'impianto portuale di raccolta ovvero alle Ditte autorizzate i rifiuti prodotti dalla nave. Detta disposizione non si applica alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la nave potrà proseguire verso il successivo porto di scalo, previa autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova rilasciata a seguito di apposita attestazione dell'Autorità Sanitaria Marittima e del Chimico del porto, indicante che la stessa nave ha una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell'arrivo presso il successivo porto di conferimento.
3. Qualora nel porto di conferimento previsto non siano disponibili impianti adeguati o nel caso in cui detto porto non è conosciuto e sussiste il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova potrà richiedere alla nave di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto.



prima di procedere al ritiro dei rifiuti dalla nave, la Ditta autorizzata dovrà accertarsi che la nave in questione sia già in libera pratica sanitaria.

Il servizio di raccolta rifiuti di cui al presente articolo dovrà essere effettuato dalla Ditta concessionaria servizio con personale adeguatamente qualificato, munito di apposite attrezzature ed indumenti atti a prevenire la trasmissione o diffusione di agenti patogeni eventualmente presenti nei rifiuti ritirati.

La raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuata con appositi mezzi (imbarcazione e/o veicolo), muniti di teli a tenuta stagna che impediscano la perdita dei rifiuti o il colaggio degli stessi durante il trasporto allo luogo di trattamento o smaltimento.

Il trasporto dei rifiuti dalla nave ai mezzi di raccolta dovrà essere effettuato dall'equipaggio della nave direttamente sul mezzo nautico/veicolo, di massima in ore diurne e con condimento favorevole.

La Ditta autorizzata all'espletamento del servizio, dopo il conferimento dei rifiuti dovrà rilasciare alla nave apposita ricevuta comprovante l'operazione effettuata e riportante i seguenti dati:

- 1) Dati identificativi della ditta autorizzata;
- 2) Dati identificativi della nave;
- 3) Quantitativo e tipologia dei rifiuti conferiti;
- 4) Data e ora del conferimento;
- 5) Targa del veicolo o dati identificativi del mezzo nautico impiegati per il conferimento dei rifiuti.

Al fini del D.Lgs. 22/97 e del servizio di cui al presente articolo:

- a) per produttore s'intende la nave in sosta, in rada o in porto, il peschereccio o l'unità da diporto;
- b) per detentore si intende la Ditta concessionaria del servizio.

Le navi di cui al presente articolo, con il conferimento dei rifiuti al servizio di raccolta assolvono tutti gli obblighi previsti dai Decreti Legislativi n° 22/97 e 182/03 imposti ai produttori.

### Art. 7

#### Raccolta differenziata dei rifiuti di bordo

I rifiuti prodotti dalle navi dovranno essere preventivamente suddivisi, a bordo secondo le seguenti tipologie:

- plastica (inclusi cavi sintetici, reti da pesca, sacchi, bottiglie, ecc.);
- metalli (a loro volta suddivisi);
- carta, materiali cartacei e di fibra vegetale per l'imballaggio;
- vetro;
- alimentari;
- pile, batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi;
- rifiuti farmaceutici;
- legno;
- rifiuti speciali pericolosi e non.

Per le finalità di cui al presente articolo, il comando di bordo dovrà disporre la predisposizione di idonei contenitori di raccolta accuratamente contrassegnati per tipologia di rifiuto.

Dall'obbligo di cui al precedente comma sono esonerate le unità da diporto e i pescherecci.

### ART. 8


#### Confezionamento dei rifiuti

I rifiuti da conferire devono essere collocati in appositi sacchi stagni che dovranno essere realizzati in maniera tale che non si verifichino, durante il loro normale uso, perdite o colaggi e dovranno essere riempiti in modo tale che il loro peso e volume non ne impedisca la maneggevolezza.

I sacchi contenenti rifiuti dovranno essere chiusi e raccolti in idonei spazi a bordo in attesa del ritiro da parte della ditta autorizzata.

Il personale di bordo dovrà adottare ogni cautela possibile affinché, durante la produzione ed il confezionamento dei rifiuti non si verifichi la dispersione anche accidentale degli stessi a bordo o nell'ambiente circostante.

I rifiuti classificati pericolosi dovranno essere confezionati conformemente alle disposizioni in materia vigente sul territorio nazionale e separati da ogni altra tipologia di rifiuti.



**ART. 9****Rifiuti derivanti dalle attività terrestri svolte in ambito portuale**

I rifiuti non pericolosi prodotti durante lo svolgimento delle attività portuali rientrano, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del Decreto Lgs. 22/97 tra i rifiuti speciali. I soggetti di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lett. b) della legge 84/94 e successive modifiche ed integrazioni che effettuano operazioni portuali, sono tenuti, al termine delle operazioni portuali su ogni nave, a provvedere alla pulizia delle aree portuali per la movimentazione ed il deposito delle merci direttamente ovvero a mezzo di ditta autorizzata.

Analogamente, i concessionari di aree demaniali ubicate all'interno della recinzione doganale portuale, dovranno mantenere un adeguato livello di pulizia delle aree in concessione.

I rifiuti raccolti durante le operazioni di spezzamento e/o pulizia delle aree su indicate dovranno essere conferiti a ditte autorizzate, che dovranno provvedere per lo smaltimento.

La raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuata in maniera differenziata secondo le sottoelencate tipologie:

- carta;
- legno;
- vetro;
- plastica;
- acciaio;
- alluminio;
- rifiuti pericolosi.

La ditta autorizzata dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà rilasciare ai soggetti interessati copia del formulario di identificazione contenenti i dati previsti dall'art. 15 del D. Lgs. 22/97.

6: Ai fini degli obblighi sanciti dal D. Lgs. 22/97, le imprese portuali ed i concessionari delle aree demaniali portuali sono detentori dei rifiuti spazzati o raccolti nelle aree di cui ai punti 2 e 3.

**ART. 10****Registrazione delle operazioni di conferimento**

Qualsiasi unità di stazza lorda superiore a 400 tonnellate o che trasporta 15 o più persone deve essere munita del Registro Rifiuti (garbage record book) e di un relativo Piano di smaltimento (garbage management plan) in ottemperanza al disposto della risoluzione MEPC 65 (37) del 14/09/1995.

Il comando della nave dovrà registrare tutte le operazioni connesse al conferimento dei rifiuti, nel Registro (garbage record book) previsti dall'annesso V alla Marpol 73/78, e conservare nell'archivio di bordo la documentazione comprovante l'effettuazione di dette operazioni.

**ART. 11****Pulizia delle parti comuni**

1) Il servizio di pulizia ordinaria delle aree portuali non in concessione è predisposto dal Comune di Giulianova.

2) Il servizio in questione consiste nello spezzamento e nella pulizia delle aree e strade demaniali portuali ove vi sia o meno transito e sosta di autoveicoli e nella raccolta dei rifiuti ivi abbandonati (ad eccezione di quelli prodotti da soggetti identificabili), e nel taglio delle erbe o diserbo di tutte le aree secondarie e di minor traffico.

3) Ai fini dell'art. 10 del D.Lgs. 22/97, la ditta appaltatrice del servizio di pulizia si configura quale detentore dei rifiuti raccolti ai sensi del presente articolo.

**ART. 12****Obblighi della Ditta autorizzata**

La Ditta autorizzata dovrà:

- comunicare mensilmente all'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova, quantità e tipologia dei rifiuti raccolti durante il servizio svolto in porto. La suddetta comunicazione non sostituisce quella prevista dall'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 22/97;
- detenere e compilare il registro previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 22/97;



- essere iscritta all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'art. 30 del D. Lgs. 22/97, ed avere la disponibilità diretta di idonei mezzi terrestri ed eventualmente nautici che gli consentano di garantire il servizio di ritiro e raccolta rifiuti nel porto di Giulianova;
- tenere in perfetta efficienza tecnica e documentale tutti i mezzi impiegati nell'espletamento del servizio;
- effettuare il servizio di raccolta rifiuti con personale dipendente adeguatamente qualificato e munito di apposite attrezzature ed indumenti atti a prevenire la trasmissione e/o la diffusione di agenti patogeni eventualmente presenti nei rifiuti ritirati.

## CONFERIMENTO DEGLI OLI USATI - DEI FILTRI - DELLE BATTERIE E DEI RIFIUTI PIOMBOSI

### ART. 13 Conferimento

Gli oli usati provenienti dal cambio di lubrificanti, le batterie e i rifiuti piombosi dei pescherecci e/op unità da diporto che approdano o stazionano nel porto di Giulianova, dovranno essere conferiti a cura dei Capibarca/Conduitori delle unità medesime, negli appositi contenitori ubicati nelle isole ecologiche e/o nelle sistemette all'uopo predisposte nel porto di Giulianova.

Analogamente i soggetti di cui al comma 1 dovranno assicurare lo smaltimento dei filtri secondo le normative in vigore.

Capibarca/Conduitori dei pescherecci e/op unità da diporto dovranno, all'atto del conferimento e/o travaso degli oli usati, adottare ogni utile accorgimento atto ad evitare lo spandimento accidentale dei lubrificanti stessi in banchina ovvero il loro sversamento nello specchio acqueo portuale.



### ART. 14

#### Registro di carico e scarico

Capibarca dei pescherecci che approdano o stazionano nel porto di Giulianova, dovranno tenere a bordo delle unità medesime un apposito registro (**Registro di carico e scarico**) sul quale annotare ogni operazione di conferimento/smaltimento degli oli usati, dei filtri, delle batterie e dei rifiuti piombosi provenienti dall'attività espletata.

### ART. 15

#### Obblighi per i consumatori e gli utilizzatori

I fusti/contenitori metalli/plastici contenenti oli lubrificanti utilizzati a bordo dei pescherecci e delle unità da diporto che approdano o stazionano nel porto di Giulianova dovranno, a cura dei Capibarca/Conduitori (**consumatori**) delle stesse, essere riconsegnati ai fornitori (**utilizzatori**) che ne dovranno curare, gratuitamente, la raccolta e lo smaltimento secondo le normative in vigore.

La restituzione dei predetti fusti/contenitori al fornitore dovrà, per i pescherecci, essere comprovata dalla "firma per ricevuta" apposta dal fornitore stesso sul registro di cui al precedente articolo, sul quale i fusti/contenitori ed i filtri dovranno essere preventivamente presi a carico.

### ART. 16

#### Ditte mandatarie

Le Ditte mandatarie del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati (COOU) e del Consorzio Obbligatorio delle Batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT), provvederanno a prelevare gli oli usati e le batterie e i rifiuti piombosi dalle isole ecologiche e dalle sistemette predisposte nel porto di Giulianova con periodicità a meno decennale.

Prelievi particolari e/o aggiuntivi a quelli previsti, potranno essere disposti in ogni momento dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova in caso di comprovate situazioni di necessità.

L'attività di raccolta degli oli usati dovrà avvenire nel rispetto della normativa in premessa richiamata, delle leggi doganali e fiscali, nonché di ogni altra norma in tema di tutela delle acque, del suolo e del sottosuolo dall'inquinamento.



## ART. 17 Divieti

restando le vigenti disposizioni in materia di scarico in mare di rifiuti da navi previste dalla Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi (Marpol 73/78), l'uso delle acque del circondario marittimo di Giulianova, è vietato a tutte le navi di scaricare rifiuti in

l'ambito del comprensorio portuale del porto di Giulianova è vietato l'abbandono, il deposito e l'emissione incontrollata di rifiuti sia allo stato solido che liquido, anche se provenienti da insediamenti industriali, essendo consentito esclusivamente il conferimento degli stessi secondo le previsioni dei regolamenti e dei decreti, ovvero alle ditte di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Nei porti portuali è vietato abbandonare imballaggi o rifiuti di imballaggio di qualunque genere all'esterno del porto, e nei contenitori destinati alla raccolta degli stessi, nonché manomettere e danneggiare i contenitori ubicati all'interno degli ambiti portuali di Giulianova per la raccolta di oli esausti, delle batterie di avviamento, di rifiuti piombosi e dei rifiuti.

È vietato introdurre nei cassonetti o contenitori di cui al precedente comma, materiali, sostanze o rifiuti di una tipologia rispetto a quelli per cui gli stessi apprestamenti risultano destinati. È vietato procedere all'eliminazione di rifiuti mediante incenerimento.

Salva l'applicazione delle sanzioni previste per legge, chiunque si renda responsabile della violazione dei divieti di cui al presente articolo è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti per mezzo delle ditte autorizzate nonché al ripristino e/o bonifica dello stato dell'ambiente unitamente agli eventuali titolari di concessione demaniale marittima inerente l'area interessata alla presenza dei rifiuti ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Nei porti portuali di Giulianova, è vietato l'abbandono, il deposito e l'emissione incontrollata dei rifiuti, sia allo stato solido che liquido.

È vietato abbandonare oli usati, filtri, batterie e rifiuti piombosi al di fuori delle "isole ecologiche" e/o dei contenitori destinati alla raccolta degli stessi nonché manomettere e/o danneggiare tali apprestamenti.

È vietato introdurre negli apprestamenti di cui al precedente comma, materiali, sostanze o rifiuti di una tipologia diversa rispetto a quella per cui gli stessi apprestamenti risultano destinati.

È vietato procedere all'eliminazione dei rifiuti mediante incenerimento.


## ART. 18 Porto turistico

Enti/Associazioni/Circoli nautici, titolari di concessioni demaniali marittime e specchi acquei all'interno del porto di Giulianova dovranno provvedere all'osservanza del presente Regolamento e di tutte le disposizioni vigenti in materia di conferimento di raccolta e smaltimento rifiuti all'interno delle proprie aree di concessione, a mezzo di idonea ditta autorizzata.

Giulianova, li 02 Agosto 2004

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Pierpaolo PALLOTTI



**ALLEGATO 2****ISOLA ECOLOGICA****SPECIFICA TECNICA DELLA STRUTTURA**

<b>PIEDEPOZZO PER LA RACCOLTA DEGLI OLII USATI E BATTERIE AL PIOMBO ESAUSTE</b>	Peso complessivo stimato kg. 850 circa (compresa recinzione esterna + cancelletto)
<b>PAVIMENTO ESAGONALE</b> 1.000	Eseguito in lamiera SP: 3 mm e n.6 tubi reggi palo spessorati OE95 Oi77
<b>TUTTO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO A POLVERE COLORE VERDE RAL 6029</b>	
<b>16 PALI TENUTA TETTO</b>	Eseguito in ferro tondo 2.500 mm OE76 Oi73
<b>TUTTO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO A POLVERE COLORE GIALLO RAL 1023</b>	
<b>TETTO + FASCIA COLLEGAMENTO</b>	Composto da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• n.6 pannelli triangolari da 1.850 b = 1.620 eseguito in lamiera SP. 3 mm (tetto);</li> <li>• n.6 pannelli rettangolari dim. 1.470 x 385 eseguito in lamiera SP. 3 mm (fascia collegamento tetto) e n.1 cappeletto di collegamento.</li> </ul>
<b>TUTTO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO A POLVERE COLORE VERDE RAL 6029 (CAPPELOTTO DI COLLEGAMENTO) TETTO VERNICIATO COLORE GIALLO RAL 1023</b>	
<b>PAVIMENTATURA IN FERRO GRIGLIATO PEDONABILE</b>	Composto da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• n.4 pannelli triangolari D=1023 h=710 eseguiti in ferro grigliato zincato maglia 75 x 25 piatto 25 x 2;</li> <li>• n.1 pannello rettangolare D=1.440 h=2.500 eseguito in ferro grigliato zincato maglia 75 x 25, piatto 25 x 2.</li> </ul>
<b>TUTTO ZINCATO A CALDO</b>	
<b>CAVITA' INTERNA BASAMENTO ESAGONALE</b>	Ricavata dalla struttura del particolare (2) lamiera SP.3 mm zincata a caldo su tutte le superfici
<b>POSSIBILI ACCESSORI:</b>	
<b>RECINZIONE ESTERNA + CANCELLETTO</b> kg 102 CIRCA	Composta da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• n.5 pannelli rettangolari D=1.450 h=1.470 in ferro grigliato zincato maglia 130 x 60 (recinzione esterna);</li> <li>• n.1 cancelletto dim. 1.450 x 1.470 in ferro grigliato zincato maglia 130 x 60 dotato di serratura e paletto.</li> </ul>
<b>TUTTO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO A POLVERE COLORE VERDE RAL 6029</b>	

Fonte: COBAT 2005.

IL DIRETTORE  
(Arch. Solgi Antonio)


Parco Territoriale Ambiente Energia  
IL COMPONENTE LA GIUNTA  
(Ing. Franco Caramanico)



ALLEGATO 3




MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CAPITANERIA DI PORTO  
ORTONA




# PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI ED I RESIDUI DEL CARICO DEL PORTO DI ORTONA

CONFORME AL DECRETO LEGISLATIVO 24 GIUGNO 2003 N.182  
IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/59/CE RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI  
DI RACCOLTA PER I RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI ED I RESIDUI DEL CARICO



Edizione Novembre 2005



Documento composto da n. 32 fasciate.  
ALLEGATO come parte integrante della deliberazione n. 197/C del 13 MAG. 2006  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Walter Geriani)  
*Walter Geriani*





Emesso da: Capitaneria di Porto Città di Ortona	Approvato da:	Data:	Revisione: 0	Pagina 03 di 32
<b>PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO - PORTO DI ORTONA</b>				
<i>Riferimento: Decreto legislativo 24 giugno 2005 n. 112 in attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.</i>				


**ATTO DI APPROVAZIONE**



Emesso da: Capitaneria di Porto Guardia Costiera - Ortona	Approvato da:	Data:	Revisione: 0	Pagina 04 di 32
<b>PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI          PRODOTTI DALLE NAVI ED I RESIDUI DEL CARICO - PORTO DI ORTONA</b> <small>Fonte: Decreto Legislativo 24 giugno 2004 n. 152 in attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti          portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico</small>				

## INDICE

REVISIONI & VARIANTI	Pag. 2
ATTO DI APPROVAZIONE	Pag. 3
INDICE	Pag. 4 - 5
1. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	Pag. 6 - 10
2. GENERALITA' SUL PIANO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI E DEI RESIDUI DEL CARICO	Pag. 11
3. DEFINIZIONI	Pag. 12 -13
4. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	Pag. 14
5. PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL PORTO DI ORTONA	Pag. 15
5.1. Quantitativo effettivo dei rifiuti	Pag. 16
5.2. Numero approdi e servizi	Pag. 17
5.3. Analisi della produzione dei rifiuti in base alla tipologia delle imbarcazioni	Pag. 17-18
5.4. Riepilogo quantità e tipologia rifiuti	Pag. 19
6. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA	Pag. 20
6.1. Premessa	Pag. 20
6.2. Gestione rifiuti garbage (rifiuti urbani ed assimilati, non pericolosi)	Pag. 20
6.2.1. Ritiro rifiuti garbage da navi in porto	Pag. 21
6.2.2. Ritiro rifiuti garbage da navi in rada	Pag. 21
6.2.3. Rifiuti alimentari	Pag. 22
6.3. Gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	Pag. 22
6.4. Gestione altri rifiuti speciali pericolosi (rifiuti oil)	Pag. 23
6.5. Gestione rifiuti Sewage (acque nere)	Pag. 24
6.6. Gestione rifiuti flottiglia minore da pesca	Pag. 25
6.6.1. Rifiuti assimilabili agli urbani	
6.6.2. Rifiuti speciali pericolosi	
6.7. Gestione rifiuti naviglio da diporto	Pag. 26
6.8. Gestione rifiuti approdi pescherecci	Pag. 27



Emesso da: Capitaneria di Porto di Guardia Costiera - Ortona	Approvato da:	Data:	Revisione: 0	Pagina 05 di 32
<b>PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI          PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO - PORTO DI ORTONA</b> <small>Approvamento: Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 182 in attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico</small>				

6.9. Registrazione delle operazioni di conferimento	Pag. 28
6.10. Rifiuti derivanti dalle attività terrestri svolte in ambito portuale	Pag. 28
6.11. Pulizia delle parti comuni	Pag. 28
6.12. Impianto portuale di raccolta	Pag. 28
6.13. Fabbisogno impianto portuale di raccolta	Pag. 29
7. ADEMPIMENTI	Pag. 29
8. GESTIONE DELL'IMPIANTO PORTUALE E DELLA RACCOLTA	Pag. 30
9. ASPETTI TARIFFARI	Pag. 30
9.1. Costi di gestione	
9.2. Linee generali sulla impostazione della tariffa	Pag. 31
10. INFORMAZIONI AGLI UTENTI	Pag. 32



Emesso da: Capitaneria di Porto Guardia Costiera - Ortona	Approvato da:	Data:	Revisione: 0	Pagina 06 di 32
<b>PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI          PRODOTTI DALLE NAVI ED I RESIDUI DEL CARICO - PORTO DI ORTONA</b> Riferimento: Decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182 in attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico				

## 1. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, - attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sui rifiuti di imballaggio -

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, il suolo, la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi di responsabilizzazione dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Ai fini dell'attuazione del decreto 22, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine in:

- 1) rifiuti urbani
  - 2) rifiuti speciali,
- e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in:
- a) rifiuti pericolosi
  - b) rifiuti non pericolosi.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 22 luglio 2003 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 24/6/2003, n. 182, riguardante "Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico". Gli obiettivi primari che si intendono perseguire con l'entrata in vigore del D.Lgs. 182, sono principalmente due:

- ridurre gli scarichi a mare dei rifiuti e dei residui prodotti dalle navi;
- migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta dei citati rifiuti e residui.

La Legge quindi, ha introdotto una disciplina specifica sui rifiuti, riferendosi al contesto *marittimo portuale*, tale provvedimento ha abrogato l'art. 19, comma 4 bis, Dlgs 22/97, in tal modo le Autorità Marittime sono state liberate dall'obbligo di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 11 e 12 del Decreto Ronchi (dichiarazione annuale e tenuta dei registri); nel nuovo decreto tali adempimenti sono stati posti a carico del gestore dell'impianto portuale, o del servizio di raccolta rifiuti dove viene identificato anche quale produttore/detentore dei rifiuti raccolti.

Il recente D.L. n. 355/2003, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" convertito nella legge n. 47/2004, ha differito, non oltre il 31 dicembre 2005, l'entrata in vigore della assoggettabilità al decreto legislativo 22/1997, delle acque di lavaggio e di sentina, come anche delle acque di zavorra non segregata, proveniente dalle navi.



Emesso da: Capitaneria di Porto Guardia Costiera - Ortona	Approvato da:	Data:	Revisione: 0	Pagina 07 di 32
<b>PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI          PRODOTTI DALLE NAVI E RESIDUI DEL CARICO - PORTO DI ORTONA</b> Riferimento: Decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 152 in attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.				

Sulla materia è intervenuto il Ministro dell'Ambiente con circolare 9 marzo 2004, n. UL/2004/1825, per fornire chiarimenti in merito, in particolare, è stato precisato che la proroga resta limitata, solo a questo tipo di rifiuto allo stato liquido "ferme e immutate rimanendo le previsioni e le relative definizioni, riservate a tutti gli altri rifiuti ed a tutti gli altri residui del carico prodotti dalle navi".

Quindi tale norma di proroga è da intendersi riferita esclusivamente alle acque di lavaggio e di zavorra non segregata, ciò comporta l'introduzione di un regime transitorio relativo al recupero e conferimento fino all'entrata in vigore della normativa semplificata di cui agli articoli 31 (*Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate*) e 33 (*operazioni di recupero*) del D. Lgs. 22/97 e si ribadisce non oltre il 31 dicembre 2005.

La disposizione normativa 182/03 implica quindi il necessario rilascio da parte della nave al concessionario del servizio, all'arrivo in porto e prima che intraprenda una nuova navigazione, di tutti i rifiuti prodotti dalla nave e dei residui del carico, come da definizioni contenute nell'art. 2 del predetto D.Lgs.

Il bacino di applicazione del Decreto include tutte le navi, intese come unità di qualsiasi tipo e a prescindere dalla loro nazionalità, operanti nell'ambiente marino, inclusi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione delle navi militari da guerra, ausiliarie e delle unità del corpo della Polizia dello Stato per le quali, il Ministero della Difesa ed il Ministero dell'Interno dovranno legiferare per quanto di loro competenza.

L'Autorità Marittima, previa consultazione delle parti interessate, in particolare gli enti locali, l'ufficio di sanità marittima e degli operatori dello scalo e dei loro rappresentanti, provvede all'elaborazione di un piano di raccolta dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi, dandone comunicazione alla regione Abruzzo.

Tale piano deve essere aggiornato ed approvato almeno ogni tre anni, in coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti, e comunque in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto.

Il principio fondamentale a cui si ispira il piano è la tutela dell'ambiente marino attraverso l'obbligo a carico della nave di conferire i rifiuti prodotti all'impianto portuale di raccolta all'arrivo e prima di lasciare il porto.

In attuazione del presente piano, il porto dovrà essere dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti, adeguati in relazione alla classificazione del porto di Ortona, ovvero in relazione al traffico registrato nell'ultimo triennio, al fine assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti e residui, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili.

In ordine al dettaglio, si osserva che il raffronto tra direttiva 2000/59/CE e relativo provvedimento nazionale di attuazione (Dlgs 182) evidenzia come i primi tre articoli (obiettivi, definizioni e campo di applicazione) siano praticamente sovrapponibili. Vi è l'obiettivo comune di ridurre gli scarichi a mare, migliorando la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta.



Emesso da: Capitaneria di Porto Guardia Costiera - Ortona	Approvato da:	Data:	Revisione: 0	Pagina 08 di 32
<b>PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI          PRODOTTI DALLE NAVI E I RESIDUI DEL CARICO - PORTO DI ORTONA</b> Riferimento: Decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182 in attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico				

Sono escluse dall'ambito di applicazione le navi militari da guerra ed ausiliarie e le altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impegnate per servizi statali ai fini non commerciali, per queste navi saranno adottati specifici decreti.

Per una facile lettura del presente piano, si evidenziano gli aspetti originali, non direttamente connessi alla direttiva europea, che si riscontrano nella normativa italiana:

#### Articolo 4

Comma 4: " *fatta salva la disciplina in materia di concessione di beni demaniali e di servizi esplicitati con mazzi navali in regime di concessione, gli impianti portuali di raccolta fissi sono autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 salvo che gli stessi impianti rispettino le condizioni stabilite all'art. 6, comma 2 lettera m), del citato decreto*".

Il comma 6 dell'art. 28, Decreto Lgs 22/1997 rimanda il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali, alle specifiche disposizioni della citata legge 28 dicembre 1994 n. 84.

L'art. 16 della citata legge, definisce quali siano le operazioni portuali: il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti in ambito portuale.

L'esercizio delle sopracitate attività ai sensi del comma 3 del citato art. 16 è soggetto ad autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Nel comma 4 dell'art. 4 del Dlgs 182/2003, il legislatore, per gli impianti portuali di raccolta fissi, prevedendo l'autorizzazione ai sensi dei cennati articoli 27 e 28, ha inteso riferirsi non all'autorizzazione dell'Autorità Marittima, ma all'autorizzazione regionale.

Da tale autorizzazione regionale ha escluso gli impianti di raccolta fissi, qualora il termine di durata del deposito ed i quantitativi di rifiuti in esso contenuti, rientrino nei limiti, fissati per il **deposito temporaneo**, dell'articolo 6, comma 2, lettera m), del Dlgs 22/1997.

In questi casi non si tratta di **deposito temporaneo**, in quanto il rifiuto è prodotto non dal gestore dell'impianto ma dalla singola nave, ma si tratta di **deposito preliminare (D15)** o, se il rifiuto è avviato al recupero, di **messa in riserva (R13)**.

Quindi è da ritenere che anche se non si tratta di un deposito presso il produttore, gli impianti portuali di raccolta che rispettano le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera m), siano autorizzati dalla sola Autorità Marittima (ai sensi dell'art. 16, comma 3, legge 28 gennaio 1994 n. 84), se contrariamente l'impianto portuale non è semplicemente di raccolta ma effettua anche un trattamento di rifiuti, non rientrando il trattamento dei rifiuti tra le operazioni portuali di cui alla citata legge 84/94, tale impianto, oltre alle autorizzazioni pertinenti dell'Autorità marittima, dovrà seguire l'iter dell'autorizzazione regionale ai sensi degli articoli 27 e 28, o le procedure semplificate ai sensi degli articoli 31 e 33, del Dlgs 22/1997



Emesso da: Capitaneria di Porto Guardia Costiera - Ortona	Approvato da:	Data:	Revisione: 0	Pagina 09 di 32
<b>PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI ED IRESIDUI DEL CARICO - PORTO DI ORTONA</b>				
Riferimento: Decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182 in attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico				

Comma 5: "L'affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta, nonché del servizio di raccolta dei rifiuti, avviene mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente".

La gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione degli impianti portuali di raccolta, nonché del servizio di raccolta dei rifiuti, discende dagli obblighi relativi alla trasparenza degli appalti.

Comma 6: "Il gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta rifiuti, provvede agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale ed alla tenuta dei registri di carico e scarico, previsti agli art. 11 e 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

Per quanto sopra, la comunicazione annuale relativa ai rifiuti (il cosiddetto MUD) e la tenuta dei registri divengono adempimenti a carico del gestore dell'impianto; l'Autorità Marittima, liberata dalle suddette incombenze, ha il compito, oltre agli usuali compiti ispettivi, della pianificazione della raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, quali la quantificazione del fabbisogno dell'impianto portuale di raccolta, o di trattamento recupero, dei rifiuti prodotti e dei residui del carico e la determinazione dell'importo della tariffa.

#### Articolo 5

Comma 2: " Entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione del piano, la Regione Abruzzo valuta ed approva lo stesso piano, integrandolo, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 22 del 1997 e ne controlla lo stato di attuazione, l'Autorità marittima di Ortona d'intesa con la Regione Abruzzo, emana ordinanza che costituisce piano di raccolta".

#### Articolo 6

Comma 1: "Il comandante della nave diretta verso il porto di Ortona, adempie agli obblighi di notifica di cui agli articoli 11, comma 3, 12 e 15, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 1997 con la compilazione del modulo (all. III art. 6 DL.vo 182) e con la trasmissione delle informazioni in esso riportate all'Autorità marittima da effettuarsi:

- a) almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di Ortona;
- b) prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore"

La tempistica della trasmissione del modulo è quella fissata dalla direttiva, è invece importante che il comandante della nave, benché produttore dei rifiuti, adempie agli obblighi del decreto legislativo 22/97 quali MUD, il registro di carico e scarico e formulario di identificazione rifiuto (FIR) con la **sola compilazione** del detto modulo.



Emesso da: Capitaneria di Porto Guardia Costiera Ortona	Approvato da:	Data:	Revisione: 0	Pagina 10 di 32
<b>PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI ED I RESIDUI DEL CARICO - PORTO DI ORTONA</b>				
Riferimento: Decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182 in attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico				

**Articolo 7**

Comma 4: "Ai rifiuti sanitari derivanti dalle attività ambulatoriali o di pronto soccorso, si applica il nuovo Dpr 12 luglio 2003 sui rifiuti sanitari."

**Articolo 8**

Comma 5: "Il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca non comporta l'obbligo delle corresponsione della tariffa".

**Articolo 13**

L' art. 13, relativo alle sanzioni, prevede:

- 1) la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro a carico del comandante della nave in caso di mancata trasmissione della notifica di cui all'art. 6;
- 2) la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro a carico del comandante della nave in caso di mancato conferimento dei rifiuti prodotti e/o dei residui del carico ad un sistema di raccolta.
- 3) La sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 500 € a carico del comandante di un peschereccio o una imbarcazione da diporto che non conferisce i rifiuti prodotti (liquidi e solidi) .



Emesso da: Capitaneria di Porto e Guardia Costiera - Ortona	Approvato da:	Data:	Revisione: 0	Pagina 11 di 32
<b>PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI          PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO - PORTO DI ORTONA</b> <small>Riferimento: Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 122 in attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico</small>				

## 2. GENERALITA' SUL PIANO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI E DEI RESIDUI

Realizzato sulla base di quanto disposto nell'Allegato I del decreto citato, il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico riguarda tutte le categorie di rifiuti provenienti dalle navi che approdano nel porto di Ortona, ed è elaborato tenendo conto delle dimensioni dello scalo, della quantità storica dei rifiuti ritirati, della tipologia dei rifiuti ritirati e delle unità che vi approdano.

Il Piano contiene:

1. LA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO DI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DELLE NAVI CHE APPRODANO IN VIA ORDINARIA NEL PORTO;
2. LA DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA E DELLA CAPACITÀ DELL'IMPIANTO PORTUALE DI RACCOLTA;
3. L'INDICAZIONE DELL'AREA PORTUALE RISERVATA ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RACCOLTA PREVISTO NEL PIANO;
4. LA DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE PROCEDURE DI RACCOLTA RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO;
5. LA DESCRIZIONE DEL SISTEMA PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;
6. LA TIPOLOGIA E LA QUANTITÀ DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO RICEVUTI E GESTITI;
7. LA SINTESI DELLA PERTINENTE NORMATIVA E DELLE FORMALITÀ PER IL CONFERIMENTO;
8. LE INIZIATIVE DIRETTE A PROMUOVERE L'INFORMAZIONE AGLI UTENTI DEL PORTO AL FINE DI RIDURRE I RISCHI DI INQUINAMENTO DOVUTO ALLO SCARICO IN MARE DEI RIFIUTI ED A FAVORIRE FORME CORRETTE DI RACCOLTA E TRASPORTO;
9. LA DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEI QUANTITATIVI DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO CONFERITI;
10. LA DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO.



Emesso da: Capitaneria di Porto Guardia Costiera - Ortona	Approvato da:	Data:	Revisione: 0	Pagina 12 di 32
<b>PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI          PRODOTTI DALLE NAVI E I RESIDUI DEL CARICO - PORTO DI ORTONA</b> Riferimento: Decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182 in attuazione della direttiva 2000/59/CE relative agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico				

### 3. DEFINIZIONI

Rinviando per quanto non espressamente richiamato alle disposizioni generali di cui alla normativa nazionale, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 22/97, si intende per:

- 1) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. 22/97 art.6, comma 1 lettera a) e del D.Lgs 182/2003 e di cui il comandante della nave si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi ai sensi dell'art. 7 comma 1 D.lgs 182/2003;
- 2) **gestione**: raccolta, trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- 3) **gestore portuale**: impresa selezionata con procedura ad evidenza pubblica titolare della concessione del servizio di gestione dei rifiuti provenienti dalle navi;
- 4) **impianto portuale di raccolta**: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio a recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;
- 5) **raccolta**: operazione di prelievo, cernita e raggruppamento dei rifiuti da bordo delle navi;
- 6) **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dalla nave alla successiva fase di gestione dei rifiuti (deposito temporaneo, impianto di autolavaggio, avvio al recupero o allo smaltimento in discarica);
- 7) **smaltimento**: si intendono le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97.
- 8) **Sterilizzazione**: processo di trattamento dei rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati dalle navi provenienti dai paesi extra UE; la sterilizzazione che precede lo smaltimento in discarica, ovvero in termodistruzione, deve garantire l'abbattimento della carica microbica secondo le modalità secondo le modalità tecniche di cui all'art. 3 comma 4 del D.l. 22 maggio 2001.
- 9) **Produttore/detentore dei rifiuti**: si identifica nel soggetto gestore portuale, tenendo conto che il luogo di origine dei rifiuti è la nave, spesso di bandiera estera, al cui armatore è inapplicabile la normativa nazionale Ronchi.

Emesso da: Comandata di Porto e Guardia Costiera - Ortona	Approvato da:	Data:	Revisione: 0	Pagina 13 di 32
<b>PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E I RESIDUI DEL CARICO - PORTO DI ORTONA</b> Atterramento: Decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182 in attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.				

- 10) **Deposito Temporaneo:** raggruppamento temporaneo dei rifiuti conferiti dalle navi alle condizioni di cui all'art. 6 lett.m., del D.Lgs 22/97
- 11) **Marpol 73/78:** convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi, stipulata a Londra il 2 novembre 73, come modificata dal protocollo del 1978 e successivi emendamenti.



Emesso da: Capitaneria di Porto Guardia Costiera - Ortona	Approvato da:	Data:	Revisione: 0	Pagina 14 di 32
<b>PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI          PRODOTTI DALLE NAVI ED I RESIDUI DEL CARICO - PORTO DI ORTONA</b> Riferimento: Decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182 in attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.				

#### 4. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti prodotti dalle navi sono classificati dalla MARPOL 73/78 rispettivamente in:

- **OIL** (annesso I) rifiuti oleosi, fanghi, slop (acque di lavaggio cisterne, residui dei carichi) residui oleosi di macchina (acque di sentina, morchie ecc.);
- **NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES** sostanze liquide nocive trasportate da navi (annesso II) cisterna comprendenti i residui provenienti dal lavaggio delle cisterne;
- **HARMFUL SUBSTANCES** sostanze nocive trasportate alla rinfusa che (annesso III) potrebbero originare residui di carico;
- **SEWAGE** (annesso IV) acque nere;
- **GARBAGE** (annesso V) rifiuti non pericolosi destinati al recupero.

Qualora i rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio, e dei passeggeri siano ritirati dalle navi con provenienza da Paesi extra U.E., essi devono essere smaltiti in discarica, previa sterilizzazione ai sensi del D.I. 22 maggio 2001, ovvero smaltiti in impianto di termodistruzione.

In relazione a ciò emerge in tutta la sua necessità di una raccolta differenziata a bordo delle unità e l'esigenza di una incentivazione dell'utilizzo dei servizi portuali, al fine di contenere, per quanto possibile, lo scarico in mare anche laddove esso sia consentito dalla normativa internazionale, e raggiungere i seguenti obiettivi:

- **MAGGIORE INTERCETTAZIONE DELLE QUANTITÀ DI RIFIUTI;**
- **DIMINUZIONI DEGLI ABBANDONI;**
- **AVVIO ESPERIENZE DI RICICLO;**
- **SENSIBILIZZAZIONE DEGLI ATTORI ED UTENTI INTERESSATI;**
- **ASSENZA DI PARTICOLARI CRITICITÀ.**




Emesso da: Capitaneria di Porto - Stazione Costiera - Ortona	Approvato da:	Data:	Revisione: 0	Pagina 15 di 32
<b>PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI                  PRODOTTI DALLE NAVI E I RESIDUI DEL CARICO - PORTO DI ORTONA</b> Riferimento: Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.				

### 5- PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL PORTO DI ORTONA

Il presente piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico per il porto di ORTONA è redatto ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182 e demanda ad altri strumenti amministrativi la definizione di elementi tecnico-normativi soggetti a veloci aggiornamenti (es. bando di gara e capitolato del servizio, regolamento locale, ordinanze tariffarie etc.).

Tenendo conto che la Legge n. 471 del 27 febbraio 2004, *conversione in legge, con modificazioni, del DL 24.12.2003, n. 355*, ha introdotto un regime transitorio relativo al recupero e conferimento delle acque di lavaggio fino al 31/12/2005 e che il porto di ORTONA non è interessato dal transito di navi chimichiere per cui non è necessario prevedere impianti di ricezione per le sostanze nocive dell'allegato II e III Marpol 73/78, i problemi gestionali affrontati nel presente piano sono i seguenti:

- 1) Gestione rifiuti *garbage* (urbani e assimilati, non pericolosi)
- 2) Gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- 3) Gestione altri rifiuti speciali pericolosi (rifiuti *oil*);
- 4) Gestione rifiuti *sewage* (acque nere);
- 5) Gestione rifiuti flottiglia minore e da pesca;
- 6) Gestione rifiuti naviglio da diporto.



L'attuazione del Piano, tenuto conto delle disposizioni di cui alla normativa introdotta, permette il perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. fornitura di un servizio completo alle navi, che preveda tutto il ciclo di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani, speciali e pericolosi di ogni genere e tipo sia solidi che liquidi;
2. attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti;
3. organizzazione di un servizio che risponda a criteri di facilità di accesso, economia, efficacia ed efficienza, attraverso l'affidamento, previa procedura ad evidenza pubblica, ad un unico soggetto concessionario di comprovata esperienza e dotato delle necessarie risorse umane, materiali e finanziarie;
4. approntamento di adeguati strumenti di monitoraggio e controllo nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi del servizio;
5. informazioni dettagliate alle imbarcazioni sulla modalità di gestione e di tariffazione prevista.

Il piano sarà aggiornato ogni tre anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti nella gestione del porto.



Emesso da: Capitaneria di Porto Guardia Costiera - Ortona	Approvato da:	Data:	Revisione: 0	Pagina 16 di 32
<b>PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI          PRODOTTI DALLE NAVI ED I RESIDUI DEL CARICO - PORTO DI ORTONA</b> Riferimento: Decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 42 in attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.				

Allo scopo di valutare correttamente le dotazioni che dovranno essere previste dal presente piano in termini di impianti e servizi, si rende necessario individuare i quantitativi dei rifiuti prodotti alla luce dei dati storici rilevati e di una stima delle produzioni future individuabili, queste ultime, attraverso le prospettive di traffico stimate per i prossimi anni.

### 5.1 Quantitativo effettivo dei rifiuti

Per quanto attiene ai dati storici è stato possibile ricostruire quanto segue in ordine ai rifiuti raccolti dalle navi ed alle operazioni di ritiro effettuate:

#### ANNO 2002

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE	QUANTITA'
130403	Altri oli di sentina della navigazione	Kg. 76.000
200301*	Rifiuti urbani misti non differenziati	Kg. 147.000
200108*	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	Kg. 92.000

#### ANNO 2003

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE	QUANTITA'
130403	Altri oli di sentina della navigazione	Kg. 92.000
200301*	Rifiuti urbani misti non differenziati	Kg. 182.000
200108*	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	Kg. 77.200

#### ANNO 2004

CODICE RIFIUTO	DESCRIZIONE	QUANTITA'
130403	Altri oli di sentina della navigazione.	Kg. 49.000
200301*	Rifiuti urbani misti non differenziati	Kg. 139.000
200108*	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	Kg. 84.000
160306**	Rifiuti alimentari da navi di prov. Extra U.E.	kg 13.000

\*i quantitativi sono comprensivi dei rifiuti provenienti dagli impianti petroliferi situati in mare aperto

\*\* il servizio è stato istituito dal mese di Settembre 2004

Espresso da: Capitaneria di Porto - Guardia Costiera - Ortona	Approvato da:	Data:	Revisione: 0	Pagina 17 di 32
<b>PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI ED I RESIDUI DEL CARICO - PORTO DI ORTONA</b> <small>Approvato con Decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182 in attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico</small>				

### 5.2 Numero approdi e servizi

Il numero degli approdi e dei servizi erogati corrisponde esattamente per le navi passeggeri e per le navi mercantili, dal momento che viene effettuato un solo servizio di ritiro alla nave approdata, tenuto conto della brevità della sosta; diversamente per le navi da carico, in relazione alla durata più o meno prolungata della sosta si rendono necessari più servizi.

APPRODIE SERVIZI	2002	2003	2004
A - APPRODI NAVI MERCANTILI	408	333	354
B - APPRODI NAVI PASSEGGERI	22	82	67
PRESTAZIONI EROGATE ALLE NAVI A	776	671	698
PRESTAZIONI EROGATE ALLE NAVI B	22	94	73

### 5.3 Analisi della produzione dei rifiuti in base alla tipologia delle imbarcazioni

Al fine di conseguire una più precisa individuazione della tipologia e della quantità presumibile dei rifiuti prodotti dalle navi necessaria per il conseguente fabbisogno di impianti/servizi di gestione, tenuto conto dell'impossibilità di fruire di un quadro completo attraverso l'esame dei dati storici, e sulla base di stime statistiche effettuate per casi analoghi a quello preso in considerazione, risulta che:

#### a) Rifiuti da navi passeggeri

Per quanto attiene al *garbage*, ad esclusione delle navi di linea, non si registrano conferimenti di rifiuti nel periodo invernale contrariamente nel periodo estivo il conferimento medio è di 2 mc. al giorno.

Per quanto attiene invece alle altre tipologie di rifiuti *oil* e *sewage*, i Comandanti delle navi scaricano periodicamente nei porti di provenienza e/o destinazione e solo per la flotta con porto base a Ortona scaricano periodicamente, per cui è immaginabile che per tali categorie di rifiuti, il servizio di gestione nel porto di Ortona sarà attivato in via meramente occasionale.

#### b) Rifiuti da navi da carico

Per quanto riguarda il *garbage*, le navi da carico hanno una produzione modesta visto l'esiguo numero dei componenti dell'equipaggio.

Non si registrano, se non in sporadici casi, conferimenti di quantità significative dei rifiuti pericolosi, quali prodotti vernicianti o altre materie usate per interventi manutentivi; al fine di evitare contaminazione risulta fondamentale che a bordo sia effettuata la raccolta differenziata.

Emesso dal: <b>Comandante di Porto: Giuseppe Cosentino - Ortona</b>	Approvato da:	Data:	Revisione: 0	Pagina 18 di 32
<b>PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI ED I RESIDUI DEL CARICO - PORTO DI ORTONA</b> <small>Riferimento: Decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 152 in attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico</small>				

c) Rifiuti da naviglio da pesca

Per le esigenze di redazione del presente Piano sono state stimate le varie tipologie di rifiuti da parte di ciascuna imbarcazione e confrontati con dati storici.

E' emerso che mediamente una imbarcazione da pesca maggiore adibita alla pesca ravvicinata (entro le 20 miglia) di circa 50 T.S.L. con 5 persone di equipaggio produce circa:

- 50 Kg di scarti di cucina di bordo e di altri rifiuti assimilabili settimanali;
- 750 Kg di materie marinaresco (cavi, reti, materiali ferrosi, attrezzatura da pesca etc.) l'anno;
- 50 Kg di rifiuti speciali provenienti da manutenzioni di bordo (contenitori di vernici etc.), l'anno;
- 400 Kg di oli esausti l'anno;
- 300 Kg di acque di sentina l'anno (scafi in acciaio e/o vetroresina);
- 2.000 kg. di acque di sentina (scafi in legno)
- 1 batteria al piombo ogni anno.

Un' imbarcazione più piccola di circa 10 T.L.S. con 2 persone imbarcate adibite alla pesca locale (entro le 6 miglia) produce:


- 200 Kg di scarti di materiale marinaresco l'anno;
- 100 Kg di oli esausti;
- 1 batteria ogni 2/3 anni.

Le stime sopra riportate sono riferite alla marineria stanziale, quindi si presume che gli equipaggi non risiedono permanentemente a bordo, ma residenti ad Ortona, contrariamente le imbarcazioni da pesca provenienti da altre marinerie, risiedono a bordo e sicuramente sono quelle che danno maggior apporto di rifiuti, infatti sia i pescherecci specializzati alla pesca del pesce azzurro, sia quelle di più grosse dimensioni adibite alla pesca del tonno, dispongono in media 8/10 persone di equipaggio, quindi la stima dei rifiuti prodotti sono:

- 150 Kg. di scarti di cucina e altri rifiuti assimilabili settimanali;
- 1.000 Kg. di materie marinaresco (cavi, reti, materiali ferrosi, attrezzatura da pesca ecc.) l' anno
- 600 Kg. di oli esausti all'anno;
- 2.000 litri di acque di sentina all'anno;
- 200 mc. di plastica all'anno;

d) Rifiuti dal naviglio da diporto

Si rimanda al capitolo 6.7



Emesso da: Capitaneria di Porto Guardia Costiera - Ortona	Approvato da:	Data:	Revisione: 0	Pagina 19 di 32
<b>PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI ED I RESIDUI DEL CARICO - PORTO DI ORTONA</b> Riferimento: Decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 152 in attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico				

#### 5.4 Riepilogo quantità e tipologia rifiuti

Sulla base dei dati raccolti e delle informazioni acquisite è possibile ipotizzare la domanda globale di servizi afferenti il conferimento da parte delle navi che scalano il porto di Ortona e ciò alla luce delle prospettive dei traffici che interessano il medesimo porto valutate dagli studi economici più recenti.

#### QUADRO DI PREVISIONE GESTIONE RIFIUTI PER VETTORI MARITTIMI

Vettori	Tipologia	u.m.	2005	2006	2007
Navi mercantili	Garbage	mc	390	500	600
	Oil	mc	190	250	400
	Rifiuti speciali	ton	30	40	50
	Rifiuti speciali pericolosi	ton	250	300	450
Navi passeggeri	Sewage	mc	50	50	50
	Garbage	mc	100	100	100
	Oil	mc	50	50	50
	Rifiuti speciali	ton	10	10	10
Imbarcazioni da diporto	Garbage	mc	150	200	200
	Oil	mc	50	70	70
	Rifiuti speciali	ton	—	—	—
	Rifiuti speciali pericolosi	ton	—	—	—
	Sewage	mc	80	80	90
Pescherecci	Garbage	mc	30	30	30
	Oil	mc	20	20	20
	Rifiuti speciali	ton	5	5	5
	Rifiuti speciali pericolosi	ton	—	—	—
	Sewage	mc	—	—	—

#### QUADRO RIASSUNTIVO DI PREVISIONE GESTIONE RIFIUTI

RIFIUTO	u.m.	2005	2006	2007
Garbage	mc	770	830	930
Oil	mc	310	340	590
Rifiuti speciali	ton	30	40	50
Rifiuti speciali pericolosi	ton	250	300	350
Sewage	mc	130	130	140

Emesso da: Capitaneria di Porto Guardia Costiera - Ortona	Approvato da:	Data:	Revisione: 0	Pagina 20 di 32
<b>PIANO DI RACCOLTA ED GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI ED I RESIDUI DEL CARICO - PORTO DI ORTONA</b> <small>Riferimento: Decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182 in attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico</small>				

## 6 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA



### 6.1 Premessa

In riferimento alla tipologia ed alla quantità di rifiuti prodotti, verranno date in tale paragrafo le necessarie prescrizioni in merito all'organizzazione che l'attività portuale deve mettere in atto, secondo le disposizioni legislative, per la gestione dei suddetti rifiuti.

Tale organizzazione verrà introdotta con riferimento alla codifica, tipologia ed alla provenienza dei rifiuti, così come introdotti nei precedenti paragrafi, per il caso specifico di Ortona.

In riferimento ai rifiuti raccolti si ribadisce, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 24/06/2003 n. 182, che i residui del carico sono in via prioritaria avviati al riciclaggio ed al recupero nel rispetto della normativa vigente (art. 10).

Innanzitutto, quindi, il detentore dovrà porre particolare attenzione a discriminare il carico e la merce, dal residuo del carico, come definito dalla normativa italiana in materia di rifiuti.

Per tali rifiuti, la successiva raccolta e gestione dovrà prevedere, in primis, la possibilità di riciclaggio e recupero, in impianti autorizzati in procedura ordinaria, articoli 27 e 28 D. Lgs. 22/97 o in procedura semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del medesimo provvedimento.

### 6.2 Gestione rifiuti garbage (rifiuti urbani e assimilati, non pericolosi)

Codici C.E.R.:

CER 200101	Carta e cartone
CER 200102	Vetro
CER 200139	Plastica
CER 200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
CER 200138	Legno
CER 200140	Metallo
CER 200301	Rifiuti urbani non differenziati

#### Organizzazione della raccolta

Il piano prevede un approccio organizzativo diverso in base alla presenza di navi in porto o in rada.



Responsabile Cantiere a Porto Giuseppe Costantini - Ortona	Approvato da:	Data:	Revisione: 0	Pagina 21 di 32
<b>PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI ED I RESIDUI DEL CARICO - PORTO DI ORTONA</b> <small>Riferimento: Decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 82 in attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico</small>				

### 6.2.1 Ritiro rifiuti garbage da navi in porto

Il servizio verrà garantito in modo continuativo dalle 07:00 alle 19:00 con 12 ore di reperibilità dalle 19:00 alle 07:00.

La squadra di terra ordinaria sarà composta da 2 addetti per la raccolta in due turni di 6 ore dotati di 2 mezzi di trasporto. Saranno previsti 2 addetti a rotazione per sostituzione, coperture periodi di riposo e ferie.

#### PRIMA FASE (raccolta)

l'autista operatore:

1. prima dell'inizio del servizio controlla le notifiche pervenute all' Autorità marittima da parte delle navi entrate in porto per la pianificazione dell'attività giornaliera;
2. si reca sottobordo per accertarsi del quantitativo e della tipologia dei rifiuti da ritirare e consegna i contenitori e/o i sacchi per il confezionamento degli stessi;
3. effettua il ritiro dei rifiuti e lo conferisce presso l'impianto portuale di raccolta;
4. provvede a far sottoscrivere il "buono di prestazione" al Comandante della nave beneficiaria del servizio;

#### SECONDA FASE (smaltimento o recupero)

l'autista operatore:

Provvede al trasporto dei rifiuti dalla impianto portuale di raccolta agli impianti di smaltimento o recupero.

Il trasporto viene effettuato per tipologia ed accompagnato da Formulario di Identificazione del rifiuto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 22/97.

### 6.2.2 Ritiro rifiuti garbage da navi in rada


Il gestore provvede alla raccolta dei rifiuti garbage da navi in rada a mezzo motobarca dalle 8 alle 17:00.

#### Fasi lavorative:

Sulla base delle notifiche trasmesse all'Autorità marittima, il gestore pianifica il servizio inviando sottobordo alle navi interessate il mezzo nautico; dopo aver accertato quantità e tipologia dei rifiuti da trasbordare, gli stessi sono ritirati con sottoscrizione del "buono di prestazione" da parte del Comandante della nave beneficiaria del servizio;

I rifiuti da camera e cucina di navi provenienti da navi extra U.E. sono collocati in contenitori dedicati esclusivamente a tale servizio;

Il mezzo nautico, ultimato il ritiro, rientra nel porto e consegna i rifiuti alla squadra di terra secondo modalità concordate.



Emesso da: Capitaneria di Porto Guardia Costiera - Ortona	Approvato da:	Data:	Revisione: 0	Pagina 22 di 32
<b>PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI</b> <b>PRODOTTI DALLE NAVI ED I RESIDUI DEL CARICO - PORTO DI ORTONA</b> <small>Referimento: Decreto legislativo 24 giugno 2005 n. 182 in attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico</small>				

### 6.2.3 Rifiuti alimentari da navi di provenienza Extra U.E.

Ai sensi del Decreto Interministeriale 22 maggio 2001 (Ministeri Sanità e Ambiente), i rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri e i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi extra U.E. devono essere smaltiti in impianti di incenerimento o in discarica, previa sterilizzazione da effettuarsi secondo le modalità tecniche indicate nell'art. 4 comma 3 del citato Decreto.

### 6.3 Gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

#### Codici CER rifiuti:

CER 150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
CER 180103*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
CER 200131*	Medicinali citotossici e citostatici
CER 200133*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie.
CER 200134	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

\* = rifiuto pericoloso



Non si esclude che la nave possa produrre ulteriori tipologie di rifiuti identificabili tra i codici CER contrassegnati con l'asterisco; a tal fine si prevede, comunque, che il concessionario sia autorizzato a gestire tutti i rifiuti, evitando l'indicazione dei codici CER.

#### Organizzazione della raccolta

La raccolta dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, viene attivata su espressa richiesta della nave al gestore, quando la nave intenda usufruire del servizio.

Il gestore, tenuto conto delle notifiche trasmesse all'Autorità Marittima, invia il mezzo idoneo per il ritiro del rifiuto dalla nave. Dopo il ritiro, il rifiuto viene trasportato presso la impianto portuale di raccolta e successivamente presso l'impianto di smaltimento o recupero.

Per i rifiuti speciali pericolosi e non il servizio si svolge utilizzando un autocarro autorizzato con idoneo cassone sanitariamente autorizzato.

I rifiuti conformi a quelli precedentemente dichiarati dalla nave da voler smaltire, se non correttamente confezionati, saranno messi in sicurezza in big bags o idonei contenitori forniti dalla ditta concessionaria dall'operatore e caricati nell'autocarro.



Emesso da: Capitaneria di Porto Curaia Costiera - Ortona	Approvato da:	Data:	Revisione: 0	Pagina 23 di 32
<b>PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI          PRODOTTI DALLE NAVI ED I RESIDUI DEL CARICO - PORTO DI ORTONA</b>				
<small>Riferimento: Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 152 in attuazione della direttiva 2000/59/CE relative agli impianti portuali di raccolta per rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico</small>				

Al termine delle operazioni, l'operatore fa compilare il Buono dal Comandante o 1° ufficiale o Delegato della nave specificando gli esatti metri cubi ritirati.

Al termine del servizio l'operatore-autista si recherà, con apposito Formulario, al Centro autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti o presso l'area di messa in riserva (R 13) di rifiuti pericolosi.

#### 6.4 Gestione altri rifiuti speciali pericolosi (rifiuti oil)

##### Codici CER rifiuti:

CER 070703*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
CER 070704*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
CER 130403*	Altri oli di sentina della navigazione
CER 130506*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
CER 150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
CER 150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202

\* rifiuto pericoloso



##### Organizzazione del servizio di raccolta

La raccolta di tale tipologia di rifiuti, viene attivata sulla richiesta espressa della nave al gestore, quando la nave intenda usufruire del servizio.

Per i rifiuti oil il servizio si svolge utilizzando un autocisterna. I liquidi possono essere pompati direttamente dal bordo della nave o della ditta concessionaria.

Quando i liquidi sono pompati direttamente dal bordo della nave, gli operatori della ditta devono prendere in consegna la manichetta o le manichette e collocarla/e al bocchettone della cisterna.

Al termine delle operazioni, l'operatore fa compilare il Buono dal Comandante o 1° ufficiale o Delegato della nave specificando gli esatti metri cubi prelevati.

Quando i liquidi sono pompati dai mezzi della ditta concessionaria, l'intervento viene eseguito dall'operatore con l'utilizzo di un autospurgo con autorizzazione in ADR per aspirare i rifiuti liquidi della nave. L'operatore dovrà stendere la/e manichetta/e fino al punto di raccolta della nave e collegarla/e al bocchettone della cisterna.



Emesso da: Capitaneria di Porto Guardia Costiera - Ortona	Approvato da:	Data:	Revisione: 0	Pagina 24 di 32
PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E I RESIDUI DEL CARICO - PORTO DI ORTONA Riferimento: Decreto legislativo 24 giugno 2005 n.182 in attuazione della direttiva 2000/69/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico				

Anche in questo caso, al termine delle operazioni, l'operatore fa compilare il Buono dal Comandante o 1° Ufficiale o Delegato della nave specificando gli esatti metri cubi asportati e indicando che il prelievo è stato effettuato dalla ditta concessionaria del servizio.

Al riempimento della cisterna, sia nel caso che i rifiuti siano pompati dal bordo o dalla ditta concessionaria, l'operatore-autista si recherà, con apposito Formulario, al Centro autorizzato per lo scarico dei rifiuti liquidi.

### 6.5 Gestione rifiuti Sewage (acque nere)

#### Codici CER rifiuti:

CER 200304	Fanghi delle fosse settiche
------------	-----------------------------

#### Organizzazione del servizio di raccolta

Il servizio si svolge utilizzando un autospurgo con sistema scarrabile.

I liquidi possono essere pompati direttamente dal bordo della nave o dalla ditta concessionaria.

Quando i liquidi sono pompati direttamente dal bordo della nave, gli operatori della ditta devono prendere in consegna la manichetta o le manichette e collocarla/e al bocchettono della cisterna.

Al termine delle operazioni, l'operatore fa compilare il Buono dal Comandante o 1° ufficiale o delegato della nave specificando gli esatti metri cubi prelevati.

Quando i liquidi sono pompati dai mezzi della ditta concessionaria, l'intervento viene eseguito dall'operatore con l'utilizzo dell'autospurgo. L'operatore dovrà stendere la/e manichetta/e fino al punto di raccolta della nave e collegarla/e al bocchettono della cisterna.

Anche in questo caso, al termine delle operazioni, l'operatore fa compilare il Buono dal Comandante o 1° Ufficiale o Delegato della nave specificando gli esatti metri cubi asportati.

Al riempimento della cisterna, sia nel caso che i rifiuti siano pompati dal bordo o dalla ditta concessionaria, l'operatore-autista si recherà, con apposito Formulario di identificazione rifiuti, al depuratore autorizzato, prima della partenza del rifiuto, l'autista rilascerà al comando di bordo, la prima copia del FIR, successivamente dopo lo smaltimento finale, sarà riconsegnato la quarta copia timbrata e firmata dall'impianto, per avvenuto smaltimento.



Emesso da: Capitaneria di Porto Guardia Costiera - Ortona	Approvato da:	Data:	Revisione: 0	Pagina 25 di 32
<b>PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI ED I RESIDUI DEL CARICO - PORTO DI ORTONA</b> <small>Riferimento: Decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 152 in attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico</small>				

## 6.6 Gestione rifiuti flottiglia minore e da pesca

### 6.6.1 Rifiuti assimilabili agli urbani


Per quanto attiene ai rifiuti *garbage* non speciali e non pericolosi si prevede l'installazione nella banchina Mandracchio e nella banchina commerciale del porto di Ortona, n° 2 isole ecologiche con cassonetti per la raccolta dei rifiuti recuperabili (carta, metalli, plastica, legno, vetro etc.) e cassonetti per i rifiuti urbani misti non differenziati, sia i cassonetti per il materiale riciclabile sia quelli per l'invio in discarica, saranno etichettati e di colore diverso.

Periodicamente, il soggetto gestore provvederà allo svolgimento del servizio a fronte della corresponsione di una tariffa forfetaria.

### 6.6.2 Rifiuti speciali pericolosi

#### Codici CER rifiuti:

ER 130208*	oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
ER 150107*	filtri dell'olio
ER 160601*	materie al piombo



#### Organizzazione del servizio di raccolta

Viene predisposto un punto centralizzato di raccolta nell'ambito portuale. L'area dell'impianto totalmente recintata con new jersey e pannello grigliata per un'altezza totale di m 2,5.

All'esterno sarà pubblicizzato con cartelli, gli orari e i giorni prefissati per il conferimento.

La struttura dovrà essere costituita secondo le indicazioni dell'Autorità Marittima, comunque costruite con materiale cementizio ove nell'interno si dovrà collocare un bacino di contenimento con capacità di l. 1200 atto ad evitare sversamenti accidentali sul terreno.

La ditta concessionaria dovrà essere autorizzata ai sensi dell'art. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97 per la messa in riserva (R 13) di detti rifiuti, con i seguenti limiti di quantità massima di giacenza:

- Oli: 10 tonn.
- Filtri olio: 5 tonn.
- Batterie al piombo: 10 tonn.

Le prescrizioni gestionali dell'impianto dovranno ovviamente far carico al soggetto gestore che provvederà alla custodia dell'area, all'apertura del centro di raccolta per minimo 8 ore settimanali con orari da concordare con i soggetti utenti, alla pulizia e alla manutenzione degli impianti, al conferimento gratuito dell'impresa mandataria dei Consorzi obbligatori, nonché all'espletamento delle incombenze amministrative connesse alla gestione dei rifiuti in questione.

Per i corrispettivi si rinvia all'apposito capitolo dedicato alle tariffe.



Emesso da: Capitaneria di Porto Giulia Costantini - Ordine	Approvato da:	Data:	Revisione: 0	Pagina 26 di 32
<b>PIANO DI RACCOLTA EDI GESTIONE DEI RIFIUTI          PRODOTTI DALLE NAVI ED I RESIDUI DEL CARICO - PORTO DI ORTONA -</b> Riferimento: Decreto legislativo 24 giugno 2003 n.192 in attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico				



### 6.7 Gestione rifiuti naviglio da diporto


Fermo restante la disciplina emanata dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio in data 29 luglio 2005, i rifiuti prodotti dalle unità da diporto, si ritiene opportuno conservare l'attuale organizzazione lasciando facoltà ai concessionari di individuare il soggetto idoneo e debitamente autorizzato per la raccolta, il trasporto, il recupero e il conferimento a discarica di tutti i rifiuti prodotti; pertanto tale aspetto, pur doverosamente inserito nel presente piano, non costituirà oggetto di affidamento al gestore del servizio generale portuale.

Nella parte più ampia della banchina sud sarà installato una isola ecologica completamente chiusa con rete e copertura in metallo, all'interno sarà posizionato un contenitore per oli esausti, un contenitore per batterie esauste e un contenitore per filtri, il manufatto resterà chiuso e solo in orari prefissati sarà a disposizione per il deposito a titolo oneroso, dei soli rifiuti ammessi, la responsabilità, la chiusura e l'apertura sarà affidata alla ditta affidataria del servizio di raccolta.

Per i rifiuti urbani misti, sarà collocato un congruo numero di cassonetti, altrettanto per i rifiuti recuperabili.

In relazione a quanto sopra il regolamento locale attuativo del piano dovrà prevedere l'obbligo dei concessionari del porto turistico e delle altre strutture minori adibite all'ormeggio di unità da diporto a depositare all'Autorità Marittima:

- il contratto con l'erogatore del servizio di gestione dei rifiuti provenienti dalle imbarcazioni da diporto;
- il progetto descrittivo dell'organizzazione preposta alla gestione dei rifiuti;
- la statistica annuale dei rifiuti raccolti suddivisi per tipologia.



Emesso da: Capitaneria di Porto Guardia Costiera - Ortona	Approvato da:	Data:	Revisione: 0	Pagina 27 di 32
<b>PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI          PRODOTTI DALLE NAVI ED I RESIDUI DEL CARICO - PORTO DI ORTONA</b> Riferimento: Decreto legislativo 24 giugno 2003 n° 82 in attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico				



### 6.8 Gestione rifiuti approdi pescherecci

I Comandanti delle unità da pesca che approdano nelle aree portuali di Ortona, oltre che con le modalità di cui ai precedenti articoli, dovranno conferire gli oli esausti, le batterie al piombo esaurite e i filtri, al gestore degli appositi contenitori ubicati nelle "aree ecologiche", (gestite dall'impresa titolare della concessione del servizio di gestione dei rifiuti provenienti dalle navi) site nell'ambito del porto, a titolo oneroso.

Nelle more della realizzazione delle succitate "aree ecologiche", i Comandanti delle unità da pesca saranno tenuti a conferire i citati rifiuti esclusivamente alle ditte affiliate/consociate ai Consorzi obbligatori.

La realizzazione e le modalità di gestione delle "aree ecologiche", saranno stabilite con ordinanza specifica di questa Capitaneria di Porto.

I capibarca dei pescherecci che approdano/stazionano nel Porto di Ortona, dovranno munirsi e mantenere a bordo delle unità medesime un apposito registro (carico e scarico) sul quale annotare ogni operazione di presa in carico e conferimento/smaltimento degli oli usati, dei filtri e delle batterie provenienti dall'attività espletata.

Sul registro, con riferimento a ciascuna operazione, dovrà essere annotata la data di effettuazione della stessa, il quantitativo preso in carico o conferito ed il nominativo della ditta fornitrice del materiale preso in carico.

Il registro dovrà essere:


- composto da pagine numerate e vidimate su ogni foglio con la sigla del capobarca dell'unità;
- convalidato dalla Capitaneria di Porto di Ortona;
- privo di abrasioni o cancellature;
- esibito ad ogni richiesta degli organi di polizia.

Le annotazioni di cui sopra, dovranno essere effettuate a cura del capobarca entro lo stesso giorno in cui si effettuano le operazioni di carico e/o conferimento.

La raccolta e lo smaltimento dei fusti/contenitori metallici/plastici contenenti gli oli lubrificanti utilizzati a bordo dei pescherecci che approdano o stazionano nel Porto di Ortona, nonché i relativi filtri, dovrà essere garantita, nel rispetto della vigente normativa, dagli stessi fornitori (utilizzatori).

Al fine di quanto sopra, all'atto della consegna da parte dei fornitori, i succitati fusti/contenitori dovranno essere debitamente presi in carico sui registri sopraccitati da parte dei capibarca (consumatori) delle medesime unità.

La restituzione dei predetti fusti/contenitori al fornitore dovrà essere comprovata "dalla firma per ricevuta" apposta dal fornitore sul medesimo registro.



Emesso da: Capitaneria di Porto Quarta Costiera - Ortona	Approvato da:	Data:	Revisione: 0	Pagina 28 di 32
<b>PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI</b> <b>PRODOTTI DALLE NAVI ED I RESIDUI DEL CARICO - PORTO DI ORTONA -</b> Riferimento: Decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182 in attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico				

### 6.9 Registrazione delle operazioni di conferimento

Qualsiasi unità di stazza lorda superiore a 400 TSL o che trasporta 15 o più persone, deve essere munita del registro rifiuti (Garbage record book) e di relativo piano di smaltimento (Garbage management plan) in ottemperanza al disposto della risoluzione MEPC 65 (37) del 14 settembre 1995.

Il Comando della nave dovrà registrare tutte le operazioni connesse al conferimento dei rifiuti nel registro (Garbage record book) previsto dall'annesso V<sup>o</sup> alla Marpol 73/78 e conservare nell'archivio di bordo la documentazione comprovante l'effettuazione di dette operazioni.

### 6.10 Rifiuti derivanti dalle attività terrestri svolte in ambito portuale

Tutti i rifiuti non pericolosi prodotti durante lo svolgimento delle attività terrestri negli ambiti portuali rientrano, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.Lgs 22/97, tra i rifiuti speciali.

I soggetti di cui agli artt. 16, 18 e 21 della legge 84/94 e successive modifiche e integrazioni che effettuano operazioni/servizi portuali sono tenuti, al termine delle operazioni/servizi portuali su ogni nave, a provvedere alla pulizia delle aree portuali utilizzate per la movimentazione e il deposito delle merci, o per quant'altro, direttamente ovvero a mezzo ditta autorizzata.

I rifiuti prodotti nelle aree su indicate (rifiuti speciali non pericolosi) dovranno essere conferiti secondo le modalità di cui all'art. 10 del D.Lgs 22/97 a ditte autorizzate, che dovranno provvedere allo smaltimento e/o al recupero, nel rispetto della normativa vigente in materia.

### 6.11 Pulizia delle parti comuni


Il servizio di pulizia delle aree portuali non in concessione, adibite agli usi pubblici marittimi, è predisposto dal Comune di Ortona secondo il capitolato tecnico dal medesimo predisposto, sentito il parere dell'Autorità Marittima.

Ai fini dell'art. 10 del D.Lgs 22/97, la ditta appaltatrice del servizio di pulizia si configura quale detentore dei rifiuti raccolti.

### 6.12 Impianto portuale di raccolta

L'impianto portuale di raccolta sarà adatto al conferimento da parte dell'utente e del gestore del servizio, dei materiali descritti nei paragrafi precedenti.

Sarà cura della ditta che ne avrà la gestione provvedere alla fornitura delle attrezzature necessarie alla raccolta, alla sorveglianza dell'impianto mediante personale allo scopo incaricato, al trasporto ed al conferimento presso i centri di recupero e/o di smaltimento definitivo, in accordo con l'Autorità Marittima.



Emesso da: Capitaneria di Porto Guardia Costiera - Ortona	Approvato da:	Data:	Revisione: 0	Pagina 29 di 32
<b>PIANO DI RACCOLTA ED GESTIONE DEI RIFIUTI          PRODOTTI DALLE NAVI ED I RESIDUI DEL CARICO - PORTO DI ORTONA</b> <small>Ministero: Decreto legislativo 24 giugno 2005 n.182 in attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico</small>				

L'impianto dovrà essere così organizzato:

- Area di mq. 100 per: Container ufficio, deposito materiali ed attrezzature, ricovero automezzi;
- Area recintata di mq 100 per deposito di contenitori adibiti allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi raccolti in modo differenziato da inoltrare a recupero;
- Area recintata di mq 100 per deposito di contenitori adibiti allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi da inoltrare a smaltimento;
- Area recintata di mq 100 per deposito di contenitori adibiti allo stoccaggio di rifiuti pericolosi da inoltrare a recupero e/o smaltimento.

La Ditta sarà responsabile della buona conduzione e della manutenzione del centro.

Tutte le attività di gestione della piattaforma dovranno essere svolte nel massimo rispetto delle attrezzature fisse e mobili, avendo come obiettivo il mantenimento dell'efficienza e della funzionalità della stessa.

Per tutti i rifiuti, e/o i materiali descritti, si dovrà provvedere all'invio in discarica o in centri di recupero con cadenza almeno trimestrale, comunque in accordo con l'Autorità Marittima.

L'impianto portuale di raccolta permetterà il deposito temporaneo in appositi contenitori dei materiali, il trattamento di alcune tipologie di residui e la valorizzazione di alcune frazioni di rifiuti recuperabili.



L'impianto dovrà essere predisposto, ovvero costruito in accordo con l'Autorità Marittima, e ne indicherà il luogo ove sarà installato.

### 6.13 Fabbisogno impianto portuale di raccolta

Per meglio gestire il servizio, la ditta affidataria richiederà in concessione una area di mq. 400, provvederà alla recinzione con rete di altezza minima di 2,5 mt. all'interno sarà predisposto un container ufficio, 2 contenitori scarrabili, un autocarro, un autospurgo, un furgone per la raccolta dei rifiuti pericolosi, un elevatore e quanto altro possa servire per un servizio efficiente.

## 7. ADEMPIMENTI

Il gestore dell'impianto portuale e del servizio di raccolta provvede agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale ed alla tenuta dei registri previsti agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997.





Emesso da: Capitaneria di Porto di Guardia Costiera - Ortona	Approvato da:	Data:	Revisione: 0	Pagina 30 di 32
<b>PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E I RESIDUI DEL CARICO - PORTO DI ORTONA</b>				
Riferimento: Decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182 in attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.				

## 8. GESTIONE DELL'IMPIANTO PORTUALE E DELLA RACCOLTA

L'affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali, nonché del servizio di raccolta dei rifiuti, avverrà mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente.

I requisiti richiesti per la gestione del servizio come strutturata dal presente piano sono i seguenti:

- Il soggetto gestore deve essere in possesso di iscrizione all'Albo Nazionale Smaltitori nelle **categorie 1 classe D (raccolta trasporto rifiuti urbani e assimilabili); categoria 2 classe B (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 5 febbraio 97 n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo); categoria 3 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'art. 33 del Decreto Ronchi); categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi)**
  - Il soggetto gestore deve possedere l'autorizzazione R13 per la messa in riserva dei rifiuti raccolti destinati al recupero.
  - Il soggetto gestore qualora effettuato, deve essere autorizzato ai sensi dell'Art. 27 e 28 del D.Lgs 22/97 per la sterilizzazione dei rifiuti di produzione da navi provenienti da paesi extra UE.
  - I mezzi terrestri per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono soddisfare le pertinenti norme fissate dalla legislazione vigente in materia di trasporto.
  - Il soggetto gestore deve avere la disponibilità di un mezzo nautico debitamente autorizzato per il ritiro dei rifiuti alle navi ancorate in rada.
  - Il gestore dell'impianto portuale e del servizio di raccolta, provvederà agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale (dichiarazione MUD) ed alla tenuta dei registri previsti agli articoli 11 e 12 del Decreto Legislativo 27 febbraio 1997 n. 22.

## 9. ASPETTI TARIFFARI

### 9.1 costi di gestione

I costi operativi di gestione fanno riferimento alle seguenti voci:

- Costi per materie di consumo e merci
- Costi per servizi
- Costi per godimento di beni di terzi
- Costo del personale
- Costo per la raccolta e il trasporto dei rifiuti
- Costo per il trattamento e smaltimento dei rifiuti
- Altri costi per automezzi, gasolio, materie prime energia elettrica, acqua, materiali di consumo
- Costi amministrativi
- Costi generali di gestione
- Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito).





Emesso da: Capitaneria di Porto Eisardio Costera - Ortona	Approvato da:	Data:	Revisione: 0	Pagina 31 di 32
<b>PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI          PRODOTTI DALLE NAVI ED I RESIDUI DEL CARICO - PORTO DI ORTONA</b> <small>Conferimento: Decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182 in attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico</small>				

## 9.2. Linee generali sulla impostazione della tariffa

Gli oneri relativi all'impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, inclusi quelli di investimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento, sono coperti da tariffa a carico delle stesse.

Tale tariffa, calcolata secondo quanto disposto dall'allegato IV del D.Lgs. n. 182/2003, prevede una quota fissa, in funzione della categoria, del tipo e della dimensione della nave, ed una quota variabile legata al quantitativo ed al tipo dei rifiuti prodotti ed effettivamente conferiti, tale da compensare la parte dei costi non coperta dalla quota di cui al punto precedente.

La tariffa potrà essere ridotta se la gestione ambientale, la concentrazione, le attrezzature ed il funzionamento della nave sono tali che si possa dimostrare la produzione ridotta dei rifiuti e dei residui del carico.

Al fine di incentivare l'utilizzo degli impianti di raccolta portuali, si rende necessario strutturare una tariffa standard obbligatoria per tipologia e caratteristica delle navi che consenta il conferimento di un quantitativo predeterminato dei rifiuti, prevedendo una riduzione del 20% sulla quota fissa alle navi che non si avvalgono del servizio in quanto beneficiarie di esenzioni o deroghe dell'Autorità Marittima.


Tale soluzione consente di non penalizzare eccessivamente le navi che hanno quelle "capacità di stoccaggio" adeguate e che non avvalendosi del servizio portuale, sono tenute a corrispondere una quota fissa calcolata attraverso una riduzione in percentuale sulla tariffa standard per tipologia e caratteristica delle navi.

Tale quota fissa essendo nettamente superiore al 35% di copertura dei costi del servizio, risponde pienamente a quel criterio impartito dagli organi comunitari allo scopo di incentivare il ricorso al conferimento.

Tale impostazione è sicuramente congrua per i servizi di ritiro di rifiuti che ordinariamente vengono conferiti ad ogni approdo, quali rifiuti *garbage*.

Infine, secondo le indicazioni del D.Lgs. 182/03, il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa.

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota



Emesso da: Capitaneria di Porto Guardia Costiera - Ortona	Approvato da:	Data:	Revisione: 0	Pagina 32 di 32
<b>PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI          PRODOTTI DALLE NAVI E I RESIDUI DEL CARICO - PORTO DI ORTONA -</b> <small>Riferimento: Decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182 in attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico</small>				

rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

Pertanto la parte fissa deve coprire i costi fissi del servizio (canone), la parte variabile, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza.

Inoltre la tariffa si dovrà dividere in: servizi per navi ormeggiate in porto e servizi per navi ancorate in rada.

## 10. INFORMAZIONI AGLI UTENTI



Per garantire l'equità e la trasparenza del presente Piano, l'Autorità Marittima provvederà ad assicurare le informazioni adeguate ai Comandanti delle navi e a tutti i soggetti interessati attraverso un documento informativo contenente:

- UN ACCENNO SULL'IMPORTANZA DEL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI E DEI RESIDUI;
- UNA SINTESI DELL'ORGANIZZAZIONE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE NAVI CON RICHIAMI ALLA NORMATIVA PERTINENTE;
- L'UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA E DEI SERVIZI DI RACCOLTA;
- L'ELENCO DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO TRATTATI IN VIA ORDINARIA;
- LA DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO;
- LA DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI PROCEDIMENTI DI PRETRATTAMENTO EFFETTUATI NEL PORTO, PRIMA DELL'INOLTRO A DESTINO;
- LA DESCRIZIONE DELLE TARIFFE E DEL SISTEMA DI TARIFFAZIONE;
- LE PROCEDURE PER LA SEGNALAZIONE DELLE INADEGUATEZZE RILEVATE NEGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA.

IL DIRETTORE  
(Arch. Sergio Antonio)

Parchi Territorio Ambiente Energia  
IL COMPONENTE LA GIUNTA  
(Ing. Franco Paramanico)




RECUPERO 4




Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Ufficio Circondariale Marittimo  
Guardia Costiera  
Vasto

**PIANO RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI DEL  
PORTO DI VASTO**



ai sensi D.Lgs. 182/2003  
del 24/06/2003

Edizione 2005



Documento composto da n. 39 fasciate,  
ALLEGATO come parte integrante alla del-  
iberazione n. 291/c del 15 MAG. 2006  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Walter Gariani)

*Walter Gariani*



*Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto*  
**PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI**



## INDICE

### 1. INTRODUZIONE

- 1.1 Riferimenti normativi
- 1.2 Premessa generale
- 1.3 Obiettivi del Piano
- 1.4 Definizioni
- 1.5 Campo di applicazione
- 1.6 Settori esclusi
- 1.7 Notifica
- 1.8 Divieti

### 2. IMPOSTAZIONE METODOLOGICA

- 2.1 Descrizione del Porto di Pescara
- 2.2 Tipologia dei traffici

### 3. DATI STORICI

### 4. ANALISI DELLE ESIGENZE

### 5. ORGANIZZAZIONE ATTUALE DEL SERVIZIO

- 5.1 Premessa
- 5.2 Tipologia, capacità e procedure di raccolta

### 6. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- 6.1 Navi Mercantili
- 6.2 Naviglio da Pesca
- 6.3 Naviglio da Diporto

### 7. AUTORIZZAZIONI E FORMULARI

- 7.1 Compiti del Gestore del servizio
- 7.2 Obblighi della Ditta autorizzata



### 8. SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO

- 8.1 Informazioni per gli utenti
- 8.2 Prima dell'arrivo nel porto
- 8.3 All'ormeggio nel porto
- 8.4 Alla partenza dal porto

### 9. QUADRO DEI COSTI DI GESTIONE E REGIME TARIFFARIO

### 10. DISPOSIZIONI FINALI

### 11. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI





**Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto**  
**PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI**

**1. INTRODUZIONE**

**1.1 Riferimenti normativi**

- ✓ Legge n.39 del 1 marzo 2002, in particolare l'art.32 e l'allegato B, che conferisce delega al Governo per il recepimento e per l'attuazione della Direttiva CE n. 2000/59 relativa agli "Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";
- ✓ Decreto Legislativo n. 182 del 24.06.2003 recante "attuazione della direttiva 2000/59/CE";
- ✓ Decreto Legislativo n. 22 del 05 febbraio 1997 e successive modificazioni;
- ✓ Legge n. 47 del 27 febbraio 2004, art.10 bis, che differisce l'entrata in vigore dell'art.2, comma 2 del D.lgs 182/2003;
- ✓ Marpol 73/78, annessi I, IV e V;
- ✓ Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. UL/2004/1825, del 9 marzo 2004 recante "Chiarimenti ed applicazione delle modifiche introdotte con la Legge n.47/2004".

**1.2 Premessa generale**

Il presente Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per il porto di Vasto è finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui agli annessi I, IV e V della Marpol 73/78, alle disposizioni del D. Lgs. 05/02/1997 n° 22 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quelle di cui ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo del 24 giugno 2003 n° 182, al fine di dare attuazione della Direttiva CE n°2000/59.

Il Decreto Legislativo del 24 giugno 2003 n° 182 si propone di ridurre gli scarichi in mare, in modo particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui. Ai fini del raggiungimento di questi obiettivi, all'articolo 5 del predetto Decreto è prevista la redazione di un "Piano raccolta e gestione dei rifiuti" sulla base di prescrizioni contenute nell'Allegato I al Decreto stesso.

Il principio fondamentale a cui si ispira il piano è rilevabile dall'art. 7 del Decreto in parola, laddove è prescritto l'obbligo a carico del comandante della nave di "... conferire i rifiuti prodotti ... all'impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto"

Nel febbraio 2004, con legge n. 47, è stata differita l'entrata in vigore del comma 2 dell'articolo 2 del Decreto Legislativo in oggetto, fino all'entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e comunque non oltre il 31 dicembre 2005.



**Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto**  
**PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI**

Alla luce dell'esperienza maturata nei primi mesi di applicazione del Decreto Legislativo in  il preambolo e delle modifiche introdotte con la Legge 27 febbraio 2004, n. 47, e sulla scorta delle interpretazioni delle disposizioni in essi contenute, fornite dal Ministero dell'Ambiente mediante la circolare n. UL/2004/1825 del 9 marzo 2004. Fino all'entrata in vigore della normativa semplificata le acque di lavaggio e quelle di sentina prodotte dalle navi sono sottratte al regime del "Decreto Ronchi" e conferite agli impianti esistenti, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 10-bis del D.Lgs. 182/2003 ("Al fine di mantenere sul territorio nazionale un'adeguata capacità di recupero delle acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna, le navi possono continuare a conferire dette acque agli impianti destinati di carichi").

Secondo le interpretazioni della cennata circolare, la proroga va riferita alle acque di lavaggio e di sentina, cui sono da associare le acque provenienti da zavorra non segregata, rimanendo ferme le previsioni relative agli altri rifiuti ed a tutti gli altri residui del carico prodotti dalle navi.

### 1.3 Obiettivi del Piano

L'attuazione del presente Piano di gestione rifiuti è finalizzato ad assicurare il perseguimento dei seguenti obiettivi:


- ✓ Fornitura di un servizio che si occupi dell'intero ciclo di gestione rifiuti assimilati agli urbani, speciali e pericolosi di ogni genere e tipo sia solidi che liquidi, dal loro ritiro, al trasporto ed al successivo trattamento, recupero/smaltimento, in modo tale da evitare che vi siano dispersioni in mare di detti rifiuti;
- ✓ Organizzazione di un servizio che risponda a criteri di facilità di accesso, efficienza ed economicità, attraverso l'affidamento, previa procedura ad evidenza pubblica, a mezzo Dite abilitate, iscritte nel registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione tenuto dalla Capitaneria di Porto di Ortona;
- ✓ Approntamento di adeguati strumenti di controllo per il monitoraggio del rispetto degli standard qualitativi del servizio;

Per ottemperare agli obblighi contenuti nella normativa di cui si è detto, si è cercato di sviluppare dei servizi adeguati alle esigenze del porto di Vasto e si è pertanto elaborato il presente Piano, seguendo le linee guida dell'Allegato A al Decreto Legislativo n. 182/2003.





**Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto**  
**PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI**



#### 1.4 Definizioni

Ai fini del presente piano, si intende per

- a) **NAVE**: unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché le unità di cui alle lettere f) e g);
- b) **MARPOL 73/78**: Convenzione Internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione Europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n° 662;
- c) **RIFIUTI PRODOTTI DALLA NAVE\***: i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;
- d) **RESIDUI DEL CARICO\***: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico, pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora siano venute a contatto con il carico o con i suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite;
- e) **IMPIANTO PORTUALE DI RACCOLTA**: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;
- f) **PESCHERECCIO**: qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;
- g) **IMBARCAZIONE DA DIPORTO**: unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive e/o ricreative;
- h) **PORTO**: un luogo o un'area geografica in cui siano state apportate migliori e aggiunte attrezzature tali da consentire l'attracco di navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto;
- i) **GESTIONE**: raccolta, trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- j) **DITTA AUTORIZZATA**: impresa (o associazione d'impresa) selezionata con procedura ad evidenza pubblica titolare della concessione del servizio di gestione dei rifiuti provenienti dalle navi, dai pescherecci e dalle unità da diporto;
- k) **RACCOLTA**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;



*Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto*  
**PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI**

- l) **TRASPORTO:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dalla nave alla successiva fase di gestione dei rifiuti (stoccaggio, impianto di autoclavaggio, avvio al recupero o allo smaltimento in discarica);
- m) **DEPOSITO TEMPORANEO:** raggruppamento temporaneo dei rifiuti conferiti dai Comandanti delle Navi alle condizioni di cui all'art. 6 lett. m, del D.Lgs. 22/97;
- n) **MESSA IN RISERVA:** stoccaggio di rifiuti preliminarmente al loro avvio ad operazioni di recupero da R1 a R12 dell'allegato C del Dlgs 22/97 (Annesso I);
- o) **DEPOSITO PRELIMINARE:** stoccaggio di rifiuti preliminarmente al loro avvio ad operazioni di smaltimento da D1 a D14 dell'allegato B al D. lgc. 22/97 (Annesso II);
- p) **SMALTIMENTO:** si intendono le operazioni previste nell'allegato B del Dlgs 22/97 (Annesso II);
- q) **STERILIZZAZIONE:** processo di trattamento dei rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati dalle navi provenienti da Paesi extra UE; la sterilizzazione che precede lo smaltimento in discarica, deve garantire l'abbattimento della carica microbica secondo le modalità tecniche di cui all'art. 3 comma 4 del D.L. 22 maggio 2001;
- r) **DETENTORE DEI RIFIUTI:** si identifica nel soggetto "gestore portuale", tenuto conto che il luogo di origine dei rifiuti è la nave, spesso di bandiera estera, al cui armatore è inapplicabile la normativa nazionale Ronchi.
- s) **RIFIUTI URBANI:** rifiuti di cui all'articolo 7 comma 3 del D.Lgs. 22/97;
- 1) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - 2) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g);
  - 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - 5) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - 6) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
- t) **RIFIUTI SPECIALI:** rifiuti di cui all'articolo 7 comma 3 del D.Lgs. 22/97;
- 1) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
  - 2) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che



*Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto*  
**PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI**

derivano dalle attività di scavo;

- 3) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - 4) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - 5) i rifiuti da attività commerciali;
  - 6) i rifiuti da attività di servizio;
  - 7) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - 8) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  - 9) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  - 10) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
- u) **RIFIUTI PERICOLOSI:** i rifiuti non domestici di cui all'allegato D al D.Lgs. 22/97 sulla base degli allegati G, H ed I allo stesso Decreto (Annesso III);
- v) **CONSUMATORE:** l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
- w) **UTILIZZATORI:** i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

### 1.5 Campo di applicazione ed esclusioni.

Il presente Piano si applica:

- a) a tutte le navi italiane e straniere ormeggiate nel porto di Vasto ovvero stazionanti nella relativa rada;
- b) a tutti i pescherecci e le unità da diporto stanziali o in transito nel porto di Vasto;
- c) a tutte le unità stanziali o in transito nell'Approdo Turistico "Circolo Nautico di Vasto".

Sono escluse dal campo di applicazione:

- a) le navi militari da guerra ed ausiliarie;
- b) le altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali e a fini non commerciali.

E' esclusa dalla disciplina di cui alle presenti norme la gestione di:



**Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto**  
**PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI**


- ✓ materiali in ogni caso provenienti da fondali marini, compresi quelli portuali, ovvero da specchi acquei salmastri, nonché costituenti apporti fluviali o della terraferma;
- ✓ rifiuti originati da attività umane e da cicli naturali e produttivi che si svolgono sulla terraferma.

Dall' applicazione delle norme del presente Piano sono escluse le unità per cui siano in corso interventi di riparazione e/o manutenzione da parte di cantieri navali e/o officine meccaniche, autorizzate ad operare nel porto di Vasto. In tali casi i responsabili delle citate imprese autorizzate ad operare dovranno provvedere direttamente al conferimento dei rifiuti ai sensi della normativa applicabile al proprio ciclo di produzione.

#### 1.6 Settori esclusi

Per chiarezza espositiva si precisa che non fanno parte delle previsioni del presente piano le problematiche connesse alla:

- a) gestione dei rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche;
- b) pulizia degli specchi acquei;
- c) gestione dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza giacenti o abbandonati nell'ambito portuale;
- d) gestione di rifiuti provenienti dalle attività svolte all'interno delle aree in concessione a soggetti privati ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav., o dell'art. 18 L. n. 84/94, ovvero in consegna ex art. 34 Cod. Nav. ad Amministrazioni statali;
- e) gestione di rifiuti provenienti dalle attività di imbarco, sbarco e movimentazione delle merci per i quali la vigente normativa ( art. 82 Reg. Cod. Nav. ) prevede l'obbligo a carico di chi effettua operazioni portuali, di "provvedere alla pulizia degli specchi acquei e delle banchine", mentre il servizio di ritiro dei residui del carico di cui all'art. 2 lett. d) del D. Lgs. n. 182/2003 riguarda i resti di materiale che permangono a bordo delle navi.



*Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto*  
**PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI**

**Notifica**

Il comandante di ogni nave diretta verso il porto di Vasto dovrà trasmettere all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, le informazioni contenute nell'Allegato I all presente Piano con le seguenti modalità:

- a) almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di Vasto;
- b) non appena la destinazione del porto di Vasto è nota, qualora conosciuta a meno di 24 ore dall'arrivo;
- c) prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pescherecci e alle unità da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri.

Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, forniscono le informazioni di cui al comma 1, in forma cumulativa all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto ovvero all'Autorità Marittima del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti dalla nave ed i residui del carico.

**1.8 Divieti**

Fermo restando le vigenti disposizioni in materia di scarico in mare di rifiuti da navi previste dalla Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento causato dalle Navi (MARPOL 73/78), nell'ambito delle acque del Circondario Marittimo Di Vasto è vietato a tutte le navi di scaricare rifiuti in mare.



*Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto*  
**PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI**



**METODOLOGIA DI REDAZIONE DEL PIANO**

La valutazione del fabbisogno presuppone e richiede un'analisi delle esigenze delle unità navali inquadrabili nella definizione di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) del Decreto 182/2003 in premessa citato che ordinariamente scalano il porto o che normalmente sono stanziati nel porto (unità in servizio locale, unità da pesca, da diporto etc. ).

Tenuto conto delle funzioni portuali e della tipologia di traffico consolidatosi negli ultimi anni il quadro organizzativo di risposta al fabbisogno si può articolare in 6 sottosistemi:

- a) raccolta e gestione dei rifiuti dalle navi passeggeri;
- b) raccolta e gestione dei rifiuti dalle navi da carico;
- c) raccolta e gestione dei rifiuti dalle navi-cisterna;
- d) raccolta e gestione dei rifiuti proveniente dal naviglio minore in servizio locale ( servizi tecnico-nautici etc. );
- e) raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dai motopescherecci;
- f) raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dalle imbarcazioni da diporto.

Sulla base invece della tipologia dei rifiuti prodotti, si possono articolare come segue le esigenze ecologiche delle navi.

Occorre innanzitutto precisare che i rifiuti prodotti dalle navi sono classificati dalla MARPOL 73/78 rispettivamente in:

- ✓ *oil* ( Annesso I ) rifiuti oleosi, fanghi, slops ( acque di lavaggio delle cisterne, residui dei carichi ), residui oleosi di macchina ( acque di sentina, morchie etc. );
- ✓ *sewage* ( Annesso IV ) acque nere ;
- ✓ *garbage* ( Annesso V ) rifiuti.



Si deve comunque tener conto che la Marpol, pur impegnando i paesi rivieraschi delle Aree Speciali (come il Mediterraneo) a realizzare impianti atti a ricevere i rifiuti delle navi che approdano nei propri porti, tenendo conto delle particolari necessità delle navi, annette comunque, la possibilità di discarica in mare subordinatamente ad alcune condizioni e modalità:



✓ P' Annesso I della Marpol per quanto attiene *all'oil* prevede un articolato sistema normativo per il quale si richiama a titolo esemplificativo: scarico assolutamente proibito entro le 12 miglia dalla costa; oltre le 12 miglia scarico ammesso purché la nave stia navigando, il



**Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto**  
**PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI**

contenuto di olio nell'effluente non superi le 15 p.p.m. la nave sia dotata di un separatore con stop automatico etc;

- ✓ l'Annesso IV per il *Sewage (acque nere)* prevede il divieto di scarica in mare a meno che non siano soddisfatte le condizioni previste dalla regola 8 per le quali si richiamano: \_\_\_(scarico ad almeno 12 miglia dalla costa dopo triturazione e disinfezione con dispositivo di tipo approvato; tasso di scarico preventivamente approvato; velocità nave di almeno 4 nodi etc.);
- ✓ l'Annesso V per il *Garbage* prevede l'assoluto divieto di scaricare a mare nel Mediterraneo, plastica, cavi, reti da pesca, legature, imballaggio, carta, vetro, metalli, bottiglie, ancorché triturati o frantumati; diversamente è ammessa la possibilità di scaricare a mare i rifiuti alimentari, anche se non triturati, purchè ad una distanza di oltre 12 miglia dalla costa. In relazione a ciò emerge in tutta la sua assoluta necessità di una raccolta differenziata a bordo delle unità.

Ciò posto è evidente l'esigenza di una incentivazione dell'utilizzo dei servizi portuali, al fine di contenere, per quanto possibile, la scarica in mare anche laddove esso sia consentito dalla normativa internazionale.

Il *garbage* a sua volta si divide in 5 categorie:

- 1) plastica;
- 2) materiale di imballaggio, tessuti;
- 3) triturati di carta, di stracci, di vetro, di metallo di bottiglie, di terracotta;
- 4) prodotti cartacei, stracci, metalli, bottiglie, terracotta;
- 5) rifiuti alimentari.



Qualora i rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri siano ritirati da navi provenienti da Paesi extra - U.E., essi devono essere smaltiti in discarica, previa sterilizzazione ai sensi del D.I. 22 maggio 2001.

I problemi gestionali da affrontare nel presente piano si possono ricondurre a:

- 1) Gestione rifiuti *garbage* ( assimilabili agli urbani, alimentari e altri non speciali e non pericolosi);
- 2) Gestione rifiuti speciali pericolosi e non;
- 3) Gestione altri rifiuti speciali pericolosi (*rifiuti oil*);
- 4) Gestione rifiuti di *sewage* ( acque nere );
- 5) Gestione rifiuti flotta minore e da pesca;
- 6) Gestione rifiuti naviglio da diporto.




*Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto*  
PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI



## 2. IMPOSTAZIONE METODOLOGICA

### 2.1 Descrizione del Porto di Vasto



Prima di procedere alla descrizione delle modalità di elaborazione del piano, si fornisce una breve presentazione delle caratteristiche del Porto.

#### *Attuale Conformazione*

Il Porto di Vasto è costituito da un bacino di circa 90.000 mq ove insistono n. 5 banchine per un totale di circa 1000 metri lineari utili ove trovano omaggio, oltre che la flotta peschereccia vastese, le unità che effettuano operazioni commerciali carico/scarico di merci alla rinfusa ivi compresi coils acido solforico e fosforico, biodisel, gasolio ed oli vegetali vari.

All'interno del bacino portuale trova, altresì, omaggio un significativo numero di imbarcazioni da diporto (circa 100).

Il Porto di Vasto è composto da:




**Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto**  
**PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI**

Denominazione dell'accosto	Lunghezza accosto (m)	Tipo delle operazioni commerciali o altre utilizzazioni dell'accosto										
		Passaggeri	Prodotti petroliferi	Altre merci liquide	Merci secche alla rinfusa	Merci in colli	Container	RO/RO	Altre merci	Pesca	Dipporto	Mezzi di servizio
MOLO MARTELLO	110	X								X		
MOLO DI LEVANTE	335									X		
BANCHINA DI RIVA	350	X		X	X	X	X	X	X			X
BANCHINA DI PONENTE	210		X	X	X	X	X		X			X
MOLO MANDRACCHIO (APPRODO TURISTICO)	216										X	X

Al Molo Mandracchio è situato l'approdo turistico denominato "Circolo Nautico di Vasto":

Tipologia della struttura	Numero dei posti barca compresi tra:							
	Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio	fino a 10,00 m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	oltre 24 m
	X			80	10	14		



Esiste inoltre, nell'area portuale, un piazzale, di circa 36.000 mq., utilizzato prevalentemente per la sosta temporanea delle merci, all'interno del quale vi è una struttura adibita a mercato ittico.




*Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto*  
**PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI**

**IMPRESE PORTUALI:**

Sono autorizzate ad operare nel porto di Vasto per le operazioni portuali le imprese portuali:

- ✓ **COOPERATIVA IL FARO A r.l.**  
Corso Europa, 49 – Vasto
  
- ✓ **V.I.P. S.r.l. – Vasto Impresa Portuale**  
Via Osca, 89 – Vasto
  
- ✓ **MADONNA DELLA PENNA S.r.l.**  
Via A. Bosco, 8 – Vasto
  
- ✓ **VASTO LEGNO S.p.a.**  
Zona Industriale Porto di Vasto – Vasto



*Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto*  
PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI



**3. DATI STORICI**

Per rendere più agevole la valutazione del fabbisogno dei servizi portuali di raccolta, si riportano di seguito i dati relativi ai traffici commerciali, in termini di movimento navi e movimento merci, e dati relativi alla componente peschereccia e di diportistica presenti nel Porto di Vasto. I dati in parola sono riferiti agli anni 2003 e 2004.

**ANNO 2003**

**MERCI MOVIMENTATE ED UNITA' MERCANTILI TRANSITATE NEL PORTO DI VASTO  
01 GENNAIO - 31 DICEMBRE**

MERCE	Ton. Merci Sbarcate	Ton. Merci Imbarcate	Navi Italiane		Navi Straniere	
			Arrivate		Arrivate	
			N° Navi	T.S.L. Navi	N° Navi	T.S.L. Navi
Acido solforico	38.594,00		12	31.651,00		
Acque madri di saline	6.545,00		2	4.566,00	1	4.401,00
Argilla	43.405,00				6	49.732,00
Barite	7.679,00				2	5.225,00
Biodiesel		3.245,00	4	1.932,00		
Cambio Equip. + Contr. Strum.			4	2.412,00		
Carbonato di sodio	35.991,00				11	28.952,00
Cartongesso		25.610,00			11	27.711,00
Cloruro di Potassio	13.236,00				5	19.163,00
Coils	47.946,00				18	52.910,00
Feldspato	5.800,00				1	4.517,00
Fertilizzanti	10.425,00	4.700,00			6	14.244,00
Fertilizzanti DAP	18.423,00				6	12.403,00
Fosfato di calcio	53.104,00				16	36.378,00
Fosfato Moncammonico	18.035,00				5	10.632,00
Gasolio	5.162,00		3	11.710,00		
Grano	5.907,00				2	4.457,00
Legno	38.050,00				15	151.281,00
Materiale Ferroso	1.574,00				1	978,00
Nitrato Ammonico	11.420,00		1	2.881,00	2	6.003,00
Olio di semi di colza	41.934,00		4	14.587,00	9	20.828,00
Olio di semi di soya	44.850,00		8	37.020,00	6	15.954,00
Perfosfato di Calcio						
Polpa di Barbabietola		20.800,00	1	4.255,00	6	15.845,00
Solfato Ammonico	30.305,00				8	28.472,00
Solfato di potassio	4.010,00				1	2.993,00
Superfosfato triplo	4.980,00	10.100,00	1	2.765,00	4	7.475,00
Tubi in Acciaio	18.880,00				11	20.526,000
<b>Totale</b>	<b>506.255,00</b>	<b>64.455,00</b>	<b>40</b>	<b>113.779,00</b>	<b>153</b>	<b>541.086,00</b>
Pax	Sbarcati	Imbarcati				
	<b>3.137,000</b>	<b>3.392,000</b>	<b>50</b>	<b>8.706,00</b>	<b>18</b>	<b>12.096,00</b>

Tabella indicante la movimentazione del porto di Vasto nel 2003



**Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto**  
**PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI**

ANNO 2004


MERCİ MOVIMENTATE ED UNITA' MERCANTILI TRANSITATE NEL PORTO DI VASTO

01 GENNAIO - 31 DICEMBRE

MERCE	Ton. Mercı		Navi Italiane		Navi Straniere	
	Sbarcate	Imbarcate	Arrivate		Arrivate	
			N° Navi	T.S.L. Navi	N° Navi	T.S.L. Navi
Acido solforico	31.531,00		7	21.038,00	3	11037
Acque madri di saline	7.110,00		3	9.225,00		
Argilla	45.680,00				9	70.136,00
Barite	4.651,00				1	5.907,00
Biodiesel		22.229,00	14	20.751,00		
Carbonato di sodio	18.519,00				6	13.893,00
Cartongesso		46.690,00			14	54.361,00
Cloruro di Potassio	10.075,00				3	8.454,00
Coils	59.371,00		1	4.860,00	23	58.976,00
Feldspato	7.695,00				2	5.332,00
Fertilizzanti MAP	13.418,00				5	11.983,00
Fertilizzanti DAP	15.829,00	2.000,00			7	15.331,00
Fertilizzanti SSP	5.107,00	23.230,00	1	2.940,00	9	17.876,00
Fosfato di calcio	77.072,00				24	51.667,00
Gasolio	10.995,00		7	27.701,00		
Grano	3.290,00				1	2.351,00
Legname	47.929,00				19	194.515,00
Materiale di ferro	16.350,00				3	10.935,00
Olio di semi di palma	3.258,00				1	7.498,00
Olio di semi di colza	36.932,00		4	14.465,00	8	22.147,00
Olio di semi di soya	75.001,00		12	42.939,00	9	34.729,00
Solfato ammonico	30.619,00				9	23.209,00
Solfato di potassio	8.120,00				2	5.490,00
Sansa Esausta	11.870,00				5	9.903,00
Profilati metallici	19.231,00	350,00			12	17.899,00
Urea	3.138,00				1	2.351,00
Varie	2.152,00	110,00			4	18.795,00
<b>Totale</b>	<b>564.943,00</b>	<b>94.609,00</b>	<b>49</b>	<b>143.919,00</b>	<b>180</b>	<b>674.775,00</b>
<b>Pax</b>	<b>Sbarcati</b>	<b>Imbarcati</b>				
	<b>3535</b>	<b>3569</b>	<b>130</b>		<b>7</b>	

Tabella indicante la movimentazione del porto di Vasto nel 2004

Dai dati innanzi riportati si può osservare che mediamente il numero di navi arrivate nel porto di Vasto è aumentato nel corso dell'ultimo biennio; a ciò si aggiunga che nel corso dell'anno 2004 si è registrato un notevole incremento degli arrivi di navi estere di bandiera o provenienti da stati extra UE.



*Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto*  
**PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI**

**NUMERO** di navi mercantili approdate nel porto di Vasto




Tabella indicante il traffico di navi mercantili nel porto di Vasto

Da Questi dati si può osservare che anche il traffico passeggeri è incrementato nel corso dell'ultimo biennio.

**NUMERO** di navi passeggeri approdate nel porto di Vasto





Tabella indicante il traffico di navi passeggeri nel porto di Vasto



**Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto**  
**PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI**

Per quanto riguarda le merci sbarcate ed imbarcate nel porto, si è registrata una notevole crescita.

QUANTITÀ di merci sbarcate dalle navi approdate nel porto di Vasto




Tabella indicante quantità di merci sbarcate nel porto di Vasto

QUANTITÀ di merci imbarcate dalle navi approdate nel porto di Vasto





Tabella indicante quantità di merci imbarcate nel porto di Vasto



*Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto*  
**PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI**

**RIFIUTI DEL NAVIGLIO DA PESCA**

Per quanto riguarda i rifiuti del naviglio da pesca non ci sono dati attendibili, né statistiche al riguardo, dal momento che gli operatori del settore si sono serviti per le proprie esigenze dei cassonetti installati dal servizio pubblico di ritiro rifiuti urbani, gestito da Comune di Vasto.

**RIFIUTI DEL NAVIGLIO DA DIPORTO**

Per quanto concerne i rifiuti del naviglio da diporto, ubicati in area portuale presso il Circolo Nautico di Vasto, non ci sono dati attendibili, né statistiche al riguardo, per le medesime ragioni per le quali non si è in possesso dei dati relativi ai rifiuti prodotti dal naviglio peschereccio.


**OLI ESAUSTI DEL NAVIGLIO DA DIPORTO E DA PESCA:**

Utili ai fini dell'analisi del fabbisogno degli impianti portuali di raccolta sono in proposito i dati relativi alle tipologie ed ai quantitativi di oli esausti e batterie ritirati nel porto nell'ultimo anno da parte delle ditte mandatarie dei consorzi obbligatori COOU e COBAT relativamente alle componenti di porto e pescherecci:


**QUANTITÀ di oli esausti nel porto di Vasto**

Periodo	Oli esausti (Kg)
I TRIMESTRE 2004	750
II TRIMESTRE 2004	630
III TRIMESTRE 2004	900
IV TRIMESTRE 2004	720

Tabella indicante quantità di oli ritirati nel porto di Vasto nel 2004



*Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto*  
**PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI.**


**NAVI MERCANTILI:**

I dati relativi ai rifiuti prodotti dalle navi mercantili e passeggeri approdate in questo sorgitore sono stati ricavati, invece, dai moduli di informazione che tali navi presentano prima dell'entrata in porto:

**QUANTITÀ di rifiuti prodotti dalle navi approdate nel porto di Vasto**


Periodo	Rifiuti prodotti (Kg)	N° Navi
I TRIMESTRE 2004	3550	52
II TRIMESTRE 2004	5120	51
III TRIMESTRE 2004	5710	57
IV TRIMESTRE 2004	5440	69
<b>NUMERO NAVI IN TRANSITO: 229</b>		

Tabella indicante quantità di rifiuti ritirati nel porto di Vasto nel 2004



*Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto*  
**PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI**

**4. ANALISI delle ESIGENZE**



Dall'analisi dei dati relativi al volume dei traffici commerciali dell'ultimo biennio, si nota un incremento del numero di navi arrivate in questo sorgitore.

Al fine di garantire, comunque, un servizio di raccolta rifiuti adeguato alle esigenze del porto ed alla tipologia di naviglio scalante il sorgitore, bisogna tener conto che:

- ✓ le navi che attualmente operano nel porto, sono di dimensioni medie e di rado sostano più di due/tre giorni;
- ✓ l'entità dei rifiuti prodotti non è tale da richiedere sempre un loro ritiro giornaliero;
- ✓ il traffico di navi passeggeri è concentrato all'attualità soltanto nel periodo giugno-settembre;
- ✓ il naviglio da diporto che usufruisce dell'approdo turistico è quasi totalmente di natura stanziale e di piccole dimensioni.

Per quanto sopra, per il naviglio commerciale, le esigenze di conferimento e ritiro rifiuti potranno essere soddisfatte di massima con l'intervento di mezzi mobili che intervenendo sottobordo l'unità all'ormeggio, provvedono al ritiro dei rifiuti e al successivo trasporto fuori dall'ambito portuale, per lo smaltimento a norma delle vigenti normative nazionali ed internazionali in vigore.

Le esigenze di conferimento rifiuti del settore pesca/diporto potranno essere soddisfatte dalla presenza, lungo la banchina di strutture amovibili (contenitori) per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi, che si sostanziano principalmente in residui dell'attività di pesca (es. carta, plastica, vetro, polistirolo, cordame, parti di reti, ecc., oltre a rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani) e di isole ecologiche per il conferimento di rifiuti piombosi, oli esausti e parti di ricambio (es. filtri olio) nei quantitativi di massima indicati nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente. E' da precisare, in proposito che allo stato, esistono dei contenitori specifici ed a norma, allocati lungo le banchine portuali dalle società consorziate ai COOU e COBAT per la raccolta di olii esausti.

Le necessità di conferimento delle acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna non sono state prese in considerazione, perché all'attualità nel porto di Vasto non si verificano casi di conferimento di tali rifiuti.

In ogni caso considerata la tipologia e le caratteristiche dimensionali dell'esistente struttura portuale e quella delle nuove opere, tenuto altresì conto degli spazi operativi di banchina, tutte le strutture da installare in ambito portuale per il conferimento e la raccolta dei rifiuti dovranno essere di natura amovibile e non dovranno prevedere di massima la realizzazione di impianti portuali fissi di raccolta dei rifiuti.



*Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto*  
**PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI**



La società concessionaria del servizio dovrà in ogni caso essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni/abilitazioni previste dalla vigente normativa in materia per eseguire la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani ed assimilati, rifiuti speciali e non nonché rifiuti pericolosi e non. Di analoghi permessi dovranno essere forniti i mezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti i quali dovranno soddisfare le pertinenti norme fissate dalla legislazione vigente in materia.

La società concessionaria del servizio dovrà in ogni caso possedere/conseguire tutte le necessarie autorizzazioni/abilitazioni per l'esercizio dell'attività oggetto della concessione.





**Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto**  
**PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI**

**5. ORGANIZZAZIONE ATTUALE del SERVIZIO**

**5.1 Premessa**

Nelle more dell'approvazione del presente Piano e dell'espletamento della gara ad evidenza pubblica per la concessione del servizio di raccolta dei rifiuti provenienti dalle navi che scalano il Porto di Vasto, tale servizio è svolto da imprese che, oltre ad essere iscritte all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'art. 30 del D. Lgs. 22/97, abbiano presentato presso l'Ufficio Circondariale Marittimo, apposita denuncia di inizio attività, con espressa attestazione dell'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge per l'espletamento della specifica attività, secondo quanto previsto dall'Ordinanza di questo Ufficio Circondariale Marittimo n° 38/03 del 20 novembre 2003 come integrata con l'Ordinanza n° 01/04 in data 17 febbraio 2004.

**5.2 Tipologia, capacità e procedure di raccolta**

**Servizi esistenti:**


**Oli usati, batterie e rifiuti piombosi:** le Ditte mandatarie del Consorzio obbligatorio degli oli usati (COOU) e del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e di rifiuti piombosi (COBAT), provvedono a prelevare gli oli usati e le batterie e i rifiuti piombosi dalle cisternette predisposte nel porto di Vasto con periodicità almeno decennale.

Prelievi particolari e/o aggiuntivi a quelli previsti, possono essere disposti in ogni momento dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto in caso di comprovata situazione di necessità

**Rifiuti prodotti dalle navi:** sono ritirati da ditte abilitate reperite a cura delle Agenzia Raccomandatarie Marittime tra quelle iscritte nei registri di cui all'art. 68 Cod. Nav.

La ditta autorizzata all'espletamento del servizio, dopo il conferimento dei rifiuti rilascia alla nave apposita ricevuta comprovante l'operazione effettuata e riportante i seguenti dati:

- a) Dati identificativi della ditta autorizzata;
- b) Dati identificativi della nave;
- c) Quantitativo e tipologia dei rifiuti conferiti;
- d) Targa del veicolo o dati identificativi del mezzo impiegato per il conferimento dei rifiuti.



*Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto*  
**PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI**

La raccolta dei rifiuti viene effettuata con appositi mezzi (imbarcazioni e/o veicolo), muniti di cassoni a tenuta stagna che impediscono la perdita dei rifiuti o il collaggio degli stessi durante il trasporto al luogo di conferimento, trattamento o smaltimento.

Il trasbordo dei rifiuti dalla nave ai mezzi di raccolta viene effettuato dall'equipaggio della nave direttamente sul mezzo nautico/veicolo di massima in ore diurne e con condimento favorevoli.

Rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani prodotti da diportisti e pescherecci: vengono all'attualità conferiti nei cassonetti ubicati in ambito portuale e ritirati dalla società appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti del Comune di Vasto.

I capibarca dei pescherecci che approdano o stazionano nel porto di Vasto, dovranno tenere a bordo delle unità medesime un apposito registro (registro di carico e scarico) sul quale annotare ogni operazione di conferimento/smaltimento degli oli usati, dei filtri, delle batterie e dei rifiuti piombosi provenienti dall'attività espletata.

Pulizia delle parti comuni: il servizio di pulizia ordinaria delle aree portuali non in concessione ed è assicurato dal Comune della Città di Vasto.

Fermo restando a mente della vigente normativa in materia dell'obbligo di ripulire le banchine utilizzate da parte delle imprese portuali, il servizio in questione, consiste nello spazzamento e nella pulizia delle aree e strade demaniali portuali ove vi sia o meno transito e sosta di autoveicoli, nella raccolta dei rifiuti ivi abbandonati (ad eccezione di quelli prodotti da soggetti identificati), nonché nel taglio delle erbe e/o diserbo di tutte le aree secondarie e di minor traffico.


Ai fini dell'art. 10 D. Lgs. 22/97, la ditta appaltatrice del servizio di pulizia si configura quale detentore dei rifiuti ai sensi del presente articolo.

**Registrazione delle operazioni di conferimento.**

Qualsiasi unità di stazza lorda superiore a 400 Tonn. o che trasporta 15 o più persone deve essere munita del registro rifiuti (*Garbage record book*) e di un relativo piano di smaltimento (*Garbage Management Plan*) in ottemperanza al disposto dalla risoluzione MePc 65 (37) del 14/09/1995.

Il comando della nave dovrà registrare tutte le operazioni connesse al conferimento dei rifiuti, nel registro (*Garbage record book*) previsto dall'annesso V alla Marpol 73/78, e conservare nell'archivio di bordo la documentazione comprovante l'effettuazione di dette operazioni.





**Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto**  
**PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI**

## 6. ORGANIZZAZIONE del SERVIZIO

### 6.1 Navi Mercantili

Per le navi Mercantili, ormeggiate alla Banchina di Riva e al Molo di Ponente, l'*Agenzia Marittima Raccomandataria*, provvederà a comunicare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto nei termini di cui all'art. 6 i dati di cui all'Allegato III del D. Lgs. n. 182/2003.

All'ormeggio in porto, la nave consegna all'*Agenzia* il modello informativo di cui all'Allegato III (vedi Allegato I al presente Piano) da trasmettere al *concessionario* del servizio di raccolta per il richiesto espletamento delle operazioni previste.

In seguito dette imprese eseguiranno l'operazione di prelievo e di trasporto dei rifiuti della nave.

### 6.2 Naviglio da Pesca

Per il naviglio da pesca, ormeggiato al Molo di Levante e al Molo Martello, sono state previste:

Isole ecologiche secondo la tipologia, tratteggiata al precedente punto 4 composte da cassoni per la raccolta differenziata e cisternette per la raccolta degli olii usati:

- ✓ Rifiuti urbani ed assimilabili;
- ✓ Carta;
- ✓ Metalli;
- ✓ Plastica;
- ✓ Vetro;
- ✓ Olii usati;
- ✓ Batterie esauste.



Il gestore del servizio provvederà allo svuotamento periodico dei detti contenitori, avviando allo smaltimento o recupero presso i relativi Consorzi Obbligatori.

### 6.3 Naviglio da Diporto

Le imbarcazioni da diporto che non usufruiscono dell'Approdo Turistico in concessione al "Circolo Nautico di Vasto" dovranno osservare il presente Piano.



**Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto**  
**PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI**



**7. AUTORIZZAZIONI e FORMULARI**


**7.1 Compiti del gestore del servizio**

Il soggetto gestore del servizio portuale di raccolta oltre ad essere responsabile dell'applicazione di quanto previsto dal presente piano e dalla normativa vigente in materia dovrà in particolare aver cura di:

- 1) predisporre un *registro di carico/scarico*, secondo quanto previsto dall'articolo 12 D.Lgs n.22/1997, sul quale andranno annotate tutte le movimentazioni di rifiuti per i quali è previsto il conferimento;
- 2) documentare il conferimento rilasciando al soggetto conferitore di rifiuti una ricevuta di certificazione del conferimento stesso. Il documento deve essere redatto in duplice copia, una deve essere trattenuta da parte del gestore ed una deve essere consegnata al soggetto che conferisce; inoltre ciascuna copia dovrà essere datata e firmata congiuntamente dal soggetto conferitore e dal gestore o dal suo delegato addetto al ricevimento dei rifiuti.

Il documento di conferimento dovrà riportare le seguenti informazioni:

- ✓ Dati identificativi del produttore dei rifiuti
- ✓ Tipologia di rifiuto conferito
- ✓ Quantità conferita
- ✓ Ora e data del conferimento.



Tale documento sostituisce, per la fase di conferimento, il formulario di cui all'articolo 15 del D.Lgs n.22/97;

- 3) predisporre per la fase dello smaltimento, il documento di accompagnamento dei rifiuti (*formulario di identificazione*), secondo le modalità ed i termini previsti dall'articolo 15 comma 1 del D. Lgs n°22/97;
- 4) provvedere agli adempimenti relativi alla *comunicazione annuale* prevista dall'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (Modello Unico di Dichiarazione ambientale- MUD);
- 5) distribuire materiale informativo sull'organizzazione del servizio di raccolta rifiuti in ambito portuale.


**7.2 Obblighi della Ditta autorizzata**

La ditta autorizzata dovrà:



*Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto*  
**PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI**

- ✓ comunicare, mensilmente all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto quantitativo e tipologia dei rifiuti raccolti durante il servizio svolto in porto. La suddetta comunicazione non sostituisce quella prevista dall'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 22/97;
- ✓ detenere e compilare il registro previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 22/97;
- ✓ essere iscritta all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 22/97, ed avere la disponibilità diretta di idonei mezzi terrestri ed eventualmente nautici che gli consentano di garantire il servizio di ritiro e raccolta rifiuti nel porto di Vasto;
- ✓ Tenere in perfetta efficienza tecnica e documentale tutti i mezzi impiegati nell'espletamento del servizio;
- ✓ Effettuare il servizio di raccolta rifiuti con personale dipendente adeguatamente qualificato, e munito di apposite attrezzature ed indumenti atti a prevenire la trasmissione e/o la diffusione di agenti eventualmente presenti nei rifiuti ritirati.



*Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto*  
PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI



## 8. SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO

### 8.1 Informazioni per gli utenti

Il gestore dell'impianto dovrà consegnare ai produttori di rifiuti, materiale pubblicitario ed informativo al fine di sensibilizzarli all'utilizzo dei servizi ed in particolare delle strutture per la raccolta dei suddetti in particolar modo quelli speciali.

A tal proposito si dovrà predisporre un "Documento Informativo" che provvederà ad assicurare le informazioni adeguate al comandante della nave e a tutti i soggetti interessati, tramite la distribuzione di un "documento informativo" contenente:


- ✓ una sintesi dell'organizzazione sulla gestione dei rifiuti provenienti dalle navi con richiami alla pertinente normativa;
- ✓ l'ubicazione degli impianti e dei servizi portuali di gestione dei rifiuti;
- ✓ l'indicazione dei punti di contatto per l'erogazione dei servizi offerti e delle procedure di conferimento;
- ✓ l'indicazione delle tariffe;
- ✓ le procedure per le segnalazioni di disfunzioni, disservizi e inadeguatezze rilevati in occasione dell'erogazione dei servizi di gestione dei rifiuti provenienti dalle navi.

Per assicurare la massima tempestività nello scambio di informazioni verrà attuato il seguente processo:

L'*Agenzia Marittima Raccomandataria*, provvede a comunicare nei termini di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 182/2003 i dati di cui all'Allegato III del medesimo citato decreto all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, compilando l'Allegato I del presente Piano.

All'ormeggio in porto, la nave consegna all'*Agenzia* il modello informativo di cui all'Allegato III da trasmettere al concessionario del servizio di raccolta per il richiesto espletamento delle operazioni previste.

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto si riserva il diritto di ispezione per attendere ai compiti di vigilanza assegnatigli.



*Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto*  
**PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI**

**8.2 Prima dell'arrivo nel porto**

Il Comandante della nave diretta verso il porto di Vasto adempie agli obblighi di notifica di cui agli art. 11 comma 3, 12 e 15, comma 1, del D.Lgs. n. 22/1997 con la compilazione del modulo di cui all'allegato III (vedi Allegato I al presente Piano) e con la trasmissione delle informazioni in esso riportate all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto da effettuarsi:

- ✓ almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di Vasto
- ✓ prima della partenza dallo scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore
- ✓ prima della partenza dal porto precedente a quello di Vasto, se la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore

**8.3 All'ormeggio nel porto**

**a) Conferimento a terra dei rifiuti:**


All'ormeggio nel porto di approdo, la nave consegna all'Agenzia Marittima il modello informativo di cui all'Allegato III da trasmettere al concessionario del servizio di raccolta per il richiesto espletamento delle operazioni previste.

Nel conferire i rifiuti il Comandante della nave compila e firma il buono di consegna indicante la tipologia e la quantità dei rifiuti consegnati.

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto si riserva il diritto di ispezione per attendere ai compiti di vigilanza assegnatigli.

**8.4 Alla partenza dal porto**

Le informazioni di cui al punto 8.1 sono conservate a bordo almeno fino al successivo porto di scalo e saranno messe a disposizione dell'Autorità competente, qualora richieste.



*Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto*  
**PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI**



**9. QUADRO di COSTI di GESTIONE e REGIME TARIFFARIO**

Per quanto riguarda i costi dei servizi previsti dal presente piano si precisa che:

- ✓ il ritiro e lo smaltimento degli oli usati e delle batterie al piombo esauste da parte delle Ditte consociate ai Consorzi Obbligatori saranno effettuati in forma gratuita;
- ✓ nelle more dell'espletamento della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dalle navi, le tariffe applicate a chi farà richiesta del servizio saranno quelle praticate in regime di libera concorrenza dalle Ditte che avranno presentato denuncia di inizio attività ai sensi dell'Ordinanza n. 38/03 del 20 Novembre 2003 dell'Ufficio Circondariale Marittimo Di Vasto come integrata con l'Ordinanza n. 01/01 in data 17 Febbraio 2004..
- ✓ il regime tariffario da applicare alle navi che approdano nel porto o che sostano nella relativa rada e che usufruiscono dei servizi portuali di raccolta, secondo quanto previsto dagli articoli 8 - 10 D.Lgs. 182/2003, sarà determinato successivamente all'espletamento della gara ad evidenza pubblica, in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato IV del Decreto 182/2003.

**10. DISPOSIZIONI FINALI**

Ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, le Autorità competenti dovranno favorire la riduzione dello smaltimento dei rifiuti attraverso il loro reimpiego e riciclaggio, ovvero attraverso altre forme di recupero per ottenere da essi materia prima, o ancora attraverso l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia: d'incanto, lo smaltimento, costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti. Il raggiungimento di tali obiettivi sarà facilitato se sin dal momento della raccolta si procederà a ripartire i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee, cioè ad una loro differenziazione.

Come innanzi evidenziato, solo allorquando, i rifiuti saranno stati conferiti dai produttori negli appositi contenitori, permettendo agli operatori addetti di realizzare una raccolta differenziata gli stessi verranno avviati allo smaltimento o al recupero, a seconda della loro tipologia in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.



**Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto**  
**PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI**

15/07/2006

**11. MODIFICHE ed AGGIORNAMENTI**

Ai sensi del comma 6, art.5, D.Lgs. 182/2003, il piano di raccolta e gestione dei rifiuti è aggiornato ed approvato in coerenza con la pianificazione regionale in materia dei rifiuti, almeno ogni tre anni ed ogni volta che si verificano significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto.

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) *Stefano Maria DACONTO*





*Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto*  
PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI

## Annesso I

## ALLEGATO C del D.Lgs. 22/97

[previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h)]

Operazioni di recupero

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

R1 utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia

R2 rigenerazione/recupero di solventi

R3 riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R4 riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici

R5 riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

R6 rigenerazione degli acidi o delle basi

R7 recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti

R8 recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9 rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10 spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R11 utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12 scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)



*Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto*  
**PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI**



**ALLEGATO B del D.Lgs. 22/97**

[previsto dall'art. 6, comma 1, lettera g)]

**Operazioni di smaltimento**

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento, come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

D1 deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)

D2 trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

D3 iniezioni in profondità (ad esempio iniezione di rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)

D4 lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D5 messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)

D6 scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione

D7 immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D8 trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12

D9 trattamento chimico-fisico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D10 incenerimento a terra

D11 incenerimento in mare

D12 deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in miniera, ecc.)

D13 raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12

D14 ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13

D15 deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)



**Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto**  
**PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI**

**Annesso III**

**ALLEGATO D del D.Lgs. 22/97**

[previsto dall'articolo 7, comma 4]

Rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE

**Introduzione**

1. I vari tipi di rifiuti figuranti nell'elenco sono pienamente definiti dal codice a sei cifre per i rifiuti e dalle rispettive sezioni a due e a quattro cifre.
2. L'inclusione nell'elenco non significa che il materiale o l'oggetto siano da considerarsi rifiuti in tutti i casi. L'inclusione è pertinente soltanto quando venga soddisfatta la definizione di rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE, purché non si applichi l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva.
3. I rifiuti precisati nell'elenco sono soggetti alle disposizioni della direttiva 91/689/CEE, purché non si applichi l'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva.
4. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino, della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE sono pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell'elenco conformemente all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

Elenco dei rifiuti pericolosi

(omissis)

[N.D.R.: si veda il catalogo europeo dei rifiuti (allegato A2 sopra riportato) nel quale sono evidenziati con la sigla P i rifiuti pericolosi, individuati nell'elenco qui omissis (che riproduce, introduzione compresa, l'allegato alla decisione 94/904/CE, adottata in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE).]

**ALLEGATO G del D.Lgs. 22/97**

Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o all'attività che li ha prodotti (\*) (i rifiuti possono presentarsi sotto forma di liquido di solido o di fango)

[N.D.R.: aggiunto dall'articolo 1, comma 6, del d.lgs. n. 389/97.]

**Allegato G.1**

Rifiuti che presentano una qualsiasi delle caratteristiche elencate nell'allegato I e che consistono in:

1. Sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da altre attività mediche
2. Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari
3. Prodotti per la protezione del legno
4. Biocidi e prodotti fitosanitari
5. Residui di prodotti utilizzati come solventi
6. Sostanze organiche alogenate non utilizzate come solventi, escluse le sostanze polimerizzate inerti
7. Sali per rinvenimento contenenti cianuri
8. Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di lavorazione, ecc.)
9. Miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni
10. Sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio isolanti elettrici, ecc.)
11. Sostanze bituminose provenienti da operazioni di raffinazione, distillazione o pirolisi (ad esempio residui di distillazione, ecc.)
12. Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici
13. Resine, laticci, plastificanti, colle/adesivi
14. Sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, ecc.)
15. Prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive



**Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto**  
**PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI**



16. Prodotti di laboratori fotografici
  17. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorurati
  18. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorurate  
 Allegato G.2  
 Rifiuti contenenti uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H, aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I e consistenti in:
  19. Saponi, corpi grassi, cere di origine animale o vegetale
  20. Sostanze organiche non alogenate non utilizzate come solventi
  21. Sostanze inorganiche senza metalli né composti metallici
  22. Scorie e/o ceneri
  23. Terre, argille o sabbie, compresi i fanghi di dragaggio
  24. Sali per rinvenimento non contenenti cianuri
  25. Polveri metalliche
  26. Materiali catalitici usati
  27. Liquidi o fanghi contenenti metalli o composti metallici
  28. Rifiuti provenienti da trattamenti disinquinanti (ad esempio: polveri di filtri dell'aria, ecc.) salvo quelli previsti ai punti 29, 30 e 33
  29. Fanghi provenienti dal lavaggio di gas
  30. Fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dell'acqua
  31. Residui da decarbonazione
  32. Residui di colonne scambiatrici di ioni
  33. Fanghi residuati non trattati o non utilizzabili in agricoltura
  34. Residui della pulitura di cisterne e/o di materiale
  35. Materiale contaminato
  36. Recipienti contaminati (ad esempio; imballaggi, bombole di gas, ecc.) che abbiano contenuto uno o più dei costituenti elencati nell'allegato H
  37. Accumulatori e pile elettriche
  38. Oli vegetali
  39. Oggetti provenienti da una raccolta selettiva di rifiuti domestici e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I
  40. Qualunque altro rifiuto contenente uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I
- (\*). Alcune ripetizioni rispetto alle voci dell'allegato H sono fatte intenzionalmente.


**ALLEGATO H del D.Lgs. 22/97**

Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato G-2 quando tali rifiuti possiedono le caratteristiche dell'allegato I (\*)

[N.D.R.: aggiunto dall'articolo 1, comma 6, del d.lgs. n. 389/97.]

Rifiuti aventi come costituenti:

- C1 Berillio, composti del berillio
- C2 Composti del vanadio
- C3 Composti del cromo esavalente
- C4 Composti del cobalto
- C5 Composti del nickel
- C6 Composti del rame
- C7 Composti dello zinco
- C8 Arsenico, composti dell'arsenico
- C9 Selenio, composti del selenio
- C10 Composti dell'argento
- C11 Cadmio, composti del cadmio



*Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto*  
**PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI**

- C12 Composti dello stagno
- C13 Antimonio, composti dell'antimonio
- C14 Tellurio, composti del tellurio
- C15 Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario
- C16 Mercurio, composti del mercurio
- C17 Tallio, composti del tallio
- C18 Piombo, composti del piombo
- C19 Solfori inorganici
- C20 Composti inorganici del fluoro, escluso il fluoruro di calcio
- C21 Cianuri inorganici
- C22 I seguenti metalli alcalini o alcalino-terrosi: litio, sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non combinata
- C23 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida
- C24 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida
- C25 Amianto (polvere e fibre)
- C26 Fosforo, composti del fosforo esclusi i fosfati minerali
- C27 Metallocarbonili
- C28 Perossidi
- C29 Clorati
- C30 Perclorati
- C31 Azoturi
- C32 PCB e/o PCT
- C33 Composti farmaceutici o veterinari
- C34 Biocidi e sostanze fitosanitarie (ad esempio antiparassitari, ecc.)
- C35 Sostanze infettive
- C36 Oli di creosoto
- C37 Isocianati, tiocianati
- C38 Cianuri organici (ad esempio: nitrilli, ecc.)
- C39 Fenoli, composti fenolati
- C40 Solventi alogenati
- C41 Solventi organici, esclusi i solventi alogenati
- C42 Composti organo-alogenati, escluse le sostanze polimerizzate inerti e le altre sostanze indicate nel presente allegato
- C43 Composti aromatici, composti organici policiclici ed eterociclici
- C44 Ammine alifatiche
- C45 Ammine aromatiche
- C46 Eteri
- C47 Sostanze di carattere esplosivo, escluse le sostanze indicate in altri punti del presente allegato
- C48 Composti organici dello zolfo
- C49 Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorati
- C50 Qualsiasi prodotto della famiglia delle dibenzo-paradiossine policlorate
- C51 Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati e/o solforati non altrimenti indicati nel presente allegato



**ALLEGATO I del D.Lgs. 22/97**

Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

[N.D.R.: aggiunto dall'articolo 1, comma 6, del d.lgs. n. 389/97.]

H01 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene

H02 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica



*Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto*  
**PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI**

H3A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati:

- ✓ liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
- ✓ che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
- ✓ solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o
- ✓ gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o
- ✓ che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose

H3B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C

H04 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria

H05 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata

H06 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte

H07 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza

H08 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva

H09 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi

H10 "Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza

H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza

H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico

H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate


H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati e differiti per uno o più settori dell'ambiente

**Note**

1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto tossico"), "nocivo", "corrosivo" e "irritante" è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, nella versione modificata della direttiva 79/831/CEE del Consiglio.

2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche "cancerogeno", "teratogeno" e "mutageno" e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II.D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata della direttiva 83/467/CEE della Commissione.

Metodi di prova




**Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto**  
**PIANO RACCOLTA e GESTIONE RIFIUTI**

I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizioni di cui all'allegato I. I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli dell'OCSE.

IL DIRETTORE  
(Arch. Sorgi Antonio)

Parchi Territorio Ambiente Energia  
IL COMPONENTE LA GIUNTA  
(Ing. Franco Paramanico)




**GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO - PESCARA**

Ai sensi dell'art. 14 della legge 14 gennaio 1968, n. 15

**CERTIFICO**

che la presente copia da me collazionata, formata  
da n° 20 fogli, è conforme all'originale  
Pescara, addì 09/05/06

IL FUNZIONARIO



La presente legge regionale sarà pubblicata nel “*Bollettino Ufficiale della Regione*”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 6 Luglio 2006

**OTTAVIANO DEL TURCO**

---

**REGOLAMENTI**


---

DECRETO 6.07.2006, n. 1/Reg.:

**Regolamento di attuazione della L.R. 3 marzo 2005, n. 17: Norme per il rilascio del nulla-osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico ed istituzione dell'organismo tecnico per la radioprotezione.**

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visto l'art. 16 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 37/4 del 27/6/2006;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1  
**Oggetto**

1. Il presente regolamento contiene le disposizioni di attuazione della legge regionale 3 marzo 2005, n. 17 "Norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico ed istituzione dell'organismo tecnico per la radioprotezione", di seguito denominata legge, a norma dell'articolo 10, comma 6, della stessa.

Art. 2

**Contenuti della domanda di nulla-osta di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della legge**

1. La domanda per il rilascio del nulla osta di cui all'art. 2 della legge, deve contenere i seguenti dati:

a) il codice fiscale e la residenza del richiedente; qualora si tratti di società debbo-

no essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale o la partita IVA e la sede legale;

- b) il tipo di pratica che si intende svolgere;
  - c) l'ubicazione dei locali e delle aree destinati alla pratica che si intende svolgere;
  - d) per ogni macchina radiogena: il tipo e l'energia massima di accelerazione delle particelle cariche, la corrente massima e la potenza, tenendo conto, nel caso di elettroni, del fattore di utilizzo (duty cycle), e il numero delle macchine che si intende utilizzare;
  - e) per le materie radioattive: le quantità totali di radioattività di ciascun radionuclide, che si intende detenere contemporaneamente e in ragione d'anno solare, distinguendo tra sorgenti non sigillate e sorgenti sigillate;
  - f) per tutte le sorgenti: l'eventuale produzione di neutroni;
  - g) modalità di produzione, di gestione ed eventuale smaltimento dei rifiuti, con l'indicazione dell'applicabilità o meno delle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 154 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato decreto;
  - h) le modalità dell'eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali.
2. La domanda di cui sopra è corredata della seguente documentazione firmata, per la parte di propria competenza, dall'esperto qualificato di cui all'art. 77 del decreto:
- a) descrizione della pratica, delle operazioni che si intendono svolgere, delle sorgenti di radiazioni e delle attrezzature, anche in relazione all'attuazione del principio di ottimizzazione, con espressa indicazione dei locali in cui la pratica verrà esercitata; descrizione delle moda-

lità di eventuale movimentazione delle sorgenti radioattive all'interno della installazione; indicazione della rispondenza a norme di buona tecnica applicabili in fase di progettazione, costruzione ed esercizio;

- b) descrizione dei locali interessati alla pratica che si intende svolgere, illustrati con disegni in planimetria 1 : 100, indicando per ogni locale la classificazione in zone ai sensi dell'articolo 82 del decreto;
- c) descrizione con planimetrie degli ambienti circostanti, sovrastanti e sottostanti i locali interessati alla pratica, indicandone la destinazione d'uso e le eventuali sorgenti di radiazione in essi impiegate ove conosciute;
- d) indicazione dei criteri seguiti ai fini della individuazione e della classificazione delle zone e della classificazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 82 del decreto;
- e) descrizione dei mezzi di protezione posti in atto con particolare riferimento agli obiettivi di progetto adottati nel calcolo delle schermature e alle modalità di attuazione del principio di ottimizzazione;
- f) valutazione preventiva delle dosi assorbite dai lavoratori e dai gruppi di riferimento della popolazione in condizioni di normale attività;
- g) individuazione e analisi degli eventuali scenari comportanti esposizioni potenziali e delle specifiche modalità di intervento, al fine di prevenire le esposizioni o di limitarne le conseguenze sui lavoratori e sulla popolazione, e i risultati delle valutazioni di cui all'articolo 115-ter del decreto;
- h) quantità prodotte e modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e dei materiali di riciclo o riutilizzati, con indicazione anche

dell'eventuale quantità di rifiuti radioattivi prodotti sottoforma di escreti dei pazienti sottoposti ad indagine diagnostica o a trattamento terapeutico, all'interno e all'esterno dell'installazione;

- i) indicazione delle modalità con cui si intende adempiere agli obblighi di cui all'articolo 61 del decreto, con particolare riferimento al contenuto delle norme interne di sicurezza e protezione; indicazione delle modalità con cui si intende assicurare la informazione e la formazione di radioprotezione dei lavoratori ed indicazione della qualificazione professionale dei medesimi;
- j) indicazione dei criteri e modalità di esercizio della sorveglianza fisica della radioprotezione, con particolare riferimento alla frequenza delle valutazioni di cui all'art. 80, comma 1 lettera c) del decreto, e alla sensibilità della strumentazione dei mezzi di sorveglianza dosimetrica utilizzati;
- k) descrizione dei programmi di prove previste in sede di prima verifica dell'installazione;
- l) modalità previste per la eventuale disattivazione dell'installazione.

#### Art. 3

#### **Spese a carico dei soggetti richiedenti non pubblici di cui all'art. 2, comma 6, della legge**

1. Ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, i soggetti richiedenti non pubblici sono tenuti al pagamento delle spese di espletamento delle procedure per il rilascio del nulla osta, secondo le tariffe di cui al successivo comma 2; il relativo versamento deve essere effettuato alla AUSL prima della presentazione della domanda di nulla osta al Sindaco, allegando a quest'ultima la relativa ricevuta:

2. Le tariffe, individuate in relazione alla complessità dell'attività, anche istruttoria, da effettuare, sono stabilite come segue:

- a) 1.000,00 euro per il rilascio del nulla osta per:
  - 1) attività di medicina nucleare;
  - 2) attività di radioterapia, ad eccezione della roentgenterapia.
- b) 500,00 euro per il rilascio del nulla osta per:
  - 1) attività di roentgenterapia;
  - 2) attività radioimmunologiche (RIA);
  - 3) altre attività, diverse da quelle specificate.
- c) 50,00 euro per la sola voltura della titolarità del nulla osta a parità di condizioni di svolgimento della pratica.

#### Art. 4

#### **Procedure per il rilascio del Nulla Osta di cui all'art. 9 della legge e spese a carico dei soggetti richiedenti**

1. La commissione esprime il proprio parere su istanza della regione e degli altri soggetti di cui al comma 2.
2. Alle attività di consulenza di cui all'art. 9, comma 2 della legge, quando richieste nell'interesse di privati, si applica la tariffa di 500,00 euro, il relativo versamento deve essere effettuato alla AUSL da parte del soggetto privato richiedente.

#### Art. 5

#### **Procedura per l'esame delle istanze per il rilascio del nulla osta di cui all'art. 9, comma 1 della legge**

1. Al fine di emettere il parere di competenza sulle istanze di nulla osta all'impiego di categoria A di cui all'art. 28 del decreto, la Direzione Sanità può avvalersi del supporto tecnico-scientifico delle Commissioni per la radioprotezione insediate presso le AUSL.

2. Il Direttore della Direzione Sanità trasmette al Direttore Generale della AUSL competente per territorio copia dell'istanza di nulla osta all'impiego di categoria A pervenuta, con la richiesta di esame da parte della Commissione per la radioprotezione.
3. La commissione esprime il proprio parere e lo rende al Direttore Generale della AUSL che tempestivamente lo comunica al Direttore della Direzione Sanità.

#### Art. 6

#### **Contenuti della relazione tecnica di cui all'art. 6, comma 1 della legge**

1. La relazione tecnica di cui all'art. 6 comma 1 della legge deve essere presentata entro i sei mesi successivi alla scadenza dei sette anni dalla data del rilascio del nulla-osta.
2. La relazione tecnica contiene gli estremi dell'atto autorizzativo riferito alla pratica ed è corredata dalle informazioni riferite alle condizioni tipiche di esercizio della pratica nei sette anni precedenti e dalle eventuali modifiche apportate.

#### Art. 7

#### **Variazione nello svolgimento della pratica di cui all'art. 6, comma 2, della legge**

1. Le variazioni nello svolgimento della pratica di cui all'art. 6, comma 2, della legge sono quelli che non comportano sostanziali incrementi nelle esposizioni dei lavoratori o della popolazione o dei gruppi critici, oppure la necessità di modificare i mezzi di protezione posti in essere.
2. Qualunque altra variazione nello svolgimento della pratica determina la necessità del rilascio di un nuovo nulla osta.

#### Art. 8

#### **Contenuti della relazione tecnica di cessazione della pratica di cui all'art. 7 della legge**

1. La relazione tecnica di cui all'art. 7, comma

2 della legge deve contenere una dettagliata descrizione delle operazioni previste per la cessazione stessa, ed in particolare la destinazione delle sorgenti di radiazioni detenute, degli eventuali rifiuti prodotti durante la gestione della pratica e durante le operazioni connesse alla cessazione.

Art. 9

#### **Adeguamento delle tariffe**

1. Le tariffe previste dal presente regolamento sono soggette ad adeguamento dal 1/01/2008 mediante atto di Giunta Regionale.

Art. 10

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

L'Aquila, li 6 Luglio 2006

IL PRESIDENTE  
**Ottaviano Del Turco**

---

## **ATTI**

---

### **DECRETI**

*Presidente della Giunta Regionale*

DECRETO 12.06.2006, n. 75:

**Calendario Integrativo Regionale delle Fiere, Mostre ed Esposizioni per l'anno 2006.**

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DECRETA

E' emanato l'unito Calendario Integrativo Regionale delle Fiere, Mostre ed Esposizioni per l'anno 2006.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

L'Aquila, 12 Giugno 2006

IL PRESIDENTE  
**On. Ottaviano Del Turco**

*Segue allegato*

CALENDARIO INTEGRATIVO REGIONALE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE  
ANNO 2006

SEDE	DENOMINAZIONE	DATA	QUALIFICA	SETTORI MERCEOLOGICI INTERESSATI	ESTREMI PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE	ENTE ORGANIZZATORE
SILVI MARINA (TE) c/o Fiera Adriatica	"EDILIZIA"	02-04 giugno	Locale	Attrezzature materiali ed accessori per l'edilizia, architettura d'interni, sistemi di illuminazione a scale e caminetti, infissi, serramenti, rubinetteria, moquettes, tappeti, arredo bagno e servizi igienici ecc.	Autorizzazione di spostamento data dal Comune di Silvi Marina con nota n. prot. 11098 del 16/03/06	di SE.R.IM. "D"

Il Responsabile dell'Ufficio  
(Dot. *Antonio Russo*)

Il Dirigente del Servizio  
(Dot. *Marino Nizio*)

IL DIRETTORE REGIONALE  
(Dot. *Alfredo Maroni*)

Il Componente la Giunta  
(Valentina Bianchi)



DECRETO 12.06.2006, n. 76:

**Legittimazione di terre civiche site nel Comune di Guardiagrele (CH) in favore di ditte diverse.**

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DECRETA

- sono legittimate nel possesso le terre civiche site nel Comune di Guardiagrele (CH) a favore delle 4 Ditte indicate nell'allegato "A" Elenco n. 8 datato 06/02/2006 formato da due facciate;
- di obbligare il Comune di Guardiagrele a riscuotere i canoni indicati nel più volte citato allegato "A" Elenco n. 8 datato 06/02/2006;
- il canone di legittimazione, ferma restando la piena proprietà a favore del legittimario, può essere affrancato mediante capitalizzazione al saggio legale e la richiesta di affrancazione deve essere presentata al Comune di Guardiagrele;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Guardiagrele e delle Ditte del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e delle Ditte.

L'Aquila lì 12 giugno 2006

IL PRESIDENTE  
**Ottaviano Del Turco**

*Segue allegato*

ALLEGATO "A"

# REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA  
SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Ufficio Demanio Civico ed Armentizio

ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2



ELENCO N. 8

N. d'ordine	Ditta: Generalità completa	Comune	Dati catastali		Valore del fondo senza migliorie	Canone annuo 2,5%	10 annualità progresse	Totale da pagare	Eventuale affrancazione del canone somma da pagare
			Foglio	Particella					
1	DI CRESCENZO LOREDANA NATA A GUARDIAGRELE IL 26/09/1962 ED IVI RESIDENTE ALLA STRADA DEL GIARDINO, 73	GUARDIAGRELE	26	288	0,19,50	156,00	4,68	46,80	156,00
		TOTALE			0,19,50	156,00	4,68	46,80	156,00
2	DEL ROMANO LEONETTA NATA A GUARDIAGRELE IL 01/01/1943 ED IVI RESIDENTE ALLA LOC. SANTA LUCIA	GUARDIAGRELE	1	575	0,07,80	63,20	1,90	18,96	20,06
				301	0,07,90	63,20	1,90	18,96	20,06
				380	0,41,40	331,20	9,94	99,36	109,30
	TOTALE			0,57,20	457,60	13,73	137,28	151,01	457,60
3	SALOMONE LUCIANATO A GUARDIAGRELE IL 22/03/1954 ED IVI RESIDENTE ALLA LOC. SANTA LUCIA, 329	GUARDIAGRELE	1	765	0,06,15	49,20	1,48	14,76	16,24
				766	0,11,70	93,60	2,81	28,08	30,89
				55	0,11,50	92,00	2,76	27,60	30,36
				56	0,06,70	53,60	1,61	16,08	17,69
				4004	0,08,10	64,80	1,84	18,44	21,38
				52	0,03,50	28,00	0,84	8,40	9,24
				4007	0,11,00	88,00	2,64	26,40	29,04
				43	0,04,90	38,20	1,18	11,76	12,94
				263	0,02,20	17,60	0,53	5,28	5,81
				281	0,09,70	77,60	2,33	23,28	25,61
				4001	0,01,60	12,80	0,38	3,84	4,22
				4002	0,05,50	44,00	1,32	13,20	14,52
				42	0,15,00	120,00	3,60	36,00	39,60
		49	0,06,50	52,00	1,56	15,60	17,16		
		66	0,12,10	96,80	2,90	29,04	31,94		
		44	0,01,20	9,60	0,28	2,88	3,17		
		4132	0,00,40	3,20	0,10	0,96	1,08		
	TOTALE			1,17,75	942,00	28,26	282,80	310,86	
4	SALOMONE DOMENICO E ANGELUCCI MARIA DOMENICA NATI RISPETTIVAMENTE A GUARDIAGRELE IL 03/01/1948 E CASTEL FRENTANO IL 04/10/1957 E RESIDENTI A GUARDIAGRELE ALLA LOC. SANTA LUCIA, 14	GUARDIAGRELE	2	30	0,09,50	76,00	2,28	22,80	25,08
		TOTALE			0,09,50	76,00	2,28	22,80	25,08



DECRETO 12.06.2006, n. 77:

**Proposta di nomina di un membro di diritto nel Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica sul Bacino del Moro, Sangro, Sinello e Trigno.**

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di nominare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 10 marzo 1983, n. 11 e successive modifiche e integrazioni, quale membro di diritto nel Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Sud, Bacino del Moro, Sangro, Sinello e Trigno - con sede in Vasto (CH), c/da S. Antonio Abate - il sig. Melchiorre Domenico, nato a Gessopalena (CH) il 4 ottobre 1962 ed ivi residente in Via Pietro Nenni, 4/B, in sostituzione del sig. Di Carlo Sabatino, nato a Roio del Sangro il 6 maggio 1954, il quale ha rinunciato alla nomina e non si è insediato nella carica;
2. di autorizzare il *Servizio Bollettino Ufficiale della Giunta Regionale* a pubblicare il presente Decreto sul *B.U.R.A.*

Il presente Decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. Abruzzo entro sessanta giorni dalla data di avvenuta comunicazione all'interessato ovvero ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla stessa data della comunicazione.

L'Aquila, 12 giugno 2006

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE  
**Ottaviano Del Turco**

DECRETO 13.06.2006, n. 78:

**Approvazione Accordo di Programma relativo all'intervento previsto nel Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio (P.R.U.S.S.T.) denominato "Sviluppo integrato fascia costiera Abruzzo-Marche, delle vallate confinanti e valorizzazione dei Parchi". ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO EDILIZIO CON PLURALITÀ DI FUNZIONI NEL COMUNE DI BELLANTE (TE).**

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- l'intervento di che trattasi risulta inserito negli elenchi semestrali di monitoraggio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativi al PRUSST denominato "Sviluppo integrato fascia costiera Abruzzo-Marche, delle vallate confinanti e valorizzazione dei Parchi" al n. 511 - Comune di Bellante "Centro Commerciale ..." -;
- è stato sottoscritto dalla Regione Abruzzo, dal Comune di Bellante e dalla Società Boldrin S.p.a. l'Accordo di Programma in data 07.10.2005, aventi i contenuti di cui agli artt. 8 bis e ter della L.R. n. 18/1983 nel testo in vigore, che da conto di tutta la fase procedurale e forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Bellante n. 36 del 22.10.2005 è stato ratificato l'Accordo di Programma succitato, entro i previsti 30 giorni dalla data di notifica dello stesso avvenuta il 10.10.2005 Prot. 13048;
- dopo la sottoscrizione dell'Accordo di Programma sono state presentate osservazioni in forma autonoma dall'Avv. Luciano Scaramazza a nome e nell'interesse dell'as-

sistita Soc. "VERDEBOSCO s.r.l.;

- per fugare ogni dubbio, sia di contenuto che procedurale, la competente Direzione "LL.PP. ...." le cui osservazioni, tra l'altro, sono dirette ha ritenuto di esperire un ulteriore esame del carteggio acquisito, compresa la rivisitazione dei verbali delle riunioni propedeutiche all'Accordo;
- in questa fase il Servizio Edilizia Residenziale ed Aree Urbane ha formulato le proprie deduzioni e richiesto un parere all'Avvocatura Regionale;
- in data 11.04.2006 si è tenuta una riunione tra i rappresentanti della Regione, della Provincia e del Comune di Bellante, nella quale i partecipanti concludono con la conferma dell'efficacia della fase procedurale precedentemente effettuata, "mentre permane la sola necessità in capo al Comune, relativamente alle prescrizioni richieste della Provincia che risultano, nella sostanzialità, già osservate e recepite, giusto verbale del 21.07.2005, di inviare solamente alla Provincia tutta la documentazione esplicativa ed illustrativa affinché la Provincia medesima possa aver contezza degli adeguamenti intervenuti alle prescrizioni impartite";

Considerato pertanto che, nella riunione del 11.04.2006 il rappresentante della Provincia di Teramo dichiara in ultimo che "la formale comunicazione degli adeguamenti alle prescrizioni provinciali da parte del Comune, supportate da opportuni grafici, determinerebbe l'estinzione di ogni rilievo mosso per quanto di competenza";

Vista la nota del Comune di Bellante n. 3770 del 14.04.2006, con la quale viene tra-

smessa alla Provincia di Teramo, Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo, tutta la documentazione e la dichiarazione richiesta dalla stessa;

Ritenuto dai Responsabili degli Uffici della "Direzione LL.PP. ...." che con la trasmissione di quanto richiesto dalla Provincia di Teramo, il Comune di Bellante ha adempiuto alla formalizzazione di atti e documenti soddisfatti dei rilievi mossi dalla Provincia nella prima fase delle Conferenze di Servizio, determinando quindi per la stessa l'estinzione di ogni rilievo mosso;

Dato atto della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. 14.09.1999, n. 77;

#### DECRETA

E' approvato l'Accordo di Programma di che trattasi, ratificato dal Consiglio Comunale di Bellante con deliberazione n. 36 del 22.10.2005, relativo all'intervento finalizzato alla realizzazione di un complesso edilizio con pluralità di funzioni.

Detto accordo produce l'effetto di variazione urbanistica allo strumento urbanistico vigente del Comune di Bellante.

L'Aquila, 13 giugno 2006

**IL PRESIDENTE**  
**Ottaviano Del Turco**

*Segue allegato*



## REGIONE ABRUZZO

**PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO – P.R.U.S.S.T- “ Sviluppo integrato fascia costiera Abruzzo-Marche, delle vallate confinanti e valorizzazione dei Parchi. “**

**ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO EDILIZIO CON PLURALITA' DI FUNZIONI NEL COMUNE DI BELLANTE ( TE ).**

### ACCORDO DI PROGRAMMA

(L. R. n. 18/1983 e s.m.i artt. 8 bis e 8 ter; Legge n. 241/1990 e s.m.i.) per la realizzazione di un Parco Commerciale - Interventore pubblico: Comune di BELLANTE - Privato Proponente-promotore: Società BOLDRIN S.p.A.

#### TRA

- la Regione Abruzzo, Amministrazione indicente;
- il Comune di Bellante, Amministrazione interventore pubblico;
- Società BOLDRIN s.p.a. – via S. Gottardo n. 24, Padernello, Treviso, privato soggetto proponente-promotore;

#### PREMESSO


- che l'art. 52 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del CAPO I della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce tra i compiti di rilievo nazionale la “identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese”;
- che l'art. 54 del medesimo D.L.vo individua, tra le funzioni mantenute dallo Stato, la “ promozione di programmi innovativi in ambito urbano di diverse amministrazioni dello Stato, di intesa con la conferenza unificata “
- che in tale logica lo Stato ha emanato il Decreto Ministeriale 8/10/1998 n. 1169 pubblicato sulla G.U. n. 278 del 27/11/1998 – supplemento Ordinario n. 195 - Promozione di programmi innovativi in ambito urbano denominati “ Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio“- PRUSST con il quale è stato approvato e pubblicato il bando ed avviato il procedimento di elaborazione dei programmi;



- che l'art. 2 del citato decreto ha fissato gli obiettivi del programma e quindi dei singoli interventi ricompresi nel programma stesso ed in particolare ha stabilito:
  - 1- la realizzazione, l'adeguamento e il completamento di attrezzature, sia a rete che puntuali, di livello territoriale e urbano in grado di promuovere e di orientare occasioni di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale, avuto riguardo ai valori di tutela ambientale, alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico, e garantendo l'aumento del benessere della collettività;
  - 2- la realizzazione di un sistema integrato di attività finalizzate all'ampliamento e alla realizzazione di insediamenti industriali, commerciali e artigianali, alla promozione turistico - ricettiva e alla riqualificazione di zone urbane centrali e periferiche interessate da fenomeni di degrado;
- che con decreto del 19.04.2000 n° 591 ( G.U. n° 136 del 13.06.2000) il Ministero dei Lavori Pubblici ha approvato la graduatoria ed ha ammesso a finanziamento il PRUSST "Sviluppo integrato fascia costiera Abruzzo-Marche, delle vallate confinanti e valorizzazione dei Parchi" promosso dal Comune di Ascoli Piceno e il relativo Accordo Quadro è stato sottoscritto da tutti i soggetti proponenti, Regioni Abruzzo e Marche, Province di Ascoli Piceno e Teramo e dai soggetti privati;
- che in data 15.07.2003 veniva acquisita dal Comune di Bellante con prot. n. 6046 la nota con cui la Società BOLDRIN s.p.a. – corrente in Padernello, alla via S. Gottardo n. 24 – Treviso prospettava al Comune stesso un'ipotesi di interventi coordinati nel territorio comunale;
- che con prot. n. 7716 del 08.09.2003, veniva – altresì – acquisita la nota con cui la Società BOLDRIN s.p.a., su invito del Comune di Bellante, prot. n. 7128 dell'11.08.2003, presentava la proposta relativa agli interventi sopra citati come "programma integrato di intervento" finalizzato alla realizzazione di un complesso edilizio con pluralità di funzioni , da realizzarsi ai sensi dell'art. 30 bis della L.R. n. 18/1983 e s.m.i.;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 20.10.2003, il Comune di Bellante - oltre ad aderire alla proposta di programma integrato di intervento avanzata dalla Società BOLDRIN s.p.a.- stabiliva di adottare ed attuare il programma in argomento ricorrendo alla stipulazione di un accordo di programma secondo le modalità, le forme ed i contenuti fissati dalla normativa vigente in materia;
- che la Società Boldrin s.p.a. in qualità di soggetto proponente-promotore ha avanzato la richiesta di essere inserita nel programma PRUSST Teramo Ascoli per la realizzazione del

26

2




Parco commerciale essendo l'area in parte già oggetto di programma PRUSST relativamente alla sistemazione del Parco fluviale;

- che con deliberazione di G.C. n°12 del 09.02.2004 il Comune di Bellante ha approvato la scheda PRUSST del soggetto privato Soc. BOLDRIN s.p.a. ricomprensiva di quella relativa al Progetto "Parco Fluviale" parte integrante del Protocollo d'Intesa e dell'Accordo Quadro PRUSST;
- che il Collegio di Vigilanza del PRUSST, di cui all'art.8 Accordo Quadro, con decisione assunta all'unanimità in data 01.07.2004, valutata la congruità e la coerenza della proposta con gli obiettivi di carattere generale del PRUSST, approvava la rimodulazione del programma del Comune di Bellante nell'ambito del PRUSST generale Ascoli Teramo denominato "Sviluppo integrato fascia costiera Abruzzo-Marche, delle vallate confinanti e valorizzazione dei Parchi";
- che con deliberazione di C.C. n°24 del 12.08.2004 il Comune di Bellante ha ratificato l'approvazione del Progetto di che trattasi Scheda PRUSST;
- che la stessa proposta, tra l'altro, prevede il cambio di destinazione d'uso da zona agricola a commercio al dettaglio e servizi per una superficie di vendita complessiva pari a mq. 25.000 (oltre agli spazi non di vendita) di cui: mq 7.000 per l'alimentare e mq 18.000 non alimentare da potersi suddividere, in fase di progetto esecutivo, anche in più lotti funzionali;
- che il proponente privato, in cambio di quanto sopra, si è obbligato a finanziare la realizzazione al Comune di Bellante di opere pubbliche sino alla concorrenza di € 3.869.686,90 (tremilionioottocentosessantannovemilaseicentottantasei/90), compresi oneri fiscali e spese tecniche così come di desume dai quadri economici dei progetti approvati dalla Giunta Comunale di Bellante con delibere nn. 182/2003, 183/2003, 184/2003, 185/2003, 186/2003;
- che, pertanto, si è avviata la fase esecutiva, con l'indizione da parte della Regione della Conferenza dei servizi di cui agli artt. 8 bis e 8 ter della L.R. 12.04.1983, n. 18, nel testo coordinato con la L.R. 27.04.1995 n. 70 e di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i ;
- che, previo esame e parere, si è tenuta una prima riunione della Conferenza dei Servizi, giusto verbale del 14.04.2005, che acquisiva pareri parziali e rinviava la seduta alla data del 19.05.2005 (all. sub 1);
- che in data 19.05.2005 si teneva una ulteriore riunione della Conferenza dei servizi (All. sub. 2) nella quale venivano acquisiti gli ulteriori pareri ad esclusione di:



- Regione Abruzzo – “Direzione Territorio, urbanistica, beni ambientali, parchi, politiche e gestione dei bacini idrografici” che con parere del CCR-VIA n. 552 del 17/05/05 rinviava l’espressione di parere;
- Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., che con nota n. 03383 del 17.06.2005 comunicava che, a breve, avrebbe inviato il proprio parere di competenza;
- Amministrazione Provinciale di Teramo – Servizio Urbanistico – che, con nota n. 90751 del 18.05.2005, si riservava di esprimersi successivamente stante la complessità della pratica;
- che tutti gli altri Enti hanno espresso parere favorevole come da relativo verbale, mentre la Direzione Attività Produttive – Servizio Sviluppo del Commercio con nota n. 413 del 12.04.2005 ha comunicato che “non necessita la propria partecipazione alla conferenza in quanto si deve esprimere solo in occasione di conferenze convocate dai Comuni interessati al fine del rilascio della relativa autorizzazione”;
- che il Comune di Bellante in data 25.05.2005 ha rimesso alla Regione Abruzzo Direzione OO.PP e Protezione Civile la documentazione richiesta dalla Direzione “Territorio, Urbanistica, Beni Ambientali, Parchi, Politiche e Gestione dei bacini idrografici”;
- che in data 01.07.2005, si svolgeva un’ulteriore seduta della conferenza di servizi (**All. sub.3**) inerente al programma integrato di che trattasi, nel corso della quale - acquisito il parere favorevole della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e confermati i pareri positivi già espressi dall’ANAS e dal Genio Civile di Teramo - si prendeva atto sia della nota prot. 11/9980 del 29.06.2005 con cui l’Amministrazione Provinciale di Teramo, Servizio Urbanistico, comunicava di non partecipare alla conferenza, che della dichiarazione del rappresentante della Regione Abruzzo - Direzione Territorio, Urbanistica, beni ambientali, parchi, politiche e gestione dei bacini idrografici - con la quale i partecipanti alla Conferenza venivano informati che la seduta del Comitato CCR-VIA del 30.06.2005 - avente all’ordine del giorno il programma integrato in argomento - era stata rinviata per mancanza del numero legale. La riunione veniva quindi aggiornata, in attesa del parere del Comitato CCR-VIA.
- che il Verbale della seduta del 01.07.2005 è stato inviato alla Provincia di Teramo;
- in data 21.07.2005, si svolgeva la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi (**All. sub 4**) nel corso della quale il rappresentante della Regione Abruzzo - Direzione Territorio, Urbanistica, beni ambientali, parchi, politiche e gestione dei bacini idrografici - consegnava la nota n. 9619 del 20.07.2005 con cui si comunicava il parere favorevole - con prescrizioni - espresso dal Comitato CCR-VIA, giusto verbale n. 5647 del 19.07.2005 la cui efficacia



era subordinata ad integrazioni tecniche. Nel corso della medesima seduta, il rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Teramo - Servizio Urbanistico - consegnava copia del provvedimento dirigenziale n. 2176 del 21.07.2005 con allegato parere SUP n. 59/2005, con cui si esprimeva "parere di non conformità alle previsioni insediative del PTP".

La riunione, previa acquisizione di dichiarazioni rese dal Sindaco di Bellante, si concludeva con l'impegno alla sottoscrizione dell'accordo di programma ad avvenuta acquisizione del parere BB.AA. ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 ;

- che con note nn.8368 e 12467/2005 rispettivamente del 15.09.2005 e 28.09.2005 la Direzione "Territorio, Urbanistica, Beni Ambientali, Parchi, Politiche e gestione dei bacini idrografici" ha formalmente rilasciato il parere favorevole a seguito della documentazione integrativa prodotta dal Comune di Bellante, la quale è stata restituita debitamente vistata dalla succitata Direzione;
- che tutti gli altri Enti hanno espresso parere favorevole come da relativi verbali.

PRESO ATTO che l'intervento è annoverabile tra quelli di cui all'art.36 commi 1) e 2), della L.R. n°7/2002;

Conseguentemente a quanto sopra, sulla scorta delle posizioni prevalenti espresse in sede di conferenza di servizi, si procede nella stipula del presente

#### ACCORDO DI PROGRAMMA

ART.8 bis e ter L. R. n. 18/1983 e s.m.i.


L. n. 241/1990 e s.m.i.

#### ART. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

#### ART. 2 - Oggetto

L'accordo regola il Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio proposto dal Comune di Bellante e riferito al progetto individuabile con la denominazione Programma Integrato di Intervento per la realizzazione di un complesso edilizio con pluralità di funzioni nel comune di Bellante ( TE ) approvato dal Consiglio Comunale di Bellante con delibera n. 46 del 20.10.003.



I contenuti tecnico-economici sono specificati negli elaborati progettuali (allegati sub 5) di seguito elencati:

- PLN 01 Inquadramento territoriale – 1:25.000;
- PLN 02 Individuazione Interventi ambito PRUSST – 1:25.000;
- PLN 03 Planimetria Generale con Individuazione Interventi pubblici da realizzare – 1:10.000;
- PLN 04 Stralcio PTP di Teramo;
- PLN 05 Stralcio PRG del Comune di Bellante – 1:2.000;
- PLN 06 Planimetria stato di fatto;
- PLN 07 Planimetria catastale;
- PLN 08 Rilievo Planoaltimetrico;
- PLN 09 Rilievo fotografico;
- PLN 10 Planimetria di variante al PRG;
- PLN 11 Planimetria generale di progetto;
- PLN 12 Planimetria con individuazione aree da cedere;
- PLN 13 Zonizzazione con verifica urbanistica;
- PLN 14 Planimetria sistemazione esterna;
- PLN 15 Planimetria di progetto del Parco Fluviale;
- PLN 16 Planimetria con individuazione viabilità di progetto;
- PLN 17 Opere di urbanizzazione;
- PLN 18 Planivolumetrico;
- PNT 01 Pianta piano terra;
- PNT 02 Pianta piano primo;
- PNT 03 Pianta proiezionisti;
- PNT 04 Pianta copertura;
- PNT 05 Prospetti e sezioni;
- REL01 1 Relazione illustrativa;
- REL02 1 Schema di convenzione;
- REL03 1 Utilizzazione e gestione beni immobili;
- REL04 1 Valutazione impatto ambientale;
- REL05 1 Studio di rischio idraulico;
- REL06 1 Computo metrico e quadro economico OO UU esterne;

Allegati allo schema di convenzione:



- 1 Progetto preliminare per la sistemazione, ristrutturazione e consolidamento strutturale locali comunali in via C. Battisti e ripavimentazione del sovrastante "spalto Attone de Ripa".
- 2 Progetto preliminare per il completamento marciapiedi lungo la SS 80 in Bellante Stazione.
- 3 Progetto preliminare per il parcheggio multipiano in Bellante capoluogo.
- 4 Progetto preliminare di riqualificazione ed arredo urbano della piazza IV Novembre in Bellante capoluogo.
- 5 Progetto preliminare per la risignificazione del luogo e la riqualificazione delle aree circostanti in Bellante Stazione.
- 6 Titoli disponibilità aree P.I.I.

### ART. 3 - Adempimenti attribuiti ai soggetti interessati

Sono attribuiti i seguenti adempimenti:

#### 1. Comune di Bellante:

- promuove la ratifica da parte del Consiglio Comunale dell'adesione del Sindaco all'accordo di programma;
- assicura il rilascio dei permessi di costruire, delle licenze commerciali e di pubblico esercizio di propria competenza, relative agli interventi privati nei termini fissati dallo schema di convenzione e nel rispetto delle entità degli elaborati progettuali allegati, facente parte della proposta di programma integrato di intervento alla quale il Consiglio Comunale di Bellante ha aderito con deliberazione n. 46 del 20.10.2003;
- garantisce l'approvazione dei progetti esecutivi relativi alle opere di cui alla lettera f) dell'art. 1 dello schema di convenzione facente parte della proposta di programma integrato di intervento **(All. sub 5)**;
- provvede ad effettuare il collaudo, il cui onere resta a carico dell'interventore privato, delle opere di cui alla lettera f) dell'art. 1 dello schema di convenzione facente parte della proposta di programma integrato di intervento **(All. sub 5)**;
- rilascia il certificato di agibilità relativo all'intervento edificatorio di cui alla lettera d) dell'art. 1 dello schema di convenzione facente parte della proposta di programma integrato di intervento **(All. sub 5)**;
- rilascia tempestivamente ogni altro provvedimento eventualmente necessario e di propria competenza;

7



- esamina ed eventualmente accoglie le varianti migliorative ubicazionali, distributive e funzionali proposte dall'interventore privato nel rispetto delle norme e dei parametri assentiti tenendo conto anche di ulteriori richieste edificatorie in aree limitrofe;
- concede gratuitamente l'uso delle aree pubbliche e delle reti tecnologiche di proprietà esistenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione programmate.

Inoltre:

- coopera per la più rapida attuazione del programma anche con altri Enti e quindi, tra l'altro, stipula la convenzione con il soggetto proponente, rilascia le autorizzazioni, accetta le eventuali DIA e rilascia i Permessi a costruire in dipendenza della natura dell'opera e della legislazione vigente all'atto della richiesta edificatoria, le eventuali varianti, rilascia ogni altra documentazione e certificazione che venga richiesta dall'interventore privato in conformità alle funzioni del programma e alle vigenti leggi con particolare riguardo alle autorizzazioni commerciali, queste ultime, purchè di competenza dell'Amministrazione comunale, in conformità alle previsioni della presente proposta per la grande distribuzione;
- approva il progetto esecutivo delle opere pubbliche che sarà redatto da Professionisti incaricati dall'Amministrazione Comunale ;
- stipula la convenzione facente parte della proposta di programma integrato di intervento **(All. sub 5)** alla quale il Consiglio Comunale di Bellante ha aderito con deliberazione n. 46 del 20.10.2003 entro 90 gg. dalla data di pubblicazione su B.U.R.A del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'accordo di programma. Resta inteso che l'efficacia della stessa convenzione è subordinata alla positiva conclusione della Conferenza dei Servizi di cui alla L.R. n 62/99 e verrà successivamente annotata in Conservatoria a carico dei Mappali oggetto del Programma;

2. Regione Abruzzo:

- definisce l'accordo di programma mediante la emissione del relativo decreto del Presidente della Giunta Regionale da avvenire dopo la ratifica da parte del Consiglio Comunale di Bellante ;

3. L'interventore privato assume i seguenti impegni:

- assicura le risorse finanziarie necessarie alla progettazione e realizzazione delle opere, dei programmi e degli interventi di cui all'art. 2 del presente accordo;
- garantisce la copertura economica di ogni spesa prevista a suo carico dalla convenzione facente parte della proposta di programma integrato di intervento **(All. sub 5)** alla quale il Consiglio Comunale di Bellante ha aderito con deliberazione n. 46 del 20.10.2003;

24

*[Handwritten signatures]*



- progetta e realizza il complesso edilizio per il commercio e per uso ricreativo, le opere di urbanizzazione primaria esterne all'area di intervento, consistenti nella realizzazione dell'impianto di illuminazione, della rete di scarico delle acque nere e di raccolta delle acque piovane, la viabilità di accesso e di raccordo a quella esistente nonché la realizzazione del sottopasso della ferrovia Teramo-Giulianova e il collegamento con la viabilità esistente in direzione Molino S. Nicola oltre il fosso Ripattoni, così come meglio indicate nel richiamato e allegato schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale di Bellante con deliberazione n. 46 del 20.10.2003;
- progetta e realizza la porzione di sistemazione del lungo fiume a parco territoriale attrezzato da cedere gratuitamente al Comune di Bellante;
- realizza, per poi cederle gratuitamente al Comune di Bellante, le opere indicate nell'allegato schema di convenzione sia direttamente che per il tramite dei soggetti che risultino qualificati ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici, previa comunicazione all'Amministrazione comunale del nominativo/titolare della ditta esecutrice e relativi estremi d'impresa;
- cede gratuitamente al Comune di Bellante gli appezzamenti di terreno indicati nello schema di convenzione allegato;
- si impegna a sottoscrivere la convenzione del programma integrato di intervento con il Comune di Bellante dopo la ratifica del presente accordo nel Consiglio Comunale e prima della emissione del Decreto da parte del Presidente della Giunta Regionale.

#### ART. 4 - Interventi pubblici -

Gli interventi pubblici attengono alle opere di urbanizzazione e opere pubbliche poste anche fuori del contesto dell'intervento su indicazione e scelta dell'Amministrazione Comunale di Bellante, e sono individuati negli elaborati tecnici (allegati sub 5), ai quali si rimanda. Essi dovranno essere eseguiti dall'interventore privato o finanziati secondo quanto stabilito dallo schema di convenzione in argomento.

A riguardo, il privato partecipante assume l'impegno di realizzare il programma, secondo i termini e le condizioni indicati nell'atto convenzionale da stipulare con l'Amministrazione comunale.

Il soggetto privato resta altresì singolarmente ed autonomamente responsabile dell'adempimento agli obblighi assunti per la realizzazione del presente accordo.

#### ART. 5 - Interventi privati - variante urbanistica

24

 9



Gli interventi privati hanno la consistenza individuata negli elaborati tecnici, e verranno attuati in regime di convenzionamento tra il Comune e l'interventore privato, secondo gli elaborati allegati e nel rispetto del contenuto dello schema di convenzione allegato al programma integrato di intervento.

I permessi di costruire dovranno essere rilasciati dal Comune di Bellante entro i termini stabiliti dallo schema di convenzione facente parte della proposta di programma integrato di intervento alla quale il Consiglio Comunale di Bellante ha aderito con deliberazione n. 46 del 20.10.2003

L'interventore privato potrà nominare altro soggetto giuridico per la realizzazione dell'intervento a condizione che tale altro soggetto giuridico sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti per effettuare l'intervento in argomento ed a condizione che si assuma tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo e dallo schema di convenzione facente parte della proposta di programma integrato di intervento alla quale il Consiglio Comunale di Bellante ha aderito con deliberazione n. 46 del 20.10.2003.

#### **ART. 6 - Convenzione**

L'attuazione degli interventi pubblici e privati previsti nel presente accordo di programma è altresì disciplinata:

- dalla convenzione, (Al. sub 5), da stipularsi tra le parti dopo la ratifica dell'Accordo di Programma da parte del Consiglio Comunale, al cui art. 7 si rinvia per le garanzie di carattere finanziario.

#### **ART. 7 - Fonti di finanziamento**

L'interventore privato si obbliga alla realizzazione di tutti gli interventi di valenza privata e pubblica stabiliti dallo schema di convenzione facente parte della proposta di programma integrato di intervento alla quale il Consiglio Comunale di Bellante ha aderito con deliberazione n. 46 del 20.10.2003.

In relazione agli interventi di cui alla lett. f) dell'art. 1 dello schema di convenzione in parola, il finanziamento delle opere pubbliche sarà non superiore a € 3.869.686,90 (tremilioniottocentosessantannovemilaseicentottantasei/90).

#### **ART. 8 - Tempi di attuazione**

I termini di inizio e di ultimazione di lavori sono quelli stabiliti dallo schema di convenzione facente parte della proposta di programma integrato di intervento alla quale il Consiglio Comunale





di Bellante ha aderito con deliberazione n. 46 del 20.10.2003 e rinnovabili ai sensi di legge senza oneri aggiuntivi.

Stante la complessità dell'intervento, i permessi di costruire relativi alle opere di cui alla lett. d) dell'art. 1 dello schema di convenzione facente parte della proposta di programma integrato di intervento alla quale il Consiglio Comunale di Bellante ha aderito con deliberazione n. 46 del 20.10.2003 potranno essere divisi e frazionabili in lotti funzionali per un periodo pari ad anni cinque eventualmente rinnovabile su richiesta per ulteriori due anni.

#### **ART. 9 - Controllo, vigilanza e garanzie.**

Le funzioni di controllo sull'esecuzione dell'accordo di programma verranno espletate dai sottoscrittori dello stesso, i quali:

- o vigilano sulla tempestiva e corretta attuazione dell'accordo, proponendo le soluzioni idonee alla rimozione di eventuali controversie;
- o provvedono alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione di pareri in merito;
- o dirimono in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente Accordo di Programma;
- o propongono l'adozione dei provvedimenti di proroga dei termini indicati;
- o approvano le eventuali modifiche e varianti al programma;
- o esercitano le attività di sorveglianza e controllo sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione.

L'attività di monitoraggio è demandata ai succitati componenti.

La Commissione di Collaudo deve essere composta almeno da un rappresentante degli Enti sottoscrittori del presente Accordo, nominati dagli stessi e con oneri a carico del soggetto privato.

#### **ART. 10 - Sanzioni per inadempimento**

Gli Enti interessati, per quanto di loro competenza, constatate le eventuali inadempienze, provvedono a :

- contestare all'interventore privato eventuali inadempienze, indicando il termine non inferiore a giorni 10 entro il quale l'interessato può controdedurre, invitandolo all'adempimento.

Per quanto attiene ai rapporti interni tra Privato e Comune, resta fermo quanto espressamente previsto nelle apposite clausole dello schema di convenzione facente parte della proposta di programma integrato di intervento alla quale il Consiglio Comunale di Bellante ha aderito con deliberazione n. 46 del 20.10.2003.

**ART. 11 - Controversie**

Ogni eventuale controversia sorta tra le parti sottoscrittrici del presente accordo va preliminarmente discussa per un tentativo di bonaria conciliazione. In caso di mancata composizione della controversia o di infruttuosa decorrenza del termine di sessanta giorni dall'avvio della procedura di conciliazione la controversia sarà devoluta all'Autorità giudiziaria. In tal caso il Foro competente sarà quello di Teramo

**ART. 12 – Rinvio**

Per quanto non espressamente regolato con il presente accordo, si rinvia allo schema di convenzione facente parte della proposta di programma integrato di intervento alla quale il Consiglio Comunale di Bellante ha aderito con deliberazione n. 46 del 20.10.2003.

**ART. 13 - Approvazione**

Il Presente Accordo di Programma, sottoscritto dai rappresentanti delle parti interessate, viene approvato ai sensi delle leggi in vigore.

L'AQUILA, addì 7 OTT. 2005

- Per la Regione Abruzzo: Il Direttore Regionale, Dott. Arch. Francesco D'Ascanio
- per il Comune di Bellante: Sindaco Avv. Francesco Angeloni
- soggetto privato proponente-promotore: Società BOLDRIN s.p.a. – via S. Gottardo n. 24, Padernello, Treviso: Savino Boldrin

- Allegati che costituiscono parte integrante dell'Accordo di Programma :
  - sub n° 1 : verbale della prima Conferenza dei Servizi;
  - sub.n° 2 : verbale della seconda conferenza dei Servizi;
  - sub n° 3 : verbale della terza conferenza dei Servizi;
  - sub n° 4 : verbale della terza conferenza dei Servizi;
  - sub n° 5 : elaborati progettuali e tecnici economici;



Copia conforme all'originale  
 n. 12  
 L'Aquila, 14 MAR 2006  
 L. FUNZIONARIO

DECRETO 16.06.2006, n. 79:

**Approvazione Accordo di Programma relativo all'intervento previsto nel Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio (P.R.U.S.S.T.) denominato "La città lineare della costa". Intervento da realizzarsi nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) Località Via Nazionale sud-ex opificio Gran Sasso "Complesso di Edilizia Residenziale, Pubblica e Commerciale" - (N. Ident. 42-110).**

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- in data 07.11.2005 è stato sottoscritto dalla Regione Abruzzo, dal Comune di Roseto degli Abruzzi e dal Soggetto privato "Maglificio Gran Sasso Spa" l'Accordo di Programma, aventi i contenuti di cui agli artt. 8 bis e ter. della L.R. n. 18/1983 nel testo in vigore, che da conto di tutta la fase procedurale e forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 19.12.2005 del Comune di Roseto degli Abruzzi è stata ratificata l'adesione del

Sindaco al succitato Accordo di Programma;

Dato atto della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. 14.09.1999, n. 77;

DECRETA

E' approvato l'Accordo di Programma di che trattasi, ratificato dal Consiglio Comunale di Roseto degli Abruzzi con deliberazione n. 50 del 19.12.2005, relativo all'intervento da realizzarsi nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) in località Via Nazionale sud-ex opificio Gran Sasso "Complesso di Edilizia Residenziale, Pubblica e Commerciale" - (N. Ident. 42-110).

Detto accordo produce l'effetto di variazione urbanistica allo strumento urbanistico vigente del Comune di Roseto degli Abruzzi.

L'Aquila, 16 giugno 2006

IL PRESIDENTE  
**Ottaviano Del Turco**

*Segue allegato*



## REGIONE ABRUZZO

**PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO – P.R.U.S.S.T- DENOMINATO “ La città’ lineare della costa ”.**

**ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO DA REALIZZARSI IN ROSETO DEGLI ABRUZZI - LOCALITA’ Via nazionale sud “ ex OPIFICIO GRAN SASSO”-.**

### ACCORDO DI PROGRAMMA

( artt. 8 bis e 8 ter L.R. 18/83 nel Testo in vigore ) per la realizzazione di COMPLESSO DI EDILIZIA RESIDENZIALE, PUBBLICA E COMMERCIALE –

Proponente Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI- (TE)

Privati partecipanti: MAGLIFICIO GRAN SASSO Spa – SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA (TE) -

#### TRA

- la Regione Abruzzo, Amministrazione indicente;
- il Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI, Amministrazione proponente;
- soggetto privato “Maglificio Gran Sasso Spa”, soggetto proponente e partecipante


#### PREMESSO

- che con il Decreto Ministeriale 08/10/1998 n. 1169, pubblicato sulla G.U. n° 278 del 27/11/1998, – supplemento Ordinario n. 195- promozione di programmi innovativi in ambito urbano denominati “Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del territorio ”- PRUSST - è stato approvato e pubblicato il bando ed avviato il procedimento di elaborazione dei programmi;

- che il Comune di Roseto Abruzzo si è impegnato a partecipare al bando di concorso denominato PRUSST;

- che in data 31/03/1999 è stato sottoscritto, tra gli Uffici della Regione ed i rappresentanti delle Amministrazioni Comunali e Provinciali interessati dalla proposta PRUSST denominato “La Città lineare della Costa” un protocollo d’intesa preliminare con il quale si decideva di individuare nella Regione Abruzzo il soggetto Promotore del PRUSST;

- che il Consiglio Comunale di Roseto Abruzzo nella seduta del 24/02/05 delibera n. 12 approvava il proprio piano di interventi che veniva trasmesso alla Regione per i necessari e successivi provvedimenti;



- che il citato piano prevedeva, tra l'altro, la proposta avanzata dalla società "Maglificio Gran Sasso Spa" relativa alla realizzazione, nell'ambito del programma "PRUSST - Città lineare della costa" di un "complesso per edilizia commerciale, pubblica e residenziale", da realizzarsi in Via Nazionale sud;
- che il proponente privato ha fatto redigere la proposta delle opere previste sia pubbliche che private;
- che la Regione Abruzzo in data 13.08.1999 con deliberazione n° 1870 di Giunta Regionale, ha approvato e trasmesso nei termini previsti l'intera proposta denominata " La Città lineare della Costa " al Ministero dei Lavori Pubblici;
- che con decreto del 19.04.2000 n° 591 ( G.U. n° 136 del 13.06.2000) il Ministero dei Lavori Pubblici ha approvato la graduatoria ed ha ammesso a finanziamento il PRUSST " La città lineare della costa ";
- che in data 23.10.2000 è stato stipulato in Roma tra la Regione Abruzzo, soggetto promotore, ed il Ministero LL.PP. il Protocollo d'Intesa, nel quale è inserito l'intervento di che trattasi;
- che in data 31.05.2002 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- che pertanto si è avviata la fase esecutiva, con l'indizione da parte della Regione della Conferenza dei servizi di cui agli artt. 8 bis e 8 ter della L.R. 18/83 nel Testo vigente;
- che con verbale in data 11.10.2005, acquisiti tutti i pareri e nulla-osta favorevoli dagli Enti interessati, la conferenza all'unanimità approva l'Accordo di programma; (**Allegato sub. 1**);
- che pertanto si può procedere alla stipula dell'Accordo di programma, avente i contenuti degli artt. 8 bis e 8 ter della L.R. 18/83 nel Testo vigente, ai fini del successivo iter di perfezionamento



#### ACCORDO DI PROGRAMMA

-ARTT.8 bis e ter della L.R. 18/83 nel Testo vigente-

#### ART. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

#### ART. 2 - Oggetto

L'accordo regola il Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio proposto dal Comune di Roseto degli Abruzzi e riferito al progetto individuabile con i numeri 42-110 dell'Accordo Quadro del PRUSST.

2



contenuti tecnico-economici sono specificati nei sottoelencati elaborati progettuali e nello schema di Convenzione ivi contenuto (**allegati sub 2**):



- Relazione illustrativa;
- Schema di convenzione;
- Capitolato relativo alle caratteristiche costruttive delle unità comunali;
- Computo metrico relativo al parcheggio interrato;
- Quadro economico riepilogativo;
- Capitolato generale;
- Elenco prezzi unitari relativo al parcheggio interrato;
- Tav.1 - Allegati generali;
- Tav.2 – Stato di Fatto – pianta generale dell’edificio esistente;
- Tav.3 – Stato di Progetto – planimetria – dati tecnici – cessioni Ente;
- Tav.4 - Stato di Progetto – pianta piano terra e piano interrato;
- Tav.4 bis – Stato di Progetto – ingombro di pianta piano terra;
- Tav.4 ter – Stato di Progetto – park pubblico – particolari;
- Tav.5 – Stato di Progetto – piano terra – tipo –mansarda e copertura;
- Tav.6 – Stato di Progetto – prospetti e sezione;
- Tav.7 – Stato di Progetto – opere di urbanizzazione;
- relazione di conferma dell’arch. Polidori;

*A seguito delle precisazioni di cui alla delibera di Consiglio Comunale n.12 del 24/02/2005 gli atti sono stati integrati dai seguenti documenti:*

- relazione tecnica illustrativa aggiuntiva;
- Tav.8 – Urbanizzazioni – pianta esecutiva;
- Tav.9 – Urbanizzazioni – particolari costruttivi;
- Tav.10 – superfici – sagome e cessioni
- Computo metrico relativo alle Opere di Urbanizzazione;
- Computo metrico sistemazione piazza come da proposta di rimodulazione “sett/04” acquisita agli atti il 13/10/2004 prot. 23656;
- Computo metrico sistemazione piazza come da precisazioni di cui alla delibera di Consiglio Comunale n.12 del 24/02/2005;
- Capitolato relativo alle caratteristiche costruttive della piazza;



in cui sono, tra l’altro, riportati:

- 1 - il programma di attuazione degli interventi e delle opere in fasi funzionali precisando che:

3



a - Entro 10 giorni dalla pubblicazione sul BURA del D.P.G.R. di approvazione del presente Accordo di programma il privato si obbliga alla presentazione dei progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione e del fabbricato dove è ricompresa la parte da cedere al Comune segnatamente alla palazzina individuata con la lettera B.

1.b - Entro 10 giorni dalla data di comunicazione della avvenuta approvazione dei progetti di cui al comma precedente, il privato dovrà presentare la documentazione necessaria per il rilascio del permesso di costruire.

1.c - I tempi di realizzazione dei progetti di cui ai precedenti punti 1a e 1b e comunque di tutte le opere pubbliche in generale, dovranno avvenire entro i termini di validità del permesso di costruire (3 anni dall'inizio lavori).

1.d - Prima del trasferimento le opere e gli immobili di cui sopra, dovranno essere regolarmente collaudati e possedere regolare certificato di agibilità.

### ART. 3 - Adempimenti attribuiti ai soggetti interessati

Sono attribuiti i seguenti adempimenti:

1. al Comune di Roseto degli Abruzzi


- di aderire all'Accordo, di perfezionarlo, di attuarlo nelle modalità indicate e con le norme previste, di cooperare per la più rapida attuazione del programma;
- cooperare per la più rapida attuazione del programma anche con altri Enti, e quindi, tra l'altro, stipulare la convenzione con il soggetto proponente, rilasciare i permessi a costruire, accettare le eventuali DIA in dipendenza della natura dell'opera e della legislazione vigente all'epoca della futura richiesta edificatoria, le eventuali varianti, e/o ogni altra documentazione e certificazione che venga richiesta dal privato partecipante in conformità alle funzioni del programma e alle vigenti leggi;
- concedere l'allaccio alle reti tecnologiche di proprietà esistenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione programmate;
- approva il progetto esecutivo delle opere pubbliche;
- stipula la convenzione facente parte della proposta di programma d'intervento alla quale il Consiglio Comunale di Roseto degli Abruzzi ha aderito con deliberazione n. 12 del 24/02/2005.



2. Alla Regione Abruzzo di definire l'accordo di programma mediante l'emissione del relativo Decreto del Presidente della Giunta Regionale, da avvenire dopo la ratifica da parte del Consiglio Comunale di Roseto degli Abruzzi.

3. al soggetto privato attuatore:

4



realizzare quanto previsto nei termini e modi previsti nel Programma e nel presente accordo e comunque quanto richiamato nella delibera CC n.12 del 24/02/2005;

- di redigere il progetto esecutivo così come previsto dalla delibera del Consiglio Comunale n.12 del 24/02/2005, impegnandosi a partecipare ed attivare tutte le procedure necessarie per eventuali passaggi e autorizzazioni finalizzate alla realizzazione delle opere che sono sempre a carico della parte privata proponente.

le responsabilità dell'attuazione e le eventuali garanzie sono prestate a mezzo di apposita polizza fidejussoria annuale con obbligo di rinnovo fino allo svincolo che avverrà con il collaudo delle opere realizzate.

#### ART. 4 - Interventi pubblici -

Gli interventi pubblici, attengono alle opere di urbanizzazione, e sono individuati negli elaborati tecnici allegati al progetto, ai quali si rimanda. Essi dovranno essere eseguiti dal soggetto privato attuatore, secondo quanto stabilito nella Convenzione.

A riguardo, il privato partecipante assume l'impegno coordinato di realizzazione del programma, secondo i termini e le condizioni indicati nell'atto convenzionale stipulato con l'Amministrazione comunale.



I soggetti privati restano singolarmente ed autonomamente responsabili dell'adempimento agli obblighi assunti per la realizzazione del presente accordo.

#### ART. 5 - Interventi privati

Gli interventi privati hanno la consistenza individuata negli elaborati tecnici e verranno attuati secondo gli elaborati allegati e nel rispetto del contenuto della convenzione tra le parti.

I permessi di costruire dovranno essere rilasciati dal Comune di Roseto entro i termini minimi di legge dalla richiesta.

#### ART. 6 - Convenzione

L'attuazione degli interventi pubblici e privati previsti nel presente accordo di programma sono altresì disciplinati dalla convenzione/ atto d'obbligo, da stipularsi tra le parti dopo la ratifica dell'Accordo di Programma da parte dell'Ente preposto, oltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione a scapito degli oneri concessori, già agli atti come schema, allegato ed accettato dalle parti.

#### ART. 7 - Fonti di finanziamento



Il soggetto privato si obbliga alla realizzazione di tutti gli interventi di valenza pubblica e privata così come esplicitato nello schema di convenzione riportato nella delibera del CC n° 12 del 24/02/05 del 24/02/2005.



#### **ART. 8 - Costi e Finanziamenti**

Il costo complessivo dell'intera proposta, così come desunta dalla relazione Nigro-Polidori consulenti dell'Ente, comprensivo degli oneri a carico totale del privato risulta pari a € 5.357.500,00 (dicomi euro cinquemilionitrecentotrentasettecinquante/00).

I finanziamenti sono a totale carico del privato, fatta salva la differenza dovuta all'eccedenza del costo del parcheggio interrato rispetto alla somma concordata a carico del privato ed esplicitato nella delibera del Consiglio Comunale n° 12/05.

#### **ART. 9 - Tempi di attuazione**

I termini di inizio e di ultimazione dei lavori sono quelli stabiliti nello schema di convenzione, rinnovabili senza oneri aggiuntivi e richiamati nell'art. 2 -

#### **ART. 10 - Controllo, vigilanza e garanzie.**

Le funzioni di controllo sull'esecuzione dell'accordo di programma verranno espletate dai sottoscrittori dello stesso, i quali:

- vigilano sulla tempestiva e corretta attuazione dell'accordo, proponendo le soluzioni idonee alla rimozione di eventuali controversie;
- provvedono alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione di pareri in merito;
- dirimono in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente Accordo di Programma;
- propongono l'adozione dei provvedimenti di proroga dei termini indicati;
- approvano le eventuali modifiche e varianti al programma;
- esercitano le attività di sorveglianza e controllo sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione.



L'attività di monitoraggio è demandata ai succitati componenti.

Le garanzie per la realizzazione e cessione delle opere pubbliche saranno previste nell'apposita convenzione stipulata tra i privati partecipanti e l'Amministrazione comunale e garantite con apposita polizza fidejussoria che il soggetto privato si impegna a presentare prima della firma del Decreto di approvazione dell'accordo di programma da parte del Presidente della Giunta Regionale,

pena decadenza dell'accordo stesso. L'importo di detta garanzia fidejussoria sarà riferito a quello posto a base della Rimodulazione "..... Recupero funzionale Opificio Maglificio Gran Sasso SpA per riaccorpamento uffici comunali - RIMODULAZIONE PROPOSTA DI INTERVENTO NELL'AMBITO DEL PRUSST", così come Considerato, Visto e Preso Atto nella deliberazione di C.C. n°12 24.02.2005.

#### ART. 11 - Sanzioni per inadempimento

Gli Enti interessati, per quanto di loro competenza, constatate le eventuali inadempienze, provvedono a :

- contestare l'inadempienza, indicando il termine non inferiore a giorni 10 entro il quale l'interessato può controdedurre, invitandolo all'adempimento;
- per quanto attiene ai rapporti interni tra Privato e Comune, resta fermo quanto espressamente previsto nelle apposite clausole convenzionali.

#### ART. 12 - Controversie


Ogni controversia va preliminarmente discussa per un tentativo di bonaria conciliazione tra il Comune e il soggetto Privato Proponente, decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni, la parte istante può chiedere che la controversia sia risolta da un Collegio Arbitrale composto da tre membri, designati rispettivamente dall'istante e dalla parte interessata, ed il Presidente di comune accordo tra queste, o in caso di dissenso dal Presidente del Tribunale di Teramo. L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto. Per le Opere Pubbliche si fa esplicito riferimento all'art. 31bis della L.109/94.

#### ART. 13 - Approvazione

Il Presente Accordo di Programma, sottoscritto dai rappresentanti delle Amministrazioni, viene approvato ai sensi delle leggi in vigore.

L'AQUILA, addì 07/11/2005

- Per la Regione Abruzzo: Il Direttore Regionale,
- per il Comune di Roseto Degli Abruzzi: Geom Franco Di Bonaventura
- per il soggetto proponente e partecipante: Maglificio Gran Sasso S.p.a.





- Allegati che costituiscono parte integrante dell'Accordo di Programma :

- sub n° 1 : verbale della Conferenza dei Servizi;
- sub n° 2 : elaborati progettuali e tecnici economici e schema di convenzione;
- sub n° 3 : delibera del CC di Roseto n° 12/05
- sub n° 4 : procura da parte del privato proponente.



*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



Copia conforme all'originale  
e conta di N. ....  
pagine.

L'Aquila, il 18 MAR 2006

FUNZIONARI



DECRETO 16.06.2006, n. 80:

**Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche in agro del Comune di L'Aquila a favore della Ditta Massimi Simone.**

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di L'Aquila – Frazione Aragno -, in catasto al foglio n. 51 (All. A) particelle n. 376, 423, 432, 433, 434, 435, 436, 438, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 1940; Foglio n. 39 particella n. 960 per una superficie di mq. 5.374, a favore della Ditta Massimi Simone nato a L'Aquila il 28/09/1978 ed ivi residente alla Frazione Aragno in Via dell'Aquila, 15, con imposizione di un canone annuo di euro 7,12, da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, oltre a n. 10 annualità pregresse nonché l'affrancazione del canone pari ad euro 284,82;
- di obbligare il Comune di L'Aquila a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché

effettuare l'affrancazione e corrispondere il tutto all'Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Frazione Aragno;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, ad eliminare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati;

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di L'Aquila e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L'Aquila, li 16 giugno 2006

IL PRESIDENTE  
**Ottaviano Del Turco**

*Segue allegato*

ALLEGATO "A"

# REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA  
 SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO  
 Ufficio Demanio Civico ed Armentizio  
 ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

N. d'ordine	Ditta: Generalità completa	Comune	Dati catastali		Valore del fondo senza migliorie	Canone annuo 2,5%	10 annualità progressive	Totale da pagare	Alfrancazione del canone somma da pagare	
			Foglio	Particella						Superficie
1	MASSIMI SIMONE NATO A L'AQUILA IL 28/09/1978 ED IVI RESIDENTE ALLA FRAZIONE ARAGNO IN VIA DELL'AQUILA, 15	L'AQUILA	51(ALL. A)	376	0,00,74	3,92	0,10	0,98	1,08	3,92
				423	0,01,30	6,89	0,17	1,72	1,89	6,89
				432	0,05,00	26,50	0,66	6,63	7,29	26,50
				433	0,01,30	6,89	0,17	1,72	1,89	6,89
				434	0,02,70	14,31	0,36	3,68	3,94	14,31
				435	0,11,70	62,01	1,55	15,50	17,05	62,01
				436	0,05,30	26,09	0,70	7,02	7,72	26,09
				438	0,01,90	10,07	0,25	2,52	2,77	10,07
				478	0,04,70	24,91	0,92	9,23	9,85	24,91
				479	0,02,10	11,13	0,28	2,78	3,06	11,13
				480	0,01,50	7,95	0,20	1,99	2,19	7,95
				481	0,01,60	8,48	0,21	2,12	2,33	8,48
				482	0,06,16	32,65	0,92	9,16	9,99	32,65
				483	0,01,10	5,83	0,15	1,46	1,60	5,83
				484	0,01,50	7,95	0,20	1,99	2,19	7,95
				1940	0,01,64	8,69	0,22	2,17	2,36	8,69
				960	0,03,50	18,55	0,46	4,64	5,10	18,55
		TOTALE		39	0,53,74	284,82	7,12	71,21	78,33	284,82
		PESCARA LI 10/04/2006					0,00	0,00	0,00	0,00
		NON VENGONO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE MIGLIE E IL FABBRICATO USO STALLA BOVINI								

IL TECNICO INCARICATO  
 (Geom. Mario Di Marco)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTE DEMANIO  
 CIVICO ED ARMENTIZIO  
 (Dott. Lorenzo Polera)

GIUNTA REGIONALE ABRUZZO  
 Servizio Foreste e Fauna

La presente copia composta di  
 n. 1 foglio è consegnata  
 all'originario ed è in corso di  
 Servizio. **10 GIU. 2006**  
 Pescara, lì \_\_\_\_\_  
 IL PRESIDENTE DEL SERVIZIO



*[Handwritten signature]*

---

**DETERMINAZIONI**


---

*Dirigenziali*

DIREZIONE AGRICOLTURA,  
FORESTE E SVILUPPO RURALE,  
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA  
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE  
DELL'AGRICOLTURA DI L'AQUILA

DETERMINAZIONE 16.02.2006, n. DH11/22:

**Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 Abruzzo - Misura "A" Annualità 2004/2006 (3° Sportello) - Domanda n. 04156564336 del 27.01.2004. Opere: Completamento magazzino agricolo per rimessa macchine ed attrezzi agricoli. Ditta: MACCALLINI Orinda - Celano (AQ) - Settore Produttivo: ORTOFRUTTICOLTURA - Liquidazione finale contributo in conto capitale.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- di liquidare, secondo le modalità stabilite per il PSR 2000/2006 Misura "A" dalla D.G.R. n. 742 del 06.09.2003, il contributo in conto capitale di € 65.039,00 in favore della ditta: MACCALLINI Orinda nata il 18.08.1955 in Comune di Celano Prov. (AQ) e residente in Via Sardellino, 49 Comune di Celano Prov. (AQ) codice fiscale MCC RND 55N58 A100W; part. IVA 00 509 030 664 con accredito sul c/c n. 66 Cod. CAB 40540 Cod. ABI 6040 della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO agenzia di Celano;
- che la quota Regionale trova capienza nell'impegno di Meuro 5,16 (L. 10.000.000.000) disposto con D.G.R. n. 544

del 26.06.01 e accreditati sul c/c infruttifero n. 1.300 intestato ad AGEA;

- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali perché ne predisponga l'elenco di liquidazione da trasmettere all'AGEA;
- di inviare il presente atto al Servizio B.U.R.A. Pubblicità ed Accesso per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

- verbale di avvenuta esecuzione dei lavori e proposta di liquidazione del contributo, formato da n. 6 facciate;
- certificato della Camera di Commercio, formato da n. 2 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dr. Sandro Santacroce**

---

DIREZIONE AGRICOLTURA,  
FORESTE E SVILUPPO RURALE,  
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA  
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE  
DELL'AGRICOLTURA DI L'AQUILA

DETERMINAZIONE 07.03.2006, n. DH11/23:

**Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 Abruzzo - Misura "A" Annualità 2004/2006 (3° Sportello) - Domanda n. 04156564041 del 27.01.2004. Opere: Ristrutturazione magazzino - Piazzale e acquisto attrezzature; Ditta: MASCITTI Luigi - Celano (AQ) - Settore Produttivo: ORTOFRUTTICOLTURA - Liquidazione finale contributo in conto capitale.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

## DETERMINA

- di liquidare, secondo le modalità stabilite per il PSR 2000/2006 Misura "A" dalla D.G.R. n. 742 del 06.09.2003, il contributo in conto capitale di € 24.330,00 in favore della ditta: MASCITTI Luigi nato il 15.02.1935 in Comune di Celano Prov. (AQ) e residente in Via Borgo strada 14 Comune di Celano Prov. (AQ) codice fiscale MSC LGU 35B15 C426L; part. IVA 00 546 770 660 con accredito sul c/c n. 61054 Cod. CAB. 40540 Cod. ABI 06040 della BANCA "CARISPAQ" S.p.A. CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA Agenzia di Celano;
- che la quota Regionale trova capienza nell'impegno di Meuro 5,16 (L. 10.000.000.000) disposto con D.G.R. n. 544 del 26.06.01 e accreditati sul c/c infruttifero n. 1.300 intestato ad AGEA;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali perché ne predisponga l'elenco di liquidazione da trasmettere all'AGEA;
- di inviare il presente atto al Servizio B.U.R.A. Pubblicità ed Accesso per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

- verbale di avvenuta esecuzione dei lavori e proposta di liquidazione del contributo, formato da n. facciate;
- certificato della Camera di Commercio, formato da n. 2 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dr. Sandro Santacroce**

---

DIREZIONE AGRICOLTURA,  
FORESTE E SVILUPPO RURALE,

ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA  
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE  
DELL'AGRICOLTURA DI L'AQUILA

DETERMINAZIONE 07.03.2006, n. DH11/24:

**Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 Abruzzo - Misura "A" Annualità 2004/2006 (3° Sportello) - Domanda n. 04156562169 del 27.01.2006. Opere: Realizzazione cella frigo - Ampliamento magazzino esistente e piazzale; Ditta: AZ. AGRICOLA "ORTO BE.MAR" s.s. di DE VINCENTIS Giammarco - S. Benedetto dei Marsi - Settore Produttivo: ORTOFRUTTICOLTURA - Liquidazione finale contributo in conto capitale.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

## DETERMINA

- di liquidare, secondo le modalità stabilite per il PSR 2000/2006 Misura "A" dalla D.G.R. n. 742 del 06.09.2003, il contributo in conto capitale di € 54.000,00 in favore della ditta: AZ. AGRICOLA "ORTO BE.MAR" s.s. di DE VINCENTIS Giammarco nato il 01.12.1954 in Comune di S. Benedetto dei Marsi Prov. (AQ) e residente in Via Grande, 11 Comune di S. Benedetto dei Marsi Prov. (AQ) codice fiscale DVN GMR 54T01 M772A; part. IVA 01 183 870 664 con accredito sul c/c n. 705/69 Cod. CAB. 40760 Cod. ABI 3400 della BANCA TOSCANA filiale di S. Benedetto dei Marsi (AQ);
- che la quota Regionale trova capienza nell'impegno di Meuro 5,16 (L. 10.000.000.000) disposto con D.G.R. n. 544 del 26.06.01 e accreditati sul c/c infruttifero n. 1.300 intestato ad AGEA;
- di inviare il presente provvedimento al

Servizio Interventi Strutturali perché ne predisponga l'elenco di liquidazione da trasmettere all'AGEA;

- di inviare il presente atto al *Servizio B.U.R.A. Pubblicità ed Accesso* per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

- verbale di avvenuta esecuzione dei lavori e proposta di liquidazione del contributo, formato da n. 6 facciate;
- certificato della Camera di Commercio, formato da n. 2 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dr. Sandro Santacroce**

---

DIREZIONE AGRICOLTURA,  
FORESTE E SVILUPPO RURALE,  
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA  
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE  
DELL'AGRICOLTURA DI L'AQUILA

DETERMINAZIONE 24.03.2006, n. DH11/25:

**Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 Abruzzo - Misura "A" Annualità 2004/2006 (3° Sportello) - Domanda n. 04156564314 del 27.01.2004; Opere: Costruzione di un magazzino per rimessa prodotti agricoli; Ditta: IAMPIERI Luigi - Avezzano - Settore Produttivo: ORTOFRUTTICOLTURA - Liquidazione finale contributo in conto capitale.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- di liquidare, secondo le modalità stabilite per il PSR 2000/2006 Misura "A" dalla

D.G.R. n. 742 del 06.09.2003, il contributo in conto capitale di € 54.000,00 in favore della ditta: IAMPIERI Luigi nato il 09.04.1952 in Comune di Luco dei Marsi Prov. (AQ) e residente in Via Mazzarino, 22 Comune di Avezzano Prov. (AQ) codice fiscale MPR LGU 52D09 E723E; part. IVA 01 194 050 660 con accredito sul c/c n. 482237 Cod. CAB. 40440 Cod. ABI 05550 della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LANCIANO E SULMONA agenzia di Avezzano (AQ);

- che la quota Regionale trova capienza nell'impegno di Meuro 5,16 (L. 10.000.000.000) disposto con D.G.R. n. 544 del 26.06.01 e accreditati sul c/c infruttifero n. 1.300 intestato ad AGEA;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali perché ne predisponga l'elenco di liquidazione da trasmettere all'AGEA;
- di inviare il presente atto al *Servizio B.U.R.A. Pubblicità ed Accesso* per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

- verbale di avvenuta esecuzione dei lavori e proposta di liquidazione del contributo, formato da n. 6 facciate;
- certificato della Camera di Commercio, formato da n. 2 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dr. Sandro Santacroce**

---

DIREZIONE AGRICOLTURA,  
FORESTE E SVILUPPO RURALE,  
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA  
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE  
DELL'AGRICOLTURA DI L'AQUILA

DETERMINAZIONE 13.04.2006, n. DH11/26:

**Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 Abruzzo - Misura "A" Annualità 2004/2006 (3° Sportello) - Domanda n. 04156564611 del 16.01.2004; Opere: Acquisto attrezzatura ed impianti; Ditta: DI BERARDINO Domenico – Settore Produttivo: ORTOFRUTTICOLTURA – Liquidazione finale contributo in conto capitale.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

- di liquidare, secondo le modalità stabilite per il PSR 2000/2006 Misura "A" dalla D.G.R. n. 742 del 06.09.2003, il contributo in conto capitale di € 26.316,00 in favore della ditta: DI BERARDINO Domenico nato il 17.07.1949 in Comune di Celano Prov. (AQ) e residente in Via Prato dei Santi – Fraz. Paterno Comune di Avezzano Prov. (AQ) codice fiscale DBR DNC 49L17 C426F; part. IVA 01 030 380 con accredito sul c/c n. 51846 Cod. CAB. 40440 Cod. ABI 06040 della banca CARISPAQ S.p.A. CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA Agenzia di Avezzano;
- che la quota Regionale trova capienza nell'impegno di Meuro 5,16 (L. 10.000.000.000) disposto con D.G.R. n. 544 del 26.06.01 e accreditati sul c/c infruttifero n. 1.300 intestato ad AGEA;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali perché ne predisponga l'elenco di liquidazione da trasmettere all'AGEA;
- di inviare il presente atto al Servizio B.U.R.A. Pubblicità ed Accesso per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Re-*

*gione Abruzzo;*

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

- verbale di avvenuta esecuzione dei lavori e proposta di liquidazione del contributo, formato da n. 6 facciate;
- certificato della Camera di Commercio, formato da n. 2 facciate.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Dr. Sandro Santacroce**

---

DIREZIONE AGRICOLTURA,  
FORESTE E SVILUPPO RURALE,  
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA  
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE  
DELL'AGRICOLTURA DI L'AQUILA

DETERMINAZIONE 13.04.2006, n. DH11/27:

**Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 Abruzzo - Misura "A" Annualità 2004/2006 (3° Sportello) - Domanda n. 04156562144 del 28.01.2004; Opere: Realizzazione magazzino agricolo per rimessa attrezzi ed acquisto attrezzature; Ditta: PALUMBO Franco – Celano (AQ); Settore Produttivo: ORTOFRUTTICOLTURA – Liquidazione finale contributo in conto capitale.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

- di liquidare, secondo le modalità stabilite per il PSR 2000/2006 Misura "A" dalla D.G.R. n. 742 del 06.09.2003, il contributo in conto capitale di € 56.992,35 in favore della ditta: PALUMBO Franco nato il 15.01.1976 in Comune di Celano Prov.

(AQ) e residente in Via Gualchiera, 1 Comune di Celano Prov. (AQ) codice fiscale PLM FNC 76A15 C426V; part. IVA 01 553 120 666 con accredito sul c/c n. 230163 Cod. CAB. 40540 Cod. ABI 03124 della BANCA DEL FUCINO filiale di Celano (AQ);

- che la quota Regionale trova capienza nell'impegno di Meuro 5,16 (L. 10.000.000.000) disposto con D.G.R. n. 544 del 26.06.01 e accreditati sul c/c infruttifero n. 1.300 intestato ad AGEA;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali perché ne predisponga l'elenco di liquidazione da trasmettere all'AGEA;
- di inviare il presente atto al *Servizio B.U.R.A. Pubblicità ed Accesso* per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

- verbale di avvenuta esecuzione dei lavori e proposta di liquidazione del contributo, formato da n. 5 facciate;
- certificato della Camera di Commercio, formato da n. 2 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dr. Sandro Santacroce**

---

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI,  
AREE URBANE, SERVIZIO IDRICO  
INTEGRATO, MANUTENZIONE  
PROGRAMMATA DEL TERRITORIO,  
GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
IDROGRAFICI, PROTEZIONE CIVILE,  
ATTIVITA' DI RELAZIONE POLITICA  
CON I PAESI DEL MEDITERRANEO  
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE  
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 07.06.2006, n. DC7/137:  
**Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15.**  
**- Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata a riservare in via provvisoria, per un periodo massimo di due anni, l'alloggio ERP ubicato in Sant'Egidio alla Vibrata alla Sig.ra Vincenza De Julis di cui alla delibera n. 63 del 10.05.2005 e comunque, senza ledere i diritti di coloro che sono inseriti nella graduatoria definitiva formulata per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

IL DIRIGENTE  
**Dott. Dario Bafile**

---

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI,  
AREE URBANE, SERVIZIO IDRICO  
INTEGRATO, MANUTENZIONE  
PROGRAMMATA DEL TERRITORIO,  
GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
IDROGRAFICI, PROTEZIONE CIVILE,  
ATTIVITA' DI RELAZIONE POLITICA  
CON I PAESI DEL MEDITERRANEO  
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE  
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 09.06.2006, n. DC7/145:  
**Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15.**  
**- Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Gissi (CH).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Gissi a riservare in via provvisoria, per un periodo massimo di 2 anni, nell'attesa della definizione della graduatoria provvisoria e definitiva per l'assegnazione degli alloggi ERP, un alloggio ERP, di proprietà dell'ATER, in favore del Sig. Croce Lino sito in Gissi - Loc. Rosario n. 10/D, di cui alla delibera n. 35 del 20.04.2006.

IL DIRIGENTE  
**Dott. Dario Bafile**

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI,  
AREE URBANE, SERVIZIO IDRICO  
INTEGRATO, MANUTENZIONE  
PROGRAMMATA DEL TERRITORIO,  
GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
IDROGRAFICI, PROTEZIONE CIVILE,  
ATTIVITA' DI RELAZIONE POLITICA  
CON I PAESI DEL MEDITERRANEO  
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE  
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 09.06.2006, n. DC7/146:

**Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15.**  
**- Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Altino (CH).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Altino a riservare in via provvisoria, per un periodo massimo di

due anni e comunque in attesa della futura decisione del TAR di Pescara, gli alloggi ERP ubicati in Altino ai Sigg. D'Angelo Sergio, D'Alleva D'Avvocato Giuseppe, Vitucci Sabia Nunziata e D'Eramo Maria Nicola di cui alla delibera n. 49 del 12.04.2006.

IL DIRIGENTE  
**Dott. Dario Bafile**

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI,  
AREE URBANE, SERVIZIO IDRICO  
INTEGRATO, MANUTENZIONE  
PROGRAMMATA DEL TERRITORIO,  
GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
IDROGRAFICI, PROTEZIONE CIVILE,  
ATTIVITA' DI RELAZIONE POLITICA  
CON I PAESI DEL MEDITERRANEO  
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE  
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 09.06.2006, n. DC7/147:  
**Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15.**  
**- Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Pennapedimonte (CH).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Pennapedimonte a riservare in via provvisoria, per un periodo massimo di due anni, l'alloggio ERP ubicato in Pennapedimonte al Sig. Andrea Forgiione di cui alla delibera n. 28 del 09.05.2006.

IL DIRIGENTE  
**Dott. Dario Bafile**

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI,  
AREE URBANE, SERVIZIO IDRICO  
INTEGRATO, MANUTENZIONE  
PROGRAMMATA DEL TERRITORIO,  
GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
IDROGRAFICI, PROTEZIONE CIVILE,  
ATTIVITA' DI RELAZIONE POLITICA  
CON I PAESI DEL MEDITERRANEO  
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE  
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 09.06.2006, n. DC7/148:

**Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15.**  
- **Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Bolognano (PE).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Bolognano a riservare in via provvisoria, per un periodo massimo di due anni, l'alloggio ERP ubicato in Bolognano, Fraz. Piano d'Orta, Via da Denominare (edificio scuola materna), alla Sig.ra Gemma D'Intino, di cui alla delibera n. 42 del 28.03.2006 e comunque, senza ledere i diritti di coloro che sono inseriti nella graduatoria definitiva formulata per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

IL DIRIGENTE  
**Dott. Dario Bafile**

---

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI,  
AREE URBANE, SERVIZIO IDRICO  
INTEGRATO, MANUTENZIONE  
PROGRAMMATA DEL TERRITORIO,

GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
IDROGRAFICI, PROTEZIONE CIVILE,  
ATTIVITA' DI RELAZIONE POLITICA  
CON I PAESI DEL MEDITERRANEO  
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE  
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 09.06.2006, n. DC7/149:

**Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15.**  
- **Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Gioia Dei Marsi (AQ).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Gioia Dei Marsi a riservare in via provvisoria, per un periodo massimo di due anni, l'alloggio ERP, di proprietà comunale, ubicato in Gioia Dei Marsi, Via Camillo De Meis n. 53 – 1° piano, alla Sig.ra Filomena Bisegna, di cui alla delibera n. 26 del 27.04.2006 e comunque, senza ledere i diritti di coloro che sono inseriti nella graduatoria definitiva formulata per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

IL DIRIGENTE  
**Dott. Dario Bafile**

---

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI,  
AREE URBANE, SERVIZIO IDRICO  
INTEGRATO, MANUTENZIONE  
PROGRAMMATA DEL TERRITORIO,  
GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
IDROGRAFICI, PROTEZIONE CIVILE,  
ATTIVITA' DI RELAZIONE POLITICA  
CON I PAESI DEL MEDITERRANEO

*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE  
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 09.06.2006, n. DC7/150:

**Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15.**  
- **Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa.**  
**Comune di Vacri (CH).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Vacri a riservare in via provvisoria, per un periodo massimo di due anni, l'alloggio ERP di proprietà comunale, ubicato in Vacri, Loc. Porcareccia, alla Sig.ra Santoferrara Lorella di cui alla delibera n. 50 del 13.05.2005 e comunque, senza ledere i diritti di coloro che sono inseriti nella graduatoria definitiva formulata per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

IL DIRIGENTE  
**Dott. Dario Bafile**

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI,  
AREE URBANE, SERVIZIO IDRICO  
INTEGRATO, MANUTENZIONE  
PROGRAMMATA DEL TERRITORIO,  
GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
IDROGRAFICI, PROTEZIONE CIVILE,  
ATTIVITA' DI RELAZIONE POLITICA  
CON I PAESI DEL MEDITERRANEO  
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE  
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 09.06.2006, n. DC7/151:

**Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15.**  
- **Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa.**

**Comune di Tornareccio (CH).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Tornareccio a riservare in via provvisoria, per un periodo massimo di due anni, l'alloggio ERP di proprietà dell'Ater di Lanciano, ubicato in Tornareccio, Via San Rocco n. 7, al Sig. Vincenzo Iodice di cui alla delibera n. 32 del 11.05.2005 e comunque, senza ledere i diritti di coloro che sono inseriti nella graduatoria definitiva formulata per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

IL DIRIGENTE  
**Dott. Dario Bafile**

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI,  
AREE URBANE, SERVIZIO IDRICO  
INTEGRATO, MANUTENZIONE  
PROGRAMMATA DEL TERRITORIO,  
GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
IDROGRAFICI, PROTEZIONE CIVILE,  
ATTIVITA' DI RELAZIONE POLITICA  
CON I PAESI DEL MEDITERRANEO  
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE  
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 09.06.2006, n. DC7/152:

**Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15.**  
- **Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa.**  
**Comune di Capestrano (AQ).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Capestrano a riservare in via provvisoria, per un periodo massimo di due anni, l'alloggio ERP di proprietà dell'Ater di L'Aquila, ubicato in Capestrano, Via S. Giovanni n. 17 int. 7, all'App.to Salvatore Gino, di cui alla delibera n. 31 del 16.05.2005 e comunque, senza ledere i diritti di coloro che sono inseriti nella graduatoria definitiva formulata per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

IL DIRIGENTE  
**Dott. Dario Bafile**

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI,  
AREE URBANE, SERVIZIO IDRICO  
INTEGRATO, MANUTENZIONE  
PROGRAMMATA DEL TERRITORIO,  
GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
IDROGRAFICI, PROTEZIONE CIVILE,  
ATTIVITA' DI RELAZIONE POLITICA  
CON I PAESI DEL MEDITERRANEO  
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE  
ED AREE URBANE*

- DETERMINAZIONE 12.06.2006, n. DC7/155:  
**Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15.**  
**- Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Gissi (CH).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Gissi a riservare in via provvisoria, per un periodo massimo di 2 anni, nell'attesa della definizione della graduatoria provvisoria e definitiva per l'asse-

gnazione degli alloggi ERP, un alloggio ERP, di proprietà dell'ATER, in favore del Sig. Tumini Enrico sito in Gissi - Via Cesare Battisti n. 73 - cod 5316, di cui alla delibera n. 46 del 08.06.2006.

IL DIRIGENTE  
**Dott. Dario Bafile**

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI,  
AREE URBANE, SERVIZIO IDRICO  
INTEGRATO, MANUTENZIONE  
PROGRAMMATA DEL TERRITORIO,  
GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
IDROGRAFICI, PROTEZIONE CIVILE,  
ATTIVITA' DI RELAZIONE POLITICA  
CON I PAESI DEL MEDITERRANEO  
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE  
ED AREE URBANE*

- DETERMINAZIONE 13.06.2006, n. DC7/156:  
**Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15.**  
**- Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Pianella (PE).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Pianella a riservare in via provvisoria, per un periodo massimo di due anni, l'alloggio ERP, di proprietà dell'ATER di Pescara, ubicato in Pianella, Via delle Querce n. 1/3, al Sig. Dino Panzone, di cui alla delibera n. 62 del 02.05.2006 e comunque, senza ledere i diritti di coloro che sono inseriti nella graduatoria definitiva formulata per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

IL DIRIGENTE  
**Dott. Dario Bafile**

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,  
AMBIENTE, ENERGIA  
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 29.05.2006, n. DN7/49:

**D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - L.R. 28 aprile 2000, n. 83 - D.Lgs. 27 gennaio n. 99 - Autorizzazione Regionale allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura dei fanghi di depurazione, derivanti esclusivamente dalla propria attività (codice CER 020705), nei terreni agricoli ubicati nel Comune di Ripateatina (CH), a favore della Società Distilleria D'Auria S.p.A. - Frazione di Caldari – 66026 Ortona(CH).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di autorizzare la Società "Distilleria - D'Auria S.p.A. – Frazione di Caldari - 66026 Ortona", ai sensi del D.Lgs. n. 99/92, della L. R. n. 83/2000 e del D.Lgs 152/06, allo spandimento dei fanghi di depurazione, derivanti esclusivamente dalla propria attività (codice CER 020705), nei terreni agricoli ubicati nel Comune di Ripateatina (CH), identificati catastalmente al Foglio n. 20 Particelle: 38; 104/p; 128; 133; 135; 101/p; 43;44/p, per un quantitativo annuo pari a 600 tonnellate, quale operazione identificata all'allegato C parte 4° del D.Lgs 152/06 come R10 (spandimento sul suolo a beneficio dell'agricolture o dell'ecologia);
- 2) di stabilire che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto degli elaborati indicati in premessa, **parte integrante e sostanziale del presente atto**, di seguito riportati:

<b>All. n. 1</b>	- Consenso allo spandimento dei fanghi su terreni agricoli di Casale Mezzanotte
------------------	---

	S.r.l. - Dichiarazione sostitutiva di Casale Mezzanotte S.r.l. - Copia documento d'identità di Nicola Di Sipio, amministratore unico di Casale Mezzanotte S.r.l.
<b>All. n. 2</b>	- Relazione tecnica generale su progetto dell'impianto di depurazione delle acque della Distilleria D'Auria redatta dal Dott. Ing. Luciano Ceccaroni
<b>All. n. 3</b>	- Relazione geologica redatta dal Dott. Pasqualino D'Angelo
<b>All. n. 4</b>	- Nota integrativa alla relazione geologica, datata 27/03/06, redatta dal Dott. Pasqualino D'Angelo
<b>All. n. 5</b>	- Planimetria aziendale della Distilleria D'Auria S.p.A. redatta dallo Studio Bona
<b>All. n. 6</b>	- Relazione tecnica sullo spandimento dei fanghi derivanti dalla depurazione di effluenti della distilleria redatta dal Dott. Agronomo Vincenzo Aquilano con allegati, redatti dal Laboratorio Galeno RP S.r.l., contenente:  - Rapporto di prova n. 1957/LAB/05 del 05/01/2006 su fango impianto di depurazione  - Rapporto di prova n. 322/1/LAB/06 del 10/03/2006 su terreno particella 104  - Rapporto di prova n. 39/2/LAB/06 del 06/02/2006 su terreno particella 135  - Rapporto di prova n. 39/3/LAB/06 del 10/03/2006 su terreno particella 43  - Rapporto di prova n. 39/4LAB/06 del 13/03/2006 su terreno particella 38

- 3) di stabilire che la presente autorizzazione è, altresì, subordinata al rispetto delle prescrizioni dettate con nota n. 1892 del 30/03/2006 dell'A.R.T.A Dipartimento Provinciale di Chieti, che si elencano:
  1. Le analisi dei terreni dovranno essere ripetute alla fine di ogni periodo di spargimento;
  2. Le analisi dei fanghi, qualora siano stoc-

- cati, dovranno essere ripetute prima della loro utilizzazione;
3. Copia dei risultati dovranno essere trasmessi al Dipartimento Provinciale dell'A.R.T.A di Chieti al fine di verifica del rispetto dei limiti fissati dal D.Lgs. n. 99/92.
  - 4) di stabilire, infine, che l'autorizzazione di cui al precedente punto 1 ) è concessa per un periodo pari ad anni dieci dalla data di adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile nelle forme stabilite dal Decreto Legislativo 03.04.2006 n.152 e della Legge Regionale 28.04.2000 n. 83;
  - 5) di prescrivere, che l'esercizio delle attività autorizzate con il presente provvedimento avvenga nel pieno e scrupoloso rispetto di tutti gli ulteriori obblighi e prescrizioni richiamati dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 e dal Verbale del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo n. 61/5 del 28.05.1997;
  - 6) di obbligare la Società Distilleria - D'Auria S.p.a. - Frazioni Caldari - 66026 Ortona a produrre, prima dell'avvio dell'esercizio delle operazioni di spandimento, con la documentazione richiesta dall'art. 22 della Legge Regionale 28.04.2000, n. 83, la garanzia finanziaria prevista dalla D.G.R. 22/02/2006 n. 132; *detta garanzia finanziaria sarà controfirmata e restituita a codesta Ditta, previa verifica da parte di questo Servizio.*
  - 7) di richiamare la Società autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e dell'art. 190 (*Registri di carico e scarico*) del Decreto Legislativo 3 aprile n. 152 (*Norme in materia ambientale*), e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Chieti e all'Agenzia Regionale Tutela Ambiente (A.R.T.A.) Dipartimento Provinciale di Chieti, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati;
  - 8) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
    1. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
    2. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
    3. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
    4. devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
    5. le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
  - 9) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
  - 10) di dare atto che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208, comma 13 del D.Lgs.

152/06;

- 11) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Ripa Teatina (CH), all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'Agenzia Regionale Tutela Ambiente (A.R.T.A.) – Dipartimento Provinciale di Chieti e all'Agenzia Regionale Tutela Ambiente (A.R.T.A.) Direzione Regionale di Pescara;
- 12) di trasmettere, altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18, del D.L.vo 152/06 copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Imprese Esercenti Attività nel Settore Rifiuti c/o la Camera di Commercio di L'Aquila;
- 13) di notificare, ai sensi di Legge, il presente provvedimento alla Società Distilleria - D'Auria S.p.A. – Frazione di Caldari - 66026 Ortona
- 14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul *B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo)*;

**Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco Gerardini**

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE  
RISORSE UMANE,  
FINANZIARIE E STRUMENTALI  
*SERVIZIO BILANCIO*

DETERMINAZIONE 12.06.2006, n. DD7/45:  
**Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati  
eliminati dal conto dei residui.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione* la presente determinazione.

L'Aquila, lì 12 Giugno 2006

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO  
**Dott. Paolo Costanzi**

*Segue allegato*



Regione Abruzzo  
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo L.  
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO  
ESERCIZIO 2006

Pagina 1 di 3

Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Data Atto	12/06/2006	Organo	DDT	Descrizione	Esecutività Esecutiva		CASSA	
										COMPETENZA	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO
S	02.02.009	12320	1	DH.17.00					FINANZIAMENTO STATALE PER IL COMPLETAMENTO DIOPERE INFRASTRUTTURALI - DEL C.I.P.E. N. 52/99DEL 21.4.1999 -	400.748,82		400.748,82	
S	02.02.009	12356	1	DD.11.00					INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - L.208/1998 - DELIB. CIPE 142/1999, 84/2000, 138/2000	27.538.950,63		27.538.950,63	
S	02.02.009	12357	1	DD.11.00					INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - DELIBERE CIPE 36/2002, 17/2003, 20/2004	7.682.497,68		7.682.497,68	
S	05.02.002	12360	1	DA.00.00					FINANZIAMENTO DELLO STATO PER INTERVENTI URGENTI IN TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI - ORD. PCM 3311 DEL 12/09/2003 DA DESTINARE AGLI EVENTI DI CUI AL DPCM 20/12/2002 (ORD. 2816/98), COLLINA DI CHIETI	887.002,70		887.002,70	
S	05.02.002	12361	1	DA.00.00					FINANZIAMENTO DELLO STATO PER INTERVENTI URGENTI IN TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI ORD. PCM 3311 DEL 12/09/2003 DA DESTINARE AGLI EVENTI DI CUI AL DPCM 30/06/2002 ORD. 3276 DEL 28/03/2003 AVVERSITA' AGOSTO 2002	1.320.880,44		1.320.880,44	
S	11.02.002	21635	1	DL.09.00					FONDO OCCUPAZIONE DISCENDENTE DA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IN DATA 22.01.2001-.	1.714.182,36		1.714.182,36	
S	11.02.002	22444	1	DL.09.00					FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEIDISABILI - LEGGE 12.3.1999, N.88 E L.R.18.4.2001N.14 -	397.567,04		397.567,04	
S	12.01.001	81500	1	DG.00.00					QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTECORRENTE-D.LGS. 30.12.1992,N.502 E DAL D.LGS.31MARZO 1998, N.112 IN MATERIA DI SALUTE E SANITAVETERINARI	239.460,95		239.460,95	
S	12.01.001	81502	1	DG.03.00					QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE RISERVATA PER IMPREVISTI E STRAORDINARI - FONDO DI RISERVA	93.432,80		93.432,80	



Regione Abruzzo  
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo L.  
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO  
ESERCIZIO 2006

Pagina 2 di 3

N° Atto	45	Data Atto	12/06/2006	Organo	DD7	Descrizione	Esecutività		Esecutività	
							COMPETENZA	CASSA		
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
S	12.01.008	81530	1	DG.12.00		INTERVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS - ART. 4 L. 5-6.1990, N.136.	924.809,93		924.809,93	
S	07.01.006	101415	1	DH.04.00		SPESE INERENTI IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PER IL RITIRO DEI PRODOTTI AGRICOLI, PREMIZIOTECCNICI E TRASFORMAZIONI INDUSTRIALI DEGLI STESSI PRODOTTI	123.443,31		123.443,31	
S	07.02.009	102003	1	DH.00.00		FINANZIAMENTO DELLO STATO PER INTERVENTI DANNI INDIRECTI CONSEGUENTI ALLA VACCINAZIONE E MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI SENSIBILI PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI - BLUE TONGUE	1.000.000,00		1.000.000,00	
S	05.02.010	152185	1	DA.00.00		CONTRIBUTO DELLO STATO PER INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE MANUTENZIONE E GESTIONE DEL CENTRO FUNZIONALE DEI RADAR METEO DELLE CONVENZIONI PER LA METEOROLOGIA	52.500,00		52.500,00	
S	04.02.003	162321	1	DC.00.00		ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER INTERVENTI PREVISTI NELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE" - L. 426/98, L. 388/00 PER INFRASTRUTTURE -	6.048.150,05		6.048.150,05	
S	02.02.009	162331	1	DC.02.00		INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO N.1 - STUDIO DI FATTIBILITA' INTERCONNESSIONI IDRICHE INTERAMBITO DEPURATORIE FUCINO -	206.582,76		206.582,76	
S	02.02.009	162332	1	DC.02.00		INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO N. 3 - INTERVENTI DI INSTALLAZIONE E DI CONTROLLO PERMANENTE, RIEFFICIENTAMENTO RETI I	1.032.913,80		1.032.913,80	
S	02.02.009	162333	1	DC.02.00		INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO N.4 - INTERVENTI SUL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO - LEGGE 208/98 DEL CIPE 142/99	3.618.503,62		3.618.503,62	
S	06.02.001	182426	1	DE.02.00		CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA	1.353.117,03		1.353.117,03	



Regione Abruzzo  
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo L.  
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO  
ESERCIZIO 2006

Pagina 3 di 3

Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Data Atto	12/06/2006	Organo	DD7	Descrizione	Esecutività		CASSA	
										IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		IN AUMENTO
S	05.02.005	272348	1						DI AUTOBUS DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ART. 144, C.1 23.12.2000; N.388 E ART.54 ; C.1 L.23.12.1999	2.474.380,54		2.474.380,54	
S	15.01.003	323600	1						INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D.LGS. N.112/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE - OPERE MARITTIME IDRAULICHE E DIFESA DEL SUOLO - D.P.C.M. 22.12.2000 FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI ECONOMIE VINCOLATE	57.109.124,46		57.109.124,46	
TOTALI SPESA										57.109.124,46		57.109.124,46	
TOTALI ENTRATA										0,00		0,00	
										57.109.124,46		57.109.124,46	
										0,00		0,00	
										57.109.124,46		57.109.124,46	
										0,00		0,00	

---



---

PARTE III

---

**AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI**

---

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO  
COMITATO REGIONALE  
PER LE COMUNICAZIONI  
(CO.RE.COM. ABRUZZO)

**Regolamento interno Co.re.com. Abruzzo.**

**REGOLAMENTO INTERNO  
DI ORGANIZZAZIONE  
E FUNZIONAMENTO**

Art. 1

**Oggetto**

Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 24 agosto 2001 n. 45 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom)", per disciplinare le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato, nonché le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle telecomunicazione e dell'informazione.

Art. 2

**Definizioni**

Nel presente regolamento:

- a) l'espressione "E. R. 45/2001" indica la legge regionale 24 agosto 2001 n. 45 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom)";
- b) l'espressione "legge 249/97" indica la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
- c) l'espressione "Comitato" indica il Comitato regionale per le Comunicazioni della Regione Abruzzo;

- d) l'espressione "Corecom" indica i Comitati Regionali per le Comunicazioni;
- e) l'espressione "Autorità" indica l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
- f) L'espressione "Presidente" indica il Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni dell'Abruzzo.

**TITOLO I**

**SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI  
E ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI**

Art. 3

**Svolgimento delle funzioni**

- Il Comitato ha sede in L'Aquila c/o Consiglio regionale, via M. Jacobucci, 4.
- Il Comitato svolge le proprie funzioni collegialmente.
- Per una migliore organizzazione il Presidente può designare fra i propri componenti i responsabili di funzioni specifiche, in particolare di quelle più ricorrenti.
- Per le stesse finalità il Comitato, su proposta del Presidente, può istituire al proprio interno Commissioni di studio o Gruppi di lavoro per l'istruzione degli affari di sua competenza.
- Resta salva la facoltà del Presidente di revocare le designazioni di cui al comma 3.
- Nell'esercizio delle sue funzioni il Comitato può avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa assegnate in sede di approvazione del Programma di attività di cui all'art. 17 L.R. 45/2001, di soggetti e organismi pubblici e privati di riconosciuta indipendenza e competenza, secondo la normativa regionale vigente in materia di incarichi e consulenze.

Art. 4

**Funzioni del Presidente**

1. Il Presidente
  - rappresenta legalmente il Comitato;

- convoca e presiede le riunioni, determina l'ordine del giorno, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate, vigila sulla loro esecuzione;
  - cura i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorità, con il Ministero delle Comunicazioni e con i soggetti pubblici e privati operanti nel campo della comunicazione e dell'informazione;
  - adotta, in caso di necessità e urgenza o nei casi di delega espressa da parte del Comitato, i provvedimenti conseguenti che sono sottoposti al Comitato nella prima seduta dello stesso per la ratifica.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le funzioni sono svolte dal componente più anziano.

#### Art. 5 Missioni

1. Nell'esercizio delle loro funzioni, e nell'ambito della dotazione finanziaria assegnata per ciascun esercizio, i componenti del Comitato possono recarsi in missione in Italia e all'estero.
2. Le missioni dei componenti del Comitato sono preventivamente autorizzate dal Presidente e di esse viene data informativa nelle sedute del Comitato.
3. Non sono soggetti ad autorizzazione i viaggi compiuti per la partecipazione alle sedute del Comitato dai componenti che non risiedono o non hanno la propria sede abituale di lavoro nelle località in cui si svolge la seduta.

#### Art. 6 Trasparenza, partecipazione, accesso agli atti

1. Nell'esercizio delle proprie attività il Comitato si ispira ai principi e alle disposizioni sulla trasparenza e la partecipazione contenute nella legge 7 agosto 1990 n. 241 e nelle

ulteriori disposizioni vigenti in materia.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Comitato attua idonee forme di consultazione e di partecipazione dei soggetti, interni ed esterni, pubblici e privati, che operano nel campo delle comunicazioni e dell'informazione.
3. In particolare il Comitato ed, in particolare il Presidente, mantiene rapporti periodici con la sede regionale della RAI, con le emittenti, con le associazioni maggiormente rappresentative delle emittenti radiotelevisive private e con i loro consorzi, con le associazioni regionali degli utenti e dei consumatori, con l'Ordine regionale dei giornalisti, con le associazioni sindacali dei giornalisti e dei lavoratori dell'informazione, con gli Organi dell'Amministrazione scolastica, con le categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi alle materie o ai procedimenti di competenza del Comitato e qualora lo ritenga opportuno può disporre l'audizione dei soggetti di cui sopra o il deposito presso la Segreteria di memorie scritte.
4. L'ordine del giorno delle sedute del Comitato ed il resoconto sommario delle stesse sono di norma pubblicati sul sito web.
5. I soggetti di cui al precedente comma 3 possono essere invitati a partecipare, in veste di uditori o di relatori, a seconda dello specifico campo d'intervento, alle iniziative pubbliche promosse dal Comitato.

#### Art. 7 Programmazione dell'attività

1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite il Comitato adotta entro il 15 settembre di ogni anno, sulla base delle competenze derivanti dalla normativa statale, regionale, dell'Autorità e delle richieste o indicazioni pervenute da parte dei soggetti pubblici o privati aventi titolo, il Programma delle attività per l'anno successivo.
2. Resta salva la competenza del Comitato ad

inserire nel Programma di attività o comunque esercitare le funzioni o attuare gli adempimenti successivamente sopravvenuti.

3. Il Programma contiene, suddivise per ciascuna delle voci di spesa in cui si articola il capitolo del Bilancio del Consiglio regionale relativo al Comitato, le relative previsioni di fabbisogno finanziario.
4. Non appena adottato dal Comitato, il Programma di attività viene trasmesso dal Presidente del Comitato, per la relativa approvazione, al Consiglio Regionale. La parte del programma relativa alle funzioni delegate, è presentata anche all'Autorità.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio Regionale e all'Autorità una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente con la rispettiva rendicontazione della gestione delle risorse finanziarie che viene allegata a quella del Consiglio Regionale. Il Consiglio Regionale approva la parte della relazione relativa alle funzioni proprie, l'Autorità quella relativa alle funzioni delegate.
6. Il Comitato d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale

#### Art. 8

##### **Responsabile della struttura**

1. Il dirigente responsabile della struttura svolge le funzioni di Segretario del Comitato.  
Fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 14 settembre 1999 n. 77, egli risponde al Comitato.
2. Il dirigente responsabile della struttura svolge le funzioni previste in generale dalla legge regionale, con particolare riferimento

a quanto previsto dagli artt. 5-6 legge regionale n. 77/1999.

In tale ambito

- a) provvede alla direzione delle unità organizzative, alla organizzazione e gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate;
- b) partecipa alle sedute del Comitato, ne redige il verbale e lo sottoscrive assieme al Presidente della seduta a cui il verbale si riferisce;
- c) cura l'attuazione delle deliberazioni del Comitato e assume i relativi impegni di spesa;
- d) stipula contratti di consulenza e collaborazione sulla base egli indirizzi, dei programmi e delle decisioni del Comitato, secondo la normativa regionale.

## **TITOLO II**

### **SEDUTE E DELIBERAZIONI**

#### Art. 9

##### **Luogo delle sedute**

1. Le sedute del Comitato si svolgono di norma nella sede di L'Aquila. Su determinazione motivata del Presidente esse possono altresì svolgersi in un'altra sede.

#### Art. 10

##### **Convocazione e ordine del giorno**

1. Le sedute del Comitato sono convocate dal Presidente: la convocazione contiene il giorno, l'ora, la sede e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Il Comitato è convocato dal Presidente anche su richiesta motivata di almeno tre componenti, su richiesta del Presidente del Consiglio Regionale, o del Presidente della Giunta regionale o, per ciò che concerne le funzioni delegate dall'Autorità, del Presidente dell'Autorità stesso.

3. La convocazione della seduta deve essere inoltrata ai componenti almeno tre giorni prima del giorno fissato per telegramma. L'eventuale disdetta della seduta va comunicata almeno 24 ore prima della data fissata per la seduta con qualsiasi mezzo. In casi straordinari di necessità e urgenza il Comitato può essere convocato in seduta straordinaria con preavviso di 24 ore
4. L'ordine del giorno può essere integrato da un argomento la cui iscrizione sia stata richiesta da almeno tre componenti del Comitato e che gli stessi facciano pervenire anche durante la seduta.
5. La documentazione relativa all'ordine del giorno, comunicato ai sensi del comma 1 e 3 del presente articolo, è messa a disposizione dei componenti del Comitato all'atto della convocazione tramite deposito presso gli uffici del Comitato.

Art. 11  
**Validità**

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza del Presidente e di almeno due componenti salvo quanto disposto dal precedente art. 5, comma 2.

Art. 12  
**Svolgimento delle sedute**

1. Il Presidente mantiene l'ordine della seduta e cura la regolarità delle discussioni. Per comprovati motivi può sospendere o rinviare la seduta, facendone prendere nota a verbale.
2. Ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno è, illustrato dal Presidente o da un Relatore da lui designato. Il Relatore, che si avvale della documentazione e della collaborazione della struttura di Segreteria, provvede a istruire l'argomento, ad introdurre la discussione e a formulare le relative conclusioni.

Art. 13

**Pubblicità delle sedute**

1. Le sedute del Comitato di norma non sono pubbliche.
2. Il Comitato ha facoltà di svolgere sedute pubbliche e di richiedere, sia nel caso di sedute non pubbliche che di quelle pubbliche, la partecipazione, a fini informativi e istruttori, di persone estranee che possono partecipare alla discussione nei tempi e nei modi stabiliti dal Presidente.

Art. 14  
**Assenze**

1. I componenti che non possono partecipare alla seduta ne informano in tempo utile il Presidente e provvedono in ogni caso a documentare la causa dell'assenza attraverso una documentazione da inviare entro tre giorni dalla data dell'assenza.
2. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, della L.R. 45/2001 - e cioè di assenza senza giustificato motivo a tre sedute consecutive oppure ad un numero sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare - il Presidente del Comitato provvede tempestivamente a darne notizia al Presidente del Consiglio Regionale per l'adozione dei successivi provvedimenti.

Art. 15  
**Verbale**

1. Di ogni seduta viene redatto un verbale che riporta i componenti presenti e assenti, l'ordine del giorno con le eventuali integrazioni, gli elementi essenziali della discussione svolta sugli argomenti all'ordine del giorno, le decisioni adottate e le relative motivazioni.
2. Il verbale delle sedute è redatto dal dirigente responsabile della struttura di Segreteria del Comitato, che partecipa di norma alle sedute, o da un funzionario da lui delegato.
3. Qualora il Comitato decida che alla seduta

partecipino solo i suoi componenti, la redazione del verbale viene affidata ad un componente più giovane.

4. I componenti possono far inserire nel verbale brevi dichiarazioni, dandone lettura e consegnandone il testo all'estensore.
5. I verbali sono approvati nella seduta successiva, sono sottoscritti dal Presidente della seduta cui si riferiscono e dall'estensore e sono raccolti e conservati a cura della Segreteria.

#### Art. 16

##### **Deliberazioni del Comitato**

1. Le deliberazioni del Comitato sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
2. In casi eccezionali e motivati, ma sempre quando si tratti di persone, il Comitato può decidere di ricorrere alle votazioni a scrutinio segreto.
3. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente della seduta in cui sono state approvate e dal dirigente responsabile della struttura di Segreteria

### TITOLO III

#### **MODIFICHE, INTEGRAZIONI E NORMATIVA DI RINVIO**

#### Art. 17

##### **Modifiche**

Ogni proposta di modifica del presente Regolamento deve essere approvata dalla maggioranza dei Componenti

#### Art. 18

##### **Normativa di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla legge 249/97, alla L.R. n. 45/2001 e alla normativa statale e regionale.

#### Art. 19

##### **Pubblicazione ed entrata in vigore**

Il Presente regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti, è pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

#### REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI,  
AREE URBANE, SERVIZIO IDRICO  
INTEGRATO, MANUTENZIONE  
PROGRAMMATA DEL TERRITORIO,  
GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
IDROGRAFICI, PROTEZIONE CIVILE,  
ATTIVITA' DI RELAZIONE POLITICA  
CON I PAESI DEL MEDITERRANEO  
*SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE  
DI PESCARA  
UFFICIO DI CHIETI*

**R.D. 11.12.33 n. 1775 art. 7 – Ditta Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno – Domanda 29.06.00 di concessione a derivare mc./sec. 1,3 (periodo non irriguo dall'1.10 al 30.04) d'acqua dal fiume Sangro, per uso idroelettrico, a mezzo dell'esistente opera di presa in sponda dx in Loc. Serranella e restituzione in Loc. Piana del Mulino del Comune di Paglieta (CH), per produrre, sul salto di mt. 71, la potenza nominale media di Kw 712 – Variante alla concessione di grande derivazione ad uso irriguo di cui al D.I. n. 458 del 3.02.67.**

Il Dirigente del Servizio suddetto rende noto che il Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro – Sangro - Sinello e Trigno con sede a Vasto (CH) in C.da S. Antonio Abate, P. Iva 01803490695, ha presentato istanza al Ministero dei Lavori Pubblici Provveditorato Regionale OO.PP. in data 01.08.2000 - prot. n. 4060, tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., la concessione in

variante a quella di grande derivazione ad uso irriguo di cui al D.I. n. 458 del 3.02.67 per derivare mc./sec. 1,3 (periodo non irriguo dall'1.10 al 30.04) d'acqua dal fiume Sangro, per uso idroelettrico, a mezzo dell'esistente opera di presa in sponda destra in Loc. Serranella e restituzione in Loc. Piana Mulino del Comune di Paglieta (CH), per produrre, sul salto di mt. 71, la potenza nominale media di Kw 712.

Prot. n. 1524

Chieti, 5 giugno 2006

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Mario Russo**

REGIONE ABRUZZO  
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI,  
AREE URBANE, SERVIZIO IDRICO  
INTEGRATO, MANUTENZIONE  
PROGRAMMATA DEL TERRITORIO,  
GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI  
IDROGRAFICI, PROTEZIONE CIVILE,  
ATTIVITA' DI RELAZIONE POLITICA  
CON I PAESI DEL MEDITERRANEO  
*SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE  
DI PESCARA  
UFFICIO DI CHIETI*

**R.D. 11.12.33 n. 1775 art. 7 – Ditta Società Wega S.r.l. – Domanda 15.02.05 di concessione a derivare mc./sec. 1,04 (portata media annua) d'acqua dal fiume Sangro, per uso idroelettrico, con opera di presa a quota 589 mt. s.l.m. in Loc. Ponte Rotto e restituzione a quota 515 mt. s.l.m. in Loc. Case Schieda del Comune di Borrello (CH), per produrre, sul salto di mt. 74, una potenza nominale media di Kw 615.**

Il Dirigente del Servizio suddetto rende noto che la Società Wega S.r.l. con sede a San Giorgio In Bosco (PD) Via Vivaldi, 24/1, P. Iva 01565460282, ha presentato istanza in data 21.02.05 - prot. n. 292, tendente ad ottenere, ai

sensi dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, la concessione a derivare mc./sec. 1,04 (portata media annua) d'acqua dal fiume Sangro nel Comune di Borrello (CH), per uso idroelettrico, con opera di presa a quota 589 mt. s.l.m. in Loc. Ponte Rotto e restituzione a quota 515 mt. s.l.m. in Loc. Case Schieda, per produrre, sul salto di mt. 74, una potenza nominale media di 615 Kw.

Prot. n. 1613

Chieti, 13 giugno 2006

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Mario Russo**

AMMINISTRAZIONE ROVINCIALE DI  
TERAMO

*II SETTORE*

*SERVIZIO ESPROPRI*

*Via G. Milli, 2 – 64100 Teramo*

*Tel 0861/3311 Fax 0861/331551*

*http://www.provincia.teramo.it*

**Estratto di Decreto Definitivo di esproprio Rep. n. 25809 del 22.05.2006 concernente: “Lavori di costruzione della strada di collegamento Val Fino. Tratto Capsano – Cermignano dalla Km.ca 1.620,00 alla Km.ca 2.413,81”.**

Per ogni effetto di legge si rende noto che per la realizzazione dei “Lavori di costruzione della strada di collegamento Val Fino. Tratto Capsano – Cermignano dalla Km.ca 1.620,00 alla Km.ca 2.413,81.”

IL PRESIDENTE  
DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Con Decreto Rep. n. 25809 del 22/05/2006 ha pronunciato in favore della Provincia di Teramo l'espropriazione dei seguenti immobili siti nei territori dei comuni di Penna S. Andrea e Basciano.

DITTA 1)

- GIANCROCE GIOVANNA, nata a Teramo (TE) il 17/11/1953, c.f. GNCGNN53S57L103K, residente in Fraz.ne Capsano, 5, Penna Sant'Andrea, (TE), proprietaria per 1/1; Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Penna Sant'Andrea (TE) al foglio 9 particella n. 363 (ex 3/b) di mq. 445; indennità definitiva di espropriazione pari ad Euro 1.241,55;  
DITTA 2)
  - D'AMARIO DOMENICO, nato a Penna Sant'Andrea (TE) il 07/07/1929, c.f. DMRDNC29L07G437S, ed ivi residente in C.da Piancarboni, 15, usufruttuario pari ad Euro 471,40;
  - D'AMARIO LILIANA, nata a Penna Sant'Andrea (TE) il 28/01/1954, c.f. DMRLLN54A68G437D, ed ivi residente in C.da Piancarboni, 14, nuda proprietà pari ad Euro 1.099,93; Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Basciano (TE) al foglio 10 particella n. 862 (ex 442/a) di mq. 735; indennità definitiva complessiva di espropriazione pari ad Euro 1.571,33;  
DITTA 3)
  - DI GIUSEPPE ADRIANA, nata in Svizzera (CH) il 28/01/1971, c.f. DGSDRN71A68Z133Y, residente a Penna Sant'Andrea, Fraz.ne Val Vomano, proprietaria per 154/648 pari ad Euro 1.134,00;
  - FABBRO MARIO, nato a Teramo (TE) il 12/01/1965, c.f. FBBMRA65A12L103B, residente a Penna Sant'Andrea, Fraz.ne Val Vomano, proprietario per 98/648 pari ad Euro 721,66;
  - DI GIUSEPPE ELISA, nata a Basciano (TE) il 28/04/1937, c.f. DGSLSE37D68A692X, residente a Roseto degli Abruzzi, Lungomare Trieste Condominio Rosburgo, proprietaria per 252/648 pari ad Euro 1.855,64;
- LOMBONI MARIA, nata a Almenno San Salvatore (BG) il 03/04/1928, c.f. LMBMRA28D43A217M, ed ivi residente in via Giosuè Carducci, 23, proprietaria per 144/648 pari ad Euro 1.060,36; Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Basciano (TE) al foglio 10 particella n. 868 (ex 432/a) di mq. 2.135; al foglio 10 particella n. 873 (ex 301/a) di mq. 450; al foglio 10 particella n. 876 (ex 433/b) di mq. 75; al foglio 10 particella n. 877 (ex 333/a) di mq. 795; al foglio 10 particella n. 871 (ex 300/a) di mq. 80; indennità definitiva complessiva di espropriazione pari ad Euro 4.771,66;  
DITTA 4)
  - SAPUTI ADELINA, nata a Penna Sant'Andrea (TE) il 25/01/1938 e residente a Basciano in Loc.Villa Guidotti c.f. SPTDLN38A65G437B; proprietaria per 1/1; Immobile distinto in Catasto Terreni del Comune di Basciano (TE) al foglio 12 particella n. 476 (ex 113/b) di mq. 420; al foglio 12 particella n. 473 (ex 112/b) di mq. 420; al foglio 12 particella n. 467 (ex 100/b) di mq. 760; al foglio 12 particella n. 464 (ex 411/b) di mq. 2.805; indennità definitiva di espropriazione pari ad Euro 13.243,14;  
DITTA 5)
  - GIANCROCE GIOVANNA, nata a Teramo (TE) il 17/11/1953, c.f. GNCGNN53S57L103K, residente in Fraz.ne Capsano, 5, Penna Sant'Andrea, (TE), proprietaria per 1/1; -indennità da depositare pari ad Euro 1.709,63; Immobili distinti in catasto terreni del comune di Penna Sant'Andrea al foglio 9, particella 366 (ex 252/b) di mq 295; al foglio 9, particella 369 (ex 195/b) di mq 178; al foglio 9, particella 373 (ex 263/b) di mq 40; al foglio 9, particella 375 ( ex 5/b ) di mq 765;

al foglio 9, particella 371 (ex 195/b) di mq 25.

DITTA 6)

- DE ANTONIIS ANTONIO, nato a Penna Sant'Andrea (TE) il 26/11/1927, c.f. DNTNTN27S26G437U, e residente a Penna Sant'Andrea (TE), Fraz.ne Capsano, 17 proprietario per 1/1, -indennità da depositare pari ad Euro 2.191,59;

Immobili distinti in catasto terreni del comune di Penna Sant'Andrea al foglio 8, particella 170 (ex 146/b) di mq 640; al foglio 8, particella 167 (ex 139/b) di mq 785 ;

DITTA 7)

- DE ANTONIIS RITA, nata a Penna Sant'Andrea (TE) il 07/11/1943, c.f. DNRTI43S47G437X, e residente a Penna Sant'Andrea (TE) Fraz.ne Capsano 13, proprietaria per 1/2, -indennità da depositare pari ad Euro 930,70;

- NORI GUGLIELMO, nato a Colledara (TE) il 10/11/1932, c.f. NROGLL32S10C3011Y, e residente a Penna Sant'Andrea (TE) Fraz.ne Capsano 13 (TE), proprietaria per 1/2, -indennità di espropriazione da depositare pari ad Euro 930,71;

Immobili distinti in catasto terreni del comune di Penna Sant'Andrea; al foglio 8, particella 178 (ex 37/b) di mq 280; al foglio 8, particella 173 (ex 35/b) di mq 90; al foglio 8, particella 175 (ex 35/d) di mq 920;

DITTA 8)

- DE ANTONIIS ETTORE, nato a Penna Sant'Andrea (TE) il 12/09/1934, c.f. DNTTTR34P12G437J, e residente a Penna Sant'Andrea (TE), Fraz.ne Capsano, 17 proprietario per 1/1, -indennità da depositare pari ad Euro 253,98;

Immobili distinti in catasto terreni del comune di Penna Sant'Andrea; al foglio 9, particella 378 (ex 279/b) di mq 170;

DITTA 9)

- DE ANTONIIS AMALIA TECLA, nata a Penna Sant'Andrea (TE) l'11/02/1938, c.f. DNTMTC38B51G437N, e residente a Penna Sant'Andrea (TE), Fraz.ne Capsano, 17 proprietaria per 1/2, -indennità da depositare pari ad Euro 13,72;

- DE ANTONIIS ETTORE, nato a Penna Sant'Andrea (TE) il 12/09/1934, c.f. DNTTTR34P12G437J, e residente a Penna Sant'Andrea (TE), Fraz.ne Capsano, 17 proprietario per 1/1, -indennità da depositare pari ad Euro 13,72;

Immobili distinti in catasto terreni del comune di Penna Sant'Andrea; al foglio 9, particella 379 (ex 285/b) di mq 230;

DITTA 10)

- DI BERARDINO RENATO, nato a Basciano (TE) l'11/04/1934, c.f. DBRRNT34D11A692Q, e residente a Cavaion Veronese (VR), via Berengario,5 proprietario per 3/4, -indennità da depositare pari ad Euro 1.380,96;

- D'AMARIO EMMA, nata a Basciano (TE) il 17/07/1937, c.f. DMRMME37L57A692A, e residente a Cavaion Veronese (VR), via Berengario,5 proprietaria per 1/4, -indennità di espropriazione da depositare pari ad Euro 460,32;

Immobili distinti in catasto terreni del comune di Basciano; al foglio 12, particella 500 (ex 253/b) di mq 625; al foglio 12, particella 497 (ex 277/b) di mq 495;

DITTA 11)

- DI BERARDINO UMBERTO, nato a Basciano (TE) il 23/09/1931, c.f. DBRMRT31P23A692A, e residente a Montesilvano (PE), via L'Aquila, 14 proprietario per 1/1, -indennità da depositare pari ad Euro 591,84;

Immobili distinti in catasto terreni del comune di Basciano; al foglio 12, particella 494 (ex 252/b) di mq 360;

## DITTA 12)

- EREDI DE DOMINICIS GIOVANNI, nato a Basciano (TE) il 17/05/1901, c.f. DDMGNN01E17A692V, e residente a Basciano (TE), proprietario per 1/1, -indennità da depositare pari ad Euro 904,20; Immobili distinti in catasto terreni del comune di Basciano:
  - al foglio 12, particella 470 (ex 111/b) di mq 550;

## DITTA 13)

- MARRONE GABRIELE, nato a Basciano (TE) il 23/07/1937, c.f. MRRGRL37L23A692U, e residente a Basciano (TE), C.da Rio, 4 proprietario per 1/2, -indennità da depositare pari ad Euro 714,90;
- RUGGIERI MARIA, nata a Basciano (TE) il 24/10/1946, c.f. RGGMRA46R64A692M, e residente a Basciano (TE), C.da Rio, 4 proprietario per 1/2, -indennità da depositare pari ad Euro 714,90; Immobili distinti in catasto terreni del comune di Basciano; al foglio 12, particella 488 (ex 318/b) di mq 185; al foglio 12, particella 482 (ex 316/b) di mq 155; al foglio 12, particella 462 (ex 420/b) di mq 355; al foglio 12, particella 458 (ex 416/b) di mq 705.

## DITTA 14)

- MARRONE GABRIELE, nato a Basciano (TE) il 23/07/1937, c.f. MRRGRL37L23A692U, e residente a Basciano (TE), C.da Rio, 4 proprietario per 1/1, -indennità da depositare pari ad Euro 5.827,76; Immobili distinti in catasto terreni del comune di Basciano: al foglio 12, particella 491 (ex 116/b) di mq 355; al foglio 12, particella 479 (ex 115/b) di mq 175; al foglio 12, particella 460 (ex 418/b) di mq 395; al foglio 12, particella 456 (ex 13/b) di mq 450; al foglio 12, particella 454 (ex 315/b)

di mq 1.925; al foglio 12, particella 485 (ex 317/b) di mq 155; al foglio 12, particella 451 (ex 401/a) di mq 1.725.

## DITTA 15)

- CATUCCI NICOLA, nato a Basciano (TE) il 30/06/1935, c.f. CTCNCL35H30A692Q, e residente a C.da Rio, 2, proprietario per 1/2, -indennità da depositare pari ad Euro 1.444,32;
- CATUCCI MARIA ISABELLA, nata a Basciano (TE) il 07/02/1934, c.f. CTCMSB34B47A692L, e residente a Montorio al Vomano (TE), via Villa Scaricamazza, 10 proprietaria per 1/2, -indennità da depositare pari ad Euro 1.444,32; Immobili distinti in catasto terreni del comune di Basciano; al foglio 10, particella 865 (ex 690/b) di mq 2.140.

## DITTA 16)

- COMUNE DI BASCIANO, diritto del concedente;
- CATUCCI NICOLA, nato a Basciano (TE) il 30/06/1935, c.f. CTCNCL35H30A692Q, e residente a C.da Rio, 2, livellario per 1/2;
- CATUCCI MARIA ISABELLA, nata a Basciano (TE) il 07/02/1934, c.f. CTCMSB34B47A692L, e residente a Montorio al Vomano (TE), via Villa Scaricamazza, 10 livellaria per 1/2; Indennità complessiva da depositare pari ad Euro 6.606,21; Immobili distinti in catasto terreni del comune di Basciano; al foglio 10, particella 866 (ex 297/a) di mq 2.255.

**IL DIRIGENTE DEL II SETTORE  
Dott. Leo Di Liberatore**

---

**CITTÀ DI MANOPPELLO (PE)  
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA  
SERVIZIO URBANISTICO  
Avviso di Deposito presso la Segreteria**

## Comunale di n. 2 Varianti al Piano Regolatore Generale.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale N. 18/83 nel testo vigente,

### RENDE NOTO

Che presso l'Ufficio di Segreteria di questo Comune sono depositati gli atti ed elaborati relativi alle varianti al P.R.G. adottate, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L.R. 18/83 nel testo vigente, con deliberazioni del Consiglio Comunale sottoelencate:

- N. 21 del 12/04/2006 "Piano Particolareggiato dell'Ambito 15-16 del P.R.U. Parco Arabona in variante al P.R.G.";
- N. 17 del 12/04/2006 "Variante al P.R.G. per il completamento dell'Interporto della Val Pescara";

### AVVERTE

Che durante il periodo di deposito, della durata di giorni 45 (quarantacinque) interi e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*, chiunque può prenderne visione, e che entro tale periodo chiunque abbia interesse può presentare osservazioni alle succitate varianti, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. 18/83 nel testo vigente, indirizzandole al "Servizio Urbanistico" di questo Comune. Le osservazioni presentate dopo tale termine, anche sotto forme di istanze, proposte e contributi, sono dichiarate irricevibili.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Arch. Massimo D'Angelo**

---

CITTA' DI PESCARA (PE)  
AREA URBANISTICA  
SETTORE PROGRAMMAZIONE

### DEL TERRITORIO SERVIZIO PROGRAMMI COMPLESSI

**DECRETO n. 5 del Sindaco registrato in data 04/07/2006. Programma Integrato di Intervento ai sensi della L.R. 18/83 art. 30bis per la realizzazione, da parte della Soc. D'Andrea & D'Andrea Costr.ni S.r.l., di un complesso residenziale in località Via Raffaello - Pescara. Accordo di Programma.**

### IL SINDACO

Premesso che:

- la Soc. D'Andrea & D'Andrea Costr.ni S.r.l., con sede in Montesilvano - Viale Riviera 98, con istanza prot. 123297 del 23.11.2004, ha rimesso a questa Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art.30 bis della L.R. 18/83, una proposta di Programma Integrato di Intervento afferente un intervento su Via Raffaello, comprensorio 2.02 sottozona B4 del P.R.G., per una superficie territoriale complessiva di mq. 14.096 nella piena disponibilità della proponente;
- in data 22/12/2005 l'Amministrazione Comunale di Pescara ha indetto una Conferenza di Servizi al fine di verificare la possibilità di addivenire ad un Accordo di Programma ai sensi di legge, trasformata in quella sede in Comitato;
- nella successiva riunione, tenutasi in data 03/05/2006, i rappresentanti degli Enti interessati (Amministrazione Comunale di Pescara e Amministrazione Provinciale di Pescara), oltre al rappresentante della società proponente, hanno valutato l'insussistenza di impedimenti al raggiungimento dell'Accordo, costituente variante al PRG vigente del Comune di Pescara;
- nella stessa sede i rappresentanti di cui sopra, preso atto dell'avvenuta pubblicazione dell'Accordo raggiunto e valutate le os-

servazioni pervenute, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per la realizzazione dell'opera in oggetto secondo il progetto costituito dai seguenti elaborati tecnici:

- Tav. 01 - Elaborato Inquadramento generale e zonizzazione
- Tav. 02 - Planimetria Generale
- Tav. 03 - Urbanizzazioni e particolari
- All. A Norme tecniche di attuazione
- All. B Elenco particelle ed estratti di mappa
- All. C Relazione Illustrativa
- All. D Piano Finanziario

- il Consiglio Comunale di Pescara con deliberazione n. 114 del 19/05/2006 ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Accordo di Programma di cui sopra.

Considerato che:

- l'art. 34 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 ai commi 4 e 5 prevede che l'Accordo di Programma, approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco, è pubblicato sul *B.U.R.A.*, previa ratifica da parte del Consiglio Comunale;
- l'art. 8 ter della L.U.R. n. 18/83, nel testo in vigore, al comma 3° prevede che il Decreto di Approvazione dell'Accordo di Programma, pubblicato sul *BURA*, determina l'eventuale e conseguente variazione degli strumenti urbanistici, qualora emanato con DPGR o del Presidente della Giunta Provinciale;
- l'art. 43 della L.R. 3 marzo 1999 n. 11, così come modificato ed integrato dall'art. 1 della L.R. 14 marzo 2000 n. 26, al comma 2° trasferisce ai Comuni le funzioni relative all'approvazione dei propri strumenti urbanistici generali ed attuativi e relative varian-

ti.

Visto l'art. 8 ter della L.U.R. 18/83, nel testo in vigore;

Visto l'art. 34 comma 5° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 43 della L.R. 03 marzo 1999, n. 11;

#### DECRETA

- 1) è approvato l'Accordo di Programma relativo alla realizzazione, da parte delle Soc. D'Andrea & D'Andrea Costr.ni S.r.l., di un Programma Integrato di Intervento in Pescara relativamente ad un ambito territoriale sito in località Via Raffaello, giusta ratifica del Consiglio Comunale di Pescara con atto deliberativo n. 114 del 19/05/2006;
- 2) si dà atto che la pubblicazione sul *B.U.R.A.* del presente Decreto, ai sensi e con i limiti dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, ha valore di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere previste nell'accordo medesimo e determina variazione dello strumento urbanistico generale del Comune di Pescara;
- 3) si dispone che nelle forme, modi e termini di cui alle vigenti prescrizioni, il suesposto Decreto sia notificato all'Amministrazione Provinciale di Pescara per quanto di ragione, e sia comunicato a tutti gli altri soggetti interessati ed intervenuti nella procedura.

Dal Palazzo di Città di Pescara, addì 4 luglio 2006

IL SINDACO  
**Luciano D'Alfonso**

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO (TE)  
*c.a.p. 64010 - Tel. 0861/918321 Fax 0861/918324*

**Avviso di deposito Piano Territoriale per l'installazione delle Stazioni Radio Base per la telefonia mobile.**

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA AFFARI GENERALI

RENDE NOTO

Che presso la Segreteria comunale è depositata, a libera visione del pubblico, per 45 giorni consecutivi, a decorrere dalla data di inserzione dell'avviso nel *BURA*, il Piano Territoriale per l'installazione delle Stazioni Radio Base per la telefonia mobile, adottato con delibera del C.C. n. 17 del 29.05.2006.

Che entro il periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni, in carta legale, unitamente a copia in carta semplice.

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA AFFARI GENERALI  
**Istruttore Direttivo G. Biondi**

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO (TE)  
*c.a.p. 64010 - Tel. 0861/918321 Fax 0861/918324*

**Avviso di deposito variante al P.R.G.. Realizzazione di un parcheggio in frazione Rocche D'Angelo.**

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA AFFARI GENERALI

RENDE NOTO

Che presso la Segreteria comunale è depositata, a libera visione del pubblico, per 45 giorni consecutivi, a decorrere dalla data di inserzione dell'avviso nel *BURA*, la variante al P.R.G. – realizzazione di un parcheggio in frazione Rocche D'Angelo, adottata con delibera del C.C. n. 21 del 29.05.2006.

Che entro il periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni, in carta legale, unitamente a copia in carta semplice.

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA AFFARI GENERALI  
**Istruttore Direttivo G. Biondi**

COMUNE DI FALLO (CH)

*Viale della Rimembranza, 35*  
*Tel. 0872/940235 – Fax 0872/940215*

**Estratto Decreto di Esproprio n. 1/2006 – Lavori di “Realizzazione n. 2 laboratori artigianali polivalenti” L.R. n. 7 del 17/04/2004, art. 13.**

Prot. n. 942 del 16/05/2006

IL SINDACO

*Omissis*

DECRETA

- 1) Di dare esecuzione al disposto di cui all'art. 23, comma 1, lett. f), del DPR 327/2001 che espressamente prevede “il passaggio del diritto di proprietà o del diritto oggetto di espropriazione sotto la condizione sospensiva che il Decreto di esproprio sia successivamente notificato ed eseguito”;
- 2) La notifica del presente atto contestualmente alla sua esecuzione ai sensi dell'art. 23, comma 3, del DPR 327/2001;

AVVISA

la ditta espropriata che il giorno sabato 27 maggio 2006 alle ore 9,00 e seguenti sulla particella di terreno espropriata avrà luogo l'esecuzione del presente Decreto ai sensi dell'art. 24 T.U. 327/2001.

DISPONE

la pubblicazione per estratto del presente Decreto sul *BURA* ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5 del DPR 327/2001 e la sua trascrizione presso l'Ufficio di Registro Immobiliare competente del bene così descritto:

Ditta Di Sciuolo Carmine Foglio di mappa n. 9 Particella n. 437 Qualità seminativo Classe 2 – Superficie catastale mq 2.085 - Superficie da occupare mq. 915.

IL SINDACO  
Geom. Carmine Salerno

Immissione in possesso avvenuta in data  
27/05/06

IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO ESPROPRI  
Sig. Pietro Mariano

COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO (TE)  
Tel. 0858063240 - Fax 085 8061254  
e-mail: urbanistica@comunemosciano.com

**Deliberazione del Consiglio Comunale n.  
12 del 20/05/2006. Piano di Installazione An-  
tenne per Telefonia Mobile – Approvazione.**

*Omissis...*

IL CONSIGLIO COMUNALE

*Omissis...*

DELIBERA

- Di approvare, come in effetti approva, il Piano di Installazione Antenne per Telefonia Mobile, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30.12.2004, come pervenuto a seguito degli adeguamenti alle prescrizioni dettate dall'Amministrazione Provinciale di Teramo in sede di verifica di conformità al Piano Territoriale Provinciale, il quale resta depositato agli atti dandolo per allegato al presente deliberato;
- di dare atto che il Piano di Installazione antenne per Telefonia Mobile, tranne la relazione rimessa dal progettista con nota datata 13.05.2006 ed acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 7.587, si compone degli stessi elaborati tecnici oggetto di adozione e precisamente da:
  1. Relazione aggiornata in data 13.05.2006;
  2. Allegato n. 1 – Protezioni dalle radiazio-

ni elettromagnetiche – elenco delle principali norme. Protocollo d'intesa tra ANCI e Ministero delle Comunicazioni e Protocollo tipo tra Comuni e Soggetti Gestori del Servizio di Telefonia cellulare;

3. Allegato n. 2 – Comune di Mosciano S. Angelo – Regolamento per l'installazione degli impianti fissi e mobili di telecomunicazione a tecnologia cellulare con potenza non superiore a 5W;
4. Allegato n. 3 – Protezione dalle radiazioni elettromagnetiche procedure per richieste di autorizzazione e denuncia di modifica;
5. Allegato n. 4 – Protezione dalle radiazioni elettromagnetiche. Analisi dei livelli di irradiazione;
6. Allegato n. 5 - Protezione dalle radiazioni elettromagnetiche. Sistemi di Postazione . Analisi dei livelli di irradiazione;
7. Allegato n. 6 – Protezioni dalle radiazioni elettromagnetiche - Interventi di salvaguardia;
8. Tavola n. 1 – Individuazione planimetrica delle postazioni e dei siti sensibili;
9. Tavola n. 2 – Situazione in atto al suolo – Postazioni A10 - A11 - A12;
10. Tavola n. 3 – Situazione in atto al suolo – Postazioni A10 - A11 - A12 con aumento di potenza a 20W;
11. Tavola n. 4 - Postazioni A10 - A11 - A12 con sistema GSM a 20W e sistema UMTS a 20W;
12. Tavola n. 5 - Postazioni da A01 a A09 con sistema UMTS a 20W;
13. Tavola n. 6 – Sovrapposizione dei campi delle postazioni A10 – A11 – A05;
14. Tavola n. 7 – Sovrapposizione dei campi delle postazioni A10 – A11 – A01 – A05

– A06;

15. Tavola n. 8 – Sovrapposizione dei campi delle postazioni A10 – A11 – A03 – A05;

16. Tavola n. 9 – Sovrapposizione dei campi delle postazioni A10 – A11 – A02 – A05;

*Omissis...*

IL PRESIDENTE  
**F.to Franco Filippini**

IL SEGRETARIO COM.LE  
**F.to Giuseppe Elba**

COMUNE DI PENNE (PE)  
SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO  
SERVIZIO URBANISTICA E BENI AMBIENTALI  
Piazza Luca da Penne, 1 – 65017 Penne (Pe)  
Tel. 085 82167224 - Fax 085 8213128  
<http://www.comune.penne.pe.it>  
e-mail: [ozaffiri@comune.penne.pe.it](mailto:ozaffiri@comune.penne.pe.it)

**Variante al Piano Regolatore Generale.**

**AVVISO DI DEPOSITO**

IL DIRIGENTE  
DEL SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO

Vista la deliberazione consiliare n. 5 in data 30/01/2006;

Vista la deliberazione consiliare n. 13 in data 14/03/2006;

Vista la deliberazione consiliare n. 14 in data 14/03/2006;

Visto l'art. 10, comma 1, della Legge Regionale 12 aprile 1983, n. 18 nel testo in vigore;

RENDE NOTO

che a partire dal giorno **29 maggio 2006** e per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, vale

a dire fino al **12 luglio 2006**, sono depositati presso la Segreteria Comunale e presso il Settore Tecnico – Servizio Urbanistica e BB.AA. Ufficio Pianificazione del Comune di Penne, a libera visione dei cittadini, gli atti tecnici relativi alle varianti parziali del Piano Regolatore Generale riguardanti:

- accordo procedimentale Della Valle/Comune di Penne inerente la ridefinizione assetto urbanistico comparto zona B3 a conc. Convenzionata S. Francesco;
- cambio destinazione urbanistica dei terreni inerenti la Parrocchia S. Giuseppe in C.da Baricelle di Penne da zona agricola E1 a Zona per attrezzature di interesse comune specificatamente riservate a servizi religiosi;
- progetto di adeguamento planoaltimetrico della SS81 Piceno Aprutina nel tratto tra C.da Blanzano del Comune di Penne e c.da Passo Cordone del comune di Loreto Aprutino;

Entro il termine del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni al Piano; le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili.

Dalla Residenza Municipale, lì 24 maggio 2006

IL DIRIGENTE  
**Ing. Piero Antonacci**

COMUNE DI SCAFA (PE)  
AREA TECNICA  
65027 - Tel. 085 8541226 - Fax 085 8543155

**Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 30.05.2006 – Realizzazione di una stazione ecologica P.T.T.A. 94/96. Approvazione variante al P.R.G..**

Il Presidente passa la parola al Consigliere De Santis il quale riferisce sul seguente argo-

mento già istruito agli atti:

Premesso che:

- con delibera di C.C. n. 06 del 18.03.2006 è stato approvato il progetto Preliminare – Definitivo per la realizzazione di una stazione ecologica di bacino, da parte della Provincia di Pescara, ai sensi dell'art. 19 del DPR 327/2001 e pertanto adottando variante al P.R.G.;
- con nota prot. 2237 del 03.04.2006, si è richiesto al Servizio Urbanistico Provinciale, il parere di competenza ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del D.P.R. 327/01;
- la Provincia di Pescara, con nota del 18.04.2006 prot. 18752, assunta presso il Comune in data 19.04.2006 prot. 2613, ha trasmesso il Parere di NON CONTRASTO, con il Piano Territoriale approvato con Delibera di C.P. n. 78 del 25.05.2001;

Alle ore 19.05 entra il Consigliere Ceccomancini A. **Presenti n. 16.**

Dato atto che risulta pertanto concluso l'iter amministrativo previsto dall'art. 19 del DPR 327/01;

Ritenuto di poter ratificare l'efficacia della delibera di CC. n. 06 del 18/03/2006, e pertanto di approvare definitivamente la Variante al P.R.G. per l'opera in oggetto;

Il Presidente dichiara aperta la discussione:

*Omissis*

Non essendoci altri interventi il Presidente chiude la discussione.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Con la votazione che ha avuto il seguente risultato

Presenti n. 16;

Votanti n. 14;

Favorevoli n. 10;

Contrari n. 4 (D'Amario – Giancola - De Luca - Zaccagnini);

Astenuti n. 2 (D'Alimonte - Ceccomancini);

Esito proclamato dal Presidente.

#### DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che la Provincia di Pescara, competente in materia urbanistica, giusta delega della regione Abruzzo di cui alle LL.RR. 18/83 e s.m.i. ed 11/99 e s.m.i., non ha manifestato dissenso in merito alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 18/03/2006, esprimendo "*parere di non contrasto*" con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, giusta nota del 18/04/2006 prot. 18752, richiamata in premessa;
- 3) di disporre, ai sensi del comma 4° del DPR 327/2001, l'efficacia della suddetta deliberazione consiliare n. 06 del 18/03/2006;
- 4) di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale per gli adempimenti consequenziali, compresa la pubblicazione della presente deliberazione sul *B.U.R.A.*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
**F.to Dell'Orso Antonio**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**F.to Dott.ssa Ricucci M. Carmela**

COMUNE DI SCAFA (PE)

AREA TECNICA

65027 - Tel. 085 8541226 - Fax 085 8543155

**Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 30.05.2006 – Realizzazione di un frantoio oleario con annessa abitazione in Scafa alla Via Aldo Moro Ditta: Falasca Francesco. DPR 447/98 e DPR 440/2000 Art. 5.**

Il Presidente passa la parola al Sindaco il quale riferisce sul seguente argomento già istruito agli atti:

Premesso che:

- La Ditta Falasca Francesco con sede in Scafa Via Trieste, 41 ha presentato richiesta di Permesso di Costruire per la realizzazione di un frantoio oleario con annessa abitazione in Scafa alla Via Aldo Moro presso lo Sportello Unico Attività Produttive SUAP di Pescara in data 27/05/2005, acquisita al prot. n. 6038;
- con nota in data 01.06.2005 Prot. n. 6055 acquisita al n. 3694 del Ns. protocollo generale in data 04.06.2005, il S.U.A.P. ha comunicato l'avvio del procedimento per la richiesta in argomento ai sensi dell'art. 5 comma 4° del vigente Regolamento del S.U.A.P. e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 447/98;
- in data 21/10/2005 si è tenuta presso il S.U.A.P. di Pescara, la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 per l'acquisizione dei pareri di competenza degli Enti terzi quali: il Servizio dell'Area Tecnica del Comune di Scafa; il Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara; il Servizio di Viabilità della Provincia di Pescara; Servizio Urbanistica della Provincia di Pescara; il Servizio AUSL di Igiene e Sanità – Dipartimento di Prevenzione ed il Servizio AUSL di Igiene degli Alimenti; Servizio Ecologia della Provincia di Pescara; Regione Abruzzo Servizio Beni Ambientali; Soprintendenza BB.AA. per l'Abruzzo;
- in pari data, il Presidente constatato che, non sono stati acquisiti i pareri della Soprintendenza BAAP della Regione Abruzzo;

Servizio Tecnico del Territorio (ex Genio Civile); dell'AUSL Servizio Igiene degli Alimenti, ha rinviato la Conferenza per la riunione conclusiva al 25.11.2005 ore 16,00;

- in data 25/11/2005 si è tenuta la seconda riunione della Conferenza dei Servizi e , il Presidente constatato che, non sono stati acquisiti i pareri della Soprintendenza BAAP della Regione Abruzzo; Servizio Tecnico del Territorio (ex Genio Civile); ha rinviato la Conferenza per la riunione conclusiva al 16.12.2005 ore 16,00;
- in data 16/12/2005 si è tenuta la terza e conclusiva riunione della Conferenza dei Servizi , pur riscontrando la mancanza del parere della Soprintendenza BAAP della Regione Abruzzo, il Presidente ha dichiarato chiusa la Conferenza con esito Favorevole;
- con nota del 16/12/2005 prot. 7110 acquisita in data 20/12/2005 prot. 8597, il SUAP ha invitato il Consiglio Comunale di Scafa a pronunciarsi dopo l'acquisizione del parere da parte della Soprintendenza BAAP della Regione Abruzzo;

Considerato che in data 18.04.2006 prot. 2596 è pervenuto il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici dell'Abruzzo;

Rilevato altresì che nel corso del procedimento non sono pervenute osservazioni ed opposizioni in merito.

Visto il vigente regolamento S.U.A.P.

Visto il D.P.R. 447/98 e in particolare gli articoli 4 e 5.

Visto altresì il DPR 440/2000.

Rilevato che allo stato attuale la proposta progettuale deve essere sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, in quanto le determinazioni positive delle conferenze dei servizi costituiscono proposta di variante allo strumento urbanistico.

Dato atto che la ditta Falasca è proprietaria di un fabbricato in corso di costruzione situato in Via Aldo Moro di Scafa e detto fabbricato ricade in Zona F4 – Aree per il tempo libero e lo sport del vigente P.R.G.;

l'intervento proposto consiste nella realizzazione di un frantoio con annessa abitazione tramite il completamento e recupero del fabbricato esistente e non è funzionalmente separabile da fabbricato esistente e che la sua realizzazione in altro luogo non raggiungerebbe le finalità attese;

Dato atto che l'intervento risulta coerente al contenuto della delibera di G.R. n. 1252 del 30/11/2004 in quanto la localizzazione proposta risulta sostenibile con il sistema a rete esistente, è compatibile con il territorio antropizzato e con il sistema ambientale, é coerente con la pianificazione sovraordinata e le motivazioni a sostegno della Variante al PRG sono da ritenersi valide;

Il Presidente dichiara aperta la discussione:

.....*Omissis* .....

Non essendoci altri interventi il Presidente chiude la discussione.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri favorevoli tecnico e contabile, allegati alla proposta, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgvo n. 267/2000;

Con la votazione che ha avuto il seguente risultato :

Presenti n. 15;

Votanti n. 15;

Favorevoli n. 15;

Contrari n. 0;

Astenuti n. 0;

**DELIBERA**

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/98, in variante alle vigenti previsioni urbanistiche, la proposta di intervento presentata dalla Ditta Falasca Francesco, con sede a Scafa in Via Trieste, 41 concernente la realizzazione di un frantoio oleario con annessa abitazione in Scafa alla Via Aldo Moro come da progetto allegato ed alle condizioni di cui alle conferenze dei Servizi;
- 3) disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul *B.U.R.A.*

Successivamente;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Riscontrata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito:

Con la votazione che ha avuto il seguente risultato:

Presenti n. 15;

Votanti n. 15;

Favorevoli n. 15;

Contrari n. 0;

Astenuti n. 0;

Rende il presente atto immediatamente eseguibile avvalendosi del disposto di cui all'art. 134, 4° comma, del D.Lg.vo n. 267/2000 (TUEL)

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Antonio Dell'Orso**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa M. Carmela Ricucci**

COMUNE DI SCAFA (PE)

AREA TECNICA

65027 - Tel. 085 8541226 - Fax 085 8543155

**Delibera del Consiglio Comunale n. 29**

**del 15.06.2006 – Copertura aree di servizio in Scafa alla Via Aldo Moro, 2-4 Ditta: S.OLE.M.A. S.n.c. - DPR 447/98 e DPR 440/2000 Art. 5.**

Il Presidente passa la parola al Sindaco il quale riferisce sul seguente argomento già istruito agli atti:

Premesso che:

- La Ditta S.OLE.M.A. S.n.c. con sede in Scafa Via Aldo Moro, 2-4 ha presentato richiesta di Permesso di Costruire per coperture aree di servizio in Scafa alla Via Aldo Moro presso lo Sportello Unico Attività Produttive SUAP di Pescara in data 07.11.2005, acquisita al prot. n. 6892;
- con nota in data 09.11.2005 Prot. n. 6903 acquisita al n. 7740 del Ns. protocollo generale in data 11.11.2005, il S.U.A.P. ha comunicato l'avvio del procedimento per la richiesta in argomento ai sensi dell'art. 5 comma 4° del vigente Regolamento del S.U.A.P. e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 447/98;
- in data 28.04.2006 si è tenuta presso il S.U.A.P. di Pescara, la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 per l'acquisizione dei pareri di competenza degli Enti terzi quali: il Servizio dell'Area Tecnica del Comune di Scafa; il Servizio Tecnico del Territorio ex Genio Civile Regionale di Pescara; il Servizio Urbanistica della Provincia di Pescara; il Servizio AUSL di Igiene e Sanità – Dipartimento di Prevenzione;
- in pari data, il Presidente constatato che, non sono stati acquisiti tutti i pareri, ha rinviato la Conferenza per la riunione conclusiva al 23.06.2006 ore 16,00;
- con nota in data 27.05.2006 Prot. n. 8026 acquisita al n. 3625 del Ns. protocollo generale in data 30.05.2006, il S.U.A.P. ha comunicato che in pari data sono stati rilasciati

tutti i pareri necessari per la conclusione del provvedimento; inoltre, la Ditta interessata in data 20.05.2006, ha richiesto di anticipare la suddetta data fissata al 23.06.2006 per la conclusione del procedimento, anticipando la conferenza dei servizi conclusiva al 03.06.2006 ore 10,30; in data 03.06.2006 si è tenuta la seconda e conclusiva riunione della Conferenza dei Servizi, il Presidente constatato che, sono stati acquisiti i restanti pareri degli Enti interessati al procedimento, ha dichiarato chiusa la Conferenza alle ore 11,00 con esito Favorevole;

- con nota del 03.06.2006 Prot. n. 8074 acquisita in data 05.06.2006 Prot. n. 3744, il SUAP ha invitato il Consiglio Comunale di Scafa a pronunciarsi entro i successivi sessanta giorni;

Rilevato altresì che nel corso del procedimento non sono pervenute osservazioni ed opposizioni in merito.

Visto il vigente regolamento S.U.A.P.;

Visto il D.P.R. 447/98 e in particolare gli articoli 4 e 5;

Visto altresì il DPR 440/2000;

Rilevato che allo stato attuale la proposta progettuale deve essere sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, in quanto le determinazioni positive delle conferenze dei servizi costituiscono proposta di variante allo strumento urbanistico;

Dato atto che la Ditta S.OLE.M.A. S.n.c. è proprietaria di un opificio sito in Via Aldo Moro, 2-4 dove vi svolge l'attività e detto fabbricato ricade in Zona D1 – Zone Artigianali esistenti, di completamento ed espansione (art. 25 delle N.T.A.) del vigente P.R.G.;

L'opera proposta consiste nella realizzazione delle coperture delle aree di servizio in Via Aldo Moro, l'intervento di cui sopra, non è funzionalmente separabile dal fabbricato esi-

stente e la sua realizzazione in altro luogo non raggiungerebbe le finalità attese;

Dato atto che l'intervento risulta coerente al contenuto della delibera di G.R. n. 1252 del 30/11/2004 in quanto la localizzazione proposta risulta sostenibile con il sistema a rete esistente, è compatibile con il territorio antropizzato e con il sistema ambientale, è coerente con la pianificazione sovraordinata e le motivazioni a sostegno della Variante al PRG sono da ritenersi valide, l'intervento è compatibile con le previsioni del Piano Stralcio Regionale "Difesa delle alluvioni e fenomeni gravitazionali e processi erosivi".

Il Presidente dichiara aperta la discussione:

-----*Omissis*-----

Non essendoci altri interventi il Presidente chiude la discussione.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri favorevoli tecnico e contabile, allegati alla proposta, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lg.vo n. 267/2000;

Con la votazione che ha avuto il seguente risultato:

Presenti n. 14;

Votanti n. 13;

Favorevoli n. 12;

Contrari n. 1 (D'Amario);

Astenuti n. 1 (Rulli);

#### DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/98, in variante alle vigenti previsioni urbanistiche, la proposta di intervento presentata dalla Ditta S.OLE.M.A. S.n.c. con sede a Scafa in Via Aldo Moro, 2-4 concernente la realizzazione di coperture di aree di servizio in Scafa alla Via Aldo Moro come

da progetto allegato ed alle condizioni di cui alle conferenze dei Servizi;

- 3) disporre che la presente deliberazione esecutiva venga inviata in copia al S.U.A.P. e venga pubblicata sul *B.U.R.A.*.

Successivamente;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

riscontrata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito:

con la votazione che ha avuto il seguente risultato:

Presenti n. 14;

Votanti n. 13;

Favorevoli n. 12;

Contrari n. 1 (D'Amario);

Astenuti n. 1 (Rulli);

rende il presente atto immediatamente eseguibile avvalendosi del disposto di cui all'art. 134, 4° comma, del D.Lg.vo n. 267/2000 (TUEL)

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Antonio Dell'Orso**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa M. Carmela Ricucci**

---

CONSORZIO  
PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE  
DI AVEZZANO (AQ)  
UFFICIO ESPROPRIAZIONI  
Via I. Newton - Nucleo Industriale  
67051 Avezzano (AQ)

**Realizzazione nel Nucleo Industriale di Avezzano di uno Stabilimento industriale occorrente per la produzione di infissi in alluminio e la lavorazione dei vetri ad essi associati, da parte della ditta Bisegna Saba-**

**tino di Capistrello.**

## SI DA NOTIZIA

Con Decreto N. 806/o.u. del 20 giugno 2006 è stata disposta l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, di porzione delle particelle di terreno nn. 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 209, occorrenti per i lavori in oggetto, riportate in Catasto del Comune di Avezzano al Foglio n. 60.

In data 12 Luglio 2006 si procederà alla redazione dei verbali dello stato di consistenza e dell'immissione in possesso delle stesse particelle di terreno sopra riportate, limitatamente alla superfici interessate dai lavori in oggetto.

IL CAPO UFFICIO AMM.VO CONTABILE  
RESPONSABILE PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

**Franca Pirolò**

IL DIRETTORE

DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI  
**Ing. Tommaso Fazi**

**ERRATA CORRIGE**

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,  
POLITICHE LEGISLATIVE  
E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI  
*SERVIZIO B.U.R.A., PUBBLICITÀ ED ACCESSO*

**“Errata Corrige” relativa alla pubblicazione della Deliberazione 30.05.2006, n. 35/9 sul Bura n. 63 serie “Speciale” del 12 Luglio 2006 riguardante la “L.R. 54/1997 – Linee di sviluppo del turismo in Abruzzo per il triennio 2006-2008”.**

Per mero errore materiale, la Deliberazione citata in epigrafe, pubblicata sul *B.U.R.A.* sopra indicato, è stata riportata con il seguente oggetto: “L.R. 57/1997 – Linee di sviluppo del turismo in Abruzzo per il triennio 2006-2008.”,

invece di:

“L.R. 54/1997 – Linee di sviluppo del turismo in Abruzzo per il triennio 2006-2008.”.

## **AVVISI**

### **ERRATA CORRIGE E AVVISI DI RETTIFICA**

L'avviso di rettifica è disposto quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono in esso riscontrati errori già contenuti nel documento originale. L'avviso di rettifica può essere disposto esclusivamente dall'autorità che ha disposto la pubblicazione dell'atto errato o dal suo superiore gerarchico, tramite nota scritta indirizzata alla Direzione del Bollettino.

L'errata corrige è disposta quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono riscontrate difformità tra il testo originale e il testo pubblicato. La Redazione del Bollettino può disporre autonomamente l'errata corrige, previa intesa con gli estensori dell'atto da correggere.

In caso di correzione di avvisi contenenti bandi di gara e di concorso con termine di scadenza, la Direzione del Bollettino, di concerto con l'autorità estensore dell'atto, dispone che la pubblicazione dell'errata corrige o dell'avviso di rettifica non risulti pregiudicizievole di situazioni giuridiche soggettive degli interessati ai documenti medesimi.

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA  
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI**

**SERVIZIO BURA PUBBLICITA' ED ACCESSO**

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:  
Corso Federico II, n° 51 - 67100 L'Aquila  
centralino: 0862 3631  
Tel. 0862/ 364659 - 364660 - 364661 - 364663 - 36470  
Fax. 0862 364665  
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)**